



IRAP 2017

Guida Operativa

A cura di
Federica Furlani
Luca Mambrin
Sergio Pellegrino

In collaborazione con

 **Euroconference**
Editoria



IRAP 2017

Guida Operativa

A cura di
Federica Furlani
Luca Mambrin
Sergio Pellegrino

In collaborazione con

 **Euroconference**
Editoria

Tutti i diritti sono riservati
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo

Copertina
Progetto grafico: Gruppo Euroconference S.p.A.

Realizzazione editoriale
Grafica e impaginazione: Cooperativa Relè, Trento

Gli autori e l'Editore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei presenti contenuti. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo: editoria@euroconference.it

Il lavoro è stato chiuso in redazione il 14 marzo 2017

INDICE

MODIFICHE AL TUIR E AL DECRETO IRAP DI COORDINAMENTO CON LA NUOVA DISCIPLINA CIVILISTICA DEL BILANCIO	pag. 7
DICHIARAZIONE IRAP – IL MODELLO: INFORMAZIONI GENERALI	pag. 9
DICHIARAZIONE IRAP – ASPETTI GENERALI	pag. 11
Soggetti obbligati ed esonerati	pag. 11
L'autonoma organizzazione	pag. 12
Modalità di presentazione dichiarazione Irap.....	pag. 17
Termini di presentazione.....	pag. 20
Versamenti.....	pag. 22
DICHIARAZIONE IRAP – FRONTESPIZIO	pag. 31
QUADRO IQ – PERSONE FISICHE.....	pag. 47
Premessa.....	pag. 48
Sezione I – Imprese individuali e base imponibile Irap determinata con il metodo fiscale.....	pag. 51
Sezione I – Imprese art. 5-bis – Modalità di compilazione	pag. 53
Sezione II – Imprese individuali e base imponibile Irap determinata con il metodo contabile.....	pag. 68
Sezione II – Modalità di compilazione	pag. 72
Sezione III – Imprese in regime forfetario	pag. 85
Sezione IV – Imprese del settore agricolo	pag. 87
Sezione V – Eserecenti arti e professioni.....	pag. 89
Sezione VI – Valore della produzione netta.....	pag. 99

QUADRO IP – SOCIETÀ DI PERSONE..... pag. 101

Soggetti obbligati pag. 102

Sezione I – Società di persone e base imponibile Irap determinata con il metodo fiscale..... pag. 104

Sezione I – Imprese art. 5-Bis – Modalità di compilazione..... pag. 106

Sezione II – Società di persone e base imponibile Irap determinata con il metodo contabile pag. 114

Sezione II – Modalità di compilazione pag. 118

Sezione III – Imprese in regime forfetario pag. 132

Sezione IV – Società esercenti attività agricola pag. 134

Sezione V – Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni..... pag. 136

Sezione VI – Valore della produzione netta..... pag. 145

QUADRO IC – SOCIETÀ DI CAPITALI pag. 149

Soggetti obbligati pag. 151

Sezione I – Imprese industriali e commerciali..... pag. 152

Sezione II – Banche, altri soggetti finanziari, banca d’italia e ufficio italiano cambi pag. 166

Sezione III – Imprese di assicurazione pag. 173

Sezione IV – Variazioni in aumento e diminuzione pag. 175

Sezione V – Società in regime forfetario pag. 179

Sezione VI – Cooperative edilizie e confidi..... pag. 180

Sezione VII – Valore della produzione netta pag. 181

QUADRO IE – ENTI NON COMMERCIALI..... pag. 185

Soggetti obbligati pag. 186

Sezione I – Attività non commerciale pag. 188

Sezione II – Attività commerciale..... pag. 189

Sezione III - Attività in regime forfetario pag. 195

Sezione IV – Produttori agricoli..... pag. 196

Sezione V – Società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni..... pag. 197

Sezione VI – Valore della produzione netta..... pag. 198

QUADRO IK – AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI pag. 201

Soggetti obbligati pag. 202

Sezione I – Attività istituzionali..... pag. 204

Modalità di compilazione.....	pag. 205
Sezione II – Attività commerciali.....	pag. 209
Sezione III – Produttori agricoli	pag. 214
QUADRO IR – RIPARTIZIONE TERRITORIALE.....	pag. 217
Sezione I – Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE e IK (sezioni II e III).....	pag. 219
Sezione I – Modalità di compilazione	pag. 222
Sezione II – Dati concernenti il versamento dell’imposta determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE e IK (sezioni II e III).....	pag. 224
Sezione III – Ripartizione regionale della base imponibile determinata su base retributiva (attività istituzionale) nella sezione I del quadro IK	pag. 227
Sezione IV – Codice fiscale del funzionario delegato.....	pag. 231
QUADRO IS – PROSPETTI VARI.....	pag. 233
Generalità.....	pag. 236
Sezione I – Deduzioni art. 11 D.Lgs. 446/1997	pag. 236
Sezione II – Ripartizione territoriale del valore della produzione	pag. 250
Sezione III – Società di comodo	pag. 254
Sezione IV – Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento.....	pag. 255
Sezione V – Dati rilevanti per l’applicazione della convenzione con gli Stati Uniti	pag. 257
Sezione VI – Rideterminazione dell’acconto.....	pag. 258
Sezione VII – Opzioni	pag. 258
Sezione VIII – Codici attività	pag. 259
Sezione IX – Operazioni straordinarie	pag. 260
Sezione X – Geie.....	pag. 260
Sezione XI – Deduzioni/detrazioni/crediti d’imposta regionali	pag. 261
Sezione XII – Zone franche urbane.....	pag. 262
Sezione XIII – Credito ACE	pag. 266
Sezione XIV – Recupero deduzioni extracontabili	pag. 268
Sezione XV – Patent box.....	pag. 269
Sezione XVI – Credito d’imposta	pag. 271
Sezione XVII – Dichiarazione integrativa.....	pag. 271
APPENDICE.....	pag. 275

MODIFICHE AL TUIR E AL DECRETO IRAP DI COORDINAMENTO CON LA NUOVA DISCIPLINA CIVILISTICA DEL BILANCIO

Con l'**articolo 13-bis del Decreto Milleproroghe** (D.L. 244/2016), convertito dalla L. 19/2017, il legislatore ha **modificato il Tuir e il D.Lgs. 446/1997** per tenere conto delle novità nell'ambito della **redazione dei bilanci d'esercizio introdotte dal D.Lgs. 139/2015**.

Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

Per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del cod. civ., viene prevista una specifica disciplina per la determinazione del reddito ai fini fiscali e **il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap è prorogato di 15 giorni.**

Le **norme del Tuir** interessate dalle modifiche sono:

- **articolo 83 (disposizioni generali per la determinazione del reddito complessivo ai fini fiscali)**
Si stabilisce che per i soggetti diversi dalle microimprese che redigono il bilancio in conformità del codice civile, l'imponibile fiscale è determinato secondo tali disposizioni, in luogo della disciplina prevista dal Tuir. Si prevede l'applicazione, ove compatibili, delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60, articolo 1, L.244/2007 e del comma 7-quater, articolo 4, del D.Lgs. 38/2005;
- **articolo 96 (interessi passivi)**
Si modifica il comma 2 stabilisce le modalità di determinazione del reddito operativo lordo (ROL) ai fini della indeducibilità degli interessi passivi ai fini fiscali. L'intervento è finalizzato ad escludere, ai fini della determinazione del ROL, i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda;
- **articolo 108 (spese relative a più esercizi)**
L'intervento è diretto a sostituire, per le spese relative a studi e ricerche e per le spese di pubblicità e di propaganda, l'attuale deducibilità in cinque anni con la deducibilità annua "nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio" (lettera c));
- **articolo 109 (norme generali sui componenti del reddito d'impresa)**
Ai fini della deducibilità degli oneri si considerano iscritti nel conto economico (e quindi deducibili) i componenti imputati al patrimonio in applicazione dei criteri contabili adottati dall'impresa;
- **articolo 110 (norme generali sulle valutazioni)**
In relazione alle componenti in valuta estera, viene introdotta la facoltà di applicare i tassi di cambio forniti da operatori internazionali indipendenti;
- **articolo 112 (strumenti finanziari derivati)**
Viene sostituita la previgente disciplina relativa alle operazioni fuori bilancio con una disciplina riferita agli strumenti finanziari derivati che devono essere iscritti in bilancio.

Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile **Irap**, viene modificato il **comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997**, prevedendo che **sono esclusi i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.**

Viene inoltre inserita una previsione di carattere generale che stabilisce che *"il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda"*.

La decorrenza delle modifiche è fissata al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015 (ossia il 2016 per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ma viene previsto un **periodo transitorio**: continuano ad essere assoggettati alla **disciplina fiscale previgente** gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio 2015 e di quelli successivi delle operazioni che risultino **diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporaneamente ai fini fiscali** rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio 2015.

Tale disciplina transitoria **non si applica** in relazione a quanto segue:

- 1) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio assume rilievo al momento del realizzo (comma 5, lettera *a*));
- 2) per la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura *già iscritti nel bilancio 2015* si applica l'articolo 112 Tuir nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla norma in esame, ossia valutazione alla chiusura di ciascun esercizio (comma 5, lettera *b*)).

Nel **primo anno** di applicazione dei principi contabili:

- a) le spese e gli altri componenti negativi si considerano imputati al conto economico (e quindi deducibili) anche se imputati direttamente a patrimonio;
- b) i componenti imputati a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile Irap se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati tra le voci del valore di produzione o dei costi di produzione come definiti dall'articolo 2425 cod. civ.;
- c) il ripristino o l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, di costi già dedotti fiscalmente non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto. Tale criterio, ove compatibile, rileva anche ai fini Irap;
- d) l'eliminazione, nel passivo patrimoniale, di passività o fondi di accantonamento considerati dedotti per effetti delle disposizioni del Tuir non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi. Tale criterio, ove compatibile, rileva anche ai fini Irap.

DICHIARAZIONE IRAP IL MODELLO: INFORMAZIONI GENERALI

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del **31 gennaio 2017**, ha approvato il modello da utilizzarsi per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 446/1997.



Il Modello “Irap 2017” deve essere utilizzato per dichiarare i risultati del **periodo di imposta 2016**. Il periodo di imposta coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi.

I contribuenti per i quali il periodo d'imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2016 non devono utilizzare il presente modello, ma quello approvato l'anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione).

Il **modello da utilizzarsi** è unico per tutte le categorie di contribuenti, i quali trovano differenti quadri, all'interno dello stesso, dedicati alle specifiche situazioni ricorrenti, laddove le regole di determinazione del tributo si presentino differenziate.

In particolare, il modello è così composto:

- frontespizio;
- quadri di determinazione del valore della produzione:
 - quadro IQ – persone fisiche;
 - quadro IP – società di persone;
 - quadro IC – società di capitali;
 - quadro IE – enti non commerciali;
 - quadro IK – amministrazioni ed enti pubblici;
- quadro IR – ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento;
- quadro IS – prospetti vari.

DICHIARAZIONE IRAP

ASPETTI GENERALI

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI

L'art. 3 del D. Lgs. 446/97 prevede che siano soggetti passivi dell'imposta tutti coloro che esercitano abitualmente una o più attività autonomamente organizzate, dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

Pertanto **sono SOGGETTI all'imposta:**

- le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) Tuir;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 Tuir, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali;
- le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 Tuir esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1 Tuir;
- gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) Tuir, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
- le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 29/1993 nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Diversamente, **NON sono soggetti passivi dell'imposta:**

- a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile;
- b) i fondi pensione di cui al D.Lgs. 124/1993;
- c) i gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al D.Lgs. 240/1991.



c-bis) i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'art. 32, Tuir e le cooperative e i loro consorzi di cui all'art. 10, D.P.R. 601/1973.



Sono esenti da Irap e quindi non hanno alcun obbligo dichiarativo i soggetti che applicano il **regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, e il regime forfetario di cui all'art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014.

La dichiarazione Irap:

- va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria, pur non sussistendo il meccanismo della tassazione provvisoria salvo conguaglio;
- nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

L'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

L'Irap ha dato adito sin dalla sua introduzione nel nostro sistema tributario ad una serie di perplessità relative da un lato alla sua conformità ai principi costituzionali e alla sua compatibilità con l'Iva e dall'altro all'assoggettamento di una vasta platea di contribuenti in relazione alle ridotte dimensioni della loro attività. Il presupposto per l'applicazione dell'Irap è infatti l'esistenza di una autonoma organizzazione. Stabilire però se tale autonoma organizzazione esista o meno, è stata fonte di anni di contenzioso in sede tributaria tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Lavoratori autonomi

Partendo dall'origine, dopo alcune avvisaglie del 2004 (sentenza 21203 del 5.11.2004), la **Cassazione** ha manifestato il proprio pensiero già con **sentenza 3677 del 16 febbraio 2007**, ove è stato affermato che l'attività autonomamente organizzata, il cui **accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità** se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo:

- sia sotto qualsiasi forma, il **responsabile dell'organizzazione** e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- **impieghi beni strumentali** eccedenti le quantità che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione;
- si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

In relazione all'accertamento dell'assenza o presenza dei requisiti, la stessa Cassazione (sentenze n. 5019 e n. 5020 del 5 marzo 2007) ha affermato come sia necessario riferirsi a valutazioni non soltanto logiche, ma anche socio-economiche, perché l'assenza di una struttura produttiva non può essere intesa nel senso radicale di totale mancanza di qualsiasi supporto, ma neppure in quello di particolare rilevanza o, peggio, di prevalenza dei beni e/o del lavoro altrui su quello del titolare. Per far sorgere l'obbligo del pagamento del tributo basta, infatti, l'esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluenza, ovvero di un *quid pluris* che secondo il comune sentire sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. L'agenzia delle entrate, recependo alcuni orientamenti maturati in giurisprudenza, con la **circolare 45/E/2008**, ha stabilito che:

- il requisito dell'autonoma organizzazione è imprescindibile perché un'attività sia soggetta ad Irap. Detto requisito non può essere inteso in senso meramente soggettivo, ma deve essere inteso *“necessariamente in senso oggettivo, non solo perché l'elemento dell'autonomia, se recepito in senso soggettivo, si risolve in una mera tautologia (il professionista è autonomamente organizzato perché è un soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un apposito intervento legislativo di precisazione; ma soprattutto perché è l'unica interpretazione costituzionalmente orientata”, quindi obbligatoria (Corte Cost., ord. n. 452/2005, 361/2005, 283/2005, 433/2004; sent. nn. 198/2003, 107/2003, 316/2001, 113/2000)*

“. Peraltro, “ *se la norma fosse accolta nel senso di ritenere applicabile l'imposta anche nel caso d'inesistenza del suddetto elemento oggettivo, risulterebbero violati i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, garantiti appunto dall'equiparazione dell'attività di carattere professionale a quella imprenditoriale sul filo dell'autonoma organizzazione, connaturata a quest'ultima e soggetta ad accertamento nella prima*“ (cfr. Cass. n. 3673 e, conforme, n. 3674 del 16 febbraio 2007);

ELEMENTI CHE INDIVIDUANO LA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui

- l'impiego, non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori nell'esercizio dell'attività professionale è indice della sussistenza di autonoma organizzazione (Cass. nn. 3676, 3677, 3678, n. 3680 del 2007; nn. 5019, 5020 e 5021 del 5 marzo 2007 e n. 8166 del 2 aprile 2007), anche se assunti secondo modalità riconducibili a **un progetto**, programma di lavoro o fase di esso;
- la Cassazione, con la sentenza n. 8971 del 16 aprile 2007, ha affermato che “ *l'organizzazione dell'attività va ravvisata tutte le volte che, per lo svolgimento della stessa, il titolare si avvalga ... di lavoro altrui, non necessariamente prestato come lavoro dipendente* “ (in senso conforme Cass. nn. 3680 e 8166 del 2007);
- è da ritenere che **l'affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche** dell'attività artistica o professionale, normalmente svolte all'interno dello studio, deve essere valutata ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione;
- non rileva invece l'eventuale **prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche** (ad esempio, consulenza ed assistenza tributaria ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali di un artista);
- non rileva lo svolgimento presso il professionista di un **tirocinio**, in quanto lo stesso è in sostanza funzionale alle esigenze formative del tirocinante;
- i compensi a terzi rilevanti per l'autonoma organizzazione sono quelli riferiti a prestazioni di lavoro subordinato, in quanto solo tale forma di utilizzazione del lavoro altrui determina il sorgere di una struttura organizzata (Cassazione, sentenza 10025 del 16.06.2012);
- l'impiego non occasionale di lavoro altrui, anche se per un tempo limitato e pagando un corrispettivo non elevato, deve ritenersi indice significativo della esistenza di autonoma organizzazione (Cassazione, sentenza 22592 del 11.12.2012);
- Cass. nn. 9790/2014 e 7609/2014: l'impiego non occasionale di lavoro altrui deve ritenersi di per sé integrativo del requisito dell'autonoma organizzazione, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell'attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di collaborazione. In presenza di detta condizione, infatti, sussiste comunque una struttura organizzativa a rilevanza esterna, che richiede il coordinamento dei diversi fattori produttivi da parte del professionista, in modo tale da assorbire e rendere superflua la valutazione complessiva degli altri fattori e del valore dei beni strumentali complessivamente impiegati. Pertanto, l'avvalersi di un dipendente ovvero di un collaboratore non occasionale integra di per sé il presupposto impositivo;
- Cass. nn. 10173/2014 e 22020/2013: l'automatica sottoposizione ad Irap del contribuente che dispone di un dipendente (a prescindere dalla natura del rapporto e delle mansioni esercitate) vanificherebbe il principio secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisce un elemento potenziale ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito. Vi possono essere pertanto casi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista e non costituisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività di quest'ultimo, bensì una semplice “comodità”.
- Cass. nn. 26982 e 26991 depositate il 19 dicembre 2014: ai fini dell'assoggettamento ad Irap del contribuente, occorre accertare se la prestazione lavorativa del dipendente è idonea ad integrare, in concorso con altri fattori, “un contesto organizzativo esterno” rispetto all'operato del professionista oppure costituisca un mero ausilio di tale attività, vale a dire una mera agevolazione delle relative modalità di svolgimento. Il giudice di merito deve quindi verificare caso per caso se, per le modalità

	<p>qualitative e quantitative delle prestazioni segretariali di cui il professionista si avvale, le stesse debbano giudicarsi eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cassazione n. 1544 e 1545 del 27 gennaio 2015: la mera sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente non costituisce di per se stessa indice indefetibile della presenza di un'autonoma organizzazione. Un professionista non può essere assoggettato ad Irap per il solo fatto che si sta avvalendo della prestazione di un'inservente, part-time.
<p>Utilizzo di beni strumentali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • rileva comunque la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività, anche qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo; • rilevano i beni strumentali utilizzati anche qualora il loro costo sia stato già interamente dedotto; • sussiste autonoma organizzazione qualora il professionista disponga di uno studio attrezzato (Cass. nn. 3676, 3677, 3678, 3680, 5019, 5020, 5021 e 8166 del 2007); • l'utilizzo di attrezzature ad alta tecnologia non implica necessariamente l'assoggettamento ad Irap, pur se di ingente valore (cassazione, ordinanza 2712 del 05.02.2008); • l'utilizzo di un immobile strumentale non dovrebbe comportare di per sé l'obbligo di assoggettamento ad Irap (Consiglio nazionale dottori commercialisti, circolare 2/IR del 05.06.2008); • non produce esistenza di autonoma organizzazione la presenza di una organizzazione con incidenza marginale e che non richieda alcun coordinamento, composta da pochi mobili di ufficio, fotocopiatrice, fax, computer, cellulare, materiale di cancelleria, vettura (Cassazione, ordinanza 2710 del 05.02.2008); • la disponibilità, da parte dei medici di base, di strumenti di diagnosi, per quanto complessi e costosi, non è idonea a configurare l'esistenza dei presupposti impositivi, poiché detti strumenti, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per i precisati professionisti, in quanto agli stessi si chiede di svolgere una funzione di "primo impatto" a difesa della salute pubblica (Cassazione, sentenza 13048 del 24.07.2012); • l'utilizzazione di un software per il collegamento ad una banca dati e la formazione di un archivio non costituiscono elementi idonei a configurare il presupposto impositivo, in quanto rientrano nelle attrezzature usuali per il predetto professionista (cassazione, sentenza 24117 del 28.12.2012); • si possono considerare privi del presupposto dell'autonoma organizzazione l'artista o il professionista che rientrano nei parametri dei contribuenti minimi, a prescindere dalla circostanza che si siano avvalsi, o meno, del relativo regime fiscale.



Medici in convenzione con strutture ospedaliere

La legge di Stabilità 2016, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, ha aggiunto all'art. 2 D.Lgs. 446/1997, concernente il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, il seguente comma 1-bis:

«1-bis. *Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.*».

Agenti, rappresentanti di commercio, promotori finanziari

Appare opportuno, ai fini di una migliore definizione del perimetro soggettivo, rammentare la posizione degli **agenti e rappresentanti di commercio**, oltre che dei **promotori finanziari**.

Al riguardo, va ricordata una prima presa di posizione dell'agenzia delle entrate, che, con risoluzione n. 254/E del 14.09.2007, ha affermato che un promotore finanziario è sempre tenuto al pagamento dell'Irap, in quanto svolgente attività di impresa. Infatti, il requisito dell'organizzazione è connaturato alla nozione stessa di impresa, come può evincersi dal contenuto stesso della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001, la quale ipotizza - solo con riferimento alle prestazioni professionali - che l'attività possa essere svolta in assenza di organizzazione di capitali, e non anche in relazione alla attività d'impresa. Inoltre, viene richiamato il parere della cassazione che, con sentenza n. 3678 del 16 febbraio 2007, ha affermato che, per le imprese, il requisito dell'autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta (art. 2082 del codice civile) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto della produzione tassabile.

In tal senso la Circolare 45/E/2008 aveva ribadito che gli agenti di commercio (e promotori finanziari e agenti assicurativi) non possono essere assimilati ai lavoratori autonomi ai fini Irap: in capo alle imprese sussiste sempre il presupposto impositivo.

La Corte di Cassazione ha invece espresso un orientamento basato sulla necessità di svolgere un'analisi caso per caso, ripescando quelle indicazioni che sono state fornite in numerose sentenze in materia di reddito di lavoro autonomo.

Le sezioni unite della Corte di cassazione, con le sentenze 26 maggio 2009, nn. 12108, 12109, 12110, 12111, hanno affrontato la questione della sistematica assoggettabilità ad Irap delle attività "ausiliarie" del commercio di cui all'art. 2195 del codice civile, svolte dall'agente di commercio, dal promotore finanziario e in generale dai soggetti "ausiliari". Nelle menzionate quattro sentenze di uguale contenuto, viene evidenziato che "poiché la Corte costituzionale ha ... distinto, ai fini dell'applicazione dell'imposta, tra "impresa" nella quale l'elemento organizzativo sarebbe "connaturato", e "lavoro autonomo", rispetto al quale sarebbe necessario un accertamento caso per caso dell'esistenza di una "autonoma organizzazione", ... diventa essenziale verificare quale sia, tra il polo dell'impresa e il polo del lavoro autonomo, la collocazione dell'esercizio delle attività ausiliarie di cui all'art. 2195 c.c., nel cui quadro si collocano tanto l'agente di commercio, quanto il promotore finanziario".

La Corte di cassazione, pur riconoscendo che per quanto riguarda la disciplina degli ausiliari del commercio ai fini delle imposte sui redditi il legislatore ha dato rilevanza esclusivamente ad aspetti qualitativi, "includendo nel reddito di impresa l'esercizio di tutte quelle attività che abbiano natura oggettivamente commerciale, senza tener conto del profilo quantitativo, cioè proprio della dimensione organizzativa dell'attività, nella quale deve essere valutato il "peso" del lavoro personale del soggetto, che quell'attività svolge, sull'impiego del capitale e sull'utilizzazione del lavoro altrui", ha però evidenziato che "a quel che è stabilito per le imposte sul reddito non può essere riconosciuta una efficacia condizionante ai fini dell'interpretazione di imposte, come è l'Irap, che rispondono ad altri criteri e ad una diversa ratio impositiva". Secondo i giudici di legittimità le "attività ausiliarie di cui all'art. 2195 c.c., le quali, pur essendo ai fini delle imposte sul reddito considerate produttive di reddito d'impresa, possono essere (e spesso sono) svolte dal soggetto senza "organizzazione di capitali o lavoro altrui". Se, infatti, si considerassero ai fini Irap queste attività tout court "attività di impresa", l'imposta non troverebbe corrispondenza nella sua ratio, e finirebbe per colpire una "base fittizia", un "fatto non reale", in contraddizione con una interpretazione costituzionalmente orientata del presupposto impositivo. Non è, infatti, la oggettiva natura dell'attività svolta ad essere alla base dell'imposta, ma il modo - autonoma organizzazione - in cui la stessa è svolta, ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto, un quid che eccede il lavoro personale del soggetto agente ed implica appunto l'organizzazione di capitali o lavoro altrui: se ciò non fosse, e il lavoro personale bastasse, l'imposta considerata, non solo non sarebbe vincolata all'esistenza

di una “autonoma organizzazione”, ma si trasformerebbe inevitabilmente in una sostanziale “imposta sul reddito”.

La Cassazione conclude affermando il seguente principio di diritto: “in tema di Irap, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di agente di commercio, di cui alla L. 204/1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 58/1998, art. 31, comma 2, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”. Tale posizione giurisprudenziale è stata accolta dalla Circolare 28/E/2010 per quanto concerne gli ausiliari del commercio.

Piccoli imprenditori

Il principio affermato con riferimento agli agenti di commercio e ai promotori finanziari è stato esteso dalla Suprema Corte, a tutte le attività ausiliarie di cui all'art. 2195 del codice civile, considerato che i giudici di legittimità pongono a fondamento del proprio ragionamento la distinzione tra “l'attività d'impresa”, nella quale l'elemento organizzativo sarebbe connaturato, e “le attività ausiliarie”, che possono essere svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui e per le quali si rende necessaria la valutazione caso per caso dell'esistenza di un'autonoma organizzazione.

Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza, infatti, non potevano lasciare indifferenti altre figure di “micro imprenditori”, anch'essi caratterizzati dall'apporto lavorativo del tutto personale e con una struttura di beni e capitali investiti nell'impresa assai leggera. È stata, quindi, la volta degli elettricisti, degli imbianchini, dei tassisti e persino dei coltivatori diretti ad interrogarsi sulla sussistenza dei requisiti per la debenza del tributo regionale. Si è così giunti ad altre sentenze che trattano, appunto, dell'esonero di queste figure imprenditoriali dai versamenti. Del resto, le pronunce su agenti e promotori lasciavano presagire questo risultato, affermando esplicitamente che non è “la oggettiva natura dell'attività svolta ad essere alla base dell'imposta, ma il modo – autonoma organizzazione – in cui la stessa è svolta, ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto”.

Il descritto percorso giurisprudenziale ha costretto l'Agenzia delle Entrate ad una serie di concessioni successive, nel tentativo di mettere a sistema i principi dettati dalla Cassazione.

Circolare n. 28/E/2010, le Entrate hanno preso atto del “nuovo corso” in tema di soggettività Irap sancito dalla Cassazione, esprimendo tuttavia l'opinione che esso fosse riferito esclusivamente alle attività ausiliarie d'impresa, descritte all'art. 2195 c.c.

Era evidente il tentativo di arginare il fenomeno di “fuga dal mondo Irap” alle sole figure di intermediari specificatamente trattate dalla Suprema Corte, “salvando” la soggettività passiva per tutte quelle piccolissime imprese che, ad esempio, si rivolgono al consumatore finale o ad una clientela indistinta (tipico il caso degli artigiani). Troppo fragili, però, le basi di un simile ragionamento: già pochi mesi dopo all'emaneazione di questa Circolare, la Cassazione (ordinanza n. 15249/2010) ha superato questa posizione, riconoscendo, con una motivazione tanto succinta quanto indicativa, che anche un elettricista può non disporre dell'organizzazione necessaria per qualificarsi come “soggetto Irap”.

E questo orientamento è stata confermato in pieno dalle sentenze n. 21122-21124 depositate il 13 ottobre 2010.

La Corte di Cassazione ha chiarito molto bene il proprio pensiero: non è da escludere che il piccolo imprenditore sia dotato di una organizzazione minimale e non impieghi (se non occasionalmente) lavoro altrui, rientrando così, a pieno titolo, tra i soggetti esclusi dall'applicazione dell'Irap.

Certo, nel mondo delle imprese sarà assai più facile rintracciare un soggetto “non autonomamente organizzato” (nel senso fatto proprio dalla Suprema Corte) tra i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c., in quanto, molto frequentemente, le figure in esso descritte (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti) ricalcano i suddetti requisiti, come accaduto nei tre casi esaminati dalle sentenze depositate il 13 ottobre.

Tuttavia, sarebbe sbagliato porre l'equivalenza "piccolo imprenditore = soggetto esonerato da Irap", così come altrettanto errata è quella "imprenditore non piccolo = contribuente Irap".

Come già da tempo affermato per i professionisti, non si può qualificare l'impresa ai fini Irap semplicemente dalla tipologia dell'attività svolta, ma occorre approfondire, caso per caso, la sussistenza dei requisiti che determinano l'autonoma organizzazione richiesta dal legislatore.

In tal senso la sentenza 4490/2012 riguardante lo svolgimento di un'attività di piccolo imprenditore.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IRAP

La dichiarazione Irap deve essere presentata esclusivamente **per via telematica**.



La dichiarazione presentata tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica è da ritenersi non redatta in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 (cfr. C.M. n. 54/E/2002).

La dichiarazione da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari abilitati.

PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA		
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato.		
Momento di presentazione	La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.	
Prova della presentazione	La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.	
Canale telematico da utilizzare	Entratel	qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti.
	Fisconline	<ul style="list-style-type: none"> • qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti; • ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 322/1998, e successive modificazioni, (es. dichiarazione ai fini dell'imposta del valore aggiunto), non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

DICHIARAZIONE IRAP – ASPETTI GENERALI

Modalità di presentazione dichiarazione Irap

PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI	
Chi sono gli intermediari	<ul style="list-style-type: none"> • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; • i notai iscritti nel ruolo indicato nell'articolo 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; • gli iscritti negli albi degli avvocati; • gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88; • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 241 del 1997; • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; • i Caf – dipendenti; • i Caf – imprese; • coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale; • gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; • gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

DICHIARAZIONE TRASMESSA DA SOCIETÀ DEL GRUPPO	
Condizione	Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
Definizione di gruppo	<p>Si considerano appartenenti al gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante; • le società controllate. Si considerano controllate: <ul style="list-style-type: none"> - le società per azioni, - in accomandita per azioni, - e a responsabilità limitata <p>le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.</p> <p>Tale disposizione si applica, in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato; - alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società (Ires) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
Impostazione	La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Rappresentanti fiscali di società estere	Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
Possibilità di trasmissioni promiscue	È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario. Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Incarico della trasmissione: modalità	Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione: <ul style="list-style-type: none"> • la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; • quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati. Si ricorda che le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime.

**RAPPORTO TRA INTERMEDIARIO E CONTRIBUENTE:
OBBLIGHI DELL'INTERMEDIARIO**

Impegno a trasmettere	<ul style="list-style-type: none"> • l'intermediario o la società del gruppo deve rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà predisposta dall'intermediario; • l'impegno deve essere datato e sottoscritto dall'intermediario medesimo o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera; • la data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale.
Ricevuta di presentazione	La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Fisconline) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale periodo la comunicazione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo.
Consegna dichiarazione e ricevuta di trasmissione	L'intermediario o la società del gruppo deve altresì rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica: <ul style="list-style-type: none"> • l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme, debitamente sottoscritta dal contribuente; • copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Conservazione della documentazione	L'intermediario o la società del gruppo deve conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.



Legge di Stabilità 2016

Termini di conservazione (art. 43 D.P.R. 600/1973)

- fino al 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- fino al 31 dicembre del **settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla.

Responsabilità dell'intermediario	<p>In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da 516 euro a 5.164 euro (art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997) con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, secondo le modalità da ultimo chiarite con la circolare 52/E del 27 settembre 2007.</p> <p>È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.</p>
-----------------------------------	---

**RAPPORTO TRA INTERMEDIARIO E CONTRIBUENTE:
OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE**

Prova di consegna della dichiarazione	Solo la comunicazione di ricezione da parte dell'Agenzia è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione.
Onere di vigilanza sull'intermediario	Il contribuente deve verificare il puntuale rispetto degli adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
Obblighi di conservazione della documentazione	Il contribuente deve conservare la ricevuta di presentazione, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

In base al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008, la dichiarazione Irap deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, e successive modificazioni.

In particolare:

- **per i soggetti Irpef** (persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 Tuir), il termine è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (fermi restando i termini previsti dall'articolo 5-bis del D.P.R. 322/98 nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
- **per i soggetti Ires** (art. 73, comma 1, Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 3 del D.Lgs. 446, il termine è fissato nell'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume

quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Società di capitali con periodo di imposta solare

Ad esempio, una società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (01.01.2016 – 31.12.2016), dovrà presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30.09.2017.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Società di capitali con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare

Una società invece con periodo d'imposta 1/7/2016 – 30/6/2017, dovrà presentare la dichiarazione Irap 2017 per via telematica entro il 31.03.2018.



TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IRAP 2017

Decreto Milleproroghe (L. 19/2017)

Relativamente al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015, per i **soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile** diversi dalle micro imprese (art. 2435-ter cod. civ.), il *termine* per la *presentazione* delle *dichiarazioni* in materia di imposte sui redditi ed Irap è **prorogato di 15 giorni**.

Particolari riflessioni debbono essere svolte nel caso di effettuazione di **operazioni straordinarie**. Al riguardo è possibile schematizzare come segue:

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	RIFERIMENTO D.R.P. 322/1998	TERMINE PER L'INVIO
Liquidazione ditta individuale	Art. 5	Fine del 9° mese successivo alla data di messa in liquidazione comunicata all'agenzia.
Liquidazione società di persone	Art. 5-bis	Fine del 9° mese successivo alla data di assunzione della delibera di liquidazione.
Liquidazione società di capitali	Art. 5-bis	Fine del 9° mese successivo alla data di iscrizione a registro imprese della liquidazione.
Trasformazione	Art. 5-bis	Fine del 9° mese successivo alla data di iscrizione a registro imprese della delibera di trasformazione.
Fusione	Art. 5-bis	Fine del 9° mese successivo alla data di iscrizione a registro imprese dell'atto di fusione in relazione all'ultima società che vi ha provveduto.
Scissione	Art. 5-bis	Fine del 9° mese successivo alla data di iscrizione a registro imprese dell'atto di scissione dell'ultima società che vi ha provveduto.

REGOLE SULLA PRESENTAZIONE	
Momento di presentazione	Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E/2002).
Dichiarazioni scartate e reinviolate	Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 322/1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
Dichiarazioni valide ma tardive	Ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 322/1998, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Dichiarazioni omesse	Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

VERSAMENTI

Termini

Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 435/2001, come modificato dall’art. 7-quater, comma 19, D.L. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla L. 225/2016), i versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto Irap, devono essere eseguiti, senza maggiorazione:

- **soggetti Irpef** (persone fisiche e società di persone): entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa;
- **soggetti Ires:**
 - entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, nel caso di bilancio o rendiconto approvato quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
 - entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto, per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
 - entro l’ultimo giorno del mese successivo al sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio, se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio.

TERMINI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE PER UNA SOCIETÀ DI CAPITALI CHE PUÒ APPROVARE IL BILANCIO ENTRO 180 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO	
Data di effettiva approvazione del bilancio	Termine per il versamento delle imposte senza maggiorazione
Aprile 2017	30 giugno 2017
Maggio 2017	30 giugno 2017
Giugno 2017	31 luglio 2017
Bilancio non approvato entro il mese di giugno 2017	31 luglio 2017 (sulla base della bozza di bilancio predisposta dall’organo amministrativo)

I predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati **entro il trentesimo giorno successivo** ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello **0,40 per cento** a titolo di interesse corrispettivo.

In base all'art. 3 del decreto del Ministero delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui agli artt. 73, comma 1, lettere c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

In relazione agli **arrotondamenti**, va rammentato che:

- gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa (che richiede l'esposizione degli importi in euro);
- se, invece, gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro.

ESEMPI PER L'ARROTONDAMENTO DELLE RATE E DEGLI ACCONTI	
10.000,752 euro	10.000,75 euro
10.000,755 euro	10.000,76 euro
10.000,758 euro	10.000,76 euro

Va anche ricordato che esiste un **tetto minimo ai versamenti ed ai rimborsi**; infatti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 446/97, l'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano **10,33 euro**; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso.

Con le leggi regionali di cui all'art. 24 del D.Lgs. 446 il predetto importo può essere adeguato.

Modalità di versamento

I versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione sono eseguiti utilizzando la **delega unica Mod. F24**. Per i versamenti effettuati dagli organi e le amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli artt. 73, comma 1, lettere c) e d), e 74 del Tuir si rinvia alle istruzioni della sezione III del quadro IR.

Acconti

Il **versamento in acconto** dell'Irap deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.

Pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 è dovuto:

- per le **persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir**, nella misura pari al **100%** dell'importo indicato nel rigo **IR21**, sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro;
- per gli **altri soggetti** diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 10-bis), nella misura pari al **100%** dell'importo indicato nel rigo **IR21** (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a 20,66 euro.

L'acconto va versato in **due rate**:

- la prima, pari al **40%**, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione (solo se d'importo superiore a 103 euro). Il versamento della prima rata

di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo;

- la seconda, pari al residuo **60%**, entro il **30 novembre 2016** ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

L'alternativa al metodo storico è l'applicazione del **metodo previsionale**: il contribuente ha la possibilità di commisurare l'acconto sulla base dell'imposta che presume di dover versare per l'anno successivo. Va tenuto presente che, se a posteriori l'acconto totale versato dovesse risultare inferiore a quello dovuto in base al corrispondente rigo del modello Irap 2018, il contribuente sarebbe sanzionato per insufficiente versamento dell'acconto, con conseguente applicazione di una sanzione pari al 30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.



Per le Regioni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota non indicate nella tabella riportata in Appendice, l'acconto dell'Irap dovrà essere determinato:

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l'importo di rigo IR21);
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

Gli **organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non commerciali**, non versano l'Irap a saldo ed in acconto con le stesse regole previste per le imposte sui redditi. Essi sono tenuti al versamento dell'acconto Irap entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione:

- delle retribuzioni al personale dipendente;
- dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente compresi i compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
- dei compensi per lavoro occasionale.

Il saldo verrà versato entro il termine di presentazione della dichiarazione Irap, tenendo conto degli acconti pagati mensilmente.

Se l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione è pari o inferiore a 10,33 euro, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.



Gli enti e gli organismi pubblici che utilizzano il modello **"F24 enti pubblici"** effettuano i versamenti degli acconti Irap entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Compensazione

Anche nel comparto Irap è applicabile l'istituto della **compensazione** tramite il modello di pagamento F24. I crediti risultanti dalla dichiarazione Irap 2017:

- possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti;

- non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Pertanto, l'eccedenza a credito Irap può essere utilizzata per compensare altri debiti (Iva, Ires, Irpef, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto Irap, secondo libera scelta del contribuente. Si precisa che i crediti Irap esposti nella sezione III del quadro IR non possono essere utilizzati in compensazione c.d. "orizzontale".

Sez. III Ripartizione regionale della base imponibile determinata su base retributiva (attività istituzionale) nella sezione I del quadro IK	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
	1	2	,00	3	4	5
IR32	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito	
7	8	9	10	11		
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo		
12	13	14	15			

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- in compensazione utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi (**c.d. compensazione orizzontale**). In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l'ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta (**c.d. compensazione verticale**). In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Il **limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili** in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 241/1997, pari a 700.000 euro (art. 9, comma 2, D.L. 35/2013).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta (c.d. compensazione verticale) non rileva ai fini del limite massimo di 700.000 euro, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24.

Regole sulle compensazioni

I crediti che risultano dalla dichiarazione Irap possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti: quindi in linea generale a partire dal mese di gennaio.

I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dagli intermediari telematici, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del D.P.R. 322/1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Ai sensi del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 35, comma 1, lettera a), ciò che è richiesto è la *conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile.*

La compensazione è pertanto così strutturata:

- 1) utilizzi in compensazione sino ad un massimo di 15.000 euro:
 - compensazione possibile già dal 1° gennaio 2017;
 - nessun vincolo ulteriore rispetto alle pregresse abitudini;
- 2) utilizzi in compensazione per importi oltre 15.000 euro:
 - compensazione possibile già dal 1° gennaio 2017;
 - necessità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni da cui emerge il credito, nel modello da presentarsi entro le canoniche scadenze; in alternativa, sottoscrizione da parte dell'organo di controllo (ove presente);
 - prodursi di compensazioni non regolari nel caso di mancato rispetto dell'onere di cui al punto precedente.

Rateazione

Le imposte risultanti dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) possono essere versate in un'unica soluzione o possono essere rateizzate in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente. La rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio è possibile rateizzare il saldo Irap e versare invece in un'unica soluzione il primo acconto); non è invece rateizzabile l'acconto di novembre. L'opzione per il pagamento rateale è effettuata in occasione del primo versamento mediante indicazione nell'apposito campo del modello F24 del numero di rate prescelto e della rata che si sta versando (ad esempio, per indicare che si sta versando la prima rata di quattro verrà indicato nel campo denominato "rateazione" il numero 0104).

Le **rate successive alla prima** devono essere pagate entro il **giorno 16 di ciascun mese** di scadenza per i soggetti titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4%, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Ad esempio:

- se la prima rata di versamento scade il 30 giugno 2017 la seconda scade il successivo 17 luglio (il 16 luglio è domenica) con l'applicazione degli interessi dello 0,18%;
- se la prima rata di versamento scade il 31 luglio 2017 (il 30 luglio cade di domenica), la seconda scade il successivo 21 agosto 2017 (l'articolo 3-quater D.L. 16/2012 ha inserito all'articolo 37 D.L. 223/2006 il comma 11-bis con il quale è stato previsto che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione; la scadenza è prorogata al 21 agosto in quanto il 20 agosto è domenica), con l'applicazione degli interessi dello 0,18%.

I contribuenti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, il soggetto che intende fruire del differimento dal 30 giugno al 31 luglio 2017, ai fini della rateazione, può fare riferimento al prospetto sotto riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40%.

Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati separatamente.

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1 ^a	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2 ^a	17 luglio	0,18	21 agosto	0,18
3 ^a	21 agosto	0,51	18 settembre	0,51
4 ^a	18 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5 ^a	16 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6 ^a	16 novembre	1,50		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1 ^a	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2 ^a	31 luglio	0,33	31 luglio	0,00
3 ^a	31 agosto	0,66	31 agosto	0,33
4 ^a	2 ottobre	0,99	2 ottobre	0,66
5 ^a	31 ottobre	1,32	31 ottobre	0,99
6 ^a	30 novembre	1,65	30 novembre	1,32

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Gli importi dovranno essere inseriti nella sezione Regioni del modello F24

SEZIONE REGIONI						
codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE				E	F	SALDO (E-F)

Il codice regione da utilizzare è desumibile dalla seguente tabella:

Regione	Codice Regione	Regione	Codice Regione
ABRUZZO	1	MOLISE	12
BASILICATA	2	PIEMONTE	13
BOLZANO	3	PUGLIA	14
CALABRIA	4	SARDEGNA	15
CAMPANIA	5	SICILIA	16
EMILIA ROMAGNA	6	TOSCANA	17
FRIULI VENEZIA GIULIA	7	TRENTO	18
LAZIO	8	UMBRIA	19
LIGURIA	9	VALLE D'AOSTA	20
LOMBARDIA	10	VENETO	21
MARCHE	11		

DICHIARAZIONE IRAP – ASPETTI GENERALI

Versamenti

Per quanto attiene i codici tributo da utilizzare per i versamenti, è possibile attingere i dati dalla tabella che segue, distinguendo le ipotesi di adempimento in autotassazione e ravvedimento operoso.

I CODICI TRIBUTI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24		
ADEMPIMENTO	DESCRIZIONE	CODICE
ADEMPIMENTI DICHIARATIVI	Irap – saldo	3800
	interessi pagamento dilazionato tributi regionali	3805
	Irap - acconto prima rata	3812
	Irap - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione	3813
	Irap- versamento mensile - art. 10 bis, comma 1, D.Lgs. 446/1997	3858
RAVVEDIMENTO OPEROSO	sanzione pecuniaria Irap	8907
	interessi sul ravvedimento Irap - art. 13 D.Lgs. 472 del 18/12/1997	1993

Per quanto riguarda le sanzioni derivanti dall'omesso o insufficiente versamento (sanabile con l'istituto del ravvedimento operoso), la regolarizzazione può avvenire avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, versando:

- l'imposta o la maggiore imposta;
- gli interessi legali (0,1% annuo dal 1/1/2017);
- la sanzione in misura ridotta, secondo lo schema sotto riportato:

Riferimento nell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997	Riduzione delle sanzioni
lettera a)	1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data della sua commissione [N.B.: si ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo]
lettera a-bis)	1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (anche se incidenti nella determinazione o sul pagamento del tributo) avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore)
lettera b)	1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo) avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore)
lettera b-bis)	1/7 del minimo se la regolarizzazione di errori e omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo) avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore)

DICHIARAZIONE IRAP FRONTESPIZIO



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

DICHIARAZIONE IRAP – FRONTESPIZIO

Frontespizio

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
			Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali			
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA		Dichiarazione REDDITI		Impresa concessionaria				
	Indirizzo di posta elettronica				Telefono	Fax			
Persone fisiche	Cognome		Nome			Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia			
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale								
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno		Periodo d'imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno		Stato Natura giuridica Situazione			
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica	Codice fiscale società dichiarante					
	Cognome		Nome			Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia Telefono			
	Data carica giorno mese anno	Data di inizio procedura giorno mese anno	Procedura non ancora terminata	Data di fine procedura giorno mese anno					
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ <input type="checkbox"/>	IP <input type="checkbox"/>	IC <input type="checkbox"/>	IE <input type="checkbox"/>	IK <input type="checkbox"/>	IR <input type="checkbox"/>	IS <input type="checkbox"/>	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>
	Situazioni particolari		Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE					
	Soggetto		Codice fiscale	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE			FIRMA PER ATTESTAZIONE		
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.			Codice fiscale del C.A.F.					
	Codice fiscale del professionista			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato								
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione								
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione				Ricezione altre comunicazioni telematiche				
	Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DELL'INCARICATO							

Il frontespizio del modello Irap si compone di due facciate:
 1. la prima contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
 2. la seconda comprende i riquadri che si riferiscono:
 - al tipo di dichiarazione;

- ai dati riguardanti il contribuente;
- ai dati riguardanti il dichiarante diverso dal contribuente;
- alla sottoscrizione della dichiarazione;
- all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica;
- al visto di conformità rilasciato dai centri di assistenza fiscale per le imprese e dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. 241/1997.

CODICE FISCALE

Deve essere indicato, ovviamente, il **codice fiscale** rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, al fine di una corretta presentazione della dichiarazione (ricordiamo che il codice fiscale individua in modo automatico il contribuente nelle procedure telematiche).

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, va indicato, rispettivamente, il codice fiscale relativo alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			Eventi eccezionali
		Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Essendo l'Irap un tributo regionale e fungendo l'Agenzia da mero collettore e soggetto deputato allo "smistamento" delle dichiarazioni, il modello richiede l'individuazione dell'ente territoriale destinatario del modello con due informazioni:


- campo "**codice regione o provincia autonoma**": indicare il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma di domicilio fiscale del contribuente, come riportato in tabella;
- campo "**regione o provincia autonoma**": indicare per esteso il nome della regione o provincia autonoma corrispondente.

TABELLA - CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	12	Molise
02	Basilicata	13	Piemonte
03	Bolzano	14	Puglia
04	Calabria	15	Sardegna
05	Campania	16	Sicilia
06	Emilia Romagna	17	Toscana
07	Friuli Venezia Giulia	18	Trento
08	Lazio	19	Umbria
09	Liguria	20	Valle d'Aosta
10	Lombardia	21	Veneto
11	Marche		

Deve poi essere individuata la tipologia di dichiarazione che si sta presentando mediante la possibile barratura di una delle tre caselle presenti sul frontespizio.

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		
		Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)



- **Dichiarazione correttiva nei termini**


La casella “**correttiva nei termini**” va barrata quando la dichiarazione viene ripresentata entro i **termini ordinari**, in sostituzione di una precedente dichiarazione errata: essa si sostituisce integralmente alla prima e consente al contribuente di esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, di evidenziare ritenute, crediti di imposta, ...

Proprio perché riproposta entro i termini di scadenza, non è prevista l’irrogazione di alcuna sanzione, ma deve essere effettuato il versamento di quanto dovuto a titolo di eventuale maggiore imposta.

- **Dichiarazione integrativa**

Il contribuente che, avendo validamente e tempestivamente presentato la dichiarazione originaria, scaduti i relativi termini ordinari, intende correggere errori od omissioni, può presentare una **dichiarazione integrativa**.

Si ricorda che **la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini si considera valida**, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalle legge.



In particolare, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una **sanzione di 25 euro**, pari ad 1/10 di 258 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

La dichiarazione presentata dopo 90 giorni si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.



DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

L'art. 5, comma 1 e 2 del D.L. 193/2016 ha riformulato la disciplina delle **dichiarazioni integrative** relative:

- alle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d'imposta, mediante la sostituzione dei commi 8 e 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. 322/1998;
- alla **dichiarazione annuale Iva**, mediante l'inserimento dei nuovi **commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies** nell'art. 8 del D.P.R. 322/1998.

Le novità introdotte riguardano la possibilità per il contribuente di presentare una **dichiarazione integrativa a favore entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento della relativa annualità**, equiparando così i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa **sia a favore del Fisco** (maggior base imponibile, maggiore imposta o minore credito) **che a favore del contribuente** (minor base imponibile, minor imposta o maggior credito), oltre che la modalità di utilizzo dell'eventuale **maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore**.

Il contribuente può pertanto presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o a favore del fisco, entro il termine di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/1973: **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere.

In particolare il nuovo **comma 8** dell'art. 2 del D.P.R. 322/1998 prevede che:

“Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

La casella “**dichiarazione integrativa**”, va compilata indicando:

- il **codice 1**, nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od

omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o minore reddito o, comunque, di un maggiore o minore debito d’imposta o di un maggiore o minore credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997;

- il **codice 2**, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, L. 190/2014, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

La casella **“Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, D.P.R. 322/1998)”** va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del D.P.R. 322/1998, allo scopo di **modificare l’originaria richiesta di rimborso** dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

Tale dichiarazione va presentata **entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione**, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato D.P.R. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.



In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa”.




Tabella riassuntiva

entro il 30.09.2017 (oppure entro il 9° mese successivo al termine del periodo di imposta)	Dichiarazione tempestiva presentata per la prima volta.	Non barro alcuna casella
	Dichiarazione tempestiva che sostituisce una precedente dichiarazione (nessuna sanzione relativa al modello, possibili sanzioni relative a insufficienti versamenti).	Barrare la casella “correttiva nei termini”
dal 01.10.2017 al 29.12.2017 (oppure entro 90 giorni dal termine mobile)	Dichiarazione tardiva, ma valida, presentata per la prima volta (le sanzioni possono essere ridotte con ravvedimento operoso). Oltre il 29.12 (oppure oltre 90 giorni dal termine mobile), la dichiarazione, anche se presentata, si considera comunque omessa e non è possibile attivare il ravvedimento operoso.	Non barro alcuna casella
dal 01.10.2017 al 28.01.2018	Modifica della destinazione degli importi a credito, trasladoli da richiesta di rimborso a richiesta di compensazione, mediante la presentazione di una dichiarazione entro il termine di 120 giorni dalla scadenza di presentazione originaria del modello, a condizione che il rimborso non sia già stato concesso (articolo 2, comma 8-ter D.P.R. 322/1998).	Barrare la casella “dichiarazione integrativa art. 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998”
Dal 01.10.2017 al 31.12.2022	Dichiarazione presentata, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minore/maggiore valore della produzione o, comunque, di un minore/maggiore debito d’imposta o di un minore/maggiore credito (fatta salva l’applicazione delle sanzioni) nella dichiarazione presentata nei termini, oppure entro i 90 giorni successivi.	Barrare la casella “dichiarazione integrativa” e specificare nei quadri il tipo di modifica apportata



La casella “**Eventi eccezionali**” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla seguente tabella:

1	<p>Vittime di richieste estorsive e dell’usura</p> <p>Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.</p>
2	<p>Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</p> <p>Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, l’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016,</p>

DICHIARAZIONE IRAP – FRONTESPIZIO

Frontespizio

	<p>ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. I comuni interessati dal provvedimento di sospensione sono riportati nell'allegato 1 del citato decreto. Successivamente il comma 10 dell'articolo 48 del D.L. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine della sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal summenzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come prorogata dal citato D.L. 189/2016, si applica anche ai soggetti residenti o aventi la sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 del D.L.189/2016.</p>
3	<p>Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2016 dall'art. 1, co. 599, L. 208/2015.</p>
4	<p>Soggetti colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria Per i soggetti residenti o aventi la sede legale o operativa nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell'allegato 2 del decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 e dal comma 10 dell'art. 48 del citato decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 a decorrere dal 26 ottobre 2016. Sono pertanto sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017.</p>
5	<p>Soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015 verificatisi nelle province di Parma e Piacenza Per i soggetti, che alla data del 13 e 14 settembre 2015, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni e delle frazioni in provincia di Parma e Piacenza colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 settembre 2015 nei territori delle suddette province, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2016. I comuni ovvero le frazioni interessati dal provvedimento di sospensione sono riportati nell'allegato A) del summenzionato decreto.</p>
6	<p>Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell'apposita casella il codice 6.</p>

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA	Dichiarazione REDDITI	Impresa concessionaria
	Indirizzo di posta elettronica	Telefono	Fax

Il frontespizio prosegue richiedendo l'indicazione del numero di partita Iva eventualmente posseduta dal contribuente.

Nella **casella "Dichiarazione Redditi"**, è necessario specificare il collegamento con la dichiarazione presentata ai fini delle imposte dirette, così identificato:

- 1 modello Redditi PF;
- 2 modello Redditi SP;

- 3 modello Redditi SC;
 4 modello Redditi ENC, da utilizzarsi anche dalle Amministrazioni ed enti pubblici non assoggettati ad Ires.

L'indicazione del **numero di telefono o cellulare**, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e può essere utile per ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Il modello prosegue poi richiedendo i dati anagrafici del contribuente, distinguendo gli stessi in relazione alla forma giuridica adottata.

Persone fisiche	Cognome		Nome			Sesso (barrare la relativa casella)	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita			M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
							Provincia

Per **le persone fisiche**, vanno indicati: il cognome, il nome, il sesso, la data, il comune e la provincia di nascita. Il contribuente nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale											
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno			Periodo d'imposta giorno mese anno			Stato	Natura giuridica	Situazione
				dal			al					

In caso di variazione della sede legale o del domicilio fiscale rispetto alla dichiarazione del precedente periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno			Periodo d'imposta giorno mese anno			Stato	Natura giuridica	Situazione
			dal			al					

Devono, inoltre, essere indicati: la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, il termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e la data di inizio e di termine del periodo d'imposta; tali dati sono utili ai fini di verificare la tempestività della presentazione del modello e della effettuazione dei versamenti. Nella casella "Stato" deve essere indicato l'apposito codice desunto dalla tabella che segue:

codice	stato della società o ente all'atto della presentazione della dichiarazione
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio
4	Soggetto estinto

DICHIARAZIONE IRAP – FRONTESPIZIO

Frontespizio

Per la **natura giuridica** occorre fare riferimento alla seguente tabella:

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA			
CODICE	SOGGETTI RESIDENTI	CODICE	SOGGETTI RESIDENTI
1	Società in accomandita per azioni	23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
2	Società a responsabilità limitata	24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
3	Società per azioni	25	Società in accomandita semplice
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione	26	Società di armamento
5	Altre società cooperative	27	Associazione fra artisti e professionisti
6	Mutue assicuratrici	28	Aziende coniugali
7	Consorzi con personalità giuridica	29	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
8	Associazioni riconosciute	50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
9	Fondazioni	51	Condomini
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica	52	Depositi I.V.A.
11	Consorzi senza personalità giuridica	53	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
12	Associazioni non riconosciute e comitati	54	Trust
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)	55	Amministrazioni pubbliche
14	Enti pubblici economici	56	Fondazioni bancarie
15	Enti pubblici non economici	57	Società europea
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica	58	Società cooperativa europea
17	Opere pie e società di mutuo soccorso	59	Rete di imprese
18	Enti ospedalieri		
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale		
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo		
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia		

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA			
CODICE	SOGGETTI NON RESIDENTI	CODICE	SOGGETTI NON RESIDENTI
30	Società semplici, irregolari e di fatto	38	Consorzi
31	Società in nome collettivo	39	Altri enti ed istituti
32	Società in accomandita semplice	40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
33	Società di armamento	41	Fondazioni
34	Associazioni fra professionisti	42	Opere pie e società di mutuo soccorso
35	Società in accomandita per azioni	43	Altre organizzazioni di persone e di beni
36	Società a responsabilità limitata	44	Trust
37	Società per azioni	45	GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico)

Per la indicazione della “Situazione” è necessario fare riferimento ai seguenti codici, sempre rammentando che, nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio.

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa*
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione*
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa*
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

* Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio.

Il modello richiede, inoltre, i dati relativi al soggetto dichiarante quando quest'ultimo sia diverso dal contribuente; ciò accade nelle ipotesi in cui il soggetto che sottoscrive la dichiarazione sia diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione (rappresentante anche legale, curatore, erede, ecc.)

Il riquadro deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (abbligatorio)			Codice carica		Codice fiscale società dichiarante			
	Cognome				Nome			Sesso (barrare la relativa casella) M F	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia		Telefono		
	Data carica giorno mese anno		Data di inizio procedura giorno mese anno		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura giorno mese anno		

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 Amministratore di condominio
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società (o ente) che presenta la dichiarazione Irap per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "Codice fiscale società dichiarante", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente.

In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente, ecc. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.

Nel campo "**Data carica**" va indicata la data di decorrenza della carica del dichiarante diverso dal contribuente. Inoltre, nei successivi campi va indicata:

- la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura;
- la data di fine procedura, nella dichiarazione relativa all'anno di chiusura della stessa; fino a tale momento deve essere barrata l'apposita casella "**Procedura non ancora terminata**".

DICHIARAZIONE IRAP – FRONTESPIZIO

Frontespizio

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> IQ	<input type="checkbox"/> IP	<input type="checkbox"/> IC	<input type="checkbox"/> IE	<input type="checkbox"/> IK	<input type="checkbox"/> IR	<input type="checkbox"/> IS	<input type="checkbox"/> Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	<input type="checkbox"/> Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	Situazioni particolari		Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE					
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE				FIRMA PER ATTESTAZIONE		

Il riquadro per la **Firma della dichiarazione** contiene l'indicazione:

- dei quadri che sono stati compilati;
- dell'esercizio dell'opzione con cui si può scegliere di far recapitare telematicamente eventuali avvisi relativi alla dichiarazione all'intermediario che trasmette il modello.

L'art. 2-bis D.L. 203/2005, disciplina le modalità attuative dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, in base al quale l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973, emerga un'imposta da versare o un minor rimborso.

I chiarimenti possono essere richiesti:

- mediante il servizio postale;
- con mezzi telematici.

Il contribuente può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando la casella "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione dell'intermediario". Quest'ultimo accetta di ricevere l'avviso barrando la casella "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione" inserita nel quadro "Impegno alla trasmissione telematica".

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità). La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30% delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10%) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

LE TEMPISTICHE PER L'ADESIONE AL PREAVVISO TELEMATICO

Contribuente che non manifesta alcuna opzione: preavviso inviato tramite raccomandata postale.	La riduzione delle sanzioni ad 1/3 spetta a condizione che il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso.
Contribuente ed intermediario che, rispettivamente, manifestano la scelta ed accettano l'incarico, di invio telematico del preavviso.	<ul style="list-style-type: none"> il preavviso viene spedito telematicamente all'intermediario; dalla data dell'invio decorrono 60 giorni di tempo per i controlli; la riduzione delle sanzioni spetta nel caso di pagamento delle somme dovute entro i 30 giorni successivi al decorso dei 60 giorni accordati all'intermediario per i controlli (complessivamente 90 giorni).

- 3 della richiesta del contribuente di inviare all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634-636, della L. 190/2014). Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella "Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario". A sua volta, l'intermediario, accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche, barrando la casella "Ricezione altre comunicazioni telematiche", inserita nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica".

Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella "**Situazioni particolari**".

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
→	Situazioni particolari		Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE					

L'articolo 1 del D.P.R. 322/1998 prevede, ai commi da 3 a 6, che:

- la dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate;
- la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate;
- la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, e successive modificazioni;

Le istruzioni, pertanto, recepiscono tali indicazioni richiedendo la compilazione di particolari campi del frontespizio.

I dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente, ivi compreso il codice di carica, devono essere indicati nell'apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.

In merito ai soggetti cui è affidata la revisione contabile, e che sottoscrivono la relazione di revisione, si prospettano tre differenti ipotesi.

1. Revisione affidata ad un **revisore contabile** iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia: indicare nella casella "Soggetto", il **codice 1** oltre al codice fiscale del soggetto;

DICHIARAZIONE IRAP – FRONTESPIZIO

Frontespizio

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	<input type="checkbox"/> Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	<input type="checkbox"/> Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Situazioni particolari		Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE					
Soggetto		Codice fiscale		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE			FIRMA PER ATTESTAZIONE		
1	C.F. revisore	Firma revisore							

2. Revisione affidata ad una **società di revisione** iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia: indicare il codice fiscale del responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) ed inserire nella casella "Soggetto", il **codice 2**. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il **codice 3** senza compilare il campo firma;

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	<input type="checkbox"/> Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	<input type="checkbox"/> Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Situazioni particolari		Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE					
Soggetto		Codice fiscale		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE			FIRMA PER ATTESTAZIONE		
2	C.F. responsabile revisione	Firma responsabile revisione							
3	C.F. società revisione	Nessuna firma							

3. revisione affidata al **collegio sindacale**: vanno indicati i codici fiscali di ciascun membro del collegio sindacale che, ovviamente, dovrà anche sottoscrivere la dichiarazione; l'ipotesi richiede l'inserimento nella casella "Soggetto", per ciascun membro, del **codice 4**.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	<input type="checkbox"/> Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	<input type="checkbox"/> Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Situazioni particolari		Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE					
Soggetto		Codice fiscale		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE			FIRMA PER ATTESTAZIONE		
4	C.F. Presidente	Firma Presidente							
4	C.F. Sindaco effettivo 1	Firma Sindaco effettivo 1							
4	C.F. Sindaco effettivo 2	Firma Sindaco effettivo 2							
4	C.F. Sindaco effettivo 3	Firma Sindaco effettivo 3							
4	C.F. Sindaco effettivo 4	Firma Sindaco effettivo 4							

Al riguardo delle ipotesi in cui vi sia un avvicendamento dei revisori nello spazio temporale tra il rilascio della relazione e quello dell'invio della dichiarazione, le istruzioni precisano, richiamando il contenuto della RM 62/E/2011, quanto segue.

L'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni annuali consente di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione contabile e che hanno espresso un giudizio sul bilancio e deve essere coordinato con il disposto dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, il quale prevede, per i soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione, una sanzione del 30% dei compensi nell'ipotesi in cui dalle omissioni nella relazione di revisione derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell'Irap.

In altre parole, il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita ad un anno di imposta - ancorché cessato dal suo incarico - sarà comunque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione dei redditi ed Irap, riferita alla medesima annualità, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997.

In ogni caso, la nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti che, ai sensi dell'art. 1, comma 574, L. 147/2013, utilizzano in compensazione il credito Irap per importi superiori a 15.000 euro annui ovvero che lo cedono al consolidato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) D.M. 9 giugno 2004 (circolare n. 28/2014), hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) D.Lgs. 241/1997, relativamente alla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del D.P.R. 322/1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine, i soggetti che esercitano il controllo, qualora sottoscrivano la presente dichiarazione anche ai fini dell'attestazione di cui al predetto decreto, sono tenuti ad apporre la propria firma nella colonna "Firma per attestazione", in corrispondenza del proprio codice fiscale.

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	<input type="text"/>	Codice fiscale del C.A.F.	<input type="text"/>
	Codice fiscale del professionista	<input type="text"/>	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Chiude il frontespizio il prospetto dedicato alla apposizione del visto di conformità.

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati:

- **nel caso di CAF:** il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF;
- **nel caso di professionista:** va riportato il codice fiscale del professionista.

Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 241/1997.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato	<input type="text"/>
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	<input type="text"/>
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	<input type="checkbox"/>
	Ricezione altre comunicazioni telematiche	<input type="checkbox"/>
Data dell'impegno	giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	FIRMA DELL'INCARICATO

Si è detto che le dichiarazioni Irap debbono essere presentate esclusivamente in forma telematica e che tale invio può avvenire, oltre che direttamente ad opera del contribuente, anche per il tramite di un intermediario abilitato oppure di una società del gruppo.

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- barrare la casella "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione", qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l'avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
- barrare la casella "Ricezione altre comunicazioni telematiche", se accetta la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione;
- apporre la firma.

Inoltre, nella casella relativa al soggetto che ha predisposto la dichiarazione, deve essere indicato:

- il **codice 1** se la dichiarazione è stata **predisposta dal contribuente**;
- il **codice 2** se la dichiarazione è stata **predisposta da chi effettua l'invio**.

QUADRO IQ – PERSONE FISICHE

Premessa

Sez. III Imprese in regime forfetario	IQ41 Reddito d'impresa determinato forfetariamente				,00
	IQ42 Retribuzioni, compensi e altre somme				,00
	IQ43 Interessi passivi				,00
	IQ44 Valore della produzione (IQ41+ IQ42 + IQ43)				,00
Sez. IV Imprese del settore agricolo	IQ46 Corrispettivi				,00
	IQ47 Acquisti destinati alla produzione				,00
	IQ48 Valore della produzione (IQ46 - IQ47)				,00
Sez. V Esercenti arti e professioni	IQ50 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				,00
	IQ51 Costi inerenti all'attività esercitata				,00
	IQ52 Valore della produzione (IQ50 - IQ51)				,00
Sez. VI Valore della produzione netta			Estero		Italia
	IQ54 Valore della produzione (Sez. I)	1	,00	2	,00
	IQ55 Valore della produzione (Sez. II)		,00		,00
	IQ56 Valore della produzione (Sez. III)		,00		,00
	IQ57 Valore della produzione (Sez. IV)		,00		,00
	IQ58 Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)		,00		,00
	IQ59 Valore della produzione (Sez. V)		,00		,00
	IQ60 Totale valore della produzione		,00		,00
	IQ61 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446				,00
	IQ62 Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti				,00
	IQ63 Deduzione per incremento occupazionale				,00
	IQ64 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente				,00
	IQ65 Deduzione per ricercatori				,00
	IQ66 Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori				,00
	IQ67 Ulteriore deduzione				,00
	IQ68 Valore della produzione netta				,00

PREMESSA

Il **quadro IQ** va utilizzato dalle persone fisiche per la determinazione del valore della produzione relativo all'anno 2016 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).



Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. non **sono soggetti passivi dell'imposta** i soggetti che esercitano:

- un'attività agricola ai sensi dell'art. 32 del Tuir,
- i soggetti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 227/2001;
- le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 601/1973.

Le istruzioni non contemplano più la precisazione in forza della quale *le attività produttive, ai fini fiscali, di reddito d'impresa, (come ad es. quella di promotore finanziario) sono sempre caratterizzate dal requisito della autonoma organizzazione in quanto quest'ultimo è connaturato alla nozione di impresa (in tal senso C.M.: n.45/E del 13 giugno 2008)*. Al riguardo, a puro titolo di anticipazione di quanto verrà più oltre dettagliato, rammentiamo il parere della Cassazione, la quale ha riconosciuto la possibile esistenza di attività di impresa prive di autonoma organizzazione.

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- esercenti attività commerciali (titolari di redditi d'impresa ai sensi dell'art. 55 del Tuir);
- esercenti arti e professioni (titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir).

Per quanto attiene le **persone fisiche non residenti** il presupposto impositivo si verifica in caso di eser-

cizio in Italia di attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa ovvero nel caso di esercizio in Italia di attività agricole. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 12 (introdotto dall'art. 7, co. 2, D.Lgs. 147/2015), il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 D.Lgs. 58/1998. A tali fini, si applicano le disposizioni dell'art. 152, co. 2, Tuir.

In relazione ai soggetti **esenti o esclusi**, è possibile fare riferimento alla tabella che segue:

PERSONE FISICHE ESENTI O ESCLUSE DA Irap	
Contribuenti nel regime di vantaggio	I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 del D.L. 98/2011 sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive e pertanto non sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap.
Esercenti arti e professioni di ridotte dimensioni	Gli esercenti arti o professioni che posseggono i requisiti per rientrare nel predetto regime, pur non avendolo adottato, non posseggono il presupposto dell'autonoma organizzazione e, quindi, non sono assoggettati ad Irap (C.M. 45/E/2008).
Venditori porta a porta	Gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta non sono tenuti alla dichiarazione e al versamento dell'Irap.
Soggetti carenti del requisito della autonoma organizzazione	Non sono soggetti passivi Irap (e, dunque, l'assimilazione alle esclusioni o esenzioni appare una forzatura, sia pure utile per la migliore comprensione) i soggetti persone fisiche che non esercitano abitualmente attività autonomamente organizzate dirette alla produzione di beni o alla prestazione di servizi.



MEDICI CONVENZIONATI CON STRUTTURE OSPEDALIERE

Ai sensi dell'**art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. 446/1997** (comma inserito dall'art. 1, comma 125, della L. 208/2015) **non sussiste autonoma organizzazione** ai fini dell'imposta nel caso di **medici** che abbiano sottoscritto **specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere** per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture più del **75%** del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.



CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO

I contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno aderito al regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89 della L. 190/2014 non sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap.

QUADRO IQ – PERSONE FISICHE

Premessa

Il presente quadro è suddiviso in **sei sezioni**:

- le **prime cinque** attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione relativo all'anno 2016.



In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, soggetto che eserciti sia un'attività imprenditoriale sia un'attività professionale), dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi.

- la **sesta sezione**, attiene alla determinazione del valore della produzione netta.




Nel caso in cui il soggetto eserciti più imprese e determini il valore della produzione con i medesimi criteri dovrà essere compilata un'unica sezione.

Adegumento agli studi di settore	
Maggiori ricavi	Maggiori compensi
1	2
,00	,00

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 195/1999, rilevano ai fini Irap i **maggiori ricavi o compensi** non annotati nelle scritture contabili conseguenti **all'adeguamento agli studi di settore** anche se relativi al primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi.

RICOSTRUZIONI ANALITICO INDUTTIVE E RIFELSSI IRAP



Pertanto, nell'apposito rigo collocato all'inizio del presente quadro, dovranno essere indicati:

RACCORDO CON STUDI DI SETTORE


Colonna 1	Colonna 2	
Indicare i maggiori ricavi conseguenti all'adeguamento agli studi	indicare i maggiori compensi conseguenti all'adeguamento agli studi	Per i periodi di imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio nuovo o revisionato, l'adeguamento è possibile a condizione che sia versata una maggiorazione del 3% sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli contabili, se superiore al 10% di questi ultimi. La maggiorazione deve essere versata entro il termine di versamento a saldo dell'imposta sul reddito.



Ai sensi dell'art. 1, co. 281 della L. 147/2013 la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, co. 7, Tuir deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

SEZIONE I – IMPRESE INDIVIDUALI E BASE IMPONIBILE IRAP DETERMINATA CON IL METODO FISCALE

Le modalità per la determinazione della base imponibile Irap per le imprese individuali (e come vedremo per le società di persone) sono disciplinate dall'art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997: a differenza dei soggetti Ires la base imponibile viene determinata applicando ad alcune voci di bilancio le norme previste dalle imposte sui redditi (si assumono quindi i valori fiscali anziché i valori di bilancio).



La **sezione I** deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti **attività commerciali** ai sensi dell'art. 55 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato (c.d. metodo fiscale), che non abbiano optato, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 446, per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali (c.d. metodo contabile).

I soggetti che per l'anno 2016 si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dei **regimi forfetari** possono optare – compilando la sezione III in luogo della presente sezione – per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'Irap secondo le regole previste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 446/1997. La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi.

Chiarita tale situazione, che appare preliminare alla compilazione della dichiarazione, passiamo a visionare come, per i soggetti passivi, deve essere quantificata la base imponibile.

COSÌ SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE		
Somma: • dei ricavi d'esercizio tipici di cui al comma 1, lett. a), b), f) e g), dell'art. 85 del Tuir; • e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92 bis e 93 del Tuir.	MENO	Somma dei costi d'esercizio: • delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci; • dei servizi; • dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali.

Ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 446, **la base imponibile è determinata** dalla differenza tra **l'ammontare dei ricavi** di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir, e **delle variazioni delle rimanenze finali** di cui agli articoli 92, 92-bis e 93 del medesimo testo unico, e **l'ammontare dei costi** delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

Non sono deducibili:

- le spese per il personale dipendente e assimilato;
- i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del citato decreto;
- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
- le perdite su crediti;
- l'imposta municipale propria di cui al D.Lgs. 23/2011.
- l'Imi (imposta municipale immobiliare) della provincia autonoma di Bolzano;
- l'Imis (imposta municipale semplice) della provincia autonoma di Trento;



Secondo quanto espresso dall'Agenzia nella **C.M. 60/E/2008**:

- i **componenti rilevanti** si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale;
- i **componenti negativi**, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali, **sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio**. La normativa sul reddito d'impresa non disciplina, infatti, espressamente tali componenti di costo e, pertanto, il richiamo operato dal legislatore a tali voci deve essere interpretato nel senso che gli stessi, seppur deducibili secondo l'ammontare risultante dall'applicazione delle disposizioni generali del reddito d'impresa, si assumono nell'imponibile Irap applicando i corretti principi contabili;
- i **costi per servizi**, invece, possono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, **dal decreto ministeriale 17 gennaio 1992**;
- i contributi erogati in base a norme di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, ad eccezione per quelli correlati a costi indeducibili;
- il costo sostenuto per l'impiego di **personale in base a contratto di lavoro interinale** è, in ogni caso, **deducibile** per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi;
- gli importi spettanti a titolo di **recupero di oneri di personale distaccato** presso terzi **non concorrono alla formazione della base imponibile**. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano **costi relativi al personale non ammessi in deduzione** (salva l'applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall'articolo 11). In caso di distacco di personale dipendente per il quale si fruisce della deduzione di cui all'articolo 11, comma 4-octies, si rinvia ai chiarimenti forniti con la C.M. 22/E/2015.

SEZIONE I – IMPRESE ART. 5-BIS – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Sez. I Imprese art. 5-bis D.lgs. n. 446 del 1997	IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR			,00	
	IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			,00	
	IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge			,00	
	IQ4	Totale componenti positivi	Regime agevolato	2		
			1		,00	,00
	IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				,00
	IQ6	Costi dei servizi				,00
	IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali				,00
	IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali				,00
	IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali				,00
	IQ10	Totale componenti negativi	Regime agevolato	2		
		1		,00	,00	
IQ11	Valore della produzione (IQ4, col. 2 – IQ10, col. 2)				,00	

Nella **sezione I del quadro IQ**, ai righe da **IQ1 a IQ4** vanno indicati i **componenti positivi** rilevanti ai fini della determinazione dell'Irap.

In particolare:

IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR		,00
-----	--	--	-----

IQ1

1. Al **rigo IQ1** va indicato l'ammontare dei **ricavi** di cui all'articolo 85, **comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir**. In particolare:
 - a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
 - f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
 - g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto.
2. i **maggiori ricavi** conseguenti all'adeguamento agli studi di settore indicati nella colonna 1 dell'apposito rigo posto all'inizio del quadro.



In base alla regola prevista dall'art. 109 del Tuir i ricavi derivanti dalla cessione di beni e prestazioni di servizi e i risarcimenti assicurativi **sono rilevanti anche a fini Irap** nel periodo d'imposta di **competenza**.

VOCI NON RILEVANTI

PLUSVALENZE

Le **plusvalenze** non sono menzionate dall'art. 5-bis e quindi non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap. Non rilevano, dunque:

- le plusvalenze **relative a beni strumentali** anche non derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda;
- le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali e non costituenti beni-merce (**beni patrimonio**).

QUADRO IQ – PERSONE FISICHE

Sezione I – Imprese art. 5-bis – Modalità di compilazione

	LAVORATORI DISTACCATI	Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile.
IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR		,00
IQ2	Al rigo IQ2 va indicato l'importo complessivo delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del Tuir; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.	
IQ3 Contributi erogati in base a norma di legge		,00
IQ3	<p>Al rigo IQ3 vanno indicati i contributi erogati in base a norma di legge, ad eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, ferma rilevando la rilevanza di quelli parzialmente rilevanti (si evoca il caso del costo del personale che risulta deducibile, sia pure parzialmente, in relazione al godimento delle deduzioni meglio descritte nel quadro IS); • di quelli in relazione ai quali l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale). <p>CRITERIO DI RILEVANZA FISCALE</p> <p>I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo, in base a disposizioni di legge, essendo riconducibili tra le sopravvenienze attive, rilevano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 88, lettera b) del Tuir, nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi, ma non oltre il quarto.</p> <p>Nel rigo, pertanto, va indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intero ammontare dei contributi conseguiti nell'anno ed acquisiti integralmente a tassazione (senza rateazione); • la quota costante dei contributi che si intendono rateizzare; • le quote costanti dei contributi conseguiti in precedenti periodi d'imposta, oggetto di rateazione. 	
IQ4 Totale componenti positivi		Regime agevolato ² 1 ,00 ,00
IQ4	Colonna 1	<p>PASSAGGIO AL REGIME AGEVOLATO</p> <p>I contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 devono ricomprendere l'ammontare dei componenti positivi relativi ad esercizi precedenti a quello in cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione è rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir.</p>
	Colonna 2	Al rigo IQ4 colonna 2 va indicata la somma dei componenti positivi indicati nei righe da IQ1 a IQ3, aumentata dell'importo di colonna 1.



APPROFONDIMENTO

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	RILEVANZA IRAP
Contributi in conto esercizio	Si tratta di contributi, dovuti in base a legge o a contratto , finalizzati ad integrare i ricavi o a coprire determinati costi di gestione . Essi vanno rilevati in bilancio per competenza , indipendentemente dall'esercizio di effettiva percezione, ma quando esiste la certezza dal punto di vista giuridico di averne diritto (ad esempio, con il decreto di attribuzione del contributo, la stipula del contratto, ...).	Da un punto di vista fiscale sono considerati ricavi ai sensi dell'art. 85 comma 1 lett. g) e h) del Tuir e concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza; tali contributi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, D.P.R. 600/1973, vanno assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 4%.
Contributi in c/capitale	Si tratta di contributi che non hanno una specifica destinazione , non sono volti né all'acquisizione di beni strumentali né ad integrare ricavi o a coprire costi di gestione ma sono destinati genericamente alla ristrutturazione e al potenziamento dell'apparato produttivo dell'azienda .	Da un punto di vista fiscale sono considerate sopravvenienze attive , ai sensi dell'art. 88 comma 3 lett. b) del Tuir e concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Contributi in conto impianti	Si tratta di contributi finalizzati all'acquisto o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili . La loro rilevazione deve essere effettuata nell'esercizio di competenza , nell'esercizio cioè in cui l'ente erogante ha formalmente deliberato il contributo, e può avvenire secondo due distinte tecniche contabili . La prima consiste nel ridurre il costo storico del cespite del contributo concesso per il suo acquisto o realizzazione; di conseguenza l'ammortamento verrà calcolato sul costo al netto del contributo. La tecnica raccomandata è invece quella di iscrivere il contributo in conto impianti nella voce altri ricavi e proventi e riscontarlo in proporzione all'ammortamento effettuato sul bene cui si riferisce.	Assumono rilevanza fiscale le valutazioni effettuate in ambito civilistico.

Nella **sezione I del quadro IQ**, ai righi da **IQ5 a IQ10** vanno indicati i **componenti negativi** rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

In particolare:

IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
IQ5	Al rigo IQ5 vanno indicati i costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci .	

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE (C.M. 60/E/08):

- tali **componenti** corrispondono alle voci indicate **nell'aggregato B6** dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile;
- gli **importi** vanno imputati al **netto di resi, sconti, abbuoni e premi**. Gli sconti sono solo quelli di natura commerciale, e non quelli aventi natura finanziaria (proventi finanziari), peraltro non rilevanti ai fini della base imponibile dell'Irap, essendo relativi a voci di costo non richiamate dalla norma in commento;
- sono comprensivi **dei costi accessori di acquisto** (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e delle merci;
- comprendono **le imposte non recuperabili** come, ad esempio, le imposte di fabbricazione;
- comprendono **i costi** per acquisti di beni destinati **a mense, asili o circoli ricreativi per il personale**.



I **costi** imputati alla voce **B.6 del conto economico** devono essere assunti, ai fini della loro rilevanza come componenti negative Irap, in base alle norme previste per la determinazione del reddito d'impresa (ad esempio i costi per carburanti e lubrificanti per autotrazione sono deducibili per il 2016 nel limite del 20%, sia a fini Irpef che Irap). Nella voce in commento fanno parte anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili e circoli ricreativi per il personale.



APPROFONDIMENTO

B6. COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI


Tale voce è deputata ad accogliere i costi che l'impresa ha sostenuto per **l'approvvigionamento delle materie prime e sussidiarie** necessarie per essere impiegate nella produzione, delle materie di consumo

(ad esempio, cancelleria e stampati, materiali per manutenzioni e pulizie, carburanti e lubrificanti per autotrazione, ...) e delle merci oggetto di commercializzazione da parte dell'impresa.

I costi devono essere indicati:

- per **competenza**, indipendentemente dalla data del pagamento;
- **al netto di eventuali resi, sconti - di natura commerciale -, abbuoni, premi** e di qualunque imposta connessa all'acquisto;
- in base al cambio del giorno di effettuazione dell'operazione, se questa è espressa in valuta estera.

Il costo va rilevato comprensivo degli eventuali costi accessori all'acquisto (ad esempio, per le spese di trasporto) che il fornitore ha incluso direttamente nel prezzo praticato.



IQ6 Costi dei servizi

.00

IQ6

La **categoria dei costi per servizi** è individuata con riferimento al contenuto **dell'art. 1 del D.M. del 17 gennaio 1992**.



Come precisato nella **C.M. 8/E/2009** tutte le volte in cui una voce di costo sia ascrivibile tra quelle richiamate nel menzionato decreto ministeriale, la stessa è ammessa in deduzione dalla base imponibile Irap a prescindere dalla classificazione operata in sede civilistica.

Il **D.M. del 17 gennaio 1992** individua **le attività che costituiscono prestazioni di servizi:**

- ai fini dell'applicazione del limite previsto per la periodicità delle liquidazioni dell'Iva;
- ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi.

In base ai criteri individuati dall'art. 1 del D.M. per **attività consistenti nella prestazione di servizi ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi** si intendono quelle indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 del D.P.R. 633/1972 e quelle elencate nel comma 4 dello stesso art. 3 nelle lettere a), b), c), e), f) e h):

- le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte;
- se effettuate verso corrispettivo:
 - le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
 - le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
 - i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni (non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente);
 - le somministrazioni di alimenti e bevande;
 - le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
- le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo ed oggetto, nonché le assegnazioni fatte da enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, quando hanno per oggetto concessioni o licenze relative a:
 - beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
 - diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, marchi e insegne, nonché diritti o beni similari ai precedenti;
 - contratti di ogni tipo e oggetto.
- le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
- i prestiti obbligazionari;
- le cessioni dei contratti relativi a:
 - cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
 - cessioni e conferimenti in società ed altri enti, compresi consorzi ed associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda;
 - cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria;
- le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli posti in essere dagli autori o loro eredi, e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
- le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
- le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;

- le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, anche nei rapporti tra mandante e mandatario.

COSTI RINVIATI DA PRECEDENTI ESERCIZI

Vanno indicati nel **rigo IQ6** anche le quote di costi per servizi, quali spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenuti in precedenti periodi d'imposta e la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della disciplina vigente.

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Tuir.

COSTI PER SERVIZI NON DEDUCIBILI

I costi classificabili nell'ambito delle prestazioni per servizi individuati dal decreto 17.01.1992 **non sono tuttavia deducibili** qualora siano riconducibili nelle categorie di costi specificamente indicate dall'art. 5-bis, vale a dire:

- spese per il **personale dipendente e assimilato**;
- i compensi **per prestazioni di lavoro autonomo occasionale**, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir;
- i **compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente** di cui all'art. 50 del Tuir, ivi comprese le **collaborazioni coordinate e continuative** a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente nell'ambito della propria attività artistica o professionale;
- gli **utili spettanti agli associati in partecipazione** che hanno **apportato esclusivamente lavoro**, di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Tuir;
- i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi **distaccato presso l'impresa**;
- i **compensi per attività commerciali occasionali** di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del Tuir
- la **quota interessi dei canoni di locazione finanziaria**, desunta dal contratto o in via forfetaria;
- **perdite su crediti**;
- **l'Imu**.

Allo stesso modo, non possono essere ammessi in deduzione, tra le spese per servizi deducibili, gli oneri per interessi passivi, trattandosi di costi comunque in deducibili nel sistema Irap.

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

La **R.M.84/E/2009** aveva sostenuto che l'Iva compresa nelle spese di vitto e alloggio non certificate con fattura non poteva essere dedotta ai fini Irap in quanto non inerente. La posizione è stata opportunamente modificata con la **C.M. 25/E/2010**, ove si afferma che, in mancanza delle fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, l'imprenditore e il professionista possono dedurre dal reddito - come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per l'acquisto delle prestazioni medesime - l'Iva non detratta, sempreché la stessa presenti la natura di "costo inerente" all'attività nel senso anzidetto.

La **limitazione al 75% della deducibilità** delle spese relative alle prestazioni in argomento, secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 5, del Tuir, come modificato dall'art. 83, comma 28-quater, del D.L. 112/2008, sarà, quindi, riferita al costo delle predette prestazioni maggiorato dell'Iva non detratta. L'Iva non detratta relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume rilievo fiscale anche ai fini Irap, a condizione che l'onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare all'imposta. Diversamente, non può costituire un costo inerente all'attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito l'Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico dell'impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.

LAVORO INTERINALE

Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi.

LAVORATORI DISTACCATI

I **costi dei lavoratori distaccati** provenienti da altre aziende sono assimilati al costo del personale e, pertanto, non sono deducibili.

SPESE DI MANUTENZIONE

Le **spese di manutenzione** sono deducibili nei limiti del plafond prescritto dall'art. 102, comma 6 del Tuir.



L'art. 3 comma 16-quater del D.L. 16/2012 ha abrogato la disposizione in base alla quale per i beni ceduti e per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio il calcolo del **plafond del 5%** competeva in relazione al periodo di possesso. La disposizione è entrata in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 29/04/2012 e **consentiva quindi di determinare il plafond di deducibilità applicando il 5% al valore dei beni ammortizzabili all'01/01/2012.**

IQ7 Ammortamento dei beni strumentali materiali

.00

IQ7

Al **rigo IQ7** va indicato l'ammontare degli **ammortamenti dei beni strumentali materiali** secondo le **regole di deduzione del Tuir** (art. 102).

Pertanto, non rilevano, ad esempio:

- la quota di ammortamento riferito all'**area** su cui insistono fabbricati, oppure pertinenziale agli stessi (C.M. 36/E/2009);
- in caso di **rivalutazione dei beni immobili** ai sensi del D.L. 185/2008, i maggiori valori iscritti in bilancio non sono riconosciuti fiscalmente ai fini Irap, salvo il ricorso all'**affrancamento** mediante opzione per l'imposta sostitutiva. In tal caso, i maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione sono riconosciuti a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, **quindi dal 2013**;
- la quota di ammortamento di eventuali **beni patrimonio**;
- la quota di ammortamento non deducibile sui **veicoli** aziendali, ai sensi dell'articolo 164 del Tuir;
- la quota di ammortamento di apparecchi e apparati per la **telefonia**;
- la quota non inerente di eventuali beni promiscui.



**APPROFONDIMENTO
BENI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA**

Automezzi art. 164 comma 1 lett. b) del Tuir: i costi sono deducibili al 20% se relativi ad imprese o esercenti arti e professioni, all'80% se relativi ad agenti e rappresentanti e al 70% se date in uso gratuito a dipendenti.

Spese di telefonia fissa e mobile sono deducibili all'80%.

IQ8 Ammortamento dei beni strumentali immateriali

.00

IQ8

Al **rigo IQ8** va indicato ammontare degli **ammortamenti dei beni strumentali immateriali** (**art. 103 del Tuir**), compreso l'avviamento (deducibile in misura non superiore a 1/18 del costo). Si ponga attenzione al fatto che la norma non cita gli **oneri pluriennali** che, di conseguenza, non sono deducibili (spese di manutenzione su beni di terzi, spese di pubblicità, propaganda, per studi e ricerche di cui all'art. 108 del Tuir, spese di impianto).

IQ9 Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali		,00
IQ9	<p>Al rigo IQ9 va indicato l'ammontare dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.</p> <p>Il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari.</p> <p>DETERMINAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPLICITI NEI LEASING (C.M. 19/E/2009)</p> <p>Con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, si fa presente che l'art. 1, comma 33, lett. n), della legge finanziaria 2008 ha modificato la disposizione contenuta nell'art. 102, comma 7, del Tuir. A seguito della suddetta modifica, la " <i>quota di interessi impliciti desunta dal contratto</i> " di leasing è soggetta alle regole previste dall'art. 96 del Tuir.</p> <p>Pertanto, alla stregua della norma appena richiamata, occorre determinare, in base alle risultanze del contratto di locazione finanziaria, l'ammontare degli interessi passivi (impliciti nei canoni) relativi al periodo d'imposta e tenerne conto ai fini del calcolo di deducibilità di cui all'art. 96 del Tuir.</p> <p>Tuttavia, esigenze di semplificazione portano a ritenere che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, possano continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini dell'Irap, dall'art. 1 del D.M. 24 aprile 1998.</p>	
IQ10 Totale componenti negativi		Regime agevolato ² 1 ,00 ,00
IQ10	Colonna 1	<p>REGIME AGEVOLATO</p> <p>I contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del nuovo regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014, devono ricomprendere nel rigo IQ10 anche l'ammontare della somma algebrica di tutti i componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 917/1986.</p>
	Colonna 2	la somma dei componenti negativi indicati nei righi da IQ5 a IQ9, aumentata dell'importo di colonna 1 del rigo IQ10.
	<p>MINUSVALENZE</p> <p>Tra i componenti negativi rilevanti ai fini della base imponibile Irap la norma in questione non opera alcun rinvio alla voce di costo relativa alle minusvalenze, la quale, pertanto, non risulterà rilevante ai fini del calcolo del tributo.</p>	



LEASING FINANZIARIO

Il leasing è un contratto atipico, non regolato dal codice civile, che nella pratica commerciale può assumere le forme di leasing operativo e leasing finanziario. Il leasing operativo si concretizza nel mero godimento di un bene di terzi che vede come contropartita il pagamento di un canone periodico, senza il passaggio dei rischi relativi al bene: è pertanto riconducibile allo schema tipico della locazione, dell'affitto o del noleggio.

Il leasing finanziario si concretizza invece nel contratto con cui l'impresa concedente mette a disposizione della ditta utilizzatrice un bene mobile o immobile, per questa ultima strumentale, per un tempo determinato e contro il corrispettivo di un canone

periodico; a tal fine, il bene oggetto del contratto può essere stato acquistato (dal produttore del bene) o realizzato dalla concedente su scelta o indicazione dell'utilizzatrice. Nel leasing finanziario i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene sono trasferiti in capo alla ditta utilizzatrice, e la proprietà, alla fine del periodo di locazione, può essere trasferita alla medesima ditta utilizzatrice se esercita il diritto di riscatto.

Nell'Appendice A dell'OIC 12, nel qualificare le operazioni di locazione finanziaria, è precisato che una locazione, definita dall'art. 1571 cod. civ. come "*il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo*", si qualifica come locazione finanziaria quando trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati (art. 2427, n. 22, cod. civ.).

Vengono inoltre elencati una serie di indicatori da valutare (singolarmente o congiuntamente) per classificare un contratto di locazione come locazione finanziaria:

- il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di locazione finanziaria;
- il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al *fair value* alla data in cui si potrà esercitare l'opzione, cosicché, all'inizio del contratto di locazione finanziaria, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- la durata del contratto di locazione finanziaria copre la maggior parte della vita utile del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
- all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per la locazione finanziaria equivale almeno al *fair value* del bene locato;
- i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.

Mentre il leasing operativo può essere rappresentato in bilancio esclusivamente con il metodo patrimoniale come una normale operazione di locazione, la contabilizzazione del leasing finanziario da parte delle imprese utilizzatrici può seguire due diverse metodologie:

- il metodo patrimoniale, secondo cui l'utilizzatore rileva il bene in bilancio solo all'atto dell'eventuale riscatto, mentre in vigenza del contratto iscrive a conto economico i "canoni" maturati. I beni oggetto del contratto restano pertanto iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio del locatore;
- il metodo finanziario, in base al quale l'utilizzatore tratta il bene come se fosse di sua proprietà iscrivendolo tra le immobilizzazioni e fra le passività iscrive il debito per il finanziamento.

Il **metodo finanziario** è il metodo che viene applicato obbligatoriamente dalle società che applicano i principi contabili internazionali, in particolare lo IAS 17.

Per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, nonostante il D.lgs. 139/2015 abbia rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma introducendo il n. 1-bis al comma 1 dell'art. 2423-bis cod. civ. ("*la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*"), il codice civile e gli OIC impongono ancora nella pratica di procedere alla rilevazione del leasing secondo il metodo patrimoniale.

Peraltro, il rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma può ritenersi

rispettato dall'art. 2727, co. 1, n. 22, il quale prevede che *“La nota integrativa”* – quale parte integrante del bilancio – *“deve indicare ... le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente di rischi e benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando i tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;”*.

Il metodo finanziario, che fa prevalere la sostanza dell'operazione (di finanziamento) sulla forma giuridica (locazione), prevede di contabilizzare il bene detenuto in base al contratto di leasing tra le disponibilità patrimoniali, anche se formalmente non di proprietà.

Viene pertanto capitalizzato il costo tra le immobilizzazioni materiali e poi si procederà all'ammortamento dello stesso.

Il **metodo patrimoniale** prevede di contabilizzare il contratto di leasing finanziario in base alla sua forma giuridica (semplice locazione), alla luce del fatto che il locatario non dispone di alcun diritto reale sul bene oggetto del contratto e quindi il costo del bene acquisito in leasing non può venir iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.

Il metodo patrimoniale prevede l'iscrizione nel conto economico dei canoni passivi di leasing tra i costi per il godimento di beni di terzi durante l'intera durata del contratto, al termine del quale, in caso di esercizio del diritto di riscatto, il bene viene iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale al valore pari al prezzo pagato per il riscatto, e poi sistematicamente ammortizzato, come bene usato, in base alla vita utile residua.

Il prezzo di riscatto è il valore a cui il bene dovrà quindi essere iscritto nel registro dei beni ammortizzabili.

L'abolizione dei conti d'ordine ad opera del D.Lgs. 139/2015 non richiede invece più la rilevazione dell'entrata del bene nelle disponibilità aziendali nell'ambito del sistema degli impegni. L'informativa andrà in ogni caso fornita nell'ambito della nota integrativa. Nell'ipotesi in cui il contratto stabilisca il pagamento di un maxicanone iniziale, la parte di questo di competenza dell'esercizio, va rilevata tra i costi della produzione alla voce B8 *“per godimento di beni terzi”* del conto economico, mentre la parte di costo non di competenza dell'esercizio è rinviata agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di un risconto attivo. Se il bene locato viene riscattato in anticipo, l'ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite, aggiungendosi al costo sostenuto per riscattare il bene.

Trattamento fiscale del leasing finanziario

La deducibilità dei canoni di leasing, disciplinata dall'art. 102, co. 7, Tuir, ha subito diverse modifiche nel corso degli anni.

Si riportano di seguito in forma schematica i criteri di deducibilità, suddivisi per tipologia di bene (mobile, immobile, autoveicolo) e per periodo di stipula del contratto.

Deducibilità leasing beni mobili per imprese




• **Beni immobili**

Per quanto riguarda i beni immobili, con riferimento al reddito di impresa, **la Legge di Stabilità 2014 porta a 12 anni il termine per la deduzione fiscale dei canoni di leasing.**


Resta ferma la necessità di rendere indeducibile, ai sensi dell'art. 36, comma 7-bis, del D.L. 223/2006, la quota capitale del canone relativa al terreno sottostante, attraverso il procedimento di scorporo del valore dell'area.

Deducibilità leasing beni immobili per imprese



Bisogna tener ulteriormente conto che la quota capitale dei canoni concernenti leasing di fabbricati strumentali riferibile all'area su cui l'edificio insiste è indeducibile. Tale quota indeducibile è pari al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% della quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta. Sul punto, l'Agenzia con la Circolare 17/E/2013 ha precisato che la quota capitale di competenza del periodo d'imposta deve essere determinata in base alla durata fiscale del leasing per i leasing stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012.

Deducibilità dei canoni di leasing relativi ad autoveicoli a deducibilità limitata (art. 164, co. 1, lett.b Tuir)



Per i beni materiali acquistati in leasing dal 15.10.2015 al 31.12.2016 (termine prorogato a 31.12.2017 ma non per gli autoveicoli non strumentali) è prevista una maggiorazione del 40% della deduzione fiscale degli ammortamenti ovvero dei canoni di leasing finanziario.

Per quanto riguarda la quota implicita degli interessi passivi sui canoni di leasing, essa è soggetta alle regole di deducibilità di cui all'art. 96 Tuir, in base al quale gli interessi passivi e oneri assimilati sostenuti in un determinato periodo di imposta (non capitalizzati) sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e, per l'eventuale parte eccedente, nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica. Il ROL è determinato dalla differenza tra il valore della produzione (voce A.) ed i costi della produzione (voce B.), con l'esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (voci B.10.a e B.10.b) e dei canoni di leasing relativi a beni strumentali.

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare degli interessi passivi impliciti, la Circolare 17/E/2013 ha chiarito che possa avvenire sulla base del criterio forfetario previsto per l'Irap, ovvero ripartendo gli interessi impliciti desunti dal contratto per la relativa durata.

Ai fini delle imposte è tuttavia necessario tener conto, per i contratti stipulati a decorrere dal 29.4.2012, non della durata contrattuale ma di quella minima stabilita per la deducibilità fiscale.

$$\text{interessi passivi impliciti} = \text{canoni di competenza} - \left[\frac{\text{costo sostenuto dal concedente (al netto del prezzo di riscatto)}}{\text{n. giorni durata fiscale del contratto}} \times \text{n. giorni periodo di imposta} \right]$$

Nel caso di canoni con Iva indetraibile, sia il loro importo che il costo del bene deve essere considerato al netto dell'Iva.

Operazioni di compravendita e retrolocazione finanziaria (lease-back)

Un'operazione di vendita e retrolocazione finanziaria comporta la vendita di un bene e successiva locazione finanziaria dello stesso bene dal compratore al venditore.

L'ultimo comma dell'art. 2425-bis cod. civ. prevede che *“Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”*.

Pertanto, l'eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo di vendita del bene ed il suo valore netto contabile alla data della vendita) che si dovesse determinare è rilevata in conto economico lungo la durata del contratto di locazione. Ciò comporta, l'iscrizione della plusvalenza tra i risconti passivi e la sua imputazione graduale tra i proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di locazione finanziaria.

L'eventuale minusvalenza (differenza negativa tra il prezzo di vendita del bene ed il suo valore netto contabile alla data della vendita) che si dovesse determinare è rilevata per intero nel conto economico all'atto della compravendita.

Se la compravendita e la locazione finanziaria sono effettuati a condizione non di mercato, e più precisamente se la minusvalenza è correlata al pagamento di canoni inferiori a quelli di mercato, essa va differita, imputandola nei conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo la durata del contratto.

Dal punto di vista fiscale, la plusvalenza può essere assoggettata a tassazione, ai sensi dell'art. 86 Tuir, alternativamente:

- interamente nell'esercizio di competenza;
- in quote costanti nell'esercizio di competenza e nei successivi ma non oltre il quarto; a condizione che i beni siano posseduti per un periodo non inferiore a tre anni.

Di conseguenza, rispetto all'imputazione civilistica che deve essere fatta lungo la durata del contratto di leasing, si può creare un disallineamento e quindi una differenza temporanea tra risultato civilistico e reddito imponibile, da gestire con la fiscalità differita. L'eventuale minusvalenza è invece deducibile ai sensi dell'art. 101 Tuir nell'esercizio di realizzo.

Cessione del contratto di leasing e relativo subentro

Il contratto di leasing può formare oggetto di cessione prima di giungere a scadenza. Tale operazione realizza una successione dell'acquirente nella posizione giuridica, attiva e passiva, del cedente, per effetto della quale il primo subentra nei diritti e negli obblighi previsti in capo alla controparte.

Il cessionario pertanto, dietro pagamento del corrispettivo pattuito, acquisisce il diritto ad utilizzare il bene oggetto del contratto ed eventualmente di divenirne proprietario qualora decidesse di esercitare il riscatto; allo stesso tempo, si assume l'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo di riscatto.

Dal punto di vista civilistico il corrispettivo della cessione costituisce per il cedente una sopravvenienza attiva.

Per quanto riguarda il cessionario, il subentro in un contratto di leasing finanziario non è disciplinato da alcun principio contabile. Dell'operazione si è occupata la norma di comportamento 141 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano, la quale ha chiarito che il corrispettivo di acquisto del contratto di leasing va suddiviso in due quote, una riferita al godimento del bene e l'altra relativa all'opzione di acquisto.

La quota godimento del bene deve essere considerata un costo pluriennale, da ripartire per la residua durata del contratto.

La quota del corrispettivo che si riferisce all'opzione di acquisto è da considerarsi invece quale acconto sul prezzo di futuro riscatto del bene da contabilizzare nell'attivo di stato patrimoniale come acconto su immobilizzazioni materiali (voce B.II.5). Questa parte, a cui andrà sommato il prezzo da corrispondere in occasione del riscatto, verrà poi iscritta tra le immobilizzazioni materiali e genererà ammortamenti fiscalmente deducibili a partire dal periodo d'imposta in cui il riscatto sarà esercitato.

Se il riscatto non dovesse essere esercitato, il costo sopportato per l'acquisto del contratto sarà interamente spesabile nel periodo d'imposta in cui vi è certezza circa la sopravvenuta insussistenza dell'ammontare già contabilizzato nell'attivo.

La norma di comportamento poi chiarisce anche quale sia l'impatto che tali componenti avranno sul conto economico dell'acquirente: il prezzo infatti andrà a bilanciare e rettificare l'imputazione dei futuri canoni di leasing, in modo da determinare il medesimo effetto finale che si sarebbe avuto nel caso di stipula, alla medesima data del subentro, di un nuovo contratto di leasing.

Le maggiori problematiche con riferimento alla cessione del contratto di leasing si rilevano a livello fiscale in quanto l'art. 88, co. 5, Tuir stabilisce che per il cedente costituisce sopravvenienza attiva il valore normale del bene.

La Circolare 108/E/1996 ha chiarito che per la corretta determinazione della componente reddituale da assoggettare a tassazione si debba assumere il valore normale del bene al netto del prezzo di riscatto e dei canoni residui attualizzati alla data del trasferimento.

Dal punto di vista fiscale pertanto la sopravvenienza da tassare esiste a prescindere dall'esistenza o meno di un corrispettivo di cessione pattuito tra le parti.

Pertanto, se il prezzo della cessione concordato è inferiore al valore normale, in sede di determinazione del reddito d'impresa si deve operare una variazione in aumento per la differenza. Al contrario, qualora il corrispettivo fosse superiore al predetto valore normale netto, non si apporta al reddito alcuna rettifica in diminuzione.

Per quanto riguarda il cessionario, in assenza di disposizione specifiche del Tuir, con la Risoluzione n. 212/E/2007, nel confermare la necessità che il corrispettivo del trasferimento dev'essere scisso in due parti, corrispondenti alle due diverse finalità economiche sottese all'operazione di acquisto del contratto di leasing, ha precisato che la quantificazione delle due componenti non può essere lasciata all'arbitrio delle parti.

In particolare:

- la parte relativa al subentro nel diritto di acquisto del bene, che costituisce un costo sospeso, è determinata in misura pari alla sopravvenienza attiva imponibile per il cedente calcolata ai sensi dell'art. 88, co. 5, Tuir. Questa parte, a cui andrà sommato il prezzo da corrispondere in occasione del riscatto, verrà poi iscritta tra le immo-

bilizzazioni materiali e genererà ammortamenti fiscalmente deducibili a partire dal periodo d'imposta in cui il riscatto sarà esercitato;

- la parte riferita all'acquisizione del diritto di godimento del bene oggetto del contratto, che rappresenta un onere pluriennale e dev'essere ripartita in relazione alla durata residua del leasing, è determinata dall'eventuale surplus del prezzo di cessione rispetto alla sopravvenienza attiva come sopra determinata. Tale costo è deducibile ai sensi dell'art. 108 Tuir.



CANONI DI LEASING

Sulla base delle indicazioni fornite nella **C.M. 8/E/2009** il **costo dei canoni di leasing è deducibile** per la parte riferita alla quota capitale del canone di locazione mentre la **quota interessi risulta indeducibile**.

Per la determinazione degli interessi passivi impliciti, in applicazione dell'art. 1 del **D.M. 24 aprile 1998** la formula da utilizzare è la seguente:

$$\text{INTERESSI PASSIVI} = \text{CANONI DI COMPETENZA} - \left(\frac{\text{costo sostenuto dal concedente} * \text{n. giorni del periodo}}{\text{n. giorni di contratto}} \right)$$

- Il costo sostenuto dall'impresa concedente deve essere assunto al netto del prezzo di riscatto;
- in caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, l'importo dei canoni del periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva.

Nel caso di beni a **deducibilità limitata** (ad esempio le autovetture) la quota di interessi passivi individuabile a fini Irap è solo quella proporzionalmente riferibile ai canoni deducibili secondo la seguente formula:

$$\frac{18.075,99}{\text{Canoni di competenza + Iva indetraibile}} * 100 * 20\%$$

IQ11 Valore della produzione (IQ4, col. 2 – IQ10, col. 2)

,00

Dal **rigo IQ11** emerge il **valore della produzione**, pari alla differenza tra l'importo di rigo IQ4, col. 2, e l'importo del rigo IQ10, col. 2.

SEZIONE II – IMPRESE INDIVIDUALI E BASE IMPONIBILE IRAP DETERMINATA CON IL METODO CONTABILE

Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni								,00		
	IQ14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								,00		
	IQ15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione								,00		
	IQ16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								,00		
	IQ17	Altri ricavi e proventi								,00		
	IQ18	Totale componenti positivi								,00		
	IQ19	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci								,00		
	IQ20	Costi per servizi								,00		
	IQ21	Costi per il godimento di beni di terzi								,00		
	IQ22	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali								,00		
	IQ23	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali								,00		
	IQ24	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								,00		
	IQ25	Oneri diversi di gestione								,00		
	IQ26	Totale componenti negativi								,00		
	Variazioni in aumento	IQ27	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446								,00	
		IQ28	Quota degli interessi nei canoni di leasing								,00	
		IQ29	Perdite su crediti								,00	
		IQ30	Imposta municipale propria								,00	
		IQ32	Ammortamento in deducibile del costo dei marchi e dell'avviamento								,00	
		IQ33	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	19
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
			13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
		IQ34	Totale variazioni in aumento								,00	
		Variazioni in diminuzione	IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili								,00
	IQ37		1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	25
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
13			14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
IQ37	19		20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
	Totale variazioni in diminuzione								,00			
IQ38	Totale variazioni in diminuzione								,00			
IQ39	Valore della produzione (IQ18 – IQ26 + IQ34 – IQ38)								,00			

La **sezione II** deve essere compilata **dalle persone fisiche esercenti attività commerciali** ai sensi dell'art. 55 del Tuir, in regime di **contabilità ordinaria**, che abbiano optato, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 (come modificato dall'art. 16, co. 4 del D.Lgs. 175/2014), per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e gli enti commerciali.



L'art. 16 del D.Lgs. 175/2014 ha modificato la **modalità** di esercizio di alcuni regimi opzionali, tra cui quello dell'opzione dell'Irap. In particolare, **“a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014”** non è più necessaria la **manifestazione preventiva** dell'opzione;

la stessa dovrà essere **comunicata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi / Irap** presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale l'opzione è esercitata.

Quindi per i contribuenti, società di persone ed imprese individuali in regime di contabilità ordinaria, che intendono optare per la determinazione del valore della produzione con il metodo da bilancio per il **periodo d'imposta 2017** lo potranno fare direttamente in dichiarazione, compilando il **rigo IS35** del quadro IS della dichiarazione Irap 2017.

Sez. VII Opzioni	IS33	Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca

L'opzione vale per tre periodi ed è irrevocabile e vincola alla tenuta del regime di contabilità ordinaria, al termine dei tre anni si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, sempreché non si eserciti la revoca dell'opzione precedentemente comunicata.

In tale caso, il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1 dell'articolo 5-bis per almeno un triennio, al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall'articolo 5.


I soggetti che non possono comunicare l'opzione con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività), la comunicano utilizzando l'apposito modello disponibile, con il relativo software, nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

La revoca deve essere comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende revocare l'opzione.

La **differente struttura di determinazione del tributo**, rispetto a quella ordinaria dettata dall'articolo 5-bis, è stata fatta discendere **dalla necessità di semplificazione** delle modalità di determinazione della base imponibile, con l'intento di separarne le regole rispetto alla determinazione dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Il tutto deve essere inquadrato nell'ambito del graduale processo di trasformazione dell'imposta da tributo erariale a tributo regionale e delle province autonome.

Ai sensi **dell'art. 5 del D.Lgs. 446**, la base imponibile è costituita dalla differenza **tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13)**, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.



QUADRO IQ – PERSONE FISICHE

Sezione II – Imprese individuali e base imponibile Irap determinata con il metodo contabile

I successivi commi, invece, forniscono le regole applicative, così come schematizzato nella tabella che segue.

LA STRUTTURA DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO IRAP		
COMMA	RUBRICA	CONTENUTO IN SINTESI
Comma 3	Indeducibilità	Elencazione dei componenti negativi non ammessi in deduzione a prescindere dalla loro collocazione a conto economico.
	Interessi impliciti su leasing	Rimane indeducibile la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, ma muta il criterio di quantificazione, ora legato al piano finanziario del contratto (vedi oltre le semplificazioni adottate).
	Concorrenza al reddito di particolari poste	I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimonio, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.
	Deduzione di elementi non imputati al conto economico	Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
Comma 4	Correlazione	I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
Comma 5	Salvaguardia	Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.

Schematicamente, il richiamo sintetico alle voci rilevanti può essere così rappresentato:

Componenti positivi rilevanti	
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A.3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A.5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
Componenti negativi rilevanti	
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
B.7	Costi per servizi
B.8	Costi per godimento di beni di terzi
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B.14	Oneri diversi di gestione

In relazione ai componenti che vengono trattati in modo particolare, in termini di deducibilità o imponibilità ai fini Irap, è possibile proporre i seguenti schemi:

VOCE	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO IRAP
SONO INDEDUCIBILI: spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9)	Si intende escludere la deduzione di detti componenti indipendentemente dalla classificazione economica, specialmente quando effettuata nella voce B14)	Sono comprese in voci rilevanti del conto economico È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap
SONO INDEDUCIBILI: i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del D.Lgs. 446/1997	<ul style="list-style-type: none"> • i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir); • i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; • gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (art. 53, comma 2, lett. c), Tuir). 	Sono compresi nella voce B7 del conto economico È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap
SONO INDEDUCIBILI:	la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria , desunta dal contratto	Gli interessi sono ricompresi nella voce B8 del conto economico. È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap
SONO INDEDUCIBILI:	le perdite su crediti	Sono ricompresi nella voce B14 del conto economico. È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap
È INDEDUCIBILE:	<ul style="list-style-type: none"> • l'imposta municipale propria (IMU); • l'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano (IMI); • l'imposta municipale semplice della provincia autonoma di Trento (IMIS). 	È ricompresa nella voce B14 del conto economico. È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap

QUADRO IQ – PERSONE FISICHE

Sezione II – Modalità di compilazione

VOCE	DESCRIZIONE		TRATTAMENTO IRAP
contributi erogati in base a norma di legge	Non correlati a costi indeducibili e senza norma specifica che ne preveda la non tassabilità ai fini Irap	sono tassati ai fini Irap (esempio: bonus nuove assunzioni con deduzione degli incrementi dalla base imponibile – C.M. 26/E/2006)	Sono già compresi nella voce A5 del conto economico
	Correlati a costi indeducibili	Non debbono essere tassati ai fini Irap per evitare doppia imposizione (esempio: contributi su costo del lavoro senza deduzioni)	Sono già compresi nella voce A5 del conto economico È necessario operare una variazione in diminuzione
	Con norma che ne prevede espressamente la non tassabilità	Non debbono essere tassati ai fini Irap per perseguire particolari finalità menzionate nella norma istitutiva (esempio: crediti di imposta per incremento base occupazionale)	Sono già compresi nella voce A5 del conto economico È necessario operare una variazione in diminuzione

VOCE	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO IRAP
le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa	Sono sempre rilevanti ai fini Irap le plusvalenze e minusvalenze connesse alla cessione degli immobili non strumentali	Il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene
quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.	L'ipotesi rappresenta una deroga di favore per il contribuente al meccanismo della determinazione della base imponibile secondo le risultanze del bilancio.	Se non risultano dal conto economico è necessario operare una variazione in diminuzione.

SEZIONE II – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per la compilazione dei righi **della sezione II**, occorre indicare i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema.

IQ13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		,00
Rigo IQ13	<p>Indicare i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. Secondo i principi OIC (OIC 12, versione del 22.12.2016) la voce A1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comprende i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa; • vanno indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita. Gli sconti sono quelli di natura commerciale (sconti incondizionati e sconti quantità), non gli sconti di natura finanziaria (es.: sconto di cassa per pagamento contanti) che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce C17; • le rettifiche di ricavi riferite a ricavi di competenza dell'esercizio e a ricavi di precedenti esercizi che non derivano da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili. 	
IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		,00
Rigo IQ14	Indicare l'importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l'importo deve essere preceduto dal segno meno.	
IQ15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00
Rigo IQ15	Indicare l'importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione ; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l'importo deve essere preceduto dal segno meno.	
IQ16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
Rigo IQ16	<p>Indicare gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Secondo l'OIC 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'Attivo dello Stato Patrimoniale nelle voci delle classi BI - Immobilizzazioni immateriali e BII - Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di costi interni (es. costi di personale, ammortamenti), oppure anche di costi esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni indicate (es.: un impianto costruito all'interno dell'impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 devono essere stati già rilevati in una o più voci dell'aggregato B - Costi della produzione; • gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C17. 	



C.M. 26/2012:

- l'importo degli interessi passivi iscritti nella voce C17 e del costo del personale iscritto nella voce B9 del conto economico, sono oneri esclusi dalla determinazione della base imponibile Irap;
- i corrispondenti proventi iscritti nella voce A4 del conto economico, relativi alla capitalizzazione della voce di costo relativa agli interessi passivi e al costo del personale, concorrono alla determinazione della base imponibile Irap.

Ciò significa che negli esercizi successivi le quote di ammortamento, calcolate sul valore delle immobilizzazioni che tiene conto di interessi e costi del personale capitalizzati, saranno da considerarsi interamente deducibili ai fini Irap.

Se gli oneri finanziari/costi del personale sono capitalizzati senza transitare a conto economico, il contribuente deve apportare una variazione in aumento di pari importo, in modo da ripristinare la medesima situazione sopra commentata.

QUADRO IQ – PERSONE FISICHE

Sezione II – Modalità di compilazione

IQ17 Altri ricavi e proventi		,00
Rigo IQ17	<p>In tale voce vanno classificati tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria.</p> <p>In base a quanto stabilito dall'OIC 12, di seguito vengono elencate, a titolo esemplificativo, i principali componenti contenuti nella voce A.5.</p> <p>a) Proventi derivanti dalle attività accessorie (ad esempio immobiliare ed agricola nel caso di un'impresa industriale) al netto anche delle relative rettifiche, e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.; - canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.; - ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole; - etc. <p>b) Plusvalenze di natura non finanziaria, quali, ad esempio, quelle derivanti da alienazioni dei cespiti, espropri o nazionalizzazioni di beni, operazioni sociali straordinarie, operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.</p> <p>c) Ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B.10).</p> <p>d) Sopravvenienze e insussistenze attive, tra cui gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati, quando l'accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione. L'eliminazione o la riduzione di un fondo eccedente va infatti contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria o finanziaria) in cui era stato rilevato l'originario accantonamento (OIC 31).</p> <p>Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta eccedente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce A.5.</p> <p>e) Ricavi e proventi diversi di natura non finanziaria, come ad esempio: rimborsi spese; penalità addebitate a clienti; proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione qualora queste si configurino come prestiti di beni; componenti reddituali positive derivanti da certificati ambientali; ricavi per l'acquisizione a titolo definitivo di caparre; rimborsi assicurativi e liberalità ricevute, in danaro o in natura.</p> <p>f) Contributi in conto esercizio, dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A.5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.</p>	
IQ18 Totale componenti positivi		,00
Rigo IQ18	il totale dei componenti positivi indicati nei righi da IQ13 a IQ17.	

Il modello, poi, richiede la indicazione delle voci rilevanti ai fini Irap dei costi della produzione come segue:

IQ19 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		,00
Rigo IQ19	<p>Indicare i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.</p> <p>Secondo i documenti OIC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli importi sono al netto di resi, sconti, abbuoni e premi; 	

- gli sconti finanziari si rilevano alla voce C16, costituendo proventi finanziari;
- sono comprensivi **dei costi accessori di acquisto** (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, vanno iscritti alla voce seguente B7;
- le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l’Iva, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l’Iva non recuperabile vengono incorporate nel costo dei beni e classificate allo stesso modo;
- vanno imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle **di importo stimato** non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti;
- si rilevano in questa voce **anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale** (vestiario, generi alimentari, farmaci, oggetti per regali).

IQ20 Costi per servizi

,00

Rigo IQ20

Indicare i **costi per servizi**.

La voce può essere così dettagliata:

acquisizione di servizi nell’esercizio dell’attività ordinaria dell’impresa

(L’elenco che segue ha natura esemplificativa e non esaustiva):

- **trasporti** (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);
- **assicurazioni** (se non addebitate come sopra); non assumono rilevanza le limitazioni relative alla deducibilità Ires dei costi degli automezzi;
- **energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas ed altre utenze**; non assumono rilevanza le limitazioni Ires alla deducibilità dei costi telefonici;
- **viaggio e soggiorno**;
- **riparazioni e manutenzioni** eseguite da imprese esterne; non assumono rilevanza le limitazioni relative alla deducibilità Ires dei costi degli automezzi;
- **lavorazioni eseguite da terzi**;
- **consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile**;
- **pubblicità e promozione**;
- **provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti**;
- **servizi esterni di vigilanza**;
- **servizi esterni di pulizia**;
- **royalties e canoni diversi** da quelli rilevabili nella voce seguente B8 (es.: management fees corrisposte, nell’ambito dei gruppi, alla società controllante);
- **compensi e rimborsi spese ad amministratori**, sindaci e revisori esterni;
- **costi per il personale distaccato** presso l’impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo, per l’impresa da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5).

Costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:

- prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d’opera per **mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi**, ecc.;
- **costi per mense gestite da terzi** in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti;
- **costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti**; non assumono rilevanza le limitazioni relative alla deducibilità Ires dei costi di vitto e alloggio dal 2009;
- **costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti**;
- **costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta**.

QUADRO IQ – PERSONE FISICHE

Sezione II – Modalità di compilazione

	<p>Costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • noleggio di cassette di sicurezza; • servizi di pagamento di utenze; • costi per la custodia di titoli; • commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all’ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari), • spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui; • spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie.
<p>IQ21 Costi per il godimento di beni di terzi ,00</p>	
Rigo IQ21	<p>Indicare il costo per il godimento di beni di terzi.</p> <p>Sono qui compresi i costi per il godimento di beni di terzi, materiali ed immateriali, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • canoni per affitto di azienda; • canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell’imposta di registro, ecc.); • canoni e royalties periodici per l’utilizzo di brevetti, marchi, Know-how, software, concessioni, ecc.; • canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc..; • canoni periodici corrisposti a terzi per l’usufrutto di beni mobili ed immobili, l’enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.
<p>IQ22 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ,00</p>	
Rigo IQ22	<p>Indicare gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali.</p> <p>Questa voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell’Attivo dello Stato Patrimoniale.</p>
<p>IQ23 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ,00</p>	
Rigo IQ23	<p>Indicare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.</p> <p>Questa voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell’Attivo dello Stato Patrimoniale.</p>
<p>IQ24 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ,00</p>	
Rigo IQ24	<p>Indicare l’importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; in caso di valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l’importo deve essere preceduto dal segno meno.</p> <p>In questa voce vanno iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo.</p> <p>La somma algebrica degli importi iscritti nelle voci B6 e B11 determina i “consumi” di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell’esercizio.</p> <p>Come per le voci A2 e A3, l’importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo.</p>

IQ25 Oneri diversi di gestione		,00
Rigo IQ25	<p>Indicare gli oneri diversi di gestione. Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci dell'aggregato B).</p> <p>In base a quanto stabilito dall'OIC 12, di seguito vengono elencate, a titolo esemplificativo, i principali componenti contenuti nella voce B.14.</p> <p>a) Minusvalenze di natura non finanziaria, quali, ad esempio, quelli derivanti da alienazioni dei cespiti, espropri o nazionalizzazioni di beni, operazioni sociali straordinarie, operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo. A seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, nella voce B.14 vanno ora classificate anche le minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili e di altri beni non strumentali all'attività produttiva.</p> <p>b) Sopravvenienze e insussistenze passive, quali le rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B.</p> <p>c) Imposte indirette, tasse e contributi riferite all'esercizio in corso o ad esercizi precedenti e qualora non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi. A titolo esemplificativo rientrano in questa voce l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, la tassa concessioni governative, l'imposta di bollo, l'imposta comunale sulla pubblicità, gli altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali), le imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci, le altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 20 "<i>imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>". Per quanto riguarda l'Iva indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell'Iva su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce. Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce B.14.</p> <p>d) Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria, quali i contributi ad associazioni sindacali e di categoria, gli omaggi ed articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B.9, le liberalità, gli abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie, i costi d'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie, le spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari e per altri adempimenti societari, i costi per la mensa gestita internamente dall'impresa al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi "esterni" imputati ad altre voci, le differenze inventariali riconosciute al proprietario dell'azienda condotta in affitto o in usufrutto, gli oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni, i componenti negativi reddituali derivanti da certificati ambientali, le perdite di caparre a titolo definitivo, gli oneri per multe, ammende e penalità.</p>	
IQ26 Totale componenti negativi		,00
Rigo IQ26	Indicare il totale dei componenti negativi indicati nei righi da IQ19 a IQ25.	

Come appare intuibile, restano pertanto **esclusi dalla determinazione della base di riferimento Irap** (salvo poi individuare e quantificare le variazioni in aumento e diminuzione), le seguenti voci del conto economico:

B9) COSTI DEL PERSONALE

In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente ivi incluso il lavoro interinale, ai sensi del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Invece i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione vanno iscritti alla voce B7.

Non si iscrivono, in questa voce, quei costi sostenuti a beneficio del personale dipendente i quali, in base alla loro natura, sono classificabili nelle precedenti voci B6, B7 e B8, come si è sopra precisato.

B9a) Salari e stipendi

Vanno rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) **comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute** al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i **compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga** (es: indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, ecc.).

B9b) Oneri sociali

Sono **gli oneri a carico dell'impresa** da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAL, ecc.), **al netto degli importi "fiscalizzati"** in base a disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si comprendono in questa voce anche gli oneri afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie non godute maturate e non corrisposte, di cui all'ultimo periodo del precedente punto 9a).

B9c) Trattamento di fine rapporto

Rappresenta **l'accantonamento, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti**, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile. L'accantonamento va effettuato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se l'impresa ha stipulato polizze assicurative a garanzia del T.F.R. In questa voce va rilevato anche l'importo del T.F.R. maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso fra l'inizio nell'esercizio e la data di cessazione del rapporto.

L'anticipo di imposta sul T.F.R. previsto dalla L. 662/1996 e da versare all'Erario dello Stato non può essere addebitato alla voce in questione, perché non costituisce un costo, bensì 'un credito d'imposta nei confronti dell'Erario. Poiché sull'anticipo si calcola la rivalutazione a favore dell'impresa, essa costituisce un provento finanziario da rilevare alla voce C16.

B9d) Trattamento di quiescenza e simili

Si tratta degli **accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi** diversi dal T.F.R. e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne.

La voce 9d) rileva l'importo dell'accantonamento a questi fondi, nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d'esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell'anno.

Non si rilevano in questa voce, bensì alla voce B7 - Costi per servizi, gli **accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia** e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

B9e) Altri costi

In questa voce si iscrivono **tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente**, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14.

A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:

- **Indennità per prepensionamento** versate al personale ed altre forme di incentivi all'esodo (sempreché non si tratti di ristrutturazioni o altre operazioni di natura straordinaria);
- **Quote associative** versate a favore dei dipendenti (es: quote di iscrizione ad ordini professionali, ad associazioni e circoli privati vari);
- **Borse di studio** a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- **Oneri di utilità sociale** che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.

B10c) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Comprende tutte le **svalutazioni per perdite durevoli di valore**, non imputabili alla voce E21, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

B10d) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Comprende **gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali** e diversi iscritti nell'attivo circolante. Devono essere, invece, iscritte alla voce **B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da svalutazioni**, come ad esempio:

- le **perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto;**
- le **perdite conseguenti a cessione di crediti;**
- le **riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni;**
- le **perdite conseguenti a prescrizione di crediti** (i proventi derivanti da prescrizione di debiti sono classificabili alla voce A5).

Le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati, invece, devono essere iscritte alla voce D19.

B12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Sono gli **accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi**, iscritti nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale (cfr. il Principio contabile o 31) **esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte** (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B14, oppure 20.

B13) ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono **gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili** nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati e dal T.F.R.; **accantonamenti che rappresentano costi certi nell'esistenza, ma di importo stimato**. Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce sono diversi dagli accertamenti, iscrivibili alle voci precedenti dell'aggregato B del conto economico (ad esempio, alle voci B6, B7 e B8).

Il Principio contabile 31 prevede i seguenti fondi per oneri (ma l'elenco ha natura meramente esemplificativa):

- **Fondo per garanzia prodotti** (qualora si tratti di passività certe, per garanzie ricorrenti);
- **Fondo per manutenzione ciclica** (di impianti, navi, aeromobili, ecc.);
- **Fondo per buoni sconti e concorsi a premio;**
- **Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;**
- **Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto;**
- **Fondo per costi da sostenere dopo la chiusura di commesse per lavori su ordinazione;**
- **Fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione** (qualora non rilevate a riduzione delle rimanenze);
- **Fondo recupero ambientale.**

C15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

In **questa voce vanno rilevati per competenza** (indicando separatamente in apposite sottovoci quelle provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate) **tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società**, joint-ventures e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante.

Si tratta principalmente dei seguenti proventi:

- **dividendi su partecipazioni** al lordo delle eventuali ritenute;
- **plusvalenze da alienazione di partecipazioni;**
- **ricavi da vendita di diritti di opzione su titoli partecipativi;**
- **utili distribuiti** da joint ventures e consorzi;
- **eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate**, anche in sede di liquidazione.

C16a) ALTRI PROVENTI FINANZIARI: DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

Vanno **rilevati in questa voce tutti gli interessi attivi maturati** nell'esercizio (al netto dei relativi risconti) sui **crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie**.

C16b) ALTRI PROVENTI FINANZIARI: DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

Sono **gli interessi maturati nell'esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie** (es. CCT, BTP, obbligazioni emesse da enti privati) comprese le eventuali differenze da "indicizzazione" e al lordo delle ritenute di legge.

C16c) ALTRI PROVENTI FINANZIARI: DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

Sono **gli interessi maturati su titoli a reddito fisso** (a tasso fisso o variabile) facenti parte della "tesoreria" dell'impresa e, quindi, destinati a frequenti negoziazioni sul mercato finanziario.

C16d) ALTRI PROVENTI FINANZIARI: PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

Si **iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sottovoci della voce C16**. Si tratta, in particolare, di:

- **gli utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze;**
- **gli interessi attivi su conti e depositi bancari** di qualunque tipo;
- **gli interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento** concessi a clienti;
- **gli interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante**, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc.;
- **gli sconti finanziari attivi che** non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito;
- **i proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine** (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell'esercizio;
- il provento derivante dalla **differenza** tra il valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori;
- **gli interessi attivi** su crediti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;
- nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra **il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide;**
- l'eventuale differenza, se negativa/positiva, **tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;**
- la differenza tra le **disponibilità liquide ricevute** e il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non induca ad attribuire a tale componente una diversa natura;
- nel caso di crediti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato **la differenza tra il valore attuale e valore a termine del credito;**
- i componenti **positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito.**

C17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

In linea generale, nella voce C.17 vanno rilevati tutti gli **oneri finanziari maturati nell'esercizio, al netto dei relativi risconti**, derivanti ad esempio da:

- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
- sconti finanziari passivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito;
- minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli e partecipazioni iscritti nell'attivo immobilizzato e circolante;
- oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine;
- interessi passivi su debiti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;

- l'eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;
- la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura;
- nel caso di debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra valore di rilevazione iniziale e il valore a termine del debito;
- le perdite derivanti dalla negoziazione anticipata di titoli immobilizzati e non immobilizzati per effetto della differenza negativa fra valore contabile e il prezzo di cessione;
- le perdite realizzate su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato.
- Nella voce C.17 vanno compresi anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati.
- Nel caso di **contributi di enti pubblici o di privati** che riducono gli interessi sui finanziamenti, l'importo dei contributi è portato a riduzione della voce C.17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi; se conseguito in esercizi successivi, va iscritto alla voce C.16.d.

C17 BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI

In questa voce vanno inseriti **gli utili e le perdite su cambi**, relativi ad operazioni in valuta, realizzati nel corso dell'esercizio ovvero determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione.

D18) D19) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Nelle voci D18 - Rivalutazioni e D19 - Svalutazioni, suddivise in tre sottovoci riferite, **rispettivamente, alle partecipazioni, alle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni** (titoli a reddito fisso, crediti di natura finanziaria, azioni proprie) ed ai titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, si iscrivono tutte le svalutazioni su attività finanziarie ed i successivi ripristini di valore, entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate.

Le voci in questione, per esempio, comprendono:

- **svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato** per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- **svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato** e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- **differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto;**
- **accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate** (ad esempio quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione).

Compresa la struttura del tributo e la definizione delle voci che assumono rilevanza o meno nella struttura della dichiarazione, appare ora più semplice descrivere il contenuto dei righe che contengono le variazioni in aumento o diminuzione, partendo proprio dal presupposto che tali indicazioni hanno lo scopo di espellere dal conteggio elementi presenti nelle voci contabili rilevanti ma non ammessi in deduzione (variazioni in aumento), piuttosto che inserire nel conteggio elementi che non si riscontrano a livello contabile nelle voci rilevanti ma che debbono essere tenuti in considerazione nella quantificazione del tributo.

QUADRO IQ – PERSONE FISICHE

Sezione II – Modalità di compilazione

Nei righi da IQ27 a IQ34 vanno indicate le variazioni in aumento.

Variazioni in aumento	IQ27 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446																		,00																																																								
	IQ28 Quota degli interessi nei canoni di leasing																		,00																																																								
	IQ29 Perdite su crediti																		,00																																																								
	IQ30 Imposta municipale propria																		,00																																																								
	IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento																		,00																																																								
	<table border="1"> <tr> <td></td><td>1</td><td>2</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>5</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">IQ33 Altre variazioni in aumento</td> <td>7</td><td>8</td><td>,00</td><td>9</td><td>10</td><td>,00</td><td>11</td><td>12</td><td>,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>13</td><td>14</td><td>,00</td><td>15</td><td>16</td><td>,00</td><td>17</td><td>18</td><td>,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																			1	2		3	4		5	6											IQ33 Altre variazioni in aumento	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00										13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00										
		1	2		3	4		5	6																																																																		
IQ33 Altre variazioni in aumento	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00																																																																		
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00																																																																		
	IQ34 Totale variazioni in aumento																		,00																																																								

In particolare indicare:

IQ27 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446		,00
rigo IQ27	<p>Indicare i componenti negativi indeducibili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 446, qualora contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini Irap.</p> <p>In particolare indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir; • i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; • gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Tuir; • i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del Tuir. <p>Tali elementi sono solitamente iscritti nella voce B7 del conto economico. La indeducibilità dei compensi trascina la non tassabilità delle quote di contributi ad esse connesse.</p>	
IQ28 Quota degli interessi nei canoni di leasing		,00
rigo IQ28	<p>Indicare la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria (presente indistintamente nella voce B8 del conto economico), determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • secondo il piano finanziario del contratto; • secondo il metodo forfetario del D.M. 24.04.1998. 	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  <p>CANONI DI LEASING</p> <p>Sulla base delle indicazioni fornite nella C.M. 8/E/2009 il costo dei canoni di leasing è deducibile per la parte riferita alla quota capitale del canone di locazione mentre la quota interessi risulta indeducibile.</p> <p>Per la determinazione degli interessi passivi impliciti, in applicazione dell'art. 1 del D.M. 24 aprile 1998 la formula da utilizzare è la seguente:</p> $\text{INTERESSI PASSIVI} = \text{CANONI DI COMPETENZA} - \left(\frac{\text{costo sostenuto dal concedente} * \text{n. giorni del periodo}}{\text{n. giorni di contratto}} \right)$ </div>		



- Il costo sostenuto dall'impresa concedente deve essere assunto al netto del prezzo di riscatto;
- in caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, l'importo dei canoni del periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva.

Nel caso di beni a **deducibilità limitata** (ad esempio le autovetture) la quota di interessi passivi individuabile a fini Irap è solo quella proporzionalmente riferibile ai canoni deducibili secondo la seguente formula:

$$\frac{18.075,99}{\text{Canoni di competenza + Iva indetraibile}} * 100 * 20\%$$

IQ29 Perdite su crediti ,00

rigo IQ29 Indicare **le perdite su crediti**, ricavabili **dalla voce B14** del conto economico. Se, per errore, la svalutazione forfetaria dei crediti è stata imputata tra gli oneri diversi di gestione, deve essere anch'essa ripresa.

IQ30 Imposta municipale propria ,00

rigo IQ30 Indicare **l'imposta municipale propria** di cui al D.Lgs. 23/2011, l'Imi e l'Imis;

IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento ,00

rigo IQ32 Indicare **le quote indeducibili dell'ammortamento** del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento. Tali quote, sono ammesse in deduzione in misura non superiore a un diciottesimo del costo. Tale variazione in aumento deve essere compilata solo laddove a conto economico non siano già stati imputati ammortamenti delle specifiche voci per importi almeno pari a quelli deducibili ai fini Irap

IQ33 Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	19
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	

rigo IQ33 **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO.**
 Nel rigo IQ33 vanno indicate le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nella sezione. Ogni voce è identificata da un codice da indicare nel campo precedente quello che accoglie l'importo:

1. le **spese per il personale dipendente e assimilato**, comprese quelle sostenute per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa, qualora classificato in voci diverse da quella di cui alla lettera B), numero 9), del conto economico;
3. i **maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili** conseguenti all'adeguamento agli stui di settore ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 195/1999, indicati nella colonna 1 dell'apposito rigo posto all'inizio del presente quadro;
4. i contributi erogati in base a norma di legge qualora non contabilizzati in una delle voci del conto economico rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile;
5. le **quote di ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali**, indeducibili ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.L. 223/2006, (cfr. circolare n. 36 del 16 luglio 2009 par. 1.3);
6. i **costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo** per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero

QUADRO IQ – PERSONE FISICHE

Sezione II – Modalità di compilazione

sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale;

7. gli **oneri finanziari e le spese per il personale** sostenuti per **la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni, qualora capitalizzati senza transitare nella voce A4 del conto economico**;

99. **altre variazioni** in aumento.

Nella colonna 19 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18.

IQ34 Totale variazioni in aumento	,00
--	-----

rigo IQ34 Indicare il **totale delle variazioni in aumento** indicate nei righi da IQ27 a IQ33, colonna 19.

Nella successiva sezione vanno parallelamente indicate **le variazioni in diminuzione**, come segue:

Variazioni in diminuzione	IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili											,00
	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00			
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00			
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00			
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	25		,00
	IQ38 Totale variazioni in diminuzione											,00

IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili	,00
--	-----

rigo IQ35 Indicare i **costi effettivamente sostenuti** al verificarsi di eventi per i quali, in precedenti esercizi, sono stati contabilizzati nel passivo dello stato patrimoniale fondi per rischi e oneri, sempreché detti costi rientrino tra quelli rilevanti nella determinazione della base imponibile Irap (C.M. n. 12 del 19 febbraio 2008, paragrafo 9.2). Ovviamente, detti oneri non sono più deducibili qualora siano stati già dedotti nei precedenti esercizi, in sede di iscrizione dei relativi fondi.

L'impostazione nasce dal fatto che i principi contabili impongono, per la alimentazione dei fondi rischi, l'utilizzo della voce più corretta del conto economico e, solo per residuo, la movimentazione della voce B12). L'esempio classico è l'accantonamento per rischi spese legali, da far transitare nella voce B7, con conseguente indeducibilità della voce.

IQ37 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00			
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00			
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00			
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	25		,00

rigo IQ37 **ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**

Vanno indicate, nel rigo IQ37, le **altre variazioni in diminuzione** non espressamente elencate nella sezione. Ogni voce è identificata da un codice da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo:

- il **premio** di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 154/1999, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, **riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca**, qualora contabilizzato tra i componenti positivi;
- gli **importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi** (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi) nonché la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi;

	<p>4. le insussistenze e le sopravvenienze attive relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile Irap (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non dedotti rivelatisi esuberanti);</p> <p>5. le indennità di trasferta, previste contrattualmente, erogate da imprese autorizzate all'auto-transporto di merci per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Tuir, qualora contabilizzate nella voce B9 del conto economico;</p> <p>6. le quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi; tali quote sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. 31 dicembre 1988 (cfr circolari n.27 del 26 maggio 2009 par. 2.1 e n.36 del 16 luglio 2009 par. 2.1);</p> <p>7. le maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate in bilancio (C.M. 26/E/2012);</p> <p>8. i costi di chiusura e post chiusura delle discariche accantonati nell'esercizio di competenza ad appositi fondi rischi classificati nelle voci B12) o B13) del conto economico (C.M. 26/E/2012);</p> <p>9. i costi accantonati dall'affittuario o usufruttuario d'azienda nell'esercizio di competenza ad apposito fondo che consenta il ripristino degli impianti allo stato in cui devono essere restituiti, classificati nella voce B13) del conto economico;</p> <p>10. la quota dei redditi derivanti dalla locazione degli alloggi sociali che non concorre alla formazione del valore della produzione nella misura del 40% (art. 6 del D.L. 47/2014). Si ricorda che l'efficacia della misura è subordinata ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>99. altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.</p> <p>Nella colonna 25 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24.</p>
IQ38 Totale variazioni in diminuzione ,00	
rigo IQ38	il totale delle variazioni in diminuzione indicate nei righi da IQ35 a IQ37, colonna 25.
IQ39 Valore della produzione (IQ18 – IQ26 + IQ34 – IQ38) ,00	
rigo IQ39	va indicato il valore della produzione pari alla differenza tra la somma degli importi dei righi IQ18 e IQ34 e la somma degli importi dei righi IQ26, IQ38 .

SEZIONE III – IMPRESE IN REGIME FORFETARIO

Sez. III Imprese in regime forfetario	IQ41 Reddito d'impresa determinato forfetariamente	,00
	IQ42 Retribuzioni, compensi e altre somme	,00
	IQ43 Interessi passivi	,00
	IQ44 Valore della produzione (IQ41+ IQ42 + IQ43)	,00

La **sezione III** è riservata ai **soggetti** che applicano, ai fini dell'Irpef, i regimi di determinazione del reddito di impresa di cui all'art. 56 bis del Tuir o il regime previsto dall'art. 1, comma 423, L. 266/2005 per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a Irap secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 446.



QUADRO NORMATIVO

<p>Tuir - Art. 56-bis</p>	<p>Art. 56 bis - Altre attività agricole</p> <p>1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all' articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.</p> <p>2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell' articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.</p> <p>3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell' articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all' articolo 73 , comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.</p> <p>5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.</p>
<p>D. Lgs. 446/97 - Art. 17, comma 2</p>	<p>Art. 17 - Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti</p> <p>[1] omissis.</p> <p>[2] Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9, comma 1 , il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi.</p> <p>[3] omissis</p>

Le **disposizioni** di cui all'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 prevedono che la **base imponibile può essere calcolata** aumentando il **reddito di impresa**, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini Irap e degli interessi passivi. Il modello, pertanto, appare così strutturato:

<p>Sez. III Imprese in regime forfetario</p>	<p>IQ41 Reddito d'impresa determinato forfetariamente</p>	,00
	<p>IQ42 Retribuzioni, compensi e altre somme</p>	,00
	<p>IQ43 Interessi passivi</p>	,00
	<p>IQ44 Valore della produzione (IQ41+ IQ42 + IQ43)</p>	,00

Queste le indicazioni per la compilazione:

rigo IQ41	Indicare l' importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per l'anno 2016 .
rigo IQ42	Indicare l'ammontare: <ul style="list-style-type: none"> • delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; • dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; • dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir.
rigo IQ43	Indicare l'ammontare degli interessi passivi di competenza del 2016 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria).
rigo IQ44	Va indicato il valore della produzione pari alla somma degli importi dei rigli IQ41, IQ42 e IQ43.

SEZIONE IV – IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO

Sez. IV Imprese del settore agricolo	IQ46 Corrispettivi	.00
	IQ47 Acquisti destinati alla produzione	.00
	IQ48 Valore della produzione (IQ46 – IQ47)	.00

Questa sezione va compilata:

- dagli **esercenti attività di allevamento di animali** che determinano il reddito **eccedente i limiti dello stesso art. 32** secondo le disposizioni del successivo art. 56, comma 5, del Tuir;



Tuir - Art. 56 - Determinazione del reddito d'impresa

... omissis ...

5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all'articolo 96, i proventi dell'allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso.

- dai **soggetti che esercitano attività di agriturismo** e che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 413/1991.

L. 413/1991 - Art. 5 - [Attività di agriturismo]

- 1) I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5-12-1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
- 2) I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5-12-1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
- 3) Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.

Tali soggetti possono **optare** – con effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi – per la determinazione del valore della produzione secondo i **criteri ordinari**. In tal caso, per l'esercizio dell'opzione si rinvia al commento al quadro IS.

I soggetti che **esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo** per la quale si avvalgono del regime forfetario, possono compilare la sezione IV cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi; in tal caso è necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IQ57, colonna 1, il dato presente nel primo modulo e nel rigo IQ58, colonna 1, il dato presente nel secondo modulo.

Il quadro si presenta così strutturato:

Sez. IV Imprese del settore agricolo	IQ46 Corrispettivi	,00
	IQ47 Acquisti destinati alla produzione	,00
	IQ48 Valore della produzione (IQ46 – IQ47)	,00

Per la determinazione della base imponibile, va indicato:


rigo IQ46	Indicare l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva.
rigo IQ47	Indicare l'ammontare degli acquisti soggetti a registrazione ai fini Iva. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria , il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari.
rigo IQ48	Va indicato il valore della produzione pari alla differenza tra l'importo di rigo IQ46 e l'importo del rigo IQ47.

SEZIONE V – ESERECENTI ARTI E PROFESSIONI

Sez. V	IQ50 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	,00
Esercenti arti e professioni	IQ51 Costi inerenti all'attività esercitata	,00
	IQ52 Valore della produzione (IQ50 – IQ51)	,00

La **sezione V** va compilata dai soggetti esercenti arti e professioni di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir, per i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 446/1997, la **base imponibile** si determina sottraendo **dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti** all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, **compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente**.

I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.



Passiamo ora ad analizzare la struttura del quadro.

IQ50 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica		,00
rigo IQ50	<p>Al rigo IQ50 vanno riportati i compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Per un incrocio con la dichiarazione dei redditi, le istruzioni richiedono di riportare la somma degli importi indicati nei righe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RE2, colonne 1 e 2; • RE3; • RE4; • RE5, colonna 3, con esclusione dei compensi di cui alla colonna 1 del rigo RE5, dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 195/1999. <p>Nel presente rigo sono ricompresi i maggiori compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore, indicati nella colonna 2 dell'apposito rigo posto all'inizio del presente quadro.</p>	

IQ51 Costi inerenti all'attività esercitata		,00
rigo IQ51	<p>Indicare l'ammontare dei costi inerenti all'attività esercitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro (di cui al rigo RE7 colonna 2, al netto dell'importo di colonna 1 della dichiarazione dei redditi); • canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di rigo RE8 colonna 2 della dichiarazione dei redditi al netto dell'importo di colonna 1); • canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi); • spese relative a immobili (importo di rigo RE10 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero dopo il 1° gennaio 2007 ma entro il 31 dicembre 2009 o dal 1 gennaio 2014, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari; • compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE12 della dichiarazione dei redditi); • spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE14 della dichiarazione dei redditi); • spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, spese di rappresentanza, minusvalenze patrimoniali e altre spese (importi deducibili indicati nel rigo RE15, in colonna 3 dei rigi RE16 e RE17 e nei rigi RE18 e RE19, colonna 4, al netto dell'importo di colonna 1, colonna 2 e colonna 3, della dichiarazione dei redditi). <p>CONTRIBUENTI CHE PASSANO AL REGIME FORFETARIO</p> <p>I contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario agevolato (art. 1, commi da 54 a 87 della L. 190/2014) devono ricomprendere nel presente rigo anche l'ammontare della somma dei componenti negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir (ad es. le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, sostenute in esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 54 del Tuir, come precisato nella R.M. 132/E/2009).</p>	
IQ52 Valore della produzione (IQ50 – IQ51)		,00
rigo IQ52	Indicare il valore della produzione pari alla differenza tra l'importo di rigo IQ50 e l'importo del rigo IQ51 .	



RIGO IQ50: TIPOLOGIE DI COMPENSI

Vanno indicati:

- **l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura**, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, **percepiti nell'anno**, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero;
- **l'ammontare dei compensi** lordi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della

sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile).

RIADDEBITO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

I compensi devono essere dichiarati al **netto dei contributi previdenziali** o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (è il caso delle Casse di previdenza delle professioni autonome riconosciute che non sono assoggettate a ritenuta d'acconto).

RIADDEBITO QUOTA GESTIONE SEPARATA

Diversamente, **l'ammontare della maggiorazione del 4%** facoltativamente addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, L. 662/1996 (c.d. Gestione Separata INPS), non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto **costituisce parte integrante dei compensi** da indicare nel presente rigo (è anche soggetto a ritenuta d'acconto).

RIADDEBITO SPESE SOSTENUTE

Rientrano **tra i compensi anche i riaddebiti di spese sostenute** dal lavoratore autonomo nello svolgimento dell'incarico, quali rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.



I professionisti non devono addebitare la spesa al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

ANTICIPAZIONI TASSE E DIRITTI

Non rientrano tra i compensi le anticipazioni sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente (diverse dalle spese tipiche del professionista), quali diritti, marche, tasse, vidimazioni, ecc. (le medesime spese sono escluse anche da Iva e da ritenuta d'acconto).

SOMME RICEVUTE IN DEPOSITO

È ammesso, per particolari professioni, ricevere in deposito somme dal cliente senza quantificare, fino ad un massimo di 60 giorni, la distinzione tra diritti, spese ed onorari; in tal caso, la quota parte della somma depositata assume natura di compenso solo al momento della effettiva distinzione (è necessaria la tenuta di un apposito registro la annotazione distinta sul registro cronologico delle movimentazioni finanziarie) e comunque al 60° giorno successivo al ricevimento in deposito. La regola vale anche per il termine di versamento della ritenuta d'acconto da parte del committente.

RIADDEBITO SPESE PER CONDIVISIONE LOCALI

Non rientrano nella categoria dei compensi nemmeno le spese (affitto, energia elettrica, riscaldamento, telefoniche, ecc.) riaddebitate a soggetti con i quali si condividono i locali (C.M. 58/E/2001, paragrafo 23 e C.M. 38/E/2010), in presenza di contratti intestati ad un solo soggetto. Le stesse spese, invece, debbono determinare uno storno del costo registrato in contabilità.



ESEMPIO

- costo sostenuto dal professionista per canone di locazione dello stabile: 1.000,00;
- quota parte riaddebitata al coinquilino: 400,00;
- costo rilevante (se pagato): 600,00;
- rilevanza del riaddebito: nessuna.

Va poi indicato l'**ammontare lordo complessivo degli altri proventi**. In particolare:

- gli **interessi moratori** e gli interessi **per dilazione** di pagamento percepiti nell'anno (articolo 6, comma 2 del Tuir);
- i **proventi** conseguiti in **sostituzione di redditi** derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il **risarcimento dei danni** consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte, salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata (articolo 6, comma 2 del Tuir);
- proventi da **cessione della clientela** ed altri diritti immateriali (articolo 54, comma 1-quater del Tuir);
- le **plusvalenze dei beni strumentali** compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione se realizzate mediante:
 - cessione a titolo oneroso;
 - mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
 - la destinazione al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione;
- i **compensi** non annotati nelle scritture contabili **nel caso di adeguamento agli studi di settore**; non vanno indicati invece i maggiori compensi indicati in dichiarazione per l'adeguamento ai parametri.



RIGO IQ51: TIPOLOGIE DI COSTI AMMORTAMENTI

In deroga al principio di cassa, le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili secondo il **criterio di competenza**.

In tale rigo vanno pertanto indicate:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a **516,46 euro**, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai **beni mobili strumentali**, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50% di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- l'80% delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per **servizi di comunicazione elettronica** ad uso pubblico (telefoni cellulari e fissi) di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, D.Lgs. 259/2003;
- il 20% delle quote di ammortamento delle **autovetture**, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede 18.075,99 euro per le autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori.
- Il 70% dell'ammontare delle quote di ammortamento dei **veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta.

RIEPILOGO AMMORTAMENTO		
tipologia	Quota deduzione	Tetto rilevanza
Beni promiscui	50%	nessuno
Apparecchi per telefonia	80%	nessuno
Autocarri inerenti	100%	nessuno
Autocarri non inerenti	20%	18.075,99
Autovetture e autocaravan	20%	18.075,99
Autovetture in uso promiscuo ai dipendenti	70%	nessuno
Motocicli	20%	4.131,66
Ciclomotori	20%	2.065,83



SUPER AMMORTAMENTI

Non rileva a fini IRAP la maggiore quota di ammortamento fiscalmente deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

CANONI DI LEASING PER BENI MOBILI

Sono costi deducibili ai fini della determinazione della base imponibile Irap:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i **beni mobili strumentali** ovvero il 50% di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente (al netto degli interessi passivi).



- per i contratti di leasing stipulati **fino al 28 aprile 2012**, la deducibilità dei canoni è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- per i contratti stipulati dal **29 aprile 2012**, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale. Di conseguenza, in caso di contratto di leasing con durata pari o superiore a quella minima fiscale, la deduzione dei canoni seguirà la durata contrattuale (e quindi le imputazioni a conto economico). In caso di leasing con durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte in via extracontabile solo al termine del contratto, nei limiti dell'importo massimo deducibile annualmente.

- il **20% dei canoni di locazione finanziaria** per le **autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli**, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede 18.075,99 euro per le autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori, ragguagliati ad anno; si precisa che la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali;
- Per i contratti stipulati dal **29 aprile 2012**, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale. Di conseguenza, in caso di contratto di leasing con durata pari o superiore a quella minima fiscale, la deduzione dei canoni seguirà la durata contrattuale (e quindi le imputazioni a conto economico). In caso di leasing con durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte in via extracontabile solo al termine del contratto, nei limiti dell'importo massimo deducibile annualmente;
- il **70% dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria** dei **veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta;
- l'**80% del canone di locazione** finanziaria relativo ad **apparecchiature terminali per servizi di comunicazione** elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003).

CANONI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DI BENI MOBILI

Vanno indicati:

- l'**80%** dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi ad **apparecchiature terminali per servizi di comunicazione** elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003);
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i **beni mobili strumentali** ovvero il 50% di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

- il 20% dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede 3.615,20 euro per le **autovetture e gli autocaravan**, 774,69 euro per i motocicli e 413,17 euro per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- il 70% dell'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei **veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta.

SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI



Per i soggetti che esercitano attività artistica o professionale, si considerano strumentali gli immobili utilizzati direttamente dal lavoratore che li possiede per l'esercizio esclusivo dell'attività artistica o professionale, mentre non assume rilevanza il fatto che l'acquisto sia stato effettuato in qualità di persona fisica o di esercente arte o professione (R.M. 13/E/2010).

IL REGIME FISCALE DEGLI IMMOBILI PROFESSIONALI

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile.

immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990		<ul style="list-style-type: none"> • è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; • per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.
immobili acquistati o costruiti dal 15.06.1990 al 31.12.2006		<ul style="list-style-type: none"> • non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; • dal 1993 non è più consentita la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale; • in caso di leasing, deducibilità del canone (durata minima di 8 anni).
immobili acquistati o costruiti dal 01.01.2007 al 31.12.2009	esclusivi	<ul style="list-style-type: none"> • Deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni leasing (con durata minima di 15 anni); • Deduzione ridotta ad 1/3 per i periodo 2007-2008-2009.
	promiscui	<p>A condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, si deduce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una somma pari al 50% della rendita; • in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone. <p>Nel caso di leasing il contratto deve avere durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento da DM e comunque con un minimo di 8 e un massimo di 15 anni.</p>
Immobili acquistati o costruiti dal 01.01.2010 al 31.12.2014	esclusivi	Non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento né i canoni di leasing.
immobili in leasing dal 01.01.2014	esclusivi	<ul style="list-style-type: none"> • deduzione per un periodo non inferiore a 12 anni.
	promiscui	<p>A condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, si deduce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una somma pari al 50% della rendita; • deduzione per un periodo non inferiore a 12 anni nella misura del 50% canone (leasing).

Vanno indicati:

- il **50% della rendita catastale dell'immobile di proprietà** o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, **utilizzato promiscuamente** per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione; ovvero in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone. Per i contratti di leasing stipulati entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50% della rendita catastale; per quelli stipulati dal 1.1.2007 al 31.12.2009 è deducibile il 50% del canone se il contratto ha durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento di cui al coefficiente di cui al D.M. fiscale e comunque con un minimo di 8 e un massimo di 15 anni; per i contratti dal 1.1.2010 al 31.12.2013 nessuna deduzione; per quelli dal 1.1.2014 è deducibile il 50% del canone per un periodo non inferiore a 12 anni.
- l'ammontare della **quota di ammortamento**, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;
- l'ammontare del **canone di locazione** corrisposto nell'anno 2016 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la **rendita catastale** dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990, ovvero nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Per i contratti stipulati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici avendo per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati dall'1.1.2010 fino al 31.12.2013 non è ammessa alcuna detrazione; per quelli dall'1.1.2014 è deducibile il 50% del canone per un periodo non inferiore a 12 anni;
- l'ammontare **deducibile nell'anno delle spese di ammodernamento**, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;

SPESE SU IMMOBILI

Possano essere di duplice tipologia:

- **incrementative:** aumentano il costo del bene e trovano deduzione per il tramite di quote di ammortamento (sono incrementative le spese che incidono sugli elementi strutturali, che determinano un significativo e tangibile incremento della capacità produttiva o della vita utile del cespite stesso);
- **non incrementative:** sono deducibili nei limiti del 5% del costo dei beni ammortizzabili come risultanti dal libro dei cespiti al 01.01; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi (sono non incrementative le spese di pulizia, di verniciatura, di riparazione e di sostituzione di parti deteriorate).

- le **altre spese relative all'immobile** strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il **50% delle spese per servizi** e dell'ammontare della quota deducibile nell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.

COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI

Va indicato **l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi** per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente.

CONSUMI

Vanno indicati **i consumi**. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare deducibile delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici compresi quelli accessori e i consumi di energia elettrica.

SPESE TELEFONICHE
<p>Le spese telefoniche, per linee fisse e mobili, sono deducibili nella misura dell'80%. Con circolare 47/E/2008 (paragrafo 3.4), l'Agenzia ha confermato la deducibilità in egual misura delle spese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricariche telefoniche; • acquisto di schede prepagate. <p>Deve ovviamente sussistere l'inerenza della spesa (come per ogni componente negativo) e la sua tracciabilità</p>

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

Spese parzialmente deducibili

Va **indicato il 75%** delle stesse spese effettivamente sostenute dal professionista, **L'importo deducibile non può essere superiore al 2%** dell'ammontare dei compensi percepiti: queste spese sono sottoposte ad un doppio limite: innanzitutto è necessario applicare la riduzione al 75% e, sull'importo netto, si deve operare il test di compatibilità con i compensi dell'anno (C.M. 53/E/2008).

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Con la C.M. 34/2009, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le precisazione fornite dal D.M. 19.11.2008, attuativo dell'art. 108 comma 2 Tuir, che disciplina le spese di rappresentanza nell'ambito del reddito di impresa, possono essere utilizzate anche dai professionisti per quanto concerne la qualificazione delle spese di rappresentanza (non per quanto concerne i limiti di deducibilità).

Spese con doppio limite di deducibilità

Va indicato il **75% delle spese relative a prestazioni alberghiere** e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come **spese di rappresentanza**.

Spese con unico limite di deducibilità

Va indicato l'ammontare delle altre spese di rappresentanza, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate.

Sono comprese nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione e quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. **L'importo deducibile non può essere superiore al 1% dell'ammontare dei compensi percepiti.**

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI

Spese con doppio limite di deducibilità

indicare il **75%** delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale.

Spese con unico limite di deducibilità

indicare l'ammontare delle altre spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale.

L'importo deducibile è pari al 50% degli importi sopra indicati

MINUSVALENZE PATRIMONIALI

Vanno indicate **le minusvalenze patrimoniali** (solo se effettivamente realizzate mediante la cessione o il risarcimento danno, con esclusione, pertanto, di quelle da autoconsumo o da destinazione a finalità estranee all'arte o professione) per gli stessi beni che possono generare plusvalenze, quindi:

- beni mobili acquistati dal 4.07.2006;
- beni immobili strumentali acquistati dal 01.01.2007 al 31.12.2009.



Poiché per gli immobili acquistati dall'1.1.2014 è consentita la deduzione delle quote di ammortamento, sono deducibili anche le eventuali minusvalenze realizzate dalla cessione degli stessi. Non rientrano le minusvalenze relative a beni destinati al consumo personale/familiare o a finalità estranee all'attività.

ALTRE SPESE

Vanno indicate:

- l'80% delle spese di **manutenzione relative ad apparecchiature terminali** per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- il 20% delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo, per **l'acquisto di carburanti**, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 20% delle **altre spese**, (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione) limitatamente ad un solo veicolo, **relative alle autovetture**, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70% di tali spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50% delle **spese di impiego dei beni mobili adibiti** promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i **premi di assicurazione per rischi professionali**, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50%.

SEZIONE VI – VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

Sez. VI Valore della produzione netta		Esteri		Italia
IQ54 Valore della produzione (Sez. I)	1	,00	2	3
IQ55 Valore della produzione (Sez. II)		,00	,00	,00
IQ56 Valore della produzione (Sez. III)		,00	,00	,00
IQ57 Valore della produzione (Sez. IV)		,00	,00	,00
IQ58 Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)		,00	,00	,00
IQ59 Valore della produzione (Sez. V)		,00	,00	,00
IQ60 Totale valore della produzione		,00	,00	,00
IQ61 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446				,00
IQ62 Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti				,00
IQ63 Deduzione per incremento occupazionale				,00
IQ64 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente				,00
IQ65 Deduzione per ricercatori				,00
IQ66 Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori				,00
IQ67 Ulteriore deduzione				,00
IQ68 Valore della produzione netta				,00

La **sezione VI** va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.

Ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione nel caso di esercizio da parte di soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato di attività produttive svolte anche all'estero, devono essere verificate le istruzioni di cui alla sezione II del quadro IS.

righi da IQ54 a IQ59	Colonna 1	Indicare: • l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
	Colonna 2	Va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero , mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IS11.
	Colonna 3	Indicare la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.
rigo IQ60	Indicare il totale degli importi di segno positivo indicati nei righi da IQ54 a IQ59 .	
rigo IQ61	Vanno indicate le deduzioni previste dall'art. 11 comma 1, lettera a) , del D.Lgs. 446/1997. Si vedano le istruzioni relative al quadro IS.	
rigo IQ62	Indicare la quota della deduzione di cui al comma 4-bis dell'articolo 11 del D.Lgs. 446/1997.	
rigo IQ63	Va indicato l'ammontare della deduzione per incremento occupazionale di cui all'art. 11, comma 4-quater. Si vedano le istruzioni del rigo IS6.	
Rigo IQ64	Va indicato l'ammontare della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all'articolo 11, comma 4- octies. Si vedano le istruzioni del rigo IS7.	

QUADRO IQ – PERSONE FISICHE

Sezione VI – Valore della produzione netta

rigo IQ65	Deve essere indicato l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e dei redditi di lavoro autonomo di ricercatori e docenti che rientrano in Italia ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.L. 185 del 2008 ovvero ai sensi dell'art. 44 del D.L. 78/2010. In particolare, dovrà essere indicato: <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati erogati ai ricercatori e docenti dai sostituti d'imposta per lo svolgimento di attività di ricerca; • l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo percepiti dai ricercatori e docenti per lo svolgimento di attività di ricerca in qualità di liberi professionisti al netto dei relativi costi già dedotti nel rigo IQ51. 																				
Rigo IQ66	Va indicato l'importo delle somme corrisposte , anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi. Tali somme sono deducibili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1-bis, inserito dall'articolo 1, comma 988, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.																				
rigo IQ67	Nel rigo IQ65 , va indicato l' importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'articolo 11 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ60 colonna 3 al netto dei righi IQ61, IQ62, IQ63, IQ64, IQ65 e IQ66 e, in colonna 3 del rigo IS42, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dai GEIE di cui al rigo IS42, colonna 2. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ60 colonna 3 (al netto degli importi dei righi da IQ61 a IQ66) e IS42 colonna 2, sono di segno positivo. LE DEDUZIONI La deduzione, ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. 446, spetta a condizione che l'importo di rigo IQ60 colonna 3, aumentato (o diminuito) della quota del valore della produzione attribuita dai Geie di cui alla colonna 2 del rigo IS42, non superi 180.999,91 euro e si applica nelle misure indicate nella tabella che segue. Al riguardo, va notato che la deduzione spetta in misura maggiorata per i contribuenti che svolgono attività di impresa organizzati in forma di società personali o ditte individuali, oppure arti e professioni sotto forma di società semplici, associazioni professionali e posizioni individuali. <table border="1" data-bbox="347 1402 1445 1693" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Base imponibile</th> <th>Deduzione</th> <th>Deduzione maggiorata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 180.759,91</td> <td></td> <td>8.000</td> <td>13.000</td> </tr> <tr> <td>oltre 180.759,91</td> <td>e fino a 180.839,91</td> <td>6.000</td> <td>9.750</td> </tr> <tr> <td>oltre 180.839,91</td> <td>e fino a 180.919,91</td> <td>4.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>oltre 180.919,91</td> <td>e fino a 180.999,91</td> <td>2.000</td> <td>5.250</td> </tr> </tbody> </table> La base imponibile e l'importo delle deduzioni devono essere ragguagliati all'anno solare in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi; • inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno. 	Base imponibile		Deduzione	Deduzione maggiorata	fino a 180.759,91		8.000	13.000	oltre 180.759,91	e fino a 180.839,91	6.000	9.750	oltre 180.839,91	e fino a 180.919,91	4.000	6.000	oltre 180.919,91	e fino a 180.999,91	2.000	5.250
Base imponibile		Deduzione	Deduzione maggiorata																		
fino a 180.759,91		8.000	13.000																		
oltre 180.759,91	e fino a 180.839,91	6.000	9.750																		
oltre 180.839,91	e fino a 180.919,91	4.000	6.000																		
oltre 180.919,91	e fino a 180.999,91	2.000	5.250																		
rigo IQ68	Indicare il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ60, colonna 3 , e la somma degli importi dei righi da IQ61 a IQ67 ; nel caso in cui il risultato sia negativo, il rigo non va compilato.																				

QUADRO IP SOCIETÀ DI PERSONE



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO IP
SOCIETÀ DI PERSONE

Mod. N.

--	--	--

PERIODO D'IMPOSTA 2016

		Adeguamento agli studi di settore												
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi											
		1	2											
Sez. I Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IP1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR	,00	,00										
	IP2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR												
	IP3	Contributi erogati in base a norma di legge												
	IP4	Totale componenti positivi												
	IP5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci												
	IP6	Costi dei servizi												
	IP7	Ammortamento dei beni strumentali materiali												
	IP8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali												
	IP9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali												
	IP10	Totale componenti negativi												
	IP11	Valore della produzione (IP4 - IP10)												
Sez. II Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446 del 1997	IP13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni												
	IP14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti												
	IP15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione												
	IP16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni												
	IP17	Altri ricavi e proventi												
	IP18	Interessi attivi e proventi assimilati												
	IP19	Totale componenti positivi												
	IP20	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci												
	IP21	Costi per servizi												
	IP22	Costi per il godimento di beni di terzi												
	IP23	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali												
	IP24	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali												
	IP25	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci												
	IP26	Oneri diversi di gestione												
IP27	Interessi passivi e oneri assimilati													
IP28	Totale componenti negativi													
Variazioni in aumento	IP29	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446												
	IP30	Quota degli interessi nei canoni di leasing												
	IP31	Perdite su crediti												
	IP32	Imposta municipale propria												
	IP34	Ammortamento in deducibile del costo dei marchi e dell'avviamento												
	IP35	Interessi passivi in deducibili												
	IP36	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS												
	IP37	Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IP38	Totale variazioni in aumento	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Variazioni in diminuzione	IP39	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento											
IP40		Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili												
IP42		Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS												
IP43		Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IP44		Totale variazioni in diminuzione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
IP45	Valore della produzione (IP19 - IP28 + IP38 - IP44)													



I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) residenti o le stabili organizzazioni di gruppi non residenti devono presentare la dichiarazione Irap compilando il quadro IP ed evidenziando nel quadro IR la base imponibile senza specificare l'imposta.

Si considerano **residenti** le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato.

L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.



Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs non **sono soggetti passivi dell'imposta** i soggetti che esercitano:

- un'attività agricola ai sensi dell'art. 32 del Tuir,
- i soggetti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 227/2001;
- le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 601/1973.

Il **quadro IP** è suddiviso in sei sezioni:

- le **prime cinque** attengono alla **indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti**, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi, dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività, e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi;
- la **sesta sezione** attiene alla **determinazione del valore della produzione netta**.

Adegumento agli studi di settore	
Maggiori ricavi	Maggiori compensi
1	2
,00	,00

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 195/1999, rilevano ai fini Irap i **maggiori ricavi o compensi** non annotati nelle scritture contabili conseguenti **all'adeguamento agli studi di settore** anche se relativi al primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi.



Pertanto, nell'apposito rigo collocato all'inizio del presente quadro, dovranno essere indicati:

RACCORDO CON STUDI DI SETTORE		
Colonna 1	Indicare i maggiori ricavi conseguenti all'adeguamento agli studi	Per i periodi di imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio nuovo o revisionato, l'adeguamento è possibile a condizione che sia versata una maggiorazione del 3% sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli contabili, se superiore al 10% di questi ultimi. La maggiorazione deve essere versata entro il termine di versamento a saldo dell'imposta sul reddito.
Colonna 2	indicare i maggiori compensi conseguenti all'adeguamento agli studi	


Si precisa che, nell'ipotesi di operazioni di **fusione, scissione o conferimento di azienda**, i maggiori (o i minori) valori iscritti in bilancio dalla società incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione o conferitaria a seguito delle predette operazioni, non sono riconosciuti fiscalmente ai fini Irap, salvo il ricorso all'affrancamento mediante opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del Tuir (CC.MM. 57/E/2008 e 27/E/2009). Nell'ipotesi in cui non sia stata esercitata la predetta opzione, i soggetti che compilano la sezione II del presente quadro devono neutralizzare i maggiori o i minori valori iscritti in bilancio non riconosciuti fiscalmente, evidenziandoli nei righe IP37 "altre variazioni in aumento" o IP43 "altre variazioni in diminuzione" sempre che non possano essere evidenziati in appositi righe dei riquadri "Variazioni in aumento" o "variazioni in diminuzione" (ad esempio quota di ammortamento dell'avviamento non deducibile a seguito del mancato esercizio della suddetta opzione va riportata nel rigo IP34 e non nel rigo IP37). In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell'art. 176 del Tuir, i soggetti beneficiari dell'operazione straordinaria possono affrancare fiscalmente i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e altre attività immateriali mediante opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'art 15, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con tale opzione il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione ai fini Irap del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, la deduzione di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Allo stesso modo, a partire dal medesimo periodo di imposta di cui sopra saranno deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.



Prezzi di trasferimento: ai sensi dell'art. 1, co. 281 della L. 147/2013, la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, co. 7 del Tuir, deve intendersi applicabile alla determinazione della produzione netta ai fini dell'Irap.

SEZIONE I – SOCIETÀ DI PERSONE E BASE IMPONIBILE IRAP DETERMINATA CON IL METODO FISCALE

Le **modalità per la determinazione della base imponibile Irap** per le **per le società di persone** sono disciplinate dall'art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997: a differenza dei soggetti Ires **la base imponibile** viene determinata applicando **ad alcune voci di bilancio** le norme previste **dalle imposte sui redditi** (si assumono quindi i **valori fiscali** anziché i valori di bilancio).



La **sezione I** deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato, che **non abbiano optato**, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 446, per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali.

Le società che per l'anno 2016 si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa di **regimi forfetari, possono optare** – compilando la sezione III in luogo della presente sezione – per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'Irap secondo le regole previste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 446/1997. La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi.



Si precisa che non possono compilare la presente sezione le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella **assunzione di partecipazioni** in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario. Detti soggetti, determinano la base imponibile ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. 446 compilando la successiva sezione II.

COSÌ SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE		
Somma: <ul style="list-style-type: none"> • dei ricavi d'esercizio tipici di cui al comma 1, lett. a), b), f) e g), dell'art. 85 del Tuir, • e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92 bis e 93 del Tuir; 	MENO	somma dei costi d'esercizio: <ul style="list-style-type: none"> • delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, • dei servizi, • dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali.

Ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 446, **la base imponibile è determinata** dalla differenza tra l'ammontare **dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir**, e delle **variazioni delle rimanenze finali** di cui agli articoli **92, 92-bis e 93** del medesimo testo unico, e l'ammontare **dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.**

Non sono deducibili:

- le spese per il personale dipendente e assimilato;
- i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del citato decreto;

QUADRO IP – SOCIETÀ DI PERSONE

Sezione I – Imprese art. 5-Bis – Modalità di compilazione

- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
- le perdite su crediti;
- l'imposta comunale sugli immobili, oggi Imu;
- l'Imi (imposta municipale immobiliare) della provincia autonoma di Bolzano;
- l'Imis (imposta immobiliare semplice) della provincia autonoma di Trento.



Secondo quanto espresso dall'Agenzia nella **C.M. 60/E/2008**:

- i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale;
- i componenti negativi, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali, sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio. La normativa sul reddito d'impresa non disciplina, infatti, espressamente tali componenti di costo e, pertanto, il richiamo operato dal legislatore a tali voci deve essere interpretato nel senso che gli stessi, seppur deducibili secondo l'ammontare risultante dall'applicazione delle disposizioni generali del reddito d'impresa, si assumono nell'imponibile Irap applicando i corretti principi contabili;
- i costi per servizi, invece, possono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal decreto ministeriale 17 gennaio 1992;
- il costo sostenuto per l'impiego di **personale in base a contratto di lavoro interinale** è, in ogni caso, **deducibile** per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi.
- gli importi spettanti a titolo di **recupero di oneri di personale distaccato** presso terzi **non concorrono alla formazione della base imponibile**. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano **costi relativi al personale non ammessi in deduzione** (salva l'applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall'articolo 11). In caso di distacco di personale dipendente per il quale si fruisce della deduzione di cui all'articolo 11, comma 4-octies, si rinvia ai chiarimenti forniti con la C.M. 22/E/2015.

SEZIONE I – IMPRESE ART. 5-BIS – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Sez. I Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IP1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR	,00
	IP2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR	,00
	IP3	Contributi erogati in base a norma di legge	,00
	IP4	Totale componenti positivi	,00
	IP5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	IP6	Costi dei servizi	,00
	IP7	Ammortamento dei beni strumentali materiali	,00
	IP8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali	,00
	IP9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali	,00
	IP10	Totale componenti negativi	,00
	IP11	Valore della produzione (IP4 – IP10)	,00

Nella **sezione I del quadro IP**, ai righi da **IP1 a IP4** vanno indicati i **componenti positivi** rilevanti ai fini della determinazione dell'Irap.

In particolare:

IP1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR ,00	
IP1	<p>1. Al rigo IP1 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto. <p>2. i maggiori ricavi conseguenti all'adeguamento agli studi di settore indicati nella colonna 1 dell'apposito rigo posto all'inizio del quadro.</p>
 <p>In base alla regola prevista dall'art. 109 del Tuir i ricavi derivanti dalla cessione di beni e prestazioni di servizi e i risarcimenti assicurativi sono rilevanti anche a fini Irap nel periodo d'imposta di competenza.</p>	
VOCI NON RILEVANTI	
PLUSVALENZE	<p>Le plusvalenze non sono menzionate dall'art. 5-bis e quindi non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap. Non rilevano, dunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le plusvalenze relative a beni strumentali anche non derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda (che ai sensi del previgente art. 11, comma 3, del <i>decreto Irap</i> concorrevano in ogni caso alla determinazione della base imponibile Irap), • le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali e non costituenti beni-merce (beni patrimonio).
LAVORATORI DISTACCATI	<p>Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile.</p>
IP2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR ,00	
IP2	<p>Al rigo IP2 va indicato l'importo complessivo delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del Tuir; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno</p>
IP3 Contributi erogati in base a norma di legge ,00	
IP3	<p>Al rigo IP3 vanno indicati Indicare i contributi erogati in base a norma di legge, ad eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, ferma rilevando la rilevanza di quelli parzialmente rilevanti (si evoca il caso del costo del personale che risulta deducibile, sia pure parzialmente, in relazione al godimento delle deduzioni meglio descritte nel quadro IS);


	<ul style="list-style-type: none"> • di quelli in relazione ai quali l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).
	<p>CRITERIO DI RILEVANZA FISCALE</p> <p>I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo, in base a disposizioni di legge, essendo riconducibili tra le sopravvenienze attive, rilevano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 88, lettera b) del Tuir, nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi, ma non oltre il quarto.</p> <p>Nel rigo, pertanto, va indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intero ammontare dei contributi conseguiti nell'anno ed acquisiti integralmente a tassazione (senza rateazione); • la quota costante dei contributi che si intendono rateizzare; • le quote costanti dei contributi conseguiti in precedenti periodi d'imposta, oggetto di rateazione;
IP4	Totale componenti positivi ,00
IP4	Al rigo IP4 va indicata la somma dei componenti positivi indicati nei rigi da IP1 a IP3.

Nella **sezione I del quadro IP**, ai rigi da **IP5 a IP10** vanno indicati **i componenti negativi** rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

In particolare:

IP5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ,00
IP5	<p>Al rigo IP5 vanno indicati i costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.</p> <p>CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE (C.M. 60/E/08)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tali componenti corrispondono alle voci indicate nell'aggregato B6 dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile; • gli importi vanno imputati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti sono solo quelli di natura commerciale, e non quelli aventi natura finanziaria (proventi finanziari), peraltro non rilevanti ai fini della base imponibile dell'Irap, essendo relativi a voci di costo non richiamate dalla norma in commento; • sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e delle merci; • comprendono le imposte non recuperabili come, ad esempio, le imposte di fabbricazione; • comprendono i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale.
	<p>APPROFONDIMENTO</p> <p>B6. COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</p> <p>Tale voce è deputata ad accogliere i costi che l'impresa ha sostenuto per l'approvvigionamento delle materie prime e sussidiarie necessarie per essere impiegate nella produzione, delle materie di consumo</p> <p>(ad esempio, cancelleria e stampati, materiali per manutenzioni e pulizie, carburanti e lubrificanti per autotrazione, ...) e delle merci oggetto di commercializzazione da parte dell'impresa.</p> <p>I costi devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per competenza, indipendentemente dalla data del pagamento;

- al netto di eventuali resi, sconti - di natura commerciale -, abbuoni, premi e di qualunque imposta connessa all'acquisto;
 - in base al cambio del giorno di effettuazione dell'operazione, se questa è espressa in valuta estera.
- Il costo va rilevato comprensivo degli eventuali costi accessori all'acquisto (ad esempio, per le spese di trasporto) che il fornitore ha incluso direttamente nel prezzo praticato.



IP6 Costi dei servizi

,00

IP6

La **categoria dei costi per servizi** è individuata con riferimento al contenuto **dell'art. 1 del D.M. del 17 gennaio 1992**.



Come precisato nella **C.M. 8/E/2009** tutte le volte in cui una voce di costo sia ascrivibile tra quelle richiamate nel menzionato decreto ministeriale, la stessa è ammessa in deduzione dalla base imponibile Irap a prescindere dalla classificazione operata in sede civilistica.

Il **D.M. del 17 gennaio 1992** individua **le attività che costituiscono prestazioni di servizi**:

- ai fini dell'applicazione del limite previsto per la periodicità delle liquidazioni dell'Iva;
- ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi.

In base ai criteri individuati dall'art. 1 del D.M. per **attività consistenti nella prestazione di servizi ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi** si intendono quelle indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 del D.P.R. 633/1972 e quelle elencate nel comma 4 dello stesso art. 3 nelle lettere a), b), c), e), f) e h):

- le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte;
- se effettuate verso corrispettivo:
 - le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
 - le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
 - i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni (non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
 - le somministrazioni di alimenti e bevande;

- le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto; le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo ed oggetto, nonché le assegnazioni fatte da enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, quando hanno per oggetto concessioni o licenze relative a:
 - beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
 - diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, marchi e insegne, nonché diritti o beni simili ai precedenti;
 - contratti di ogni tipo e oggetto;
- le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
- i prestiti obbligazionari;
- le cessioni dei contratti relativi a:
 - cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro
 - cessioni e conferimenti in società ed altri enti, compresi consorzi ed associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda;
 - cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria;
- le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli posti in essere dagli autori o loro eredi, e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi ;
- le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari ;
- le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
- le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, anche nei rapporti tra mandante e mandatario

COSTI RINVIATI DA PRECEDENTI ESERCIZI

Vanno indicati nel **rigo IQ6** le quote di costi per servizi, quali spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenuti in precedenti periodi d'imposta e la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della disciplina vigente devono essere indicate nel presente rigo.

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Tuir;

COSTI PER SERVIZI NON DEDUCIBILI

I costi classificabili nell'ambito delle prestazioni per servizi individuati dal decreto 17.01.1992 **non sono tuttavia deducibili** qualora siano riconducibili nelle categorie di costi specificamente indicate dall'art. 5-bis, vale a dire:

- spese per il **personale dipendente e assimilato**,
- i compensi **per prestazioni di lavoro autonomo occasionale**, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir;
- i **compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente** di cui all'art. 50 del Tuir, ivi comprese le **collaborazioni coordinate e continuative** a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente nell'ambito della propria attività artistica o professionale;
- gli **utili spettanti agli associati in partecipazione** che hanno **apportato esclusivamente lavoro**, di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Tuir;
- i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi **distaccato presso l'impresa**;

- i **compensi per attività commerciali occasionali** di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del Tuir
- la **quota interessi dei canoni di locazione finanziaria**, desunta dal contratto o in via forfetaria;
- **perdite su crediti**;
- **l'Imu**.

Allo stesso modo, non possono essere ammessi in deduzione, tra le spese per servizi deducibili, gli **oneri per interessi passivi**, trattandosi di costi comunque indeducibili nel sistema Irap

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

La **R.M. 84/E/2009** aveva sostenuto che l'Iva compresa nelle spese di vitto e alloggio non certificate con fattura non poteva dedotta ai fini Irap in quanto non inerente. La posizione è stata opportunamente modificata con la circolare 25/E/2010, ove si afferma che, in mancanza delle fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, l'imprenditore e il professionista possono dedurre dal reddito - come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per l'acquisto delle prestazioni medesime - l'Iva non detratta, sempreché la stessa presenti la natura di "costo inerente" all'attività nel senso anzidetto.

La **limitazione al 75%** della deducibilità delle spese relative alle prestazioni in argomento, secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 5, del Tuir, come modificato dall'art. 83, comma 28-quater, del D.L. 112/2008, sarà, quindi, riferita al costo delle predette prestazioni maggiorato dell'Iva non detratta.

L'Iva non detratta relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume rilievo fiscale anche ai fini Irap, a condizione che l'onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare all'imposta.

Diversamente, non può costituire un costo inerente all'attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito l'Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico dell'impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.

LAVORO INTERINALE

Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi.

LAVORATORI DISTACCATI

I costi dei lavoratori distaccati provenienti da altre aziende sono assimilati al costo del personale e, pertanto, non sono deducibili.

SPESE DI MANUTENZIONE

Le spese di manutenzione sono deducibili nei limiti del plafond prescritto dall'art. 102, comma 6 del Tuir.



L'art. 3 comma 16-quater del D.L. 16/2012 ha abrogato la disposizione in base alla quale per i beni ceduti e per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio il calcolo del **plafond del 5%** competeva in relazione al periodo di possesso. La disposizione è entrata in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 29/04/2012 e **consentiva quindi di determinare il plafond di deducibilità applicando il 5% al valore dei beni ammortizzabili all'01/01/2012.**

IP7 Ammortamento dei beni strumentali materiali

,00

IP7

Al **riga IP7** va indicato l'ammontare degli **ammortamenti dei beni strumentali materiali** secondo le regole di deduzione del Tuir.

Pertanto, **non rilevano**, ad esempio:

- la quota di ammortamento riferito all'**area** su cui insistono fabbricati, oppure pertinenziale agli stessi;

QUADRO IP – SOCIETÀ DI PERSONE

Sezione I – Imprese art. 5-Bis – Modalità di compilazione

	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di rivalutazione dei beni immobili ai sensi del D.L. 185/2008, i maggiori valori iscritti in bilancio non sono riconosciuti fiscalmente ai fini Irap, salvo il ricorso all'affrancamento mediante opzione per l'imposta sostitutiva. In tal caso, i maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione sono riconosciuti a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, quindi dal 2013; • la quota di ammortamento di eventuali beni patrimonio; • la quota di ammortamento non deducibile sui veicoli aziendali, ai sensi dell'articolo 164 del Tuir; • la quota di ammortamento di apparecchi e apparati per la telefonia; • la quota non inerente di eventuali beni promiscui.
--	---

IP8 Ammortamento dei beni strumentali immateriali ,00

IP8 Al **rigo IP8** va indicato ammontare **degli ammortamenti dei beni strumentali immateriali**, compreso l'avviamento.
Si ponga attenzione al fatto che la norma non cita gli **oneri pluriennali** che, per conseguenza, non sono deducibili (spese di manutenzione su beni di terzi, spese di pubblicità, propaganda, per studi e ricerche di cui all'art. 108 del Tuir, spese di impianto).

IP9 Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali ,00

IP9 Al **rigo IP9** va indicato l'ammontare **dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali**.
Il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari.
DETERMINAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPLICITI NEI LEASING (C.M. 19/E/2009)
Con riferimento **ai contratti di locazione finanziaria**, si fa presente che l'art. 1, comma 33, lett. n), della legge finanziaria 2008 ha modificato la disposizione contenuta **nell'art. 102, comma 7**, del Tuir. A seguito della suddetta modifica, la "*quota di interessi impliciti desunta dal contratto*" **di leasing è soggetta alle regole previste dall'art. 96 del Tuir**.
Pertanto, alla stregua della norma appena richiamata, occorre determinare, in base alle risultanze del contratto di locazione finanziaria, l'ammontare degli interessi passivi (impliciti nei canoni) relativi al periodo d'imposta e tenerne conto ai fini del calcolo di deducibilità di cui all'art. 96 del Tuir

Tuttavia, **esigenze di semplificazione** portano a ritenere che i soggetti **che non adottano** i principi contabili internazionali IAS/IFRS, **possano continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti** dettato, ai fini dell'Irap, dall'art. 1 del D.M. 24 aprile 1998.

IP10 Totale componenti negativi ,00

P10 Al **rigo IP10** va indicata la somma dei componenti negativi indicati nei righe da IP5 a IP9:
MINUSVALENZE
Tra i componenti negativi rilevanti ai fini della base imponibile Irap la norma in questione non opera alcun rinvio alla voce di costo relativa alle minusvalenze, la quale, pertanto, non risulterà rilevante ai fini del calcolo del tributo.



LEASING FINANZIARIO

Si rimanda all'approfondimento contenuto nel capitolo dedicato al quadro IQ.



CANONI DI LEASING

Sulla base delle indicazioni fornite nella **C.M. 8/E/2009** il **costo dei canoni di leasing è deducibile** per la parte riferita alla quota capitale del canone di locazione mentre la **quota interessi risulta indeducibile**.

Per la determinazione degli interessi passivi impliciti, in applicazione dell'art. 1 del **D.M. 24 aprile 1998** la formula da utilizzare è la seguente:

$$\text{INTERESSI PASSIVI} = \text{CANONI DI COMPETENZA} - \left(\frac{\text{costo sostenuto dal concedente} * \text{n. giorni del periodo}}{\text{n. giorni di contratto}} \right)$$



- Il costo sostenuto dall'impresa concedente deve essere assunto al netto del prezzo di riscatto;
- in caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, l'importo dei canoni del periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva.

Nel caso di beni a **deducibilità limitata** (ad esempio le autovetture) la quota di interessi passivi individuabile a fini Irap è solo quella proporzionalmente riferibile ai canoni deducibili secondo la seguente formula:

$$\frac{18.075,99}{\text{Canoni di competenza + Iva indetraibile}} * 100 * 20\%$$

IP11 Valore della produzione (IP4 – IP10)

.00

Dal **rigo IP11** emerge il **valore della produzione**, pari alla differenza tra l'importo di rigo IP4 e l'importo del rigo IQ10.

SEZIONE II – SOCIETÀ DI PERSONE E BASE IMPONIBILE IRAP DETERMINATA CON IL METODO CONTABILE

Sez. II Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446 del 1997	IP13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni												,00																	
	IP14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti												,00																	
	IP15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione												,00																	
	IP16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni												,00																	
	IP17	Altri ricavi e proventi												,00																	
	IP18	Interessi attivi e proventi assimilati												,00																	
	IP19	Totale componenti positivi												,00																	
	IP20	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci												,00																	
	IP21	Costi per servizi												,00																	
	IP22	Costi per il godimento di beni di terzi												,00																	
	IP23	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali												,00																	
	IP24	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali												,00																	
	IP25	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci												,00																	
	IP26	Oneri diversi di gestione												,00																	
	IP27	Interessi passivi e oneri assimilati												,00																	
	IP28	Totale componenti negativi												,00																	
	Variazioni in aumento	IP29	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446												,00																
		IP30	Quota degli interessi nei canoni di leasing												,00																
		IP31	Perdite su crediti												,00																
		IP32	Imposta municipale propria												,00																
		IP34	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento												,00																
		IP35	Interessi passivi indeducibili												,00																
		IP36	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS												1	,00	2	,00													
		IP37	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	19	,00
		IP38	Totale variazioni in aumento												,00																
		Variazioni in diminuzione	IP39	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento												,00															
	IP40		Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili												,00																
	IP42		Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS												1	,00	2	,00													
IP43	1		2	,00	3	4	,00	5	6	,00	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	19	,00	
IP44	Totale variazioni in diminuzione												,00																		
	IP45	Valore della produzione (IP19 – IP28 + IP38 – IP44)												,00																	

La **sezione II** deve essere compilata dalle **società in nome collettivo** e in **accomandita semplice ed equiparate** ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, in regime **di contabilità ordinaria**, che abbiano optato, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 come modificato dall'art. 16, co. 4 del D.Lgs. 175/2014, per la **determinazione del valore della produzione** secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali.



L'art. 16 del D.Lgs. 175/2014 ha modificato la **modalità** di esercizio di alcuni regimi opzionali, tra cui quello dell'opzione dell'Irap. In particolare, *“a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014”* non è più necessaria la **manifestazione preventiva** dell'opzione; la stessa dovrà essere **comunicata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi / Irap** presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale l'opzione è esercitata. Quindi per i contribuenti, società di persone ed imprese individuali in regime di contabilità ordinaria, che intendono optare per la determinazione del valore della produzione con il metodo da bilancio per il **periodo d'imposta 2017** lo potranno fare direttamente in dichiarazione, compilando il **rigo IS35** del quadro IS della dichiarazione Irap 2017.

Sez. VII Opzioni		Opzione	Revoca
IS33	Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'opzione vale per tre periodi ed è irrevocabile e vincola alla tenuta del regime di contabilità ordinaria, al termine dei tre anni si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, sempreché non si eserciti la revoca dell'opzione.

In tale caso, il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1 dell'articolo 5-bis per almeno un **triennio**, al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall'articolo 5.

Le **società di persone che non possono comunicare** l'opzione con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività), la comunicano utilizzando l'apposito modello disponibile, con il relativo software, nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

La revoca, come l'opzione, deve essere comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende revocare l'opzione.

Ai sensi **dell'art. 5 del D.Lgs. 446**, la base imponibile è costituita dalla differenza **tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.**

Per un commento alla struttura della norma si veda la precedente parte dedicata alle persone fisiche. Schematicamente, il richiamo sintetico alle voci rilevanti può essere così rappresentato:

Componenti positivi rilevanti	
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A.3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A.5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

QUADRO IP – SOCIETÀ DI PERSONE

Sezione II – Società di persone e base imponibile Irap determinata con il metodo contabile

Componenti negativi rilevanti	
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
B.7	Costi per servizi
B.8	Costi per godimento di beni di terzi
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B.14	Oneri diversi di gestione

In relazione ai componenti che vengono trattati in modo particolare, in termini di deducibilità o imponibilità ai fini Irap, è possibile proporre i seguenti schemi:

VOCE	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO IRAP
SONO INDEDUCIBILI: spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9)	Si intende escludere la deduzione di detti componenti indipendentemente dalla classificazione economica, specialmente quando effettuata nella voce B14)	Sono comprese in voci rilevanti del conto economico È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap
SONO INDEDUCIBILI: i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del D.Lgs. 446/97	<ul style="list-style-type: none"> • i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir); • i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; • gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (art. 53, comma 2, lett. c), Tuir); • i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del Tuir. 	Sono compresi nella voce B7 del conto economico È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap
SONO INDEDUCIBILI: la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria , desunta dal contratto	La quantificazione della quota interessi passivi compresa nella voce dei canoni leasing deve essere determinata: <ul style="list-style-type: none"> • dal piano finanziario di ammortamento (secondo la norma); • con la metodologia forfetaria del D.M. 24.04.98. 	Gli interessi sono ricompresi nella voce B8 del conto economico. È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap

<p>SONO INDEDUCIBILI: le perdite su crediti</p>	<p>Rappresentano le perdite accertate conseguenti a riconoscimenti giudiziali di minori importi, transazioni, cessioni di crediti e prescrizioni. Le svalutazioni crediti, invece, che rappresentano poste stimate e non realizzate, sono collocate alla voce B10d) del conto economico, che rappresenta elemento non rilevante ai fini del tributo.</p>	<p>Sono ricomprese nella voce B14 del conto economico. È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap</p>
<p>È INDEDUCIBILE: l'imposta municipale propria</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Imu diviene non deducibile a decorrere dal 2008, diversamente dal passato dove invece era ammessa in deduzione nella determinazione della base imponibile; • l'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano (Imi); • l'imposta municipale semplice della provincia autonoma di Trento (Imis). 	<p>È ricompresa nella voce B14 del conto economico. È necessaria una variazione in aumento nel quadro Irap</p>

VOCE	DESCRIZIONE		TRATTAMENTO IRAP
<p>contributi erogati in base a norma di legge</p>	<p>Non correlati a costi indeducibili e senza norma specifica che ne preveda la non tassabilità ai fini Irap</p>	<p>sono tassati ai fini Irap (esempio: bonus nuove assunzioni con deduzione degli incrementi dalla base imponibile – C.M. 26/E/2006)</p>	<p>Sono già compresi nella voce A5 del conto economico</p>
	<p>Correlati a costi indeducibili</p>	<p>Non debbono essere tassati ai fini Irap per evitare doppia imposizione (esempio: contributi su costo del lavoro senza deduzioni)</p>	<p>Sono già compresi nella voce A5 del conto economico È necessario operare una variazione in diminuzione</p>
	<p>Con norma che ne prevede espressamente la non tassabilità</p>	<p>Non debbono essere tassati ai fini Irap per perseguire particolari finalità menzionate nella norma istitutiva (esempio: crediti di imposta per incremento base occupazionale)</p>	<p>Sono già compresi nella voce A5 del conto economico È necessario operare una variazione in diminuzione</p>

QUADRO IP – SOCIETÀ DI PERSONE

Sezione II – Modalità di compilazione

VOCE	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO IRAP
le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa	Sono sempre rilevanti ai fini Irap le plusvalenze e minusvalenze connesse alla cessione degli immobili patrimonio	Il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappresentato dal valore finale del bene.
quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.	L'ipotesi rappresenta una deroga di favore per il contribuente al meccanismo della determinazione della base imponibile secondo le risultanze del bilancio.	Se non risultano dal conto economico è necessario operare una variazione in diminuzione.

SEZIONE II – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per la compilazione dei righi **della sezione II**, occorre indicare i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema.

In particolare, indicare, il prospetto si presenta così composto:

IP13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		,00
Rigo IP13	Indicare i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. Secondo i principi OIC (versione del 22.12.2016) la voce A1: <ul style="list-style-type: none"> • comprende i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa; • vanno indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita. Gli sconti sono quelli di natura commerciale (sconti incondizionati e sconti quantità), non gli sconti di natura finanziaria (es.: sconto di cassa per pagamento contanti) che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce C17; • le rettifiche di ricavi riferite a ricavi di competenza dell'esercizio e a ricavi di precedenti esercizi che non derivano da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili. 	
IP14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		,00
Rigo IP14	Indicare l'importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l'importo deve essere preceduto dal segno meno.	
IP15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00
Rigo IP15	Indicare l'importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione ; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l'importo deve essere preceduto dal segno meno.	

IP16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

,00

Rigo IP16

Indicare gli **incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**.

Secondo l'OIC 12:

- comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'Attivo dello Stato Patrimoniale nelle voci delle classi BI - Immobilizzazioni immateriali e BII - Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di costi interni (es. costi di personale, ammortamenti), oppure anche di costi esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni indicate (es.: un impianto costruito all'interno dell'impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 devono essere stati già rilevati in una o più voci dell'aggregato B - Costi della produzione;
- gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C17.



C.M. 26/2012:

- l'importo degli interessi passivi iscritti nella voce C17 e del costo del personale iscritto nella voce B9 del conto economico, sono oneri esclusi dalla determinazione della base imponibile Irap;
- i corrispondenti proventi iscritti nella voce A4 del conto economico, relativi alla capitalizzazione della voce di costo relativa agli interessi passivi e al costo del personale, concorrono alla determinazione della base imponibile Irap.

Ciò significa che negli esercizi successivi le quote di ammortamento, calcolate sul valore delle immobilizzazioni che tiene conto di interessi e costi del personale capitalizzati, saranno da considerarsi interamente deducibili ai fini Irap.

- Se gli oneri finanziari/costi del personale sono capitalizzati senza transitare a conto economico, il contribuente deve apportare una variazione in aumento di pari importo, in modo da ripristinare la medesima situazione sopra commentata

IP17 Altri ricavi e proventi

,00

Rigo IP17

In tale voce vanno classificati tutti i **componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria**.

In base a quanto stabilito dall'OIC 12, di seguito vengono elencate, a titolo esemplificativo, i principali componenti contenuti nella voce A.5.

- a) **Proventi derivanti dalle attività accessorie** (ad esempio immobiliare ed agricola nel caso di un'impresa industriale) al netto anche delle relative rettifiche, e quindi:
 - fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;
 - canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.;
 - ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole;
 - etc.
- b) **Plusvalenze di natura non finanziaria**, quali, ad esempio, quelle derivanti da alienazioni dei cespiti, espropri o nazionalizzazioni di beni, operazioni sociali straordinarie, operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.
- c) **Ripristini di valore** (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B.10).
- d) **Sopravvenienze e insussistenze attive**, tra cui gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati, quando l'accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione. L'eliminazione o la riduzione di un fondo eccedente va infatti contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria o finanziaria) in cui era stato rilevato l'originario accantonamento (OIC 31).

QUADRO IP – SOCIETÀ DI PERSONE

Sezione II – Modalità di compilazione

	<p>Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta eccedente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce A.5.</p> <p>e) Ricavi e proventi diversi di natura non finanziaria, come ad esempio: rimborsi spese; penalità addebitate a clienti; proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione qualora queste si configurino come prestiti di beni; componenti reddituali positive derivanti da certificati ambientali; ricavi per l'acquisizione a titolo definitivo di caparre; rimborsi assicurativi e liberalità ricevute, in danaro o in natura.</p> <p>f) Contributi in conto esercizio, dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A.5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.</p>
IP18 Interessi attivi e proventi assimilati	
Rigo IP18	Vedi oltre, in quanto trattasi di voce riservata a particolari soggetti.
IP19 Totale componenti positivi	
Rigo IP19	Indicare il totale dei componenti positivi.

Il modello, poi, richiede la indicazione delle voci rilevanti ai fini Irap dei costi della produzione come segue:

IP20 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
Rigo IP20	<p>Indicare i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. Secondo i documenti OIC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli importi sono al netto di resi, sconti, abbuoni e premi; • gli sconti finanziari si rilevano alla voce C16, costituendo proventi finanziari; • sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, vanno iscritti alla voce seguente B7; • le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l'Iva, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l'Iva non recuperabile vengono incorporate nel costo dei beni e classificate allo stesso modo; • vanno imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti; • si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (vestiario, generi alimentari, farmaci, oggetti per regali).
IP21 Costi per servizi	
Rigo IP21	<p>Indicare i costi per servizi.</p> <p>La voce può essere così dettagliata: acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'impresa (L'elenco che segue ha natura esemplificativa e non esaustiva):</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci); • assicurazioni (se non addebitate come sopra); non assumono rilevanza le limitazioni relative alla deducibilità Ires dei costi automezzi;

- **energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas ed altre utenze;** non assumono rilevanza le limitazioni Ires alla deducibilità dei costi telefonici;
- **viaggio e soggiorno;**
- **riparazioni e manutenzioni** eseguite da imprese esterne; non assumono rilevanza le limitazioni relative alla deducibilità Ires dei costi degli automezzi;
- **lavorazioni eseguite da terzi;**
- **consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile;**
- **pubblicità e promozione;**
- **provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;**
- **servizi esterni di vigilanza;**
- **servizi esterni di pulizia;**
- **royalties e canoni diversi** da quelli rilevabili nella voce seguente B8 (es.: management fees corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante);
- **compensi e rimborsi spese ad amministratori**, sindaci e revisori esterni;
- **costi per il personale distaccato** presso l'impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo, per l'impresa da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5).

Costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:

- prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera per **mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi**, ecc.;
- **costi per mense gestite da terzi** in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti;
- **costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;** non assumono rilevanza le limitazioni relative alla deducibilità Ires dei costi di vitto e alloggio dal 2009;
- **costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;**
- **costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.**

Costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come:

- **noleggio di cassette di sicurezza;**
- **servizi di pagamento di utenze;**
- **costi per la custodia di titoli;**
- **commissioni per fidejussioni** (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari);
- spese **per valutazioni di immobili per la concessione** di mutui;
- **spese di istruttoria di mutui e finanziamenti**, in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie.

IP22 Costi per il godimento di beni di terzi

,00

Rigo IP22

Indicare il **costo per il godimento di beni di terzi.**

Sono qui compresi i costi per il **godimento di beni di terzi, materiali ed immateriali**, quali:

- **canoni per affitto di azienda;**
- **canoni per la locazione di beni immobili** ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro, ecc.);
- **canoni e royalties** periodici per l'utilizzo di brevetti, marchi, Know-how, software, concessioni, ecc.;
- **canoni per la locazione finanziaria** di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc..
- **canoni periodici** corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili ed immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.

QUADRO IP – SOCIETÀ DI PERSONE

Sezione II – Modalità di compilazione

IP23 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ,00	
Rigo IP23	Indicare gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali . Questa voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.
IP24 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ,00	
Rigo IP24	Indicare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali . Questa voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.
IP25 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ,00	
Rigo IP25	Indicare l'importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ; in caso di valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l'importo deve essere preceduto dal segno meno. In questa voce vanno iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo. La somma algebrica degli importi iscritti nelle voci B6 e B11 determina i "consumi" di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell'esercizio. Come per le voci A2 e A3, l'importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo.
IP26 Oneri diversi di gestione ,00	
Rigo IP26	Indicare gli oneri diversi di gestione . Secondo i documenti OIC, questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci dell'aggregato B). In base a quanto stabilito dall'OIC 12, di seguito vengono elencate, a titolo esemplificativo, i principali componenti contenuti nella voce B.14 . a) Minusvalenze di natura non finanziaria , quali, ad esempio, quelli derivanti da alienazioni dei cespiti, espropri o nazionalizzazioni di beni, operazioni sociali straordinarie, operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo. A seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, nella voce B.14 vanno ora classificate anche le minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili e di altri beni non strumentali all'attività produttiva; b) Sopravvenienze e insussistenze passive , quali le rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B; c) Imposte indirette, tasse e contributi riferite all'esercizio in corso o ad esercizi precedenti e qualora non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi. A titolo esemplificativo rientrano in questa voce l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, la tassa concessioni governative, l'imposta di bollo, l'imposta comunale sulla pubblicità, gli altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali), le imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci, le altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 20 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate". Per quanto riguarda l'Iva indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell'Iva su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.

	<p>Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce B.14;</p> <p>d) Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria, quali i contributi ad associazioni sindacali e di categoria, gli omaggi ed articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B.9, le liberalità, gli abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie, i costi d'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie, le spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari e per altri adempimenti societari, i costi per la mensa gestita internamente dall'impresa al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi "esterni" imputati ad altre voci, le differenze inventariali riconosciute al proprietario dell'azienda condotta in affitto o in usufrutto, gli oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni, i componenti negativi reddituali derivanti da certificati ambientali, le perdite di caparre a titolo definitivo, gli oneri per multe, ammende e penalità.</p>
IP27 Interessi passivi e oneri assimilati	
Rigo IP27	Vedasi oltre, in quanto riservato a soggetti svolgenti particolari attività
IP28 Totale componenti negativi	
Rigo IP28	Indicare il totale dei componenti negativi

Come appare intuibile, restano pertanto **esclusi dalla determinazione della base di riferimento Irap** (salvo poi individuare e quantificare le variazioni in aumento e diminuzione), le seguenti voci del conto economico:

B9) COSTI DEL PERSONALE

In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente ivi incluso il lavoro interinale, ai sensi del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Invece i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione vanno iscritti alla voce B7.

Non si iscrivono, in questa voce, quei costi sostenuti a beneficio del personale dipendente i quali, in base alla loro natura, sono classificabili nelle precedenti voci B6, B7 e B8, come si è sopra precisato.

B9a) Salari e stipendi

Vanno rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) **comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute** al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i **compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga** (es: indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, ecc.).

B9b) Oneri sociali

Sono **gli oneri a carico dell'impresa** da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAI, ecc.), **al netto degli importi "fiscalizzati"** in base a disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si comprendono in questa voce anche gli oneri afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie non godute maturate e non corrisposte, di cui all'ultimo periodo del precedente punto 9a).

B9c) Trattamento di fine rapporto

Rappresenta **l'accantonamento, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti**, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile. L'accantonamento va effettuato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se l'impresa ha stipulato polizze assicurative a garanzia

del T.F.R. In questa voce va rilevato anche l'importo del T.F.R. maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso fra l'inizio nell'esercizio e la data di cessazione del rapporto.

L'anticipo di imposta sul T.F.R. previsto dalla L. 662/1996 e da versare all'Erario dello Stato non può essere addebitato alla voce in questione, perché non costituisce un costo, bensì 'un credito d'imposta nei confronti dell'Erario. Poiché sull'anticipo si calcola la rivalutazione a favore dell'impresa, essa costituisce un provento finanziario da rilevare alla voce C16.

B9d) Trattamento di quiescenza e simili

Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal T.F.R. e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne.

La voce 9d) rileva l'importo dell'accantonamento a questi fondi, nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d'esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell'anno.

Non si rilevano in questa voce, bensì alla voce B7 - Costi per servizi, gli **accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia** e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

B9e) Altri costi

In questa voce si iscrivono **tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente**, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14.

A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:

- **Indennità per prepensionamento** versate al personale ed altre forme di incentivi all'esodo (sempreché non si tratti di ristrutturazioni o altre operazioni di natura straordinaria);
- **Quote associative** versate a favore dei dipendenti (es: quote di iscrizione ad ordini professionali, ad associazioni e circoli privati vari);
- **Borse di studio** a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- **Oneri di utilità sociale** che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.

B10c) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Comprende tutte le **svalutazioni per perdite durevoli di valore**, non imputabili alla voce E21, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

B10d) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Comprende **gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali** e diversi iscritti nell'attivo circolante. Devono essere, invece, iscritte alla voce **B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni**, come ad esempio:

- le **perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto**;
- le **perdite conseguenti a cessione di crediti**;
- le **riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni**;
- le **perdite conseguenti a prescrizione di crediti** (i proventi derivanti da prescrizione di debiti sono classificabili alla voce A5).

Le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati, invece, devono essere iscritte alla voce D19.

B12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Sono gli **accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi**, iscritti nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale (cfr. il Principio contabile 19) **esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte** (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B14, oppure 20.

B13) ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono **gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili** nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati e dal T.F.R.; **accantonamenti che rappresentano costi certi nell'esistenza, ma di importo stimato.** Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce sono diversi dagli accertamenti, già menzionati, iscrivibili alle voci precedenti dell'aggregato B del conto economico (ad esempio, alle voci B6, B7 e B8).

Il Principio contabile 31 prevede i seguenti fondi per oneri (ma l'elenco ha natura meramente esemplificativa):

- **fondo per garanzia prodotti** (qualora si tratti di passività certe, per garanzie ricorrenti);
- **fondo per manutenzione ciclica** (di impianti, navi, aeromobili, ecc.);
- **fondo per buoni sconti e concorsi a premio;**
- **fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;**
- **fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto;**
- **fondo per costi da sostenere dopo la chiusura di commesse per lavori su ordinazione;**
- **fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione** (qualora non rilevate a riduzione delle rimanenze);
- **fondo recupero ambientale.**

C15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

In **questa voce vanno rilevati per competenza** (indicando separatamente in apposite sottovoci quelle provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate) **tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint-ventures e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante.**

Si tratta principalmente dei seguenti proventi:

- **dividendi su partecipazioni** al lordo delle eventuali ritenute;
- **plusvalenze da alienazione di partecipazioni;**
- **ricavi da vendita di diritti di opzione su titoli partecipativi;**
- **utili distribuiti** da joint ventures e consorzi;
- **eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate,** anche in sede di liquidazione.

C16a) ALTRI PROVENTI FINANZIARI: DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

Vanno **rilevati in questa voce tutti gli interessi attivi maturati** nell'esercizio (al netto dei relativi risconti) sui **crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie.**

C16b) ALTRI PROVENTI FINANZIARI: DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

Sono **gli interessi maturati nell'esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie** (es. CCT, BTP, obbligazioni emesse da enti privati) comprese le eventuali differenze da "indicizzazione" e al lordo delle ritenute di legge.

C16c) ALTRI PROVENTI FINANZIARI: DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

Sono **gli interessi maturati su titoli a reddito fisso** (a tasso fisso o variabile) facenti parte della "tesoreria" dell'impresa e, quindi, destinati a frequenti negoziazioni sul mercato finanziario.

C16d) ALTRI PROVENTI FINANZIARI: PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

Si **iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sottovoci della voce C16.** Si tratta, in particolare, di:

- **gli utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze;**
- **gli interessi attivi su conti e depositi bancari** di qualunque tipo;
- **gli interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento** concessi a clienti;
- **gli interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante,** per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc.;

- gli **sconti finanziari attivi che** non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito;
- i **proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine** (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell'esercizio;
- il provento derivante dalla **differenza** tra il valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori;
- gli **interessi attivi** su crediti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;
- nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il **valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide**;
- l'eventuale differenza, se negativa/positiva, tra il **valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data**;
- la differenza tra le **disponibilità liquide ricevute** e il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non induca ad attribuire a tale componente una diversa natura;
- nel caso di crediti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato **la differenza tra il valore attuale e valore a termine del credito**;
- i componenti **positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito**.

C17) INTERESSI PASSIVI ED LATRI ONERI FINANZIARI

In linea generale, nella voce C.17 vanno rilevati tutti gli **oneri finanziari maturati nell'esercizio, al netto dei relativi risconti**, derivanti ad esempio da:

- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
- sconti finanziari passivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito;
- minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli e partecipazioni iscritti nell'attivo immobilizzato e circolante;
- oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine;
- interessi passivi su debiti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;
- l'eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;
- la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura;
- nel caso di debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra valore di rilevazione iniziale e il valore a termine del debito;
- le perdite derivanti dalla negoziazione anticipata di titoli immobilizzati e non immobilizzati per effetto della differenza negativa fra valore contabile e il prezzo di cessione;
- le perdite realizzate su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato.

Nella voce C.17 vanno compresi anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati.

Nel caso di **contributi di enti pubblici o di privati** che riducono gli interessi sui finanziamenti, l'importo dei contributi è portato a riduzione della voce C.17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi; se conseguito in esercizi successivi, va iscritto alla voce C.16.d.

C17 BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI

In questa voce vanno inseriti **gli utili e le perdite su cambi**, relativi ad operazioni in valuta, realizzati nel corso dell'esercizio ovvero determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione.

D18) D19) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Nelle voci D18 - Rivalutazioni e D19 - Svalutazioni, suddivise in tre sottovoci riferite, **rispettivamente, alle partecipazioni, alle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni** (titoli a reddito fisso, crediti di natura finanziaria, azioni proprie) ed ai titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, si iscrivono tutte le svalutazioni su attività finanziarie ed i successivi ripristini di valore, entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate.

Le voci in questione, per esempio, comprendono:

- **svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato** per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- **svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato** e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- **differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto;**
- **accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate** indicato al par. C.V.f del Principio contabile 19 (ad esempio quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione).



LE HOLDING INDUSTRIALI

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (**c.d. holding industriali**), per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione – ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 385/1993 – nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. 446/1997. In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 12, comma, 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29 l'attività di assunzione di partecipazioni rileva ai fini dell'iscrizione solo se svolta congiuntamente ad altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate.

Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del citato comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui al citato decreto ministeriale.

Per tali soggetti, assumono rilievo ai fini Irap, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del D.Lgs. 446, anche i seguenti componenti:

- rigo IP18, interessi attivi e proventi assimilati;
- rigo IP27, interessi passivi e oneri assimilati.

Nei righi da **IP29 a IP37** vanno **indicate le variazioni in aumento**.

IP29 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446 ,00	
rigo IP29	<p>Indicare i componenti negativi indeducibili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 446, qualora contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini Irap.</p> <p>In particolare indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir; • i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; • gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Tuir; • i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del Tuir. <p>Tali elementi sono solitamente iscritti nella voce B7 del conto economico.</p> <p>La indeducibilità dei compensi trascina la non tassabilità delle quote di contributi ad esse connesse.</p>
IP30 Quota degli interessi nei canoni di leasing ,00	
rigo IP30	<p>Indicare la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria (presente indistintamente nella voce B8 del conto economico), determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • secondo il piano finanziario del contratto; • secondo il metodo forfetario del D.M. 24.04.1998.
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div> <p>CANONI DI LEASING</p> <p>Sulla base delle indicazioni fornite nella C.M. 8/E/2009 il costo dei canoni di leasing è deducibile per la parte riferita alla quota capitale del canone di locazione mentre la quota interessi risulta indeducibile.</p> <p>Per la determinazione degli interessi passivi impliciti, in applicazione dell'art. 1 del D.M. 24 aprile 1998 la formula da utilizzare è la seguente:</p> </div> </div> $\text{INTERESSI PASSIVI} = \text{CANONI DI COMPETENZA} - \left(\frac{\text{costo sostenuto dal concedente} * \text{n. giorni del periodo}}{\text{n. giorni di contratto}} \right)$	
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div> <ul style="list-style-type: none"> • Il costo sostenuto dall'impresa concedente deve essere assunto al netto del prezzo di riscatto; • in caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, l'importo dei canoni del periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. <p>Nel caso di beni a deducibilità limitata (ad esempio le autovetture) la quota di interessi passivi individuabile a fini Irap è solo quella proporzionalmente riferibile ai canoni deducibili secondo la seguente formula:</p> </div> </div> $\frac{18.075,99}{\text{Canoni di competenza + Iva indetraibile}} * 100 * 20\%$	

IP31 Perdite su crediti	,00
--------------------------------	-----

rigo IP31 Indicare **le perdite su crediti**, ricavabili **dalla voce B14** del conto economico. Se, per errore, la svalutazione forfetaria dei crediti è stata imputata tra gli oneri diversi di gestione, deve essere anch'essa ripresa.

IP32 Imposta municipale propria	,00
--	-----

rigo IP32 Indicare **l'imposta municipale propria** di cui al D.Lgs. 23/2011, l'Imis e l'Imi.

IP34 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento	,00
--	-----

rigo IP34 Indicare **le quote indeducibili dell'ammortamento** del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento. Tali quote, sono ammesse in deduzione in misura non superiore a un diciottesimo del costo. Tale variazione in aumento deve essere compilata solo laddove a conto economico non siano già stati imputati ammortamenti delle specifiche voci per importi almeno pari a quelli deducibili ai fini Irap

IP35 Interessi passivi indeducibili	,00
--	-----

Rigo IP35 Indicare la **parte indeducibile degli interessi passivi** che non concorre alla formazione del valore della produzione delle società di cui all'articolo 6, comma 9, del D.Lgs. 446/1997. Si precisa infatti che in base all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, gli interessi passivi, e gli oneri ad essi assimilati (cfr. Circ. n. 19 del 21 aprile 2009), concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare

IP36 Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS	1	2	,00	,00
--	---	---	-----	-----

rigo IP36	SOGGETTI CHE APPLICANO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI			
	Colonna 1	Indicare i componenti positivi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le suddette disposizioni indipendentemente dall'imputazione al patrimonio netto ovvero ad OCI (articolo 2, comma 2, ultimo periodo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011);		
	Colonna 2	Indicare, oltre all'importo di colonna 1, le variazioni in aumento derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15 del D.L. 185/2008.		

IP37 Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00

rigo IP37 **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:**
Indicare **le altre variazioni in aumento** non espressamente elencate nella sezione. Ogni voce è identificata con un codice da indicare nel campo immediatamente precedente a quello che accoglie l'importo:

- le spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa, qualora classificato in voci diverse da quella di cui alla lettera B), numero 9), del conto economico;

IP40 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili	,00
--	-----

rigo IP40 Indicare i **costi effettivamente sostenuti al verificarsi di eventi** per i quali, in precedenti esercizi, **sono stati contabilizzati nel passivo dello stato patrimoniale fondi per rischi e oneri**, sempreché detti costi rientrino tra quelli rilevanti nella determinazione della base imponibile Irap (C.M. n. 12 del 19 febbraio 2008, paragrafo 9.2). Ovviamente, detti oneri non sono più deducibili qualora siano stati già dedotti nei precedenti esercizi, in sede di iscrizione dei relativi fondi. L'impostazione nasce dal fatto che i principi contabili impongono, per la alimentazione dei fondi rischi, l'utilizzo della voce più corretta del conto economico e, solo per residuo, la movimentazione della voce B12). L'esempio classico è l'accantonamento per rischi spese legali, da far transitare nella voce B7, con conseguente indeducibilità della voce.

IP42 Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS	1	2	,00	,00
--	---	---	-----	-----

rigo IP42 PER SOGGETTI CHE APPLICANO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Colonna 1	Indicare i componenti negativi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le suddette disposizioni indipendentemente dall'imputazione al patrimonio netto ovvero ad OCI (articolo 2, comma 2, ultimo periodo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011)
Colonna 2	Indicare, oltre all'importo di colonna 1, le variazioni in diminuzione derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15 del D.L. 185 del 2008.

IP43 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
									25	,00

rigo IP43 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
Vanno indicate nel rigo IP43 le **altre variazioni in diminuzione** non espressamente elencate nella sezione. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo:

- il **premio** di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, **riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca**, qualora contabilizzato tra i componenti positivi;
- gli **importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi** (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi) nonché la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi;
- le **insussistenze e le sopravvenienze attive relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile Irap** (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non dedotti rivelatisi esuberanti);

QUADRO IP – SOCIETÀ DI PERSONE

Sezione III – Imprese in regime forfetario

	<p>5. le indennità di trasferta, previste contrattualmente, erogate da imprese autorizzate all'auto-transporto di merci per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Tuir, qualora contabilizzate nella voce B9 del conto economico;</p> <p>6. le quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi; tali quote sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. 31 dicembre 1988 (cfr circolari n.27 del 26 maggio 2009 par. 2.1 e n.36 del 16 luglio 2009 par. 2.1);</p> <p>7. le maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate in bilancio (C.M. 26/E/2012);</p> <p>8. i costi di chiusura e post chiusura delle discariche accantonati nell'esercizio di competenza ad appositi fondi rischi classificati nelle voci B12) o B13) del conto economico (C.M. 26/E/2012);</p> <p>9. i costi accantonati dall'affittuario o usufruttuario d'azienda nell'esercizio di competenza ad apposito fondo che consenta il ripristino degli impianti allo stato in cui devono essere restituiti, classificati nella voce B13) del conto economico;</p> <p>10. le quote dei redditi derivanti dalla locazione degli alloggi sociali che non concorre alla formazione del valore della produzione netta nella misura del 40% (art. 6 del D.L. 47/2014).</p> <p>99. le altre variazioni in diminuzione.</p> <p>Nella colonna 25 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24.</p>
--	---

IP44 Totale variazioni in diminuzione	,00
--	-----

rigo IP44	Indicare il totale delle variazioni in diminuzione indicate nei righi da IP39 a IP43, colonna 25.
------------------	--

IP45 Valore della produzione (IP19 – IP28 + IP38 – IP44)	,00
---	-----

rigo IP45	va indicato il valore della produzione pari alla differenza tra la somma degli importi dei righi IP19 e IP38 e la somma degli importi dei righi IP28, IP44 .
------------------	---

SEZIONE III – IMPRESE IN REGIME FORFETARIO

Sez. III	IP47 Reddito d'impresa determinato forfetariamente	,00
Società in regime forfetario	IP48 Retribuzioni, compensi e altre somme	,00
	IP49 Interessi passivi	,00
	IP50 Valore della produzione (IP47 + IP48 + IP49)	,00

La **sezione III** è riservata alle società che applicano, ai fini dell'Irpef, **regimi forfetari di determinazione del reddito di impresa** (ad es. il regime di cui all'art. 56-bis del Tuir) e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a Irap secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 446.



QUADRO NORMATIVO

<p>Tuir - Art. 56-bis</p>	<p>Art. 56 bis - Altre attività agricole</p> <p>1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.</p> <p>2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.</p> <p>3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.</p> <p>5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.</p>
<p>D. Lgs. 446/1997 - Art. 17, comma 2</p>	<p>Art. 17 - Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti</p> <p>[1] omissis.</p> <p>[2] Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi.</p> <p>[3] omissis</p>

Le **disposizioni** di cui all'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 prevedono che la **base imponibile può essere calcolata** aumentando il **reddito di impresa**, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini Irap e degli interessi passivi. Il modello, pertanto, appare così strutturato:



Dovranno compilare la sezione III anche i soggetti che applicano il regime privilegiato dall'art. 1, comma 423, L. 266/2005 per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali.

QUADRO IP – SOCIETÀ DI PERSONE

Sezione IV – Società esercenti attività agricola

Sez. III Società in regime forfetario	IP47	Reddito d'impresa determinato forfetariamente	,00
	IP48	Retribuzioni, compensi e altre somme	,00
	IP49	Interessi passivi	,00
	IP50	Valore della produzione (IP47 + IP48 + IP49)	,00

Queste le indicazioni per la compilazione:

rigo IP47	Indicare l'importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per l'anno 2016.
rigo IP48	Indicare l'ammontare: <ul style="list-style-type: none">delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir.
rigo IP49	Indicare l' ammontare degli interessi passivi di competenza del 2016 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria).
rigo IP50	Va indicato il valore della produzione pari alla somma degli importi dei rigi IP47, IP48, IP49.

SEZIONE IV – SOCIETÀ ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLA

Sez. IV Imprese del settore agricolo	IP52	Corrispettivi	,00
	IP53	Acquisti destinati alla produzione	,00
	IP54	Valore della produzione (IP52 – IP53)	,00

Questa sezione va compilata:

- dalle **società di persone ed equiparate** esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 32 secondo le disposizioni del successivo art. 56, comma 5, del Tuir;



Tuir - Art. 56 - Determinazione del reddito d'impresa

... omissis ...

5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei

redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all' articolo 96, i proventi dell'allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso.

- dalle **società nonché da quelle che esercitano attività di agriturismo** che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.



Legge 413/91 - Art. 5 - [Attività di agriturismo]

[1] I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917 , e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5-12-1985, n. 730 , determinano il reddito imponibile applicando all' ammontare dei ricavi conseguiti con l' esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

[2] I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5-12-1985, n. 730 , determinano l' imposta sul valore aggiunto riducendo l' imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell' imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

[3] Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l' opzione nella dichiarazione annuale relativa all' imposta sul valore aggiunto per l' anno precedente; l' opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all' ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l' anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.

Tali soggetti possono **optare** – con effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi – per la determinazione del valore della produzione secondo i **criteri ordinari**. In tal caso, per l'esercizio dell'opzione si rinvia al commento al quadro IS.

I soggetti che **esercitano congiuntamente l'attività di allevamento di animali e di agriturismo** per la quale si avvalgono del regime forfetario, possono compilare la sezione IV cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi; in tal caso è necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IP63, colonna 1, il dato presente nel primo modulo e nel rigo IP64, colonna 1, il dato presente nel secondo modulo.

Il quadro si presenta così strutturato:

Sez. IV Imprese del settore agricolo	IP52	Corrispettivi	,00
	IP53	Acquisti destinati alla produzione	,00
	IP54	Valore della produzione (IP52 – IP53)	,00

QUADRO IP – SOCIETÀ DI PERSONE

Sezione V – Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni

Per la determinazione della base imponibile, va indicato:

rigo IP52	Indicare l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva.
rigo IP53	Indicare l' ammontare degli acquisti soggetti a registrazione ai fini Iva. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria , il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari.
rigo IP54	Va indicato il valore della produzione pari alla differenza tra l'importo di rigo IP52 e l'importo del rigo e IP53.

SEZIONE V – SOCIETÀ SEMPLICI E ASSOCIAZIONI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Sez. V	IP56 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	,00
Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni	IP57 Costi inerenti all'attività esercitata	,00
	IP58 Valore della produzione (IP56 – IP57)	,00

La **sezione V**, va compilata dalle società semplici e dalle associazioni esercenti arti e professioni di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir, per le quali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 446, **la base imponibile** si determina sottraendo **dall'ammontare dei compensi percepiti** nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso **l'ammortamento dei beni materiali e immateriali** ed **esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente**. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

IP56 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica		,00
rigo IP56	Indicare i compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Per un incrocio con la dichiarazione dei redditi, le istruzioni richiedono di riportare la somma degli importi indicati nei righe: <ul style="list-style-type: none"> • RE2, • RE3, • RE4 • RE5, colonna 3, con esclusione dei compensi di cui alla colonna 1 del rigo RE5, dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195/1999. Nel presente rigo sono ricompresi i maggiori compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore , indicati nella colonna 2 dell'apposito rigo posto all'inizio del presente quadro.	
IP57 Costi inerenti all'attività esercitata		,00
rigo IP57	Indicare l'ammontare dei costi inerenti all'attività esercitata : <ul style="list-style-type: none"> • quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro (di cui al rigo RE7 colonna 2, al netto dell'importo di colonna 1 della dichiarazione dei redditi); • canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di rigo RE8 colonna 2, al netto dell'importo di colonna 1 della dichiarazione dei redditi); • canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi); 	

- **spese relative a immobili** (importo di rigo **RE10** della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero dopo il 1° gennaio 2007 ma entro il 31 dicembre 2009 o dal 1 gennaio 2014, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari;
- **compensi corrisposti a terzi** per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo **RE12** della dichiarazione dei redditi);
- **spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc.** (importo di rigo **RE14** della dichiarazione dei redditi);
- **spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande** in pubblici esercizi, **spese di rappresentanza, minusvalenze patrimoniali e altre spese** (importi deducibili indicati nel rigo RE15, in colonna **3 dei rigi RE16 e RE17 e nei rigi RE18 e RE19**, colonna 4, al netto dell'importo di colonna 1, 2 e di colonna 3, della dichiarazione dei redditi).

IP58 Valore della produzione (IP56 - IP57)

,00

rigo IP58

Indicare il **valore della produzione** pari alla differenza tra l'importo di rigo IP56 e l'importo di rigo IP57.



RIGO IP56: TIPOLOGIE DI COMPENSI

Vanno indicati:

- **l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura**, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, **percepiti nell'anno**, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero;
- **l'ammontare dei compensi** lordi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile).

RIADDEBITO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

I compensi devono essere dichiarati al **netto dei contributi previdenziali** o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (è il caso delle Casse di previdenza delle professioni autonome riconosciute che non sono assoggettate a ritenuta d'acconto).

RIADDEBITO QUOTA GESTIONE SEPARATA

Diversamente, **l'ammontare della maggiorazione del 4%** facoltativamente addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, L. 662/1996 (c.d. Gestione Separata Inps), non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto **costituisce parte integrante dei compensi** da indicare nel presente rigo (è anche soggetto a ritenuta d'acconto).

RIADDEBITO SPESE SOSTENUTE

Rientrano **tra i compensi anche i riaddebiti di spese sostenute** dal lavoratore autonomo nello svolgimento dell'incarico, quali rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio.

Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

ANTICIPAZIONI TASSE E DIRITTI

Non rientrano tra i compensi le anticipazioni sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente (diverse dalle spese tipiche del professionista), quali diritti, marche, tasse, vidimazioni, ecc. (le medesime spese sono escluse anche da Iva e da ritenuta d’acconto).

SOMME RICEVUTE IN DEPOSITO

È ammesso, per particolari professioni, ricevere in deposito somme dal cliente senza quantificare, fino ad un massimo di 60 giorni, la distinzione tra diritti, spese ed onorari; in tal caso, la quota parte della somma depositata assume natura di compenso solo al momento della effettiva distinzione (è necessaria la tenuta di un apposito registro la annotazione distinta sul registro cronologico delle movimentazioni finanziarie) e comunque al 60° giorno successivo al ricevimento in deposito. La regola vale anche per il termine di versamento della ritenuta d’acconto da parte del committente.

RIADDEBITO SPESE PER CONDIVISIONE LOCALI

Non rientrano nella categoria dei compensi nemmeno le spese (affitto, energia elettrica, riscaldamento, telefoniche, ecc.) riaddebitate a soggetti con i quali si condividono i locali (C.M. 58/E/2001, paragrafo 23 e C.M. 38/E/2010), in presenza di contratti intestati ad un solo soggetto. Le stesse spese, invece, debbono determinare uno storno del costo registrato in contabilità.



ESEMPIO

- costo sostenuto dal professionista per canone di locazione dello stabile: 1.000,00;
- quota parte riaddebitata al coinquilino: 400,00;
- costo rilevante (se pagato): 600,00;
- rilevanza del riaddebito: nessuna.

Va poi indicato **l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi**. In particolare:

- gli **interessi moratori** e gli interessi **per dilazione** di pagamento percepiti nell’anno (articolo 6, comma 2 del Tuir);
- i **proventi** conseguiti in **sostituzione di redditi** derivanti dall’esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il **risarcimento dei danni** consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte, salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata (articolo 6, comma 2 del Tuir);
- proventi da **cessione della clientela** ed altri diritti immateriali (articolo 54, comma 1-quater del Tuir);
- le **plusvalenze dei beni strumentali** compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione se realizzate mediante:

- cessione a titolo oneroso;
- mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- destinazione al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione;
- i **compensi** non annotati nelle scritture contabili **nel caso di adeguamento agli studi di settore**; non vanno indicati invece i maggiori compensi indicati in dichiarazione per l'adeguamento ai parametri.



RIGO IP57: TIPOLOGIE DI COSTI

AMMORTAMENTI

In deroga al principio di cassa, le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili secondo il **criterio di competenza**.

In tale rigo vanno pertanto indicate:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a **516,46 euro**, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai **beni mobili strumentali**, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50% di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- l'80% delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per **servizi di comunicazione elettronica** ad uso pubblico (telefoni cellulari e fissi) di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, D.Lgs. 259/2003;
- il 20% delle quote di ammortamento delle **autovetture**, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede 18.075,99 euro per le autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori;

il 70% dell'ammontare delle quote di ammortamento dei **veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta.

RIEPILOGO AMMORTAMENTO		
tipologia	Quota deduzione	Tetto rilevanza
Beni promiscui	50%	nessuno
Apparecchi per telefonia	80%	nessuno
Autocarri inerenti	100%	Nessuno
Autocarri non inerenti	20%	18.075,99
Autovetture e autocaravan	20%	18.075,99
Autovetture in uso promiscuo ai dipendenti	70%	nessuno
Motocicli	20%	4.131,66
Ciclomotori	20%	2.065,83



SUPER AMMORTAMENTI

Non rileva a fini IRAP la maggiore quota di ammortamento fiscalmente deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

CANONI DI LEASING PER BENI MOBILI

Sono costi deducibili ai fini della determinazione della base imponibile Irap:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i **beni mobili strumentali** ovvero il 50% di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente (al netto degli interessi passivi).



- per i contratti di leasing stipulati **fino al 28 aprile 2012**, la deducibilità dei canoni è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- per i contratti stipulati dal **29 aprile 2012**, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale. Di conseguenza, in caso di contratto di leasing con durata pari o superiore a quella minima fiscale, la deduzione dei canoni seguirà la durata contrattuale (e quindi le imputazioni a conto economico). In caso di leasing con durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte in via extracontabile solo al termine del contratto, nei limiti dell'importo massimo deducibile annualmente.

- il **20% dei canoni di locazione finanziaria** per le **autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli**, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede 18.075,99 euro per le autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori, ragguagliati ad anno; si precisa che la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali.

Per i contratti stipulati dal **29 aprile 2012**, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale. Di conseguenza, in caso di contratto di leasing con durata pari o superiore a quella minima fiscale, la deduzione dei canoni seguirà la durata contrattuale (e quindi le imputazioni a conto economico). In caso di leasing con durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte in via extracontabile solo al termine del contratto, nei limiti dell'importo massimo deducibile annualmente.

- il **70% dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria** dei **veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta;
- l'**80%** del canone di locazione finanziaria relativo ad **apparecchiature terminali per servizi di comu-**

nicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003).

CANONI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DI BENI MOBILI

Vanno indicati:

- l'80% dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi ad **apparecchiature terminali per servizi di comunicazione** elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003);
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i **beni mobili strumentali** ovvero il 50% di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 20% dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede 3.615,20 euro per le **autovetture e gli autocaravan**, 774,69 euro per i motocicli e 413,17 euro per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
 - il 70% dell'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei **veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta.

SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI



Per i soggetti che esercitano attività artistica o professionale, si considerano strumentali gli immobili utilizzati direttamente dal lavoratore che li possiede per l'esercizio esclusivo dell'attività artistica o professionale, mentre non assume rilevanza il fatto che l'acquisto sia stato effettuato in qualità di persona fisica o di esercente arte o professione (R.M. 13/E/2010).

IL REGIME FISCALE DEGLI IMMOBILI PROFESSIONALI

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile.

immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990	<ul style="list-style-type: none"> • è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; • per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985;
immobili acquistati o costruiti dal 15.06.1990 al 31.12.2006	<ul style="list-style-type: none"> • non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; • dal 1993 non è più consentita la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale; • in caso di leasing, deducibilità del canone.
immobili acquistati o costruiti dal 01.01.2007 al 31.12.2009	<p>esclusivi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni leasing (con durata minima di 15 anni); • Deduzione ridotta ad 1/3 per i periodo 2007-2008-2009.
	<p>promiscui</p> <p>A condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, si deduce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una somma pari al 50% della rendita; • in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone. <p>Nel caso di leasing il contratto deve avere durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento da DM e comunque con un minimo di 8 e un massimo di 15 anni.</p>

QUADRO IP – SOCIETÀ DI PERSONE

Sezione V – Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni

Immobili acquistati o costruiti dal 01.01.2010 al 31.12.2014	esclusivi	Non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento né i canoni di leasing.
immobili in leasing dal 01.01.2014	esclusivi	<ul style="list-style-type: none"> deduzione per un periodo non inferiore a 12 anni.
	promiscui	<p>A condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, si deduce:</p> <ul style="list-style-type: none"> una somma pari al 50% della rendita; deduzione per un periodo non inferiore a 12 anni nella misura del 50% canone.

Vanno indicati:

- il **50% della rendita catastale dell'immobile di proprietà** o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, **utilizzato promiscuamente** per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione; ovvero in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone. Per i contratti di leasing stipulati entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50% della rendita catastale. Per quelli stipulati dal 1.1.2007 al 31.12.2009 è deducibile il 50% del canone se il contratto ha durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento di cui al coefficiente di cui al D.M. fiscale e comunque con un minimo di 8 e un massimo di 15 anni; per i contratti dal 1.1.2010 al 31.12.2013 nessuna deduzione; per quelli dal 1.1.2014 è deducibile il 50% del canone per un periodo non inferiore a 12 anni;
- l'ammontare della **quota di ammortamento**, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;
- l'ammontare del **canone di locazione** corrisposto nell'anno 2016 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la **rendita catastale** dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990, ovvero nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Per i contratti stipulati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici avendo per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati dall'1.1.2010 fino al 31.12.2013 non è ammessa alcuna deduzione; per quelli dall'1.1.2014 è deducibile il 50% del canone per un periodo non inferiore a 12 anni;
- l'ammontare **deducibile nell'anno delle spese di ammodernamento**, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;

SPESE SU IMMOBILI

Possono essere di duplice tipologia:

- **incrementative:** aumentano il costo del bene e trovano deduzione per il tramite di quote di ammortamento (sono incrementative le spese che incidono sugli elementi strutturali, che determinano un significativo e tangibile incremento della capacità produttiva o della vita utile del cespite stesso);
- **non incrementative:** sono deducibili nei limiti del 5% del costo dei beni ammortizzabili come risultanti dal libro dei cespiti al 01.01; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi (sono non incrementative le spese di pulizia, di verniciatura, di riparazione e di sostituzione di parti deteriorate).

- le **altre spese relative all'immobile** strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il **50% delle spese per servizi** e dell'ammontare della quota deducibile nell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.

COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI

Va indicato l'**ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi** per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente.

CONSUMI

Vanno indicati i **consumi**. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare deducibile delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici compresi quelli accessori e i consumi di energia elettrica.

SPESE TELEFONICHE

Le spese telefoniche, per linee fisse e mobili, sono deducibili nella misura dell'80%.

Con circolare 47/E/2008 (paragrafo 3.4), l'Agenzia ha confermato la deducibilità in egual misura delle spese per:

- ricariche telefoniche;
- acquisto di schede prepagate.

Deve ovviamente sussistere l'inerenza della spesa (come per ogni componente negativo) e la sua tracciabilità

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

Spese parzialmente deducibili

Va indicato il **75%** delle stesse spese effettivamente sostenute dal professionista, **L'importo deducibile non può essere superiore al 2%** dell'ammontare dei compensi percepiti: queste spese sono sottoposte ad un doppio limite: innanzitutto è necessario applicare la riduzione al 75% e, sull'importo netto, si deve operare il test di compatibilità con i compensi dell'anno (C.M. 53/E/2008)

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Con la C.M. 34/2009, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le precisazione fornite dal D.M. 19.11.2008, attuativo dell'art. 108 comma 2 Tuir, che disciplina le spese di rappresentanza nell'ambito del reddito di impresa, possono essere utilizzate anche dai professionisti per quanto concerne la qualificazione delle spese di rappresentanza (non per quanto concerne i limiti di deducibilità).

Spese con doppio limite di deducibilità

Va indicato il **75% delle spese relative a prestazioni alberghiere** e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come **spese di rappresentanza**.

Spese con unico limite di deducibilità

Va indicato l'ammontare delle altre spese di rappresentanza, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate.

Sono comprese nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione e quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

L'importo deducibile non può essere superiore al 1% dell'ammontare dei compensi percepiti.

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI**Spese con doppio limite di deducibilità**

indicare il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale.

Spese con unico limite di deducibilità

indicare l'ammontare delle altre spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale.

L'importo deducibile è pari al 50% degli importi sopra indicati

MINUSVALENZE PATRIMONIALI

Vanno indicate le **minusvalenze patrimoniali** (solo se effettivamente realizzate mediante la cessione o il risarcimento danno, con esclusione, pertanto, di quelle da autoconsumo o da destinazione a finalità estranee all'arte o professione) per gli stessi beni che possono generare plusvalenze, quindi:

- beni mobili acquistati dal 4.07.2006;
- beni immobili strumentali acquistati dal 01.01.2007 al 31.12.2009.

Poiché per gli immobili acquistati dall'1.1.2014 è consentita la deduzione delle quote di ammortamento, sono deducibili anche le eventuali minusvalenze relative a beni destinati al consumo personale, familiare o a finalità estranee all'attività.

ALTRE SPESE

Vanno indicate:

- l'80% delle spese di **manutenzione relative ad apparecchiature terminali** per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del D.Lgs. 259/2003;
- il 20% delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo, per **l'acquisto di carburanti**, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 20% delle **altre spese**, (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione) limitatamente ad un solo veicolo, **relative alle autovetture**, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70% di tali spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

- il 50% delle **spese di impiego dei beni mobili adibiti** promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i **premi di assicurazione per rischi professionali**, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50%.

SEZIONE VI – VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

Sez. VI Valore della produzione netta		Esteri		Italia
		1	2	3
IP60	Valore della produzione (Sez. I)	,00	,00	,00
IP61	Valore della produzione (Sez. II)	,00	,00	,00
IP62	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00	,00
IP63	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,00
IP64	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,00
IP65	Valore della produzione (Sez. V)	,00	,00	,00
IP66	Totale valore della produzione	,00	,00	,00
IP67	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
IP68	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,00
IP69	Deduzione per incremento occupazionale			,00
IP70	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente			,00
IP71	Deduzione per ricercatori			,00
IP72	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori			,00
IP73	Ulteriore deduzione			,00
IP74	Valore della produzione netta			,00

Nella **sezione VI** va operata la determinazione del valore della produzione netta.

Ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione, nel caso di esercizio da parte di soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato di attività produttive svolte anche all'estero, si rinvia al commento al quadro IS.

righe da IP60 a IP65	Colonna 1	Indicare: • l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni,
	Colonna 2	Va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero , mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IS11.
	Colonna 3	Indicare la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.
riga IP66	Indicare il totale degli importi di segno positivo indicati nei righe da IP60 a IP65.	

QUADRO IP – SOCIETÀ DI PERSONE

Sezione VI – Valore della produzione netta

rigo IP67	Vanno indicate le deduzioni previste dall’art. 11 comma 1, lettera a) , del D.Lgs. 446/1997. Si vedano le istruzioni relative al quadro IS.																						
rigo IP68	Indicare l’ammontare della deduzione di cui al comma 4-bis.1 dell’articolo 11 del D.Lgs. 446/1967.																						
rigo IP69	Va indicato l’ammontare della deduzione per incremento occupazionale di cui all’art. 11, comma 4-quater.																						
rigo IP70	Va indicato l’ammontare della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all’articolo 11, comma 4- octies. Si vedano le istruzioni del rigo IS7.																						
rigo IP71	<p>Deve essere indicato l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e dei redditi di lavoro autonomo di ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.L. 185/2008 ovvero ai sensi dell’art. 44 del D.L. 78/2010.</p> <p>In particolare, dovrà essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati erogati ai ricercatori e docenti dai sostituti d’imposta per lo svolgimento di attività di ricerca; • l’ammontare dei redditi di lavoro autonomo percepiti dai ricercatori e docenti per lo svolgimento di attività di ricerca in qualità di liberi professionisti al netto dei relativi costi già dedotti nel rigo IP57. 																						
rigo IP72	Va indicato l’importo delle somme corrisposte , anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi. Tali somme sono deducibili ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1-bis, inserito dall’articolo 1, comma 988, della L. 208/2015.																						
rigo IP73	<p>Va indicato l’importo dell’ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell’art. 11 del D.Lgs. 446/1997 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IP66, colonna 3 al netto degli importi di cui ai rigi IP67, IP68, IP69, IP70, IP71 e IP72 e, in colonna 3 del rigo IS42, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dai GEIE di cui al rigo IS42, colonna 2. La ripartizione proporzionale dell’ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei rigi IP66 colonna 3 (al netto degli importi dei rigi da IP67 a IP72) e IS42 colonna 2, sono di segno positivo.</p> <p>LE DEDUZIONI</p> <p>La deduzione, ai sensi dell’art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. 446, spetta a condizione che l’importo di rigo IP66, colonna 3, aumentato (o diminuito) della quota del valore della produzione attribuita dai Geie di cui alla colonna 2 del rigo IS42 (e al netto degli importi di rigi IP67, IP68, IP69, IP70, IP71 e IP72), non superi 180.999,91 euro e si applica nelle misure indicate nella tabella che segue. Al riguardo, va notato che la deduzione spetta in misura maggiorata per i contribuenti che svolgono attività di impresa organizzate in forma di società personali o ditte individuali, oppure arti e professioni sotto forma di società semplici, associazioni professionali e posizioni individuali.</p> <table border="1" data-bbox="343 1780 1441 2074"> <thead> <tr> <th colspan="2">Base imponibile</th> <th>Deduzione</th> <th>Deduzione maggiorata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 180.759,91</td> <td></td> <td>8.000</td> <td>13.000</td> </tr> <tr> <td>oltre 180.759,91</td> <td>e fino a 180.839,91</td> <td>6.000</td> <td>9.750</td> </tr> <tr> <td>oltre 180.839,91</td> <td>e fino a 180.919,91</td> <td>4.000</td> <td>6.500</td> </tr> <tr> <td>oltre 180.919,91</td> <td>e fino a 180.999,91</td> <td>2.000</td> <td>3.250</td> </tr> </tbody> </table>			Base imponibile		Deduzione	Deduzione maggiorata	fino a 180.759,91		8.000	13.000	oltre 180.759,91	e fino a 180.839,91	6.000	9.750	oltre 180.839,91	e fino a 180.919,91	4.000	6.500	oltre 180.919,91	e fino a 180.999,91	2.000	3.250
Base imponibile		Deduzione	Deduzione maggiorata																				
fino a 180.759,91		8.000	13.000																				
oltre 180.759,91	e fino a 180.839,91	6.000	9.750																				
oltre 180.839,91	e fino a 180.919,91	4.000	6.500																				
oltre 180.919,91	e fino a 180.999,91	2.000	3.250																				

	<p>La base imponibile e l'importo delle deduzioni devono essere ragguagliati all'anno solare in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi• inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno.
rigo IP74	Indicare il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IP66, colonna 3, e la somma degli importi dei rigi IP67, IP68, IP69, IP70, IP71, IP72 e IP73; nel caso in cui il risultato sia negativo, il rigo non va compilato.

QUADRO IC SOCIETÀ DI CAPITALI

IAP
R 2017



QUADRO IC
SOCIETÀ DI CAPITALI

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice identificativo del soggetto			
		Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore	,00
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IC5	Altri ricavi e proventi	,00
	IC6	Totale componenti positivi	,00
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
	IC8	Costi per servizi	,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi	,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	,00
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	IC13	Oneri diversi di gestione	,00
	IC14	Totale componenti negativi	,00
Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati	,00
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati	,00
	IC17	Margine di interesse	,00
	IC18	Commissioni attive	,00
	IC19	Commissioni passive	,00
	IC20	Commissioni nette	,00
	IC21	Dividendi e proventi simili	,00
	IC22	Risultato netto dell'attività di negoziazione	,00
	IC23	Risultato netto dell'attività di copertura	,00
	IC24	Utili (perdite) da cessione o riacquisto crediti, attività finanziarie, passività finanziarie	,00
	IC25	Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	,00
	IC26	Margine di intermediazione	,00
	IC27	Dividendi	,00
	IC28	Ammortamento dei beni materiali e immateriali	,00
IC29	Altre spese amministrative	,00	
Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi	IC30	Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	1 <input type="text"/> ,00
	IC31	Interessi netti	,00
	IC32	Risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe	,00
	IC33	Costi per servizi di produzione di banconote	,00
	IC34	Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario	,00
	IC35	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali	,00
	IC36	Spese di amministrazione	,00
Sez. III Imprese di assicurazione	IC37	Risultato del conto tecnico dei rami danni	,00
	IC38	Risultato del conto tecnico dei rami vita	,00
	IC39	Ammortamento dei beni strumentali	,00
	IC40	Altre spese di amministrazione	,00
	IC41	Dividendi	,00
	IC42	Perdite, svalutazioni e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	2 <input type="text"/> ,00

QUADRO IC – SOCIETÀ DI CAPITALI

Quadro IC

Sez. IV Variazioni in aumento	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446														,00	
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing														,00	
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti														,00	
	IC46	Imposta municipale propria														,00	
	IC48	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento														,00	
	IC49	Interessi passivi indeducibili														,00	
	IC50	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS														2 ,00	
	IC51	Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00						
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00						
			13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00						19
																,00	
IC52	Totale variazioni in aumento														,00		
Variazioni in diminuzione	IC53	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili														,00	
	IC55	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento														,00	
	IC56	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS														2 ,00	
	IC57	Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00						
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00						
			13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00						,00
19			20	,00	21	22	,00	23	24	,00						25	
IC58	Totale variazioni in diminuzione														,00		
Sez. V Società in regime forfetario	IC59	Reddito d'impresa determinato forfetariamente														,00	
	IC60	Retribuzioni, compensi ed altre somme														,00	
	IC61	Interessi passivi														,00	
	IC62	Valore della produzione (IC59 + IC60 + IC61)														,00	
Sez. VI Cooperative edilizie e confidi	IC63	Retribuzioni e altri compensi														,00	
	Sez. VII Valore della produzione netta	IC64	Valore della produzione lorda														,00
	IC65	Quota del valore della produzione realizzata all'estero														,00	
	IC66	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446														,00	
	IC67	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti														,00	
	IC68	Deduzione per incremento occupazionale														,00	
	IC69	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente														,00	
	IC70	Deduzione per ricercatori														,00	
	IC71	Deduzione per cooperative sociali														,00	
	IC72	Quota del valore della produzione esente delle SIQ o SIINQ														,00	
	IC73	Deduzione art.15, comma 4, D.L. n. 185 del 29/11/08														,00	
	IC74	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori														,00	
	IC75	Ulteriore deduzione														,00	
	IC76	Valore della produzione netta														,00	

SOGGETTI OBBLIGATI

Il quadro IC va utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la determinazione del valore della produzione relativo all'anno 2016 ai fini Irap, utilizzando il cosiddetto "metodo da bilancio" di cui all'art. 5 D.Lgs. 446/1997.



Anche le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria possono utilizzare lo stesso metodo, esercitando l'apposita opzione.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota standard, ovvero quella diversa prevista da leggi regionali o delle Province autonome.

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 73, comma 1, del Tuir, e dalle società e dagli enti commerciali, compresi i trust, non residenti di cui alla successiva lett. d) per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), inserita dall'articolo 1, comma 125 L. 208/2015, non sono soggetti passivi dell'imposta i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 Tuir, i soggetti di cui all'articolo 8 D.Lgs. 227/2001, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 D.P.R. 601/1973. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 12 (introdotto dall'art. 7, co. 2, D.Lgs. 147/2015), il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 D.Lgs. 58/1998. A tali fini, si applicano le disposizioni dell'art. 152, co. 2, Tuir.

Il presente quadro IC è suddiviso in sette sezioni:

- le prime sei attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione lorda;
- la settima sezione attiene alla determinazione del valore della produzione netta.

Ciascun soggetto è tenuto a indicare, nell'apposita casella, collocata all'inizio del quadro IC, il proprio codice identificativo desumibile dalla seguente tabella:

TABELLA CODICI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PASSIVI

CODICE	SOGGETTO PASSIVO	CODICE	SOGGETTO PASSIVO
01	Imprese industriali e commerciali (art. 5)	07	Società iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 6, comma 9)
02	Società cooperative edilizie e confidi	08	Imprese di assicurazione (art. 7)
03	Banche e altri enti e società finanziari (art. 6, comma 1)	09	Società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro
04	Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2) e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento	10	SIIQ o SIINQ
05	Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3)	11	Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi (art. 6, comma 7)
06	Società di investimento a capitale variabile e società di investimento a capitale fisso (art. 6, comma 4)		

Codice identificativo del soggetto	
Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore	,00

Inserire il codice
desunto da tabella

Adeguamento a studi di settore (rilevante) e parametri (irrilevante)

Ai fini Irap i maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all’adeguamento agli **studi di settore** anche se relativi al primo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi.

Pertanto, nell’apposito rigo collocato all’inizio del presente quadro, dovranno essere indicati i maggiori ricavi (**colonna 1**) conseguenti all’adeguamento agli studi di settore.

Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore	,00
---	-----


L’adeguamento agli studi di settore, per i periodi d’imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. Si precisa che non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile i maggiori ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai **parametri** ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 195/1999.

Prezzi di trasferimento
 Ai sensi dell’art. 1, co. 281, L. 147/2013, la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, co. 7, Tuir, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

SEZIONE I – IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

La sezione I deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività diverse da quelle finanziarie e assicurative (imprese industriali e commerciali in genere).

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE “METODO DA BILANCIO”	
Regola generale	<p>Utilizzo di principi contabili nazionali Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 446, la base imponibile di tali soggetti è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 Cod.civ. con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio, senza considerare le variazioni fiscali previste dal Tuir.</p>



DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. 244/2016 convertito dalla L. 19/2017)

L'art. 13-bis del D.L. 244/2016 convertito dalla L. 19/2017 disciplina gli effetti, ai fini Irap, del D.Lgs. 139/2015, per i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile.

L'art. 5 del D.Lgs. 446/1997 nella nuova versione prevede che le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri proventi e oneri di natura straordinaria, derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, continuano a essere irrilevanti ai fini Irap anche se classificati, nei bilanci relativi all'esercizio 2016 e ai successivi, nell'area ordinaria (voci A.5 e B.14) di Conto economico, a seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria (voci E.20 ed E.21).

Viene inoltre estesa all'Irap la disciplina transitoria prevista ai fini Ires: continuano ad essere assoggettati alla **disciplina fiscale previgente** gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio 2016 e di quelli successivi delle operazioni che risultino **diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporaneamente ai fini fiscali** rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio 2015.

Nel **primo anno** di applicazione dei principi contabili:

- le spese e gli altri componenti negativi si considerano imputati al conto economico (e quindi deducibili) anche se imputati direttamente a patrimonio;
- i componenti imputati a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile Irap se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sareb-

bero stati classificati tra le voci del valore di produzione o dei costi di produzione come definiti dall'articolo 2425 cod. civ.;

- il ripristino o l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, di costi già dedotti fiscalmente non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto. Tale criterio, ove compatibile, rileva anche ai fini Irap;
- l'eliminazione, nel passivo patrimoniale, di passività o fondi di accantonamento considerati dedotti per effetti delle disposizioni del Tuir non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi. Tale criterio, ove compatibile, rileva anche ai fini Irap.

Utilizzo degli IAS

Per effetto del comma 2 dell'articolo 5, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1 di tale articolo. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del D.M. dell'8 giugno 2011, i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile Irap al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni di cui al decreto Irap indipendentemente dall'imputazione a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI).

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del D.L. 185 del 2008, le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'Ires dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'Irap, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata L. 244 del 2007.

Contabilizzazioni non corrette

Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.

Principio di correlazione

I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 dell'articolo 5 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE	
Componenti negativi non deducibili	<p>Tra i componenti negativi non si considerano deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 Cod.civ; • i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del D.Lgs. 446: costi per collaboratori occasionali, per collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente, utili spettanti agli associati in partecipazione, compensi derivanti dagli obblighi di fare, non fare, permettere; • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto (B.8); • le perdite su crediti (B.14); • l'Imu, l'Imi e l'Imis (B.14).
Trattamento dei contributi	<p>I contributi erogati in base a norma di legge, concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile Irap, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, e sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).</p>
Accantonamenti per rischi e oneri	<p>Relativamente agli accantonamenti per rischi e oneri, qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi, come richiesto dalla versione aggiornata dell'OIC 31, tali poste vengano imputate ad altre voci dello schema di conto economico, le stesse non potranno comunque essere portate in deduzione.</p> <p>Ne consegue che eventuali accantonamenti imputati a voci diverse da B12 e B13 non possono beneficiare di un trattamento differenziato e, conseguentemente, non possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile Irap. I corrispondenti costi risulteranno, invece, deducibili dalla base imponibile Irap solo al momento dell'effettivo sostenimento e sempre che riconducibili a voci dell'aggregato B rilevanti nella determinazione della base imponibile Irap (C.M. 12/2008).</p>
Plus e minus su immobili non strumentali	<p>Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Si precisa che il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene (C.M. 27/2009).</p>
Ammortamento marchi ed avviamento	<p>Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. Per i soggetti che redigono il bilancio con gli IAS, la predetta regola vale anche ai fini della deduzione del costo degli altri beni immateriali a vita utile indefinita (art. 10, D.M. 08.06.2011).</p>
Lavoro interinale e distaccato	<p>Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi.</p> <p>Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile.</p> <p>Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione.</p>



Circolare 22/E/2015

Distacco del personale dipendente per il quale si fruisce della deduzione ex art. 11, co. 4-octies.

“Ciò posto, si ricorda che il nuovo comma 4-octies) dell’articolo 11 del decreto Irap riconosce la possibilità di dedurre il differenziale tra le spese relative al personale dipendente impiegato a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11. L’agevolazione risulta, dunque, correlata alla natura del rapporto di impiego tra il datore di lavoro e i propri dipendenti. Pertanto, a prescindere dalle modalità di articolazione del contratto di somministrazione [a termine/indeterminato], si ritiene che il beneficio spetti a condizione che il rapporto contrattuale sottostante [tra datore di lavoro e dipendente] sia a tempo indeterminato. Si precisa, infine, che il beneficio è riconosciuto in capo all’utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato.

In relazione al distacco di personale, si è dell’avviso che ai sensi della nuova disciplina siano deducibili dalla base imponibile Irap dell’impresa distaccante i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale”.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Maggiori o minori valori iscritti

Principio di irrilevanza salvo affrancamento

Nell’ipotesi di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, i maggiori (o i minori) valori iscritti in bilancio dalla società incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione o conferitaria a seguito delle predette operazioni, non sono riconosciuti fiscalmente ai fini Irap, salvo il ricorso all’affrancamento mediante opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, del Tuir (C.M. 57/2008, C.M. 27/2009).

Assenza di affrancamento

Nell’ipotesi in cui non sia stata esercitata la predetta opzione, occorre neutralizzare i maggiori o i minori valori iscritti in bilancio non riconosciuti fiscalmente, evidenziandoli nei righi IC51 “altre variazioni in aumento” codice 99 o IC57 “altre variazioni in diminuzione”, sempre che non possano essere evidenziati in appositi righi dei riquadri “variazioni in aumento” o “Variazioni in diminuzione” (ad esempio la quota di ammortamento dell’avviamento non deducibile a seguito del mancato esercizio della suddetta opzione va riportata nel rigo IC48 e non nel rigo IC51)

Affrancamento delle attività immateriali

In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell’art. 176 del Tuir, i soggetti beneficiari dell’operazione straordinaria possono affrancare fiscalmente i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e altre attività immateriali mediante opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art 15, comma 10, D.L. 185/2008.

Con tale opzione il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione ai fini Irap del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva, la deduzione di cui agli articoli 5, 6 e 7 D.Lgs. 446/1997, del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Allo stesso modo, a partire dal medesimo periodo di imposta di cui sopra saranno deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.

Passiamo ora all'analisi dei singoli righi del modello.

Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IC5	Altri ricavi e proventi	,00
	IC6	Totale componenti positivi	,00

Rigo IC1	<p>Indicare i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. Secondo i principi OIC (OIC 12 versione 22.12.2016) la voce A1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comprende i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa; • vanno indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita. Gli sconti sono quelli di natura commerciale (sconti incondizionati e sconti quantità), non gli sconti di natura finanziaria (es.: sconto di cassa per pagamento contanti) che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce C17; • le rettifiche di ricavi riferite a ricavi di competenza dell'esercizio e a ricavi di precedenti esercizi che non derivino da correzioni di errori rilevanti o cambiamenti di principi contabili.
Rigo IC2	<p>Indicare l'importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l'importo deve essere preceduto dal segno meno</p>
Rigo IC3	<p>Indicare l'importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l'importo deve essere preceduto dal segno meno</p>
Rigo IC4	<p>Indicare gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Secondo l'OIC 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'Attivo dello Stato Patrimoniale nelle voci delle classi BI - Immobilizzazioni immateriali e BII - Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di costi interni (es. costi di personale, ammortamenti), oppure anche di costi esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni indicate (es.: un impianto costruito all'interno dell'impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 devono essere stati già rilevati in una o più voci dell'aggregato B - Costi della produzione; • gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C17.



- l'importo degli interessi passivi iscritti nella voce C17 e del costo del personale iscritto nella voce B9 del conto economico, sono oneri esclusi dalla determinazione della base imponibile Irap;
 - i corrispondenti proventi iscritti nella voce A4 del conto economico, relativi alla capitalizzazione della voce di costo relativa agli interessi passivi e al costo del personale, concorrono alla determinazione della base imponibile Irap.
- Ciò significa che negli esercizi successivi le quote di ammortamento, calcolate sul valore delle immobilizzazioni che tiene conto di interessi e costi del personale capitalizzati, saranno da considerarsi interamente deducibili ai fini Irap.
- Se gli oneri finanziari/costi del personale sono capitalizzati senza transitare a conto economico, il contribuente deve apportare una variazione in aumento di pari importo, in modo da ripristinare la medesima situazione sopra commentata

Rigo IC5	<p>In tale voce vanno classificati tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria.</p> <p>In base a quanto stabilito dall'OIC 12, di seguito vengono elencate, a titolo esemplificativo, i principali componenti contenuti nella voce A.5.</p> <p>a) <i>Proventi derivanti dalle attività accessorie</i> (ad esempio immobiliare ed agricola nel caso di un'impresa industriale) al netto anche delle relative rettifiche, e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.; - canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.; - ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole; - etc. <p>b) <i>Plusvalenze di natura non finanziaria</i>, quali, ad esempio, quelle derivanti da alienazioni dei cespiti, espropri o nazionalizzazioni di beni, operazioni sociali straordinarie, operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.</p> <p>c) <i>Ripristini di valore</i> (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B.10).</p> <p>d) <i>Sopravvenienze e insussistenze attive</i>, tra cui gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati, quando l'accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione. L'eliminazione o la riduzione di un fondo eccedente va infatti contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria o finanziaria) in cui era stato rilevato l'originario accantonamento (OIC 31).</p> <p>Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta eccedente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce A.5.</p> <p>e) <i>Ricavi e proventi diversi di natura non finanziaria</i>, come ad esempio: rimborsi spese; penalità addebitate a clienti; proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione qualora queste si configurino come prestiti di beni; componenti reddituali positive derivanti da certificati ambientali; ricavi per l'acquisizione a titolo definitivo di caparre; rimborsi assicurativi e liberalità ricevute, in danaro o in natura.</p> <p>f) <i>Contributi in conto esercizio</i>, dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A.5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.</p>
Rigo IC6	Indicare il totale dei componenti positivi indicati nei righi da IC1 a IC15

Il modello poi richiede la indicazione del costo della produzione, come segue.

IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
IC8	Costi per servizi	,00
IC9	Costi per il godimento di beni di terzi	,00
IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	,00
IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
IC13	Oneri diversi di gestione	,00
IC14	Totale componenti negativi	,00

<p>Rigo IC7</p>	<p>Indicare i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli importi sono al netto di resi, sconti, abbuoni e premi; • gli sconti finanziari si rilevano alla voce C16, costituendo proventi finanziari; • sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, vanno iscritti alla voce seguente B7; • le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l'Iva, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l'Iva non recuperabile vengono incorporate nel costo dei beni e classificate allo stesso modo; • vanno imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti; • si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (vestiario, generi alimentari, farmaci, oggetti per regali).
<p>Rigo IC8</p>	<p>Indicare i costi per servizi. La voce può essere così dettagliata:</p> <p>Acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'impresa L'elenco che segue ha natura esemplificativa e non esaustiva (OIC 12):</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci); • assicurazioni (se non addebitate come sopra); non assumono rilevanza le limitazioni relative alla deducibilità Ires dei costi degli automezzi • energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas ed altre utenze; non assumono rilevanza le limitazioni Ires alla deducibilità dei costi telefonici • viaggio e soggiorno; • riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne; non assumono rilevanza le limitazioni relative alla deducibilità Ires dei costi degli automezzi • lavorazioni eseguite da terzi; • consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile; • pubblicità e promozione; • provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti; • servizi esterni di vigilanza; • servizi esterni di pulizia; • royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce seguente B8 (es.: management fees corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante); • compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni; <p>Costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.; • costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti; • costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti; (non assumono rilevanza le limitazioni relative alla deducibilità Ires dei costi di vitto e alloggio) • costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti; • costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta <p>Costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • noleggio di cassette di sicurezza, • servizi di pagamento di utenze, • costi per la custodia di titoli,

QUADRO IC – SOCIETÀ DI CAPITALI

Sezione I – Imprese industriali e commerciali

	<ul style="list-style-type: none">• commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari),• spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui,• spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie
Rigo IC9	<p>Indicare il costo per il godimento di beni di terzi.</p> <p>Sono qui compresi i costi per il godimento di beni di terzi, materiali ed immateriali, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• canoni per affitto di azienda;• canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro, ecc.);• canoni e royalties periodici per l'utilizzo di brevetti, marchi, Know-how, software, concessioni, ecc.;• canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc..• canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili ed immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.
Rigo IC10	<p>Indicare gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali.</p> <p>Questa voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.</p>
Rigo IC11	<p>Indicare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.</p> <p>Questa voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.</p>
Rigo IC12	<p>Indicare l'importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; in caso di valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l'importo deve essere preceduto dal segno meno.</p> <p>In questa voce vanno iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo.</p>
Rigo IC13	<p>Indicare gli oneri diversi di gestione.</p> <p>Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci dell'aggregato B).</p> <p>In base a quanto stabilito dall'OIC 12, di seguito vengono elencate, a titolo esemplificativo, i principali componenti contenuti nella voce B.14.</p> <p>a) <i>Minusvalenze di natura non finanziaria</i>, quali, ad esempio, quelli derivanti da alienazioni dei cespiti, espropri o nazionalizzazioni di beni, operazioni sociali straordinarie, operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo.</p> <p>A seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, nella voce B.14 vanno ora classificate anche le minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili e di altri beni non strumentali all'attività produttiva.</p> <p>b) <i>Sopravvenienze e insussistenze passive</i>, quali le rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B.</p> <p>c) <i>Imposte indirette, tasse e contributi riferite all'esercizio in corso o ad esercizi precedenti</i> e qualora non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi. A titolo esemplificativo rientrano in questa voce l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, la tassa concessioni governative, l'imposta di bollo, l'imposta comunale sulla pubblicità, gli altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali), le imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci, le altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 20 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate".</p>

	<p>Per quanto riguarda l’Iva indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell’Iva su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.</p> <p>Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, se l’ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta carente rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce B.14.</p> <p>d) <i>Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria</i>, quali i contributi ad associazioni sindacali e di categoria, gli omaggi ed articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B.9, le liberalità, gli abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie, i costi d’acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie, le spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari e per altri adempimenti societari, i costi per la mensa gestita internamente dall’impresa al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi “esterni” imputati ad altre voci, le differenze inventariali riconosciute al proprietario dell’azienda condotta in affitto o in usufrutto, gli oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni, i componenti negativi reddituali derivanti da certificati ambientali, le perdite di caparre a titolo definitivo, gli oneri per multe, ammende e penalità.</p>
Rigo IC14	Indicare il totale dei componenti negativi indicati nei righi da IC17 a IC13.

Come appare intuibile, restano pertanto **esclusi dalla determinazione della base di riferimento Irap** (salvo poi individuare e quantificare le variazioni in aumento e diminuzione), le seguenti voci del conto economico:

B9) COSTI DEL PERSONALE

In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente ivi incluso il lavoro interinale, ai sensi del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Invece i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione vanno iscritti alla voce B7.

Non si iscrivono, in questa voce, quei costi sostenuti a beneficio del personale dipendente i quali, in base alla loro natura, sono classificabili nelle precedenti voci B6, B7 e B8, come si è sopra precisato.

B9a) Salari e stipendi

Vanno rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (es: indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, ecc.).

B9b) Oneri sociali

Sono gli oneri a carico dell’impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAL, ecc.), al netto degli importi “fiscalizzati” in base a disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si comprendono in questa voce anche gli oneri afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie non godute maturate e non corrisposte, di cui all’ultimo periodo del precedente punto 9a).

B9c) Trattamento di fine rapporto

Rappresenta l’accantonamento, di competenza dell’esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile. L’accantonamento va effettuato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se l’impresa ha stipulato polizze assicurative a garanzia del T.F.R. In questa voce va rilevato anche l’importo del T.F.R. maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell’esercizio, per il periodo compreso fra l’inizio nell’esercizio e la data di cessazione del rapporto.

L'anticipo di imposta sul T.F.R. previsto dalla L. 662/1996 e da versare all'Erario dello Stato non può essere addebitato alla voce in questione, perché non costituisce un costo, bensì un credito d'imposta nei confronti dell'Erario. Poiché sull'anticipo si calcola la rivalutazione a favore dell'impresa, essa costituisce un provento finanziario da rilevare alla voce C16.

B9d) Trattamento di quiescenza e simili

Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal T.F.R. e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne.

La voce 9d) rileva l'importo dell'accantonamento a questi fondi, nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d'esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell'anno. Non si rilevano in questa voce, bensì alla voce B7 - Costi per servizi, gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

B9e) Altri costi

In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14.

A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:

- Indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all'esodo (sempreché non si tratti di ristrutturazioni o altre operazioni di natura straordinaria);
- Quote associative versate a favore dei dipendenti (es: quote di iscrizione ad ordini professionali, ad associazioni e circoli privati vari);
- Borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- Oneri di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.

B10c) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Comprende tutte le svalutazioni per perdite durevoli di valore, non imputabili alla voce E21, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

B10d) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante. Devono essere, invece, iscritte alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio:

- le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto;
- le perdite conseguenti a cessione di crediti;
- le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni;
- le perdite conseguenti a prescrizione di crediti (i proventi derivanti da prescrizione di debiti sono classificabili alla voce A5).

Le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati, invece, devono essere iscritte alla voce D19.

B12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Sono gli accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi, iscritti nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale (cfr. il Principio contabile 31) esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B14, oppure 20.

B13) ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati e dal T.F.R.; accantonamenti che rappresentano costi certi nell'esistenza, ma di importo stimato. Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce sono diversi dagli accertamenti, iscrivibili alle voci precedenti dell'aggregato B del conto economico (ad esempio, alle voci B6, B7 e B8).

Il Principio contabile 31 prevede i seguenti fondi per oneri (ma l'elenco ha natura meramente esemplificativa):

- fondo per garanzia prodotti (qualora si tratti di passività certe, per garanzie ricorrenti);
- fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili, ecc.);
- fondo per buoni sconti e concorsi a premio;
- fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;
- fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto;
- fondo per costi da sostenere dopo la chiusura di commesse per lavori su ordinazione;
- fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione (qualora non rilevate a riduzione delle rimanenze);
- fondo recupero ambientale.

C15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

In questa voce vanno rilevati per competenza (indicando separatamente in apposite sottovoci quelle provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate) tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint-ventures e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante.

Si tratta principalmente dei seguenti proventi:

- dividendi su partecipazioni al lordo delle eventuali ritenute;
- plusvalenze da alienazione di partecipazioni;
- ricavi da vendita di diritti di opzione su titoli partecipativi;
- utili distribuiti da joint ventures e consorzi;
- eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione.

C16a) ALTRI PROVENTI FINANZIARI: DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

Vanno rilevati in questa voce tutti gli interessi attivi maturati nell'esercizio (al netto dei relativi risconti) sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie.

C16b) ALTRI PROVENTI FINANZIARI: DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

Sono gli interessi maturati nell'esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie (es. CCT, BTP, obbligazioni emesse da enti privati) comprese le eventuali differenze da "indicizzazione" e al lordo delle ritenute di legge.

C16c) ALTRI PROVENTI FINANZIARI: DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

Sono gli interessi maturati su titoli a reddito fisso (a tasso fisso o variabile) facenti parte della "tesoreria" dell'impresa e, quindi, destinati a frequenti negoziazioni sul mercato finanziario.

C16d) ALTRI PROVENTI FINANZIARI: PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

Si iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sottovoci della voce C16. Si tratta, in particolare, di:

- gli utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze;
- gli interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo;
- gli interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti;
- gli interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc.;
- gli sconti finanziari attivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito;
- i proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell'esercizio;
- il provento derivante dalla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori;

- gli interessi attivi su crediti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;
- nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide;
- l'eventuale differenza, se negativa/positiva, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;
- la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non induca ad attribuire a tale componente una diversa natura;
- nel caso di crediti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra il valore attuale e valore a termine del credito;
- i componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito.

Per le società che non applicano il criterio del costo ammortizzato nella valutazione di crediti /titoli la voce comprende ad esempio:

- il valore residuo dell'aggio non ancora ammortizzato in caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari;
- gli utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze;
- gli interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo;
- gli interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti;
- gli interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali, etc.;
- gli sconti finanziari attivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito;
- i proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell'esercizio;
- il provento derivante dalla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori;
- nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide;
- le componenti positive di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito.

C17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

In linea generale, nella voce C.17 vanno rilevati tutti gli **oneri finanziari maturati nell'esercizio, al netto dei relativi risconti**, derivanti ad esempio da:

- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
- sconti finanziari passivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito;
- minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli e partecipazioni iscritti nell'attivo immobilizzato e circolante;
- oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine;
- interessi passivi su debiti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;
- l'eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;
- la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura;
- nel caso di debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra valore di rilevazione iniziale e il valore a termine del debito;

- le perdite derivanti dalla negoziazione anticipata di titoli immobilizzati e non immobilizzati per effetto della differenza negativa fra valore contabile e il prezzo di cessione;
- le perdite realizzate su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato.

Nella voce C.17 vanno compresi anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati.

Nel caso di **contributi di enti pubblici o di privati** che riducono gli interessi sui finanziamenti, l'importo dei contributi è portato a riduzione della voce C.17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi; se conseguito in esercizi successivi, va iscritto alla voce C.16.d.

Per le società che non applicano il criterio del costo ammortizzato, tale voce include:

- gli interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti e le spese bancarie e accessorie a finanziamenti;
- il valore residuo del disagio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario, per la parte delle obbligazioni annullate; quote di competenza dell'esercizio dei disagi su emissione di prestiti ottenuti e di obbligazioni;
- le quote di competenza dell'esercizio degli aggi (a rettifica) disagi (ad integrazione) di emissione di prestiti e di obbligazioni;
- nel caso di estinzione anticipata di un debito, l'eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi;
- i costi di transazione iniziali di competenza dell'esercizio;
- le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione;
- gli interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
- gli sconti finanziari passivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito;
- le minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e circolante;
- gli oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

C17 BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI

In questa voce vanno inseriti gli utili e le perdite su cambi, relativi ad operazioni in valuta, realizzati nel corso dell'esercizio ovvero determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione.

D18) D19) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Nelle voci D18 - Rivalutazioni e D19 - Svalutazioni, suddivise in tre sottovoci riferite, rispettivamente, alle partecipazioni, alle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (titoli a reddito fisso, crediti di natura finanziaria, azioni proprie) ed ai titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, si iscrivono tutte le svalutazioni su attività finanziarie ed i successivi ripristini di valore, entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate.

Le voci in questione, per esempio, comprendono:

- svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto;
- accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate (ad esempio quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione).

Il prospetto delle variazioni in aumento e diminuzione viene proposto, in relazione alle società, dopo l’esposizione dei dati relativi allo svolgimento di attività del settore finanziario e assicurativo.

SEZIONE II – BANCHE, ALTRI SOGGETTI FINANZIARI, BANCA D’ITALIA E UFFICIO ITALIANO CAMBI

La sezione II deve essere compilata:

- dalle banche;
- dagli altri enti e società finanziarie indicate nell’art. 1 del D.Lgs. 87/1992;
- dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF);
- dalla Banca d’Italia;
- dall’Ufficio italiano dei cambi.

Per la determinazione della base imponibile di tali soggetti, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall’art. 6 del D.Lgs. 446/97, le disposizioni contenute nel successivo art. 11. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali in precedenza illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI	
Classificazioni contabili	Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 446 i componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio (IAS/IFRS), redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia (circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e provvedimento 14 febbraio 2006), adottati ai sensi dell’articolo 9 d.Lgs. 38/2005, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006.
Principio di correlazione	I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle rilevanti ai fini Irap concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi.
Componenti non deducibili	Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, per i soggetti che compilano la presente sezione non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del D.Lgs. 446; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell’Imu, Imi e Imis. In base all’art. 82, comma 3, del D.L. 112/2008, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare.
Contributi	I contributi erogati in base a norma di legge, concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile Irap, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, e sempre che l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale (come nel caso, ad esempio, dei crediti d’imposta concessi per l’incremento della base occupazionale).

Plus e minus di immobili non strumentali	Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Si precisa che il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene.
Ammortamento marchi e avviamento	Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico. Tali quote di ammortamento, calcolate nei limiti di un diciottesimo del costo sostenuto, sono integralmente deducibili e, pertanto, non sono soggette al limite di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 (Circolare 27/2009). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, la predetta regola vale anche ai fini della deduzione del costo degli altri beni immateriali a vita utile indefinita (articolo 10 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011).
Interessi passivi	Concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare.

BANCHE ED ALTRI ENTI FINANZIARI (art. 6, co. 1, D.Lgs. 446/1997, come modificato dall’art. 16, co. 6, lett. a), D.L. 83/2015, convertito con modificazioni dalla L. 132/2015)	
Soggetti interessati	banche e gli altri enti e società finanziari, diversi dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell’art. 1 del D.Lgs. 58/1998, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di investimento a capitale variabile
Determinazione della base imponibile	la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 38/2005: a) margine d’intermediazione ridotto del 50% dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90%; c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.
Primo periodo di applicazione	Per il primo periodo di applicazione del comma 6 dell’articolo 16 D.L. 83/2015, le rettifiche e le riprese di valore nette sono deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare. L’eccezione, unitamente alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lett. c-bis) del comma 1 dell’articolo 6, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 dell’articolo 16 D.L. 83/2015, sono deducibili: <ul style="list-style-type: none"> • per il 5% del loro ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, • per l’8% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, • per il 10% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, • per il 12% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, • per il 5% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.

QUADRO IC – SOCIETÀ DI CAPITALI

Sezione II – Banche, altri soggetti finanziari, banca d’italia e ufficio italiano cambi

Il modello appare così strutturato:

Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	IC15 Interessi attivi e proventi assimilati			,00	
	IC16 Interessi passivi e oneri assimilati			,00	
	IC17 Margine di interesse			,00	
	IC18 Commissioni attive			,00	
	IC19 Commissioni passive			,00	
	IC20 Commissioni nette			,00	
	IC21 Dividendi e proventi simili			,00	
	IC22 Risultato netto dell’attività di negoziazione			,00	
	IC23 Risultato netto dell’attività di copertura			,00	
	IC24 Utili (perdite) da cessione o riacquisto crediti, attività finanziarie, passività finanziarie			,00	
	IC25 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>			,00	
	IC26 Margine di intermediazione			,00	
	IC27 Dividendi			,00	
	IC28 Ammortamento dei beni materiali e immateriali			,00	
	IC29 Altre spese amministrative			,00	
	IC30 Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	1		2 ,00	,00

rigo IC15	Indicare gli interessi attivi e i proventi assimilati (voce 10 CE)
rigo IC16	Indicare gli interessi passivi e gli oneri assimilati (voce 20 CE)
rigo IC17	Indicare il margine di interesse (voce 30 CE), pari alla differenza tra gli importi di rigo IC15 e IC16. In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno.
rigo IC18	Indicare le commissioni attive (voce 40 CE)
rigo IC19	Indicare le commissioni passive (voce 50 CE)
rigo IC20	Indicare le commissioni nette (voce 60 CE), pari alla differenza tra gli importi di rigo IC18 e IC19. In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno.
rigo IC21	Indicare i dividendi e proventi simili (voce 70 CE)
rigo IC22	Indicare il risultato netto dell’attività di negoziazione (voce 80 CE). In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno.
rigo IC23	Indicare il risultato netto dell’attività di copertura (voce 90 CE). In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno.
rigo IC24	Indicare gli utili (o le perdite) da cessione o riacquisto di crediti, attività finanziarie e passività finanziarie (voce 100 CE). In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno. Le componenti valutative (rettifiche e riprese di valore) imputate in bilancio e che non rilevano in quanto componenti classificati nella voce 130 (non rientrante nella base imponibile Irap ad esclusione delle rettifiche e riprese di valore netto per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e indicate nel rigo IC30), concorrono a determinare la base imponibile al momento della cessione dei relativi crediti e attività finanziarie (C.M. 27/2009 C.M. 36/2009). A tal fine, i componenti reddituali (positivi o negativi) rilevati in sede di realizzo dei predetti crediti e attività finanziarie vanno indicati con il codice 99 nel rigo IC51 “altre variazioni in aumento” o nella colonna 2 del rigo IC57 “altre variazioni in diminuzione”.
rigo IC25	Indicare il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i> (voce 110 CE). In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno.

rigo IC26	Indicare il margine di intermediazione (voce 120 CE), pari alla somma algebrica degli importi dei rigi IC17, IC20, IC21, IC22, IC23, IC24 e IC25. In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno.
rigo IC27	Indicare il 50% dei dividendi. Si precisa che la riduzione dell’imponibilità al 50% non riguarda, i “proventi simili” rientranti nella medesima voce 70 del conto economico (C.M. 27/2009).
rigo IC28	Indicare il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale.
rigo IC29	Indicare il 90% delle altre spese amministrative.
rigo IC30	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> in colonna 1, la quota delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti iscritte nei bilanci relativi ai precedenti periodi d’imposta che concorrono al valore della produzione ai sensi dell’articolo 16, comma 9, D.L. 83/2015; in colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. In caso di valore negativo (rettifiche di valore superiori alle riprese) gli importi devono essere preceduti dal segno meno.

ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

Soggetti interessati	società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell’art. 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 58/1998, iscritti nell’albo previsto dall’art. 20 dello stesso decreto
Regole per la determinazione della base imponibile	il valore della produzione è costituito dalla differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario; sono ammessi in deduzione per un importo pari al 90%, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale e le altre spese amministrative.

Il medesimo modello già prima illustrato deve essere così compilato:

Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	IC15 Interessi attivi e proventi assimilati		,00
	IC16 Interessi passivi e oneri assimilati		,00
	IC17 Margine di interesse		,00
	IC18 Commissioni attive		,00
	IC19 Commissioni passive		,00
	IC20 Commissioni nette		,00
	IC21 Dividendi e proventi simili		,00
	IC22 Risultato netto dell’attività di negoziazione		,00
	IC23 Risultato netto dell’attività di copertura		,00
	IC24 Utili (perdite) da cessione o riacquisto crediti, attività finanziarie, passività finanziarie		,00
	IC25 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value		,00
	IC26 Margine di intermediazione		,00
	IC27 Dividendi		,00
	IC28 Ammortamento dei beni materiali e immateriali		,00
	IC29 Altre spese amministrative		,00
IC30 Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	1	2	,00

QUADRO IC – SOCIETÀ DI CAPITALI

Sezione II – Banche, altri soggetti finanziari, banca d’Italia e ufficio italiano cambi

rigo IC15	Indicare gli interessi attivi e i proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine
rigo IC16	Indicare gli interessi passivi e gli oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine
rigo IC17	Indicare il margine di interesse, pari alla differenza tra gli importi di rigo IC15 e IC16. In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno.
rigo IC18	Indicare le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario
rigo IC19	Indicare le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario
rigo IC20	Indicare le commissioni nette, pari alla differenza tra gli importi di rigo IC18 e IC19. In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno.
rigo IC28	Indicare il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale.
rigo IC29	Indicare il 90% delle altre spese amministrative.

ATTIVITÀ GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Soggetti interessati	società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 58/1998, e successive modificazioni.
Regole per la determinazione della base imponibile	il valore della produzione è costituito dalla differenza tra le commissioni attive e passive. Sono ammessi in deduzione per un importo pari al 90%, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale e le altre spese amministrative.

Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	IC15 Interessi attivi e proventi assimilati		,00
	IC16 Interessi passivi e oneri assimilati		,00
	IC17 Margine di interesse		,00
	IC18 Commissioni attive		,00
	IC19 Commissioni passive		,00
	IC20 Commissioni nette		,00
	IC21 Dividendi e proventi simili		,00
	IC22 Risultato netto dell’attività di negoziazione		,00
	IC23 Risultato netto dell’attività di copertura		,00
	IC24 Utili (perdite) da cessione o riacquisto crediti, attività finanziarie, passività finanziarie		,00
	IC25 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>		,00
	IC26 Margine di intermediazione		,00
	IC27 Dividendi		,00
	IC28 Ammortamento dei beni materiali e immateriali		,00
	IC29 Altre spese amministrative		,00
	IC30 Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	1	2

Il medesimo modello già prima illustrato deve essere così compilato:

rigo IC18	Indicare le commissioni attive
rigo IC19	Indicare le commissioni passive
rigo IC20	Indicare le commissioni nette, pari alla differenza tra gli importi di rigo IC18 e IC19. In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno.
rigo IC28	Indicare il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale.
rigo IC29	Indicare il 90% delle altre spese amministrative.

SICAV	
Soggetti interessati	società di investimento a capitale variabile
Regole per la determinazione della base imponibile	il valore della produzione è costituito dalla differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori. Sono ammessi in deduzione per un importo pari al 90%, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale e le altre spese amministrative.
Alle SICAF, a prescindere dall’oggetto dell’investimento, si applicano le medesime disposizioni previste per le SICAV contenute negli articoli 3 e 6 (art. 9, co. 3, D.Lgs. 44/2014).	

Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	IC15 Interessi attivi e proventi assimilati		,00
	IC16 Interessi passivi e oneri assimilati		,00
	IC17 Margine di interesse		,00
	IC18 Commissioni attive		,00
	IC19 Commissioni passive		,00
	IC20 Commissioni nette		,00
	IC21 Dividendi e proventi simili		,00
	IC22 Risultato netto dell’attività di negoziazione		,00
	IC23 Risultato netto dell’attività di copertura		,00
	IC24 Utili (perdite) da cessione o riacquisto crediti, attività finanziarie, passività finanziarie		,00
	IC25 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>		,00
	IC26 Margine di intermediazione		,00
	IC27 Dividendi		,00
	IC28 Ammortamento dei beni materiali e immateriali		,00
	IC29 Altre spese amministrative		,00
IC30 Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	1	2	,00

Il medesimo modello già prima illustrato deve essere così compilato:

rigo IC18	Indicare le commissioni di sottoscrizione
rigo IC19	Indicare le commissioni passive dovute a soggetti collocatori
rigo IC20	Indicare le commissioni nette, pari alla differenza tra gli importi di rigo IC18 e IC19. In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno.
rigo IC28	Indicare il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale.
rigo IC29	Indicare il 90% delle altre spese amministrative.

HOLDING	
Soggetti interessati	Società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria. La prevalenza si considera soddisfatta quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio d’esercizio eccede il 50% del totale dell’attivo patrimoniale. L’esercizio esclusivo o prevalente deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali ma anche del valore contabili degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti.

QUADRO IC – SOCIETÀ DI CAPITALI

Sezione II – Banche, altri soggetti finanziari, banca d’Italia e ufficio italiano cambi

Regole per la determinazione della base imponibile	la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.	
	Pertanto, le società in questione sono tenute a compilare sia la sezione I sia la sezione II.	
	Sezione I	+
		Sezione II

Sez. II Banche e altri soggetti finanziari			
	IC15 Interessi attivi e proventi assimilati		,00
	IC16 Interessi passivi e oneri assimilati		,00
	IC17 Margine di interesse		,00
	IC18 Commissioni attive		,00
	IC19 Commissioni passive		,00
	IC20 Commissioni nette		,00
	IC21 Dividendi e proventi simili		,00
	IC22 Risultato netto dell’attività di negoziazione		,00
	IC23 Risultato netto dell’attività di copertura		,00
	IC24 Utili (perdite) da cessione o riacquisto crediti, attività finanziarie, passività finanziarie		,00
	IC25 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>		,00
	IC26 Margine di intermediazione		,00
	IC27 Dividendi		,00
	IC28 Ammortamento dei beni materiali e immateriali		,00
	IC29 Altre spese amministrative		,00
	IC30 Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	1	,00
		2	,00

rigo IC15	Indicare gli interessi attivi e i proventi assimilati
rigo IC16	Indicare gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati
rigo IC17	Indicare il margine di interesse, pari alla differenza tra gli importi di rigo IC15 e IC16. In caso di valore negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno.

BANCA D’ITALIA E UFFICIO ITALIANO CAMBI	
Soggetti interessati	Banca d’Italia e Ufficio italiano Cambi
Regole contabili	Assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia.
Regole per la determinazione della base imponibile	la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti: a) interessi netti; b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe; c) costi per servizi di produzione di banconote; d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90%; f) spese di amministrazione, nella misura del 90%.

Per il conteggio della base imponibile si ritrova uno specifico riquadro strutturato come segue:

Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi	IC31 Interessi netti	,00
	IC32 Risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe	,00
	IC33 Costi per servizi di produzione di banconote	,00
	IC34 Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario	,00
	IC35 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali	,00
	IC36 Spese di amministrazione	,00

La compilazione avviene seguendo le indicazioni riepilogate in tabella, con l'avvertenza che i componenti negativi debbono essere preceduti dal segno meno:

rigo IC31	Indicare gli interessi netti
rigo IC32	Indicare il risultato netto derivante da commissioni, provvigioni e tariffe
rigo IC33	Indicare i costi per servizi di produzione di banconote
rigo IC34	Indicare il risultato netto della redistribuzione del reddito monetario
rigo IC35	Indicare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90%.
rigo IC36	Indicare le spese di amministrazione, nella misura del 90%

SEZIONE III – IMPRESE DI ASSICURAZIONE

La sezione III deve essere compilata dalle imprese di assicurazione.

Per la determinazione della base imponibile di tali imprese, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 7 del D.Lgs.446, le disposizioni contenute nel successivo articolo 11. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I.

Agli effetti della verifica della corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, i componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel D.Lgs. 173/1197, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1 dicembre 1997, sostituito dal Regolamento 4 aprile 2008, n. 22.

Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:

- a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90%;
- b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50%;
- b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

Per il primo periodo di applicazione del comma 6 dell'articolo 16 D.L. 83/2015, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette sono deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare. L'eccedenza, unitamente alle perdite, svalutazioni e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lett. b-bis) del comma 1 dell'articolo 7, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 del citato articolo 16, sono deducibili:

- per il 5% del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016,
- per l'8% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,
- per il 10% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018,
- per il 12% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024,
- per il 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione:

- le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del D.Lgs. 446;
- le svalutazioni, le perdite e riprese di valore dei crediti;
- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
- l'Imu, l'Imi e l'Imis.

Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare.

I contributi erogati in base a norma di legge, concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile Irap, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, e sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).

Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene.

Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

Tali quote di ammortamento, calcolate nei limiti di un diciottesimo del costo sostenuto, sono integralmente deducibili e, pertanto, non sono soggette al limite di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 (Circolare 27/2009).

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, la predetta regola vale anche ai fini della deduzione del costo degli altri beni immateriali a vita utile indefinita (articolo 10 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011).

I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dall'Isvap e diversi da azioni e titoli simili non concorrono alla formazione del valore della produzione netta degli emittenti (art. 2, co. 22-bis, D.L. 138/2011).

Sez. III Imprese di assicurazione	IC37	Risultato del conto tecnico dei rami danni	,00
	IC38	Risultato del conto tecnico dei rami vita	,00
	IC39	Ammortamento dei beni strumentali	,00
	IC40	Altre spese di amministrazione	,00
	IC41	Dividendi	,00
	IC42	Perdite, svalutazioni e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	,00

Nella presente sezione, pertanto, occorre indicare:

rigo IC37	Indicare il risultato del conto tecnico dei rami danni (voce 29 CE). In caso di valore negativo l'importo deve essere preceduto dal segno meno.
rigo IC38	Indicare il risultato del conto tecnico dei rami vita (voce 80 CE). In caso di valore negativo l'importo deve essere preceduto dal segno meno.
rigo IC39	Indicare il 90% degli ammortamenti dei beni strumentali non ricompresi nelle voci 29 e 80 del conto economico
rigo IC40	Indicare il 10% delle altre spese di amministrazione (voci 24 e 70 CE), incluso il 10% degli ammortamenti dei beni strumentali qualora ricompresi nelle voci 29 e 80 del conto economico.
rigo IC41	il 50% dei dividendi (voce 33 CE)
rigo IC42	Indicare la quota delle perdite, delle svalutazioni e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti iscritte nei bilanci relativi ai precedenti periodi d'imposta che concorrono al valore della produzione ai sensi dell'articolo 16, comma 9, D.L. 83/2015. In caso di valore negativo (perdite e svalutazioni superiori alle riprese di valore) l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

SEZIONE IV – VARIAZIONI IN AUMENTO E DIMINUZIONE

Il valore della produzione è determinato apportando ai componenti positivi e negativi indicati nelle precedenti sezioni, le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione.

Sez. IV Variazioni in aumento	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446	,00
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing	,00
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti	,00
	IC46	Imposta municipale propria	,00
	IC48	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento	,00
	IC49	Interessi passivi indeducibili	,00
	IC50	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS	1 2 ,00
	IC51	Altre variazioni in aumento	1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00
			7 8 9 10 11 12 ,00 ,00 ,00
			13 14 15 16 17 18 ,00 ,00 ,00
IC52	Totale variazioni in aumento	19 ,00	

Variazioni in aumento

Queste le modalità compilative:

<p>rigo IC43</p>	<p>Indicare i componenti negativi indeducibili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, qualora contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini Irap.</p> <p>In particolare indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir; 2) i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; 3) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Tuir; 4) i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del Tuir.
<p>rigo IC44</p>	<p>Indicare la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;">  <p>CANONI DI LEASING Sulla base delle indicazioni fornite nella C.M. 8/E/2009 il costo dei canoni di leasing è deducibile per la parte riferita alla quota capitale del canone di locazione mentre la quota interessi risulta indeducibile.</p> <p>Per la determinazione degli interessi passivi impliciti, in applicazione dell'art. 1 del D.M. 24 aprile 1998 la formula da utilizzare è la seguente:</p> $\text{INTERESSI PASSIVI} = \text{CANONI DI COMPETENZA} - \left(\frac{\text{costo sostenuto dal concedente} * \text{n. giorni del periodo}}{\text{n. giorni di contratto}} \right)$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;">  <ul style="list-style-type: none"> • Il costo sostenuto dall'impresa concedente deve essere assunto al netto del prezzo di riscatto; • in caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, l'importo dei canoni del periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. <p>Nel caso di beni a deducibilità limitata (ad esempio le autovetture) la quota di interessi passivi individuabile a fini Irap è solo quella proporzionalmente riferibile ai canoni deducibili secondo la seguente formula:</p> $\frac{18.075,99}{\text{Canoni di competenza + Iva indetraibile}} * 100 * 22\%$ </div>
<p>rigo IC45</p>	<p>Indicare le perdite e le svalutazioni su crediti (queste ultime dovrebbero essere già contabilizzate in voci non rilevanti). Per le imprese di assicurazione trattasi di crediti diversi da quelli di cui al rigo IC42.</p>
<p>rigo IC46</p>	<p>Indicare l'Imu, l'Imi e l'Imis.</p>
<p>rigo IC48</p>	<p>Indicare le eventuali quote indeducibili dell'ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento.</p>

<p>rigo IC49</p>	<p>Indicare la quota indeducibile degli interessi passivi che non concorre alla formazione del valore della produzione delle banche, enti e società finanziari e imprese di assicurazione. In base a tali disposizioni infatti, gli interessi passivi e gli oneri ad essi assimilati concorrono alla formazione del valore della produzione dei predetti soggetti nella misura del 96% del loro ammontare</p>					
<p>rigo IC50</p>	<p>Soggetti che applicano gli IAS</p> <table border="1" data-bbox="312 488 1463 931"> <tr> <td data-bbox="312 488 501 741"> <p>Colonna 1</p> </td> <td data-bbox="501 488 1463 741"> <p>Indicare i componenti positivi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le suddette disposizioni indipendentemente dall'imputazione al patrimonio netto ovvero ad OCI (articolo 2, comma 2, ultimo periodo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011).</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="312 741 501 931"> <p>Colonna 2</p> </td> <td data-bbox="501 741 1463 931"> <p>Indicare, oltre all'importo di colonna 1, le variazioni in aumento derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15 del D.L. 185 del 2008.</p> </td> </tr> </table>		<p>Colonna 1</p>	<p>Indicare i componenti positivi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le suddette disposizioni indipendentemente dall'imputazione al patrimonio netto ovvero ad OCI (articolo 2, comma 2, ultimo periodo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011).</p>	<p>Colonna 2</p>	<p>Indicare, oltre all'importo di colonna 1, le variazioni in aumento derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15 del D.L. 185 del 2008.</p>
<p>Colonna 1</p>	<p>Indicare i componenti positivi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le suddette disposizioni indipendentemente dall'imputazione al patrimonio netto ovvero ad OCI (articolo 2, comma 2, ultimo periodo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011).</p>					
<p>Colonna 2</p>	<p>Indicare, oltre all'importo di colonna 1, le variazioni in aumento derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15 del D.L. 185 del 2008.</p>					
<p>rigo IC51</p>	<p>Indicare le altre variazioni in aumento:</p> <p>Codice 1: le spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa, qualora classificate in voci rilevanti ai fini dell'Irap;</p> <p>Codice 3: i maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 195/1999, indicati nella colonna 1 dell'apposito rigo posto all'inizio del presente quadro;</p> <p>Codice 4: i contributi erogati in base a norma di legge qualora non contabilizzati in una delle voci del conto economico rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile;</p> <p>Codice 5: le quote di ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, indeducibili ai sensi dell'art. 36, comma 7, D.L. 223/2006;</p> <p>Codice 6: i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale;</p> <p>Codice 7: gli oneri finanziari e le spese per il personale sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni, qualora capitalizzati senza transitare nella voce A4 del conto economico.</p> <p>Codice 99: le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.</p> <p>Nella colonna 19 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18.</p>					
<p>rigo IC52</p>	<p>Indicare il totale delle variazioni in aumento indicate nei rigi da IC43 a IC51 colonna 19.</p>					

QUADRO IC – SOCIETÀ DI CAPITALI

Sezione IV – Variazioni in aumento e diminuzione

Variazioni in diminuzione

Variazioni in diminuzione	IC53	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili										,00	
	IC55	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento										,00	
	IC56	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS										1	,00
		1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00			
	IC57	Altre variazioni in diminuzione	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00			
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	25	,00	
		IC58	Totale variazioni in diminuzione										,00

Nei righi da IC53 a IC57, indicare quanto segue:

rigo IC53	Indicare i costi effettivamente sostenuti al verificarsi di eventi per i quali, in precedenti esercizi, sono stati contabilizzati nel passivo dello stato patrimoniale fondi per rischi e oneri, sempreché detti costi rientrino tra quelli rilevanti nella determinazione della base imponibile Irap. Ovviamente, detti oneri non sono più deducibili qualora siano stati già dedotti nei precedenti esercizi, in sede di iscrizione dei relativi fondi.				
rigo IC55	Indicare le quote deducibili dell'ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento qualora non imputate a conto economico. Tali quote, sono ammesse in deduzione in misura non superiore a un diciottesimo del costo, indipendentemente dall'imputazione a conto economico.				
rigo IC56	<p>Soggetti che applicano gli IAS</p> <table border="1"> <tr> <td>Colonna 1</td> <td>Indicare i componenti negativi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le suddette disposizioni indipendentemente dall'imputazione al patrimonio netto ovvero ad OCI (articolo 2, comma 2, ultimo periodo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 8 giugno 2011);</td> </tr> <tr> <td>Colonna 2</td> <td>oltre all'importo di colonna 1, le variazioni in diminuzione derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15 del D.L. 185/2008.</td> </tr> </table>	Colonna 1	Indicare i componenti negativi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le suddette disposizioni indipendentemente dall'imputazione al patrimonio netto ovvero ad OCI (articolo 2, comma 2, ultimo periodo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 8 giugno 2011);	Colonna 2	oltre all'importo di colonna 1, le variazioni in diminuzione derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15 del D.L. 185/2008.
Colonna 1	Indicare i componenti negativi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le suddette disposizioni indipendentemente dall'imputazione al patrimonio netto ovvero ad OCI (articolo 2, comma 2, ultimo periodo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 8 giugno 2011);				
Colonna 2	oltre all'importo di colonna 1, le variazioni in diminuzione derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15 del D.L. 185/2008.				
rigo IC57	<p>Indicare le altre variazioni in diminuzione:</p> <p>Codice 2: il premio di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 154/1999, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca, qualora contabilizzato tra i componenti positivi;</p> <p>Codice 3: gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi) nonché la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi;</p> <p>Codice 4: le insussistenze e le sopravvenienze attive relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile Irap (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non dedotti rivelatisi esuberanti);</p> <p>Codice 5: le indennità di trasferta, previste contrattualmente, erogate da imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Tuir, qualora contabilizzate nella voce B9 del conto economico;</p>				

	<p>Codice 6: le quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi; tali quote sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. 31 dicembre 1988;</p> <p>Codice 7: le maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate in bilancio (cfr. circolare n. 26 del 20 giugno 2012);</p> <p>Codice 8: i costi di chiusura e post chiusura delle discariche accantonati nell'esercizio di competenza ad appositi fondi rischi classificati nelle voci B12) o B13) del conto economico;</p> <p>Codice 9: i costi accantonati dall'affittuario o usufruttuario d'azienda nell'esercizio di competenza ad apposito fondo che consenta il ripristino degli impianti allo stato in cui devono essere restituiti, classificati nella voce B13) del conto economico.</p> <p>Codice 10: La quota dei redditi derivanti dalla locazione degli alloggi sociali che non concorre alla formazione del valore della produzione netta nella misura del 40% ai sensi dell'art. 6 D.L. 47/2014 (l'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);</p> <p>Codice 99: le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.</p> <p>Nella colonna 25 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24.</p>
rigo IC58	Indicare il totale delle variazioni in diminuzione indicate nei righi da IC53 a IC57, colonna 25.

SEZIONE V – SOCIETÀ IN REGIME FORFETARIO

La presente sezione deve essere compilata dalle società che abbiano optato per la determinazione forfetaria del reddito ai fini Ires e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 446/1997.

Trattasi, ad esempio, delle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che, per effetto dell'art. 90, comma 1, L. 289/2002, abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle società secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 L. 398/1991 o delle società che hanno applicato il regime previsto dall'art. 1, co. 423, L. 266/2005 per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali (Circolare 20/E/2016).

Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.

Sez. V Società in regime forfetario	IC59 Reddito d'impresa determinato forfetariamente	,00
	IC60 Retribuzioni, compensi ed altre somme	,00
	IC61 Interessi passivi	,00
	IC62 Valore della produzione (IC59 + IC60 + IC61)	,00


A tal fine:

rigo IC59	Indicare l'importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 2016.
------------------	---

QUADRO IC – SOCIETÀ DI CAPITALI

Sezione VI – Cooperative edilizie e confidi

rigo IC60	Indicare l'ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; l'ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; l'ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett l) del Tuir.
rigo IC61	Indicare l'ammontare degli interessi passivi di competenza del 2016 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria).
rigo IC62	Indicare il valore della produzione pari alla somma degli importi dei rigi IC59, IC60 e IC61.

SEZIONE VI – COOPERATIVE EDILIZIE E CONFIDI

Sez. VI

Cooperative edilizie
e confidi**IC63** Retribuzioni e altri compensi

,00

Il **rigo IC63** va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, le quali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 446/1997, determinano la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 10 dello stesso decreto (disposizioni per gli enti privati).

Tali regole si applicano anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo.

In tale rigo deve essere indicato l'ammontare:

- delle retribuzioni spettanti al personale dipendente,
- dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, ivi compresi i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, sempreché non costituenti per il prestatore compensi rientranti nella propria attività professionale o artistica;
- dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir.

Le retribuzioni vanno assunte in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali, determinato a norma dell'art. 12 D.P.R. 153/1969, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 314/1997.

SVOLGIMENTO ANCHE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI (obbligo di compilazione anche della Sezione I)	
Retribuzioni e altri compensi specificamente afferenti	l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nel rigo IC63 va ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile a tali attività.
Retribuzioni ed altri compensi promiscui	l'ammontare degli stessi va diminuito della quota forfetariamente riferibile a tali attività in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi commerciali rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Il rigo IC63 va utilizzato anche dai **confidi**, così come definiti dall’art. 13, comma 1, del D.L. 269/ 2003, convertito nella L. 326/2003, i quali, comunque siano costituiti, determinano il valore della produzione netta, ai sensi del comma 47 dello stesso articolo, secondo le modalità contenute nell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 446/1997.

Risoluzione 5/2015

I confidi che determinano la base imponibile con il “metodo retributivo”, non devono applicare l’aliquota maggiorata di cui all’art. 6, D.Lgs. 446/1997.

SEZIONE VII – VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

Nella presente sezione va operata la determinazione del valore della produzione netta.

Sez. VII		
Valore della produzione netta	IC64 Valore della produzione lorda	,00
	IC65 Quota del valore della produzione realizzata all'estero	,00
	IC66 Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	,00
	IC67 Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti	,00
	IC68 Deduzione per incremento occupazionale	,00
	IC69 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	,00
	IC70 Deduzione per ricercatori	,00
	IC71 Deduzione per cooperative sociali	,00
	IC72 Quota del valore della produzione esente delle SIQ o SIIHQ	,00
	IC73 Deduzione art.15, comma 4, D.L. n. 185 del 29/11/08	,00
	IC74 Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori	,00
	IC75 Ulteriore deduzione	,00
	IC76 Valore della produzione netta	,00

rigo IC64	Va indicato il valore della produzione lorda conteggiato come segue:	
	Imprese industriali e commerciali (sez. I)	Indicare la differenza tra la somma degli importi dei rigi IC6 e IC52 e la somma degli importi dei rigi IC14 e IC58
	Banche ed altri soggetti finanziari (sez. II)	Indicare la differenza tra la somma algebrica degli importi dei rigi IC26, IC30 col. 2 e IC52 e la somma degli importi dei rigi IC27, IC28, IC29 e IC58
	Società intermediazione mobiliare, società di gestione dei fondi comuni, SICAV	Indicare la differenza tra la somma algebrica degli importi riportati nei rigi IC17, IC20 e IC52 e la somma degli importi dei rigi IC28, IC29 e IC58
	Holding (sez. I e II)	Indicare la differenza tra la somma algebrica degli importi dei rigi IC6, IC17 e IC52 e la somma degli importi dei rigi IC14 e IC58
	Banca d'Italia e Ufficio italiano Cambi (sez. II)	Indicare la differenza tra la somma algebrica degli importi dei rigi IC31, IC32, IC33, IC34, IC35, IC36 e IC52 e l'importo di rigo IC58
	Imprese di assicurazione (sez. III)	Indicare la differenza tra la somma algebrica degli importi dei rigi IC37, IC38, IC40, IC42 e IC52 e la somma degli importi dei rigi IC39, IC41 e IC58

QUADRO IC – SOCIETÀ DI CAPITALI

Sezione VII – Valore della produzione netta

Società in regime forfetario (sez. V)	Indicare l'importo di rigo IC62.
Cooperative edilizie e confidi (sez. VI)	Indicare l'importo di rigo IC63.

Nel rigo IC65

IC65 Quota del valore della produzione realizzata all'estero	,00
---	-----

va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).

Tale quota è determinata secondo le regole dell'articolo 4, comma 2, (si veda commento a Sezione II del quadro IS) e si ottiene applicando al valore della produzione di cui al rigo IC64, il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IS11 (per i soggetti tenuti alla compilazione della Sezione I o della Sezione V ovvero per la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi) o di rigo IS13 (per le banche) o di rigo IS14 (per le società e gli enti finanziari diversi dalle banche) o di rigo IS15 (per le imprese di assicurazione).

rigo IC66	<p>IC66 Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446</p> <p>Vanno indicate le deduzioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 446/97. Si veda il quadro IS – righe IS1, IS2, IS3 e IS4.</p>	,00
rigo IC67	<p>IC67 Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti</p> <p>Vanno indicate le deduzioni previste dall'art. 11, comma 4-bis1 del D.Lgs. 446/97. Si veda il quadro IS – righe IS5.</p>	,00
rigo IC68	<p>IC68 Deduzione per incremento occupazionale</p> <p>Va indicato l'ammontare della deduzione per incremento occupazionale di cui all'art. 11, comma 4-quater. Si veda il quadro IS – rigo IS6.</p>	,00
rigo IC69	<p>IC69 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente</p> <p>Va indicato l'ammontare della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all'articolo 11, co. 4- octies. Si veda il quadro IS- rigo IS7.</p>	,00
rigo IC70	<p>IC70 Deduzione per ricercatori</p> <p>Va indicato l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori e docenti che rientrano in Italia ai sensi dell'articolo 44 del D.L. 78/2010, allorché ricorrano le condizioni previste dalle citate norme. Tali redditi non concorrono alla formazione del valore della produzione netta Irap.</p>	,00
rigo IC71	<p>IC71 Deduzione per cooperative sociali</p> <p>Il rigo è riservato alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle quali, oltre a quelle da indicare nei precedenti righe, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, pertanto, indicato il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge impiegate nel periodo d'imposta.</p>	,00

<p>rigo IC72</p>	<p>IC72 Quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIINQ ,00</p> <p>Va indicata la quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIINQ; ai sensi dell'articolo 10 del decreto 174/2007, non è soggetta all'imposta regionale sulle attività produttive la quota del valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esente rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli stessi effetti.</p>
<p>rigo IC73</p>	<p>IC73 Deduzione art.15, comma 4, D.L. n. 185 del 29/11/08 ,00</p> <p>Il rigo va compilato dai soggetti che applicano i principi contabili internazionali e che riallineano, ai sensi dell'articolo 15 del D.L. 185/2008 e ai sensi del decreto ministeriale del 30 luglio 2009 con il metodo del "saldo" globale di cui al comma 4 dell'articolo 15 del citato D.L. 185, le divergenze tra i valori di bilancio e i valori fiscali relativi a tutti gli elementi patrimoniali esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali e/o successiva variazione degli stessi principi.</p> <p>Nel predetto rigo, va indicata la quota della somma algebrica (negativa) delle differenze positive e negative risultanti dall'apposito prospetto del quadro RQ del modello Redditi Società di capitali in cui è stato effettuato il riallineamento, deducibile dal valore della produzione. Si precisa che ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011 detto saldo negativo concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione per il riallineamento e nei successivi fino ad un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento. Resta fermo che se tale numero è inferiore a quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 4 del citato articolo 15 (5 esercizi), il saldo negativo concorre alla formazione dell'imponibile secondo le modalità indicate nel medesimo comma.</p>
<p>rigo IC74</p>	<p>IC74 Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori ,00</p> <p>Va indicato l'importo delle somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi. Tali somme sono deducibili ai sensi dell'art. 11, co. 1, lettera a), numero 1-bis, inserito dall'art. 1, co. 988, L. 208/2015.</p>
<p>rigo IC75</p>	<p>IC75 Ulteriore deduzione ,00</p> <p>Indicare l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione realizzato nel territorio dello Stato (importo di rigo IC64 meno importi dei rigi da IC65 a IC74) e, in colonna 3 del rigo IS42, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dai GEIE di cui al rigo IS42 colonna 2.</p> <p>La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se sia il valore della produzione realizzato nel territorio dello stato (IC64 – rigi da IC65 a IC74) che l'importo di cui al rigo IS42 colonna 2 sono di segno positivo.</p> <p>Tale deduzione, ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. 446, spetta a condizione che il valore della produzione netta (IC64) aumentato (o diminuito) della quota del valore della produzione attribuita dai Geie di cui alla colonna 2 del rigo IS42 (al netto degli importi dei rigi da IC65 a IC74), non superi 180.999,91 euro e si applica nelle misure di cui alla tabella che segue:</p>

QUADRO IC – SOCIETÀ DI CAPITALI

Sezione VII – Valore della produzione netta

TABELLA DEDUZIONI

Base imponibile		Deduzione
fino a	180.759,91	8.000
oltre	180.759,91 e fino a 180.839,91	6.000
oltre	180.839,91 e fino a 180.919,91	4.000
oltre	180.919,91 e fino a 180.999,91	2.000

Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11 del D.Lgs. 446, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.

rigo IC76**IC76** Valore della produzione netta

,00

Indicare il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IC64 e la somma degli importi dei rigi da IC65 a IC75; nel caso in cui il risultato è negativo la colonna non va compilata.

QUADRO IE ENTI NON COMMERCIALI

**IAP
R 2017**



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO IE
ENTI NON COMMERCIALI**

Mod. N.

--	--

		Adeguamento agli studi di settore													
		Maggiori ricavi						Maggiori compensi							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Sez. I	IE1	Retribuzioni personale dipendente												,00	
Enti privati non commerciali	IE2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir												,00	
Attività non commerciale	IE3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. I), del Tuir												,00	
	IE4	Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)												,00	
Sez. II	IE6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni												,00	
Enti privati non commerciali	IE7	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti												,00	
Attività commerciale	IE8	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione												,00	
	IE9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni												,00	
	IE10	Altri ricavi e proventi												,00	
	IE11	Totale componenti positivi												,00	
	IE12	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci												,00	
	IE13	Costi per servizi												,00	
	IE14	Costi per il godimento di beni di terzi												,00	
	IE15	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali												,00	
	IE16	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali												,00	
	IE17	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci												,00	
	IE18	Oneri diversi di gestione												,00	
	IE19	Totale componenti negativi												,00	
Variazioni in aumento	IE20	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446												,00	
	IE21	Quota degli interessi nei canoni di leasing												,00	
	IE22	Perdite su crediti												,00	
	IE23	Imposta municipale propria												,00	
	IE25	Ammortamento in deducibile del costo dei marchi e dell'avviamento												,00	
	IE26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	
				,00		,00		,00		,00		,00		,00	
				,00		,00		,00		,00		,00		,00	
				,00		,00		,00		,00		,00		,00	
	IE27	Totale variazioni in aumento												,00	
Variazioni in diminuzione	IE28	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili												,00	
	IE30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20
				,00		,00		,00		,00		,00		,00	
				,00		,00		,00		,00		,00		,00	
				,00		,00		,00		,00		,00		,00	
				,00		,00		,00		,00		,00		,00	25
	IE31	Totale variazioni in diminuzione												,00	
	IE32	Valore della produzione (IE11 - IE19 + IE27 - IE31)												,00	
Sez. III	IE34	Reddito d'impresa determinato forfetariamente												,00	
Soggetti in regime forfetario	IE35	Retribuzioni, compensi e altre somme												,00	
	IE36	Interessi passivi												,00	
	IE37	Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36)												,00	
Sez. IV	IE39	Corrispettivi												,00	
Imprese del settore agricolo	IE40	Acquisti destinati alla produzione												,00	
	IE41	Valore della produzione (IE39 - IE40)												,00	
Sez. V	IE43	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica												,00	
Soggetti non residenti esercenti arti e professioni	IE44	Costi inerenti all'attività esercitata												,00	
	IE45	Valore della produzione (IE43 - IE44)												,00	

QUADRO IE – ENTI NON COMMERCIALI

Soggetti obbligati

Sez. VI Valore della produzione netta		Esteri		Italia
		1	2	3
IE47	Valore della produzione (Sez. I)	,00	,00	,00
IE48	Valore della produzione (Sez. II)	,00	,00	,00
IE49	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00	,00
IE50	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,00
IE51	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,00
IE52	Valore della produzione (Sez. V)	,00	,00	,00
IE53	Totale valore della produzione	,00	,00	,00
IE54	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
IE55	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,00
IE56	Deduzione per incremento occupazionale			,00
IE57	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente			,00
IE58	Deduzione per ricercatori			,00
IE59	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori			,00
IE60	Ulteriore deduzione			,00
IE61	Valore della produzione			,00

SOGGETTI OBBLIGATI

Il quadro IE va utilizzato dagli enti non commerciali ed equiparati per la determinazione del valore della produzione relativo all'anno 2016.

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- Enti privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed enti pubblici non tenuti alla compilazione del quadro IK e del quadro IC;
- Enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'Irap mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio ovvero che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), inserita dall'articolo 1, comma 125 L. 208/2015, non sono soggetti passivi dell'imposta i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 Tuir, i soggetti di cui all'articolo 8 D.Lgs. 227/2001, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 D.P.R. 601/1973.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 12 (introdotto dall'art. 7, co. 2, D.Lgs. 147/2015), il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 D.Lgs. 58/1998. A tali fini, si applicano le disposizioni dell'art. 152, co. 2, Tuir.

L'oggetto dell'attività: enti residenti

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto (redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata); in assenza di tali forme, l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.

Ai fini della qualificazione dell'ente, quindi, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Se gli atti "ufficiali" di cui sopra prevedono lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo.

Pertanto, ancorché dichiarati finalità non lucrative, l'ente è considerato commerciale se l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.

La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va comunque verificata, ai sensi dell'art. 149 del Tuir, sulla base dell'attività effettivamente svolta.

L'oggetto dell'attività: enti non residenti

Per gli enti non residenti, l'oggetto principale è in ogni caso determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.



Le **Amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale **non devono compilare il presente quadro**. Tali soggetti devono compilare l'apposito quadro IK, anche nel caso in cui, con riferimento alle attività commerciali eventualmente svolte, optino, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. 446, per la determinazione della base imponibile a esse riferibile secondo le regole applicabili agli enti non commerciali privati svolgenti attività commerciali.

Il quadro IE è suddiviso in sei sezioni:

- la prima attiene all'indicazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione relativa all'attività non commerciale;
- dalla seconda alla quinta sezione vanno indicati i componenti positivi e negativi, rilevanti per le diverse categorie di enti, ai fini della determinazione del valore della produzione lorda relativa alle eventuali attività diverse da quella non commerciale. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, attività commerciale e attività agricola), dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile compensare il risultato positivo di un'attività con quello negativo dell'altra attività;
- la sesta sezione attiene alla determinazione del valore della produzione netta.

Adeguamento agli studi di settore	
Maggiori ricavi	Maggiori compensi
1	2
,00	,00

Raccordo con studi di settore e parametri

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 195/1999, rilevano ai fini Irap i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi.

QUADRO IE – ENTI NON COMMERCIALI

Sezione I – Attività non commerciale

Pertanto, nell'apposito rigo collocato all'inizio del presente quadro, dovranno essere indicati i maggiori ricavi (**colonna 1**) o compensi (**colonna 2**) conseguenti all'adeguamento agli studi di settore.

L'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili (la maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. Non assumono invece rilievo ai fini della determinazione della base imponibile i maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri.

Prezzi di trasferimento

La disciplina sui prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui art. 110, co. 7, Tuir, si applica anche alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap (art. 1, co. 28, L. 147/2013).

SEZIONE I – ATTIVITÀ NON COMMERCIALE

La sezione I va compilata per la determinazione del valore della produzione relativa all'attività non commerciale degli enti, residenti e non residenti, non commerciali.

Sez. I	IE1	Retribuzioni personale dipendente	,00
Enti privati non commerciali	IE2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir	,00
Attività non commerciale	IE3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67 , comma 1 , lett. I), del Tuir	,00
	IE4	Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)	,00

A tal fine vanno seguite le seguenti istruzioni:

regole comuni per righi da IE1 a IE3	Attività promiscua con individuazione diretta Se l'ente esercita anche attività considerate commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti righi deve essere ridotto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 446, dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali.
	Attività promiscua non individuabile Qualora gli emolumenti non sono specificatamente riferibili alle attività commerciali, il suddetto ammontare è ridotto dell'importo forfetariamente imputabile alle attività commerciali determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'Irap e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
	Dipendenti operanti all'estero Non concorrono a formare la base imponibile gli emolumenti relativi a dipendenti o collaboratori che prestano servizio in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.
rigo IE1	Indicare le retribuzioni spettanti al personale dipendente, da assumere in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 D.P.R. 153/1969 come sostituito dall'art. 6 D.Lgs. 314/1997.

rigo IE2	Indicare le somme e le indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del Tuir, escluse le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni a esse equiparati di cui al comma 1, lett. d), del citato art. 50. I compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a meno che non sono rese da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale. Non concorrono a formare la base imponibile le somme di cui alla lett. c) dello stesso art. 50 esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni
rigo IE3	Indicare i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir
rigo IE4	Indicare il valore della produzione pari alla differenza tra la somma degli importi dei righi da IE1 a IE3.

SEZIONE II – ATTIVITÀ COMMERCIALE

La sezione II va compilata dagli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale: agli effetti dell'Irap sono attività commerciali quelle considerate tali ai fini dell'Ires cioè quelle che determinano reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del Tuir.

Ai sensi dell'art. 143, comma 1, del Tuir, non costituiscono attività commerciali le prestazioni di servizi, non rientranti nell'art. 2195 Cod.civ., rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il valore della produzione. Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali, non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 148, commi 3, 5 e seguenti, del Tuir.

Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), con esclusione delle società cooperative, comprese quelle sociali, si applica l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 446 relativamente alle attività istituzionali. Alle attività connesse, considerate commerciali, si applicano i criteri di cui art. 5.

Devono, altresì, compilare tale sezione, qualora optino o abbiano optato nella precedente dichiarazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste per le imprese commerciali dallo stesso decreto:

- i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 32 secondo le regole dell'art. 56, comma 5, dello stesso Tuir;
- i soggetti svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 L. 413/1991.

In tal caso, per l'esercizio dell'opzione si veda la sezione VII del quadro IS, rigo IS33. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, al termine dei quali può essere revocata.

La presente sezione deve essere compilata anche dagli enti non commerciali che per l'anno 2016 determinano il reddito d'impresa avvalendosi di regimi forfetari e che non hanno optato per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'Irap secondo le regole previste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 446.

QUADRO IE – ENTI NON COMMERCIALI

Sezione II – Attività commerciale

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	
Regola generale	La base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 Cod.civ. con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
Schemi di bilancio	Per la compilazione dei righe della sezione II, occorre indicare i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 Cod.civ., occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema.
Correlazione	I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 dell'articolo 5 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
Corretta contabilizzazione	Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.
Accantonamenti	Relativamente agli accantonamenti per rischi e oneri, qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi (come richiesto dal nuovo principio contabile OIC31), tali poste vengano imputate ad altre voci dello schema di conto economico, le stesse non potranno comunque essere portate in deduzione. Ne consegue che eventuali accantonamenti imputati a voci diverse da B12 e B13 non possono beneficiare di un trattamento differenziato e, conseguentemente, non possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile Irap. I corrispondenti costi risulteranno, invece, deducibili dalla base imponibile Irap solo al momento dell'effettivo sostenimento e sempre che riconducibili a voci dell'aggregato B rilevanti nella determinazione della base imponibile Irap.
Componenti non ammessi in deduzione	Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: <ul style="list-style-type: none"> • le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 Cod.civ., • i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del D.Lgs. 446; • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; • le perdite su crediti; • l'Imu, l'Imi e l'Imis.
Trattamento dei contributi	I contributi erogati in base a norma di legge, concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile Irap, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, e sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).
Plus e minus su beni patrimonio	Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Si precisa che il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene.
Ammortamento marchi e avviamento	Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

Lavoro interinale e personale distaccato	<p>Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi.</p> <p>Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile.</p> <p>Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione.</p> <p>Si veda per approfondimenti la circolare 22/E/2015.</p>
--	--



DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. 244/2016 convertito dalla L. 19/2017)

L'art. 13-bis del D.L. 244/2016 convertito dalla L. 19/2017 disciplina gli effetti, ai fini Irap, del D.Lgs. 139/2015, per i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile.

L'art. 5 del D.Lgs. 446/1997 nella nuova versione prevede che le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri proventi e oneri di natura straordinaria, derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, continuano a essere irrilevanti ai fini Irap anche se classificati, nei bilanci relativi all'esercizio 2016 e ai successivi, nell'area ordinaria (voci A.5 e B.14) di Conto economico, a seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria (voci E.20 ed E.21).

Viene inoltre estesa all'Irap la disciplina transitoria prevista ai fini Ires: continuano ad essere assoggettati alla **disciplina fiscale previgente** gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio 2016 e di quelli successivi delle operazioni che risultino **diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporaneamente ai fini fiscali** rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio 2015.

Nel **primo anno** di applicazione dei principi contabili:

- le spese e gli altri componenti negativi si considerano imputati al conto economico (e quindi deducibili) anche se imputati direttamente a patrimonio;
- i componenti imputati a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile Irap se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati tra le voci del valore di produzione o dei costi di produzione come definiti dall'articolo 2425 cod. civ.;
- il ripristino o l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, di costi già dedotti fiscalmente non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto. Tale criterio, ove compatibile, rileva anche ai fini Irap;
- l'eliminazione, nel passivo patrimoniale, di passività o fondi di accantonamento considerati dedotti per effetti delle disposizioni del Tuir non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi. Tale criterio, ove compatibile, rileva anche ai fini Irap.

Sez. II Enti privati non commerciali	IE6 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	,00
	IE7 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	IE8 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IE9 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IE10 Altri ricavi e proventi	,00
	IE11 Totale componenti positivi	,00
Attività commerciale		

QUADRO IE – ENTI NON COMMERCIALI

Sezione II – Attività commerciale

Per la compilazione del prospetto è possibile seguire le seguenti indicazioni, che possono essere integrate con quanto indicato nel paragrafo dedicato alle società di capitali in relazione al contenuto delle singole voci.

rigo IE6	Indicare i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata
rigo IE7	Indicare l'importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l'importo deve essere preceduto dal segno meno
rigo IE8	Indicare l'importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l'importo deve essere preceduto dal segno meno
rigo IE9	Indicare gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
rigo IE10	Indicare gli altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio
rigo IE11	Indicare il totale dei componenti positivi indicati nei righi da IE6 a IE10

IE12	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
IE13	Costi per servizi	,00
IE14	Costi per il godimento di beni di terzi	,00
IE15	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
IE16	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	,00
IE17	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
IE18	Oneri diversi di gestione	,00
IE19	Totale componenti negativi	,00

rigo IE12	Indicare i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
rigo IE13	Indicare i costi per servizi
rigo IE14	Indicare i costi per il godimento di beni di terzi
rigo IE15	Indicare gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
rigo IE16	Indicare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
rigo IE17	Indicare l'importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; in caso di valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l'importo deve essere preceduto dal segno meno
rigo IE18	Indicare gli oneri diversi di gestione
rigo IE19	Indicare totale dei componenti negativi indicati nei righi da IE12 a IE18.

Nei righi da IE20 a IE26 vanno indicate le variazioni in aumento.

Variazioni in aumento	IE20	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446						,00	
	IE21	Quota degli interessi nei canoni di leasing						,00	
	IE22	Perdite su crediti						,00	
	IE23	Imposta municipale propria						,00	
	IE25	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento						,00	
	IE26	Altre	1	2	3	4	5	6	,00
		variazioni	7	8	9	10	11	12	,00
		in aumento	13	14	15	16	17	18	,00
IE27	Totale variazioni in aumento						,00		

rigo IE20	Indicare i componenti negativi indeducibili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) D.Lgs. 446, qualora contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini Irap. In particolare indicare: <ul style="list-style-type: none"> • i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir; • i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; • gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Tuir; • i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del Tuir.
rigo IE21	Indicare la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria
rigo IE22	Indicare le perdite su crediti
rigo IE23	Indicare l'Imu, l'Imi e l'Imis
rigo IE25	Indicare le quote indeducibili dell'ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento. Tali quote, sono ammesse in deduzione in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione a conto economico
rigo IE26	Indicare le altre variazioni in aumento, identificate con i seguenti codici: codice 1: le spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa, qualora classificato in voci diverse da quella di cui alla lettera B), numero 9), del conto economico; codice 3: i maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 195/1999, indicati nella colonna 1 dell'apposito rigo posto all'inizio del presente quadro; codice 4: i contributi erogati in base a norma di legge qualora non contabilizzati in una delle voci del conto economico rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile; codice 5: le quote di ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, indeducibili ex art. 36, comma 7, D.L. 223/2006; codice 6: i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale; codice 7: gli oneri finanziari e le spese per il personale sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni, qualora capitalizzati senza transitare nella voce A4 del conto economico; codice 99: le altre variazioni in aumento non espressamente elencate. Nella colonna 19 va riportato il totale degli importi di cui alle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18.
rigo IE27	Indicare il totale delle variazioni in aumento indicate nei righi da IE20 a IE26.

	<p>codice 7: le maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate in bilancio;</p> <p>codice 8: i costi di chiusura e post chiusura delle discariche accantonati nell'esercizio di competenza ad appositi fondi rischi classificati nelle voci B12) o B13) del conto economico;</p> <p>codice 9: i costi accantonati dall'affittuario o usufruttuario d'azienda nell'esercizio di competenza ad apposito fondo che consenta il ripristino degli impianti allo stato in cui devono essere restituiti, classificati nella voce B13) del conto economico;</p> <p>codice 10: la quota dei redditi derivanti dalla locazione degli alloggi sociali che non concorre alla formazione del valore della produzione netta nella misura del 40% ai sensi dell'art. 6 D.L. 47/2014 (l'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);</p> <p>codice 99: le altre variazioni in diminuzione.</p>
rigo IE31	Indicare il totale delle variazioni in diminuzione indicate nei righi da IE28 a IE30, colonna 25

Chiude la sequenza la indicazione delle deduzioni e la vera e propria determinazione del valore della produzione.

IE32 Valore della produzione (IE11 - IE19 + IE27 - IE31)

,00

rigo IE32	Indicare il valore della produzione pari alla differenza tra la somma degli importi dei rigi IE11 e IE27 e la somma degli importi dei rigi IE19 e IE31.
------------------	---

SEZIONE III - ATTIVITÀ IN REGIME FORFETARIO

La sezione III è riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell'Ires di un regime forfetario di determinazione del reddito, quali:

- le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 398/1991;
- le associazioni senza scopo di lucro;
- le pro loco;
- le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 78 L. 413/1991;
- i soggetti che esercitano "altre attività agricole" di cui all'art. 56-bis del Tuir) e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, D.Lgs. 446;
- gli enti non commerciali che, ai fini dell'Ires, si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 145 del Tuir.

Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.

QUADRO IE – ENTI NON COMMERCIALI

Sezione IV – Produttori agricoli

Sez. III Soggetti in regime forfetario	IE34	Reddito d'impresa determinato forfetariamente	,00
	IE35	Retribuzioni, compensi e altre somme	,00
	IE36	Interessi passivi	,00
	IE37	Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36)	,00

Per la compilazione seguire le indicazioni che seguono:

rigo IE34	Indicare l'importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 2016. Per i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario di cui al citato art. 145 del Tuir, non concorrono a formare il valore della produzione i dividendi e gli altri proventi finanziari indicati al rigo RG10 della dichiarazione dei redditi
rigo IE35	Indicare l'ammontare: <ul style="list-style-type: none">• delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;• dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;• dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett l) del Tuir. Retribuzioni e compensi anche per attività istituzionali Nel caso in cui le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota riferibile alle attività commerciali secondo il rapporto di cui al richiamato art. 10, comma 2, del D.Lgs. 446
rigo IE36	Indicare l'ammontare degli interessi passivi di competenza del 2016 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria).
rigo IE37	Indicare il valore della produzione pari alla differenza tra la somma degli importi dei righe da IE34 a IE36.

SEZIONE IV – PRODUTTORI AGRICOLI

Questa sezione va compilata:

- dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 32 secondo le disposizioni del successivo art. 56, comma 5, del Tuir
- dagli enti che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 L. 413/1991.

Opzione per il criterio ordinario

I suindicati soggetti possono optare (vedere il quadro IS) – compilando la sezione II – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. Per l'esercizio dell'opzione si veda rigo IS33.

Esercizio congiunto di attività agricola e di agriturismo forfetario

Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione riepilogando i dati delle due attività.

Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi e, in tal caso, è, pertanto, necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IE50, colonna 1, il dato presente nel primo modulo e nel rigo IE51, colonna 1, il dato presente nel secondo modulo.

Sez. IV Imprese del settore agricolo	IE39 Corrispettivi	,00
	IE40 Acquisti destinati alla produzione	,00
	IE41 Valore della produzione (IE39 – IE40)	,00

rigo IE39	Indicare l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva.
rigo IE40	Indicare l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini Iva. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari.
rigo IE41	Indicare il valore della produzione pari alla differenza tra l'importo di rigo IE39 e l'importo di rigo IE40.

SEZIONE V – SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI NON RESIDENTI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

La sezione V va compilata dalle società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni per le quali, ai sensi degli articoli 8 e 10, comma 4, D.Lgs. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta i costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

Sez. V Soggetti non residenti esercenti arti e professioni	IE43 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	,00
	IE44 Costi inerenti all'attività esercitata	,00
	IE45 Valore della produzione (IE43 – IE44)	,00

Per la compilazione della sezione seguire le indicazioni sotto riportate.

rigo IE43	Indicare i compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare la somma degli importi indicati ai rigi RE2, RE3, RE4 e RE5, colonna 3 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi di cui alla colonna 1 del rigo RE5 dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 195/1999). Nel presente rigo sono ricompresi i maggiori compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore indicati nella colonna 2 dell'apposito rigo posto all'inizio del presente quadro.
rigo IE44	Indicare l'ammontare dei costi inerenti all'attività esercitata. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro (di cui al rigo RE7 colonna 2, al netto dell'importo di colonna 1 della dichiarazione dei redditi); • canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (di cui al rigo RE8 colonna 2, al netto dell'importo di colonna 1 della dichiarazione dei redditi); • canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi);

QUADRO IE – ENTI NON COMMERCIALI

Sezione VI – Valore della produzione netta

	<ul style="list-style-type: none"> • spese relative a immobili (importo di rigo RE10 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero dopo il 1° gennaio 2007 ma entro il 31.12.2009 o dal 1° gennaio 2014, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari; • compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE12 della dichiarazione dei redditi); • spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE14 della dichiarazione dei redditi); • spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, spese di rappresentanza, minusvalenze patrimoniali e altre spese (importi deducibili indicati nel rigo RE15 e in colonna 3 dei righe RE16 e RE17 e nei righe RE18 e RE19 colonna 4, al netto dell'importo di colonna 1, 2 e 3 della dichiarazione dei redditi).
rigo IE45	Indicare il valore della produzione pari alla differenza tra l'importo di rigo IE43 e l'importo di rigo IE44.

SEZIONE VI – VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

La presente sezione va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.

Ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione nel caso di esercizio da parte di soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato di attività produttive svolte anche all'estero, si rinvia alla sezione II del quadro IS.

Sez. VI Valore della produzione netta		Estero		Italia
		1	2	3
IE47	Valore della produzione (Sez. I)	,00	,00	,00
IE48	Valore della produzione (Sez. II)	,00	,00	,00
IE49	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00	,00
IE50	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,00
IE51	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,00
IE52	Valore della produzione (Sez. V)	,00	,00	,00
IE53	Totale valore della produzione	,00	,00	,00
IE54	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
IE55	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,00
IE56	Deduzione per incremento occupazionale			,00
IE57	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente			,00
IE58	Deduzione per ricercatori			,00
IE59	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori			,00
IE60	Ulteriore deduzione			,00
IE61	Valore della produzione			,00

righe da IE47 a IE52	Colonna 1	Inserire l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni.
	Colonna 2	Va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 446 (vedi quadro IS) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IS11.

	Colonna 3	Indicare la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.		
rigo IE53	IE53 Totale valore della produzione		,00	,00
	Indicare i totali degli importi di segno positivo indicati nei righi da IE47 a IE52			
rigo IE54	IE54 Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
	Vanno indicate le deduzioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 446/1997. Si veda il quadro IS – righe IS1, IS2, IS3 e IS4.			
rigo IE55	IE55 Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,00
	Vanno indicate le deduzioni previste dall'art. 11, comma 4-bis1 del D.Lgs. 446/1997. Si veda il quadro IS – rigo IS5.			
rigo IE56	IE56 Deduzione per incremento occupazionale			,00
	Va indicato l'ammontare della deduzione per incremento occupazionale di cui all'art. 11, comma 4-quater, del D.Lgs. 446/1997. Si veda il quadro IS – rigo IS6.			
rigo IE57	IE57 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente			,00
	Va indicato l'ammontare della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all'art. 11, co. 4-octies del D.Lgs. 446/1997. Si veda il quadro IS, rigo IS7.			
rigo IE58	IE58 Deduzione per ricercatori			,00
	<p>Va indicato l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori e docenti che rientrano in Italia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, D.L. 185/2008 ovvero ai sensi dell'articolo 44 del D.L. 78/2010, allorché ricorrano le condizioni previste dalle citate norme.</p> <p>In particolare va indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati erogati ai ricercatori e docenti dai sostituti d'imposta per lo svolgimento di attività di ricerca; • la quota dei redditi di lavoro autonomo derivanti all'attività di ricerca e docenza corrispondente alla percentuale di partecipazione del ricercatore e del docente associato all'associazione tra professionisti al netto della relativa quota di costi già dedotti nel rigo IE44. 			
rigo IE59	IE59 Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori			,00
	Va indicato l'importo delle somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono per obbligo di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi (art. 11, co. 1, lett. a, n. 1-bis, inserito dall'art. 1, co. 988, L. 208/2015).			
rigo IE60	IE60 Ulteriore deduzione			,00
	<p>Indicare l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IE53, colonna 3 (al netto degli importi dei righe da IE54 a IE59) e, in colonna 3 del rigo IS42, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dai GEIE di cui al rigo IS42 colonna 2.</p> <p>La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righe IE53 colonna 3 (al netto degli importi dei righe da IE54 a IE59) e IS42 colonna 2 sono di segno positivo.</p> <p>Tale deduzione, ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, spetta a condizione che l'importo di rigo IE53 colonna 3, aumentato (o diminuito) della quota del valore della produzione attribuita dai Geie di cui alla colonna 2 del rigo IS42 (al netto degli importi dei righe da IE54 a IE59), non superi 180.999,91 euro e si applica nelle misure di cui alla tabella che segue:</p>			

QUADRO IE – ENTI NON COMMERCIALI

Sezione VI – Valore della produzione netta

TABELLA DEDUZIONI

Base imponibile		Deduzione	
fino a	180.759,91	8.000	
oltre	180.759,91	e fino a 180.839,91	6.000
oltre	180.839,91	e fino a 180.919,91	4.000
oltre	180.919,91	e fino a 180.999,91	2.000



Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11 del D.Lgs. 446, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.

rigo IE61**IE61** Valore della produzione

,00

Indicare la differenza tra l'importo di rigo IE53, colonna 3, e la somma degli importi dei rigi da IE54 a IE 60; nel caso in cui il risultato è negativo, indicare 0.

QUADRO IK AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI



PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO IK
AMMINISTRAZIONI
ED ENTI PUBBLICI

Mod. N.

--	--

Modulo riepilogativo in caso di amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap		Codice fiscale del funzionario delegato (vedi istruzioni)				Valori IRAP
Sez. I Attività istituzionali	IK1 Retribuzioni personale dipendente					,00
	IK2 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir					,00
	IK3 Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. I), del Tuir					,00
	IK4 Deduzioni	Redditi dei ricercatori 1	Spese apprendisti e disabili 2	Contratti formazione lavoro 3		4
		,00	,00	,00		,00
IK5 Valore della produzione (IK1 + IK2 + IK3 — IK4 col. 4)					,00	
Sez. II Attività commerciali	IK6 Ricavi delle vendite e delle prestazioni					,00
	IK7 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti					,00
	IK8 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione					,00
	IK9 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					,00
	IK10 Altri ricavi e proventi					,00
	IK11 Totale componenti positivi					,00
	IK12 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					,00
	IK13 Costi per servizi					,00
	IK14 Costi per il godimento di beni di terzi					,00
	IK15 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					,00
	IK16 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali					,00
	IK17 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					,00
	IK18 Oneri diversi di gestione					,00
	IK19 Totale componenti negativi					,00
	IK20 Deduzioni	Redditi dei ricercatori 1	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 2	Spese apprendisti e disabili 3		
		,00	,00	,00		
	IK21 Valore della produzione (IK11 — IK19 — IK20, col. 6)	Contratti formazione lavoro 4	Costo residuo per il personale dipendente 5			6
		,00	,00			,00
	Sez. III Imprese del settore agricolo	IK22 Corrispettivi				
IK23 Acquisti destinati alla produzione						,00
IK24 Deduzioni		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1	Spese apprendisti e disabili 2	Contratti formazione lavoro 3		
		,00	,00	,00		
		Costo residuo per il personale dipendente 4				5
	,00				,00	
IK25 Valore della produzione netta (IK22 — IK23 — IK24 col. 5)					,00	

SOGGETTI OBBLIGATI

Il **quadro IK** va utilizzato dalle **amministrazioni ed enti pubblici** per la determinazione del **valore della produzione relativo all'anno 2016** ai fini **dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)**.

Non rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta gli stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle regioni in regime di extraterritorialità.

Sono tenute a utilizzare il presente quadro le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, quali:

- lo Stato;
- le regioni;
- le province;
- i comuni;
- le comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- gli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- le istituzioni educative e universitarie;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica;
- gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.



Gli enti pubblici qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali, in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono comunque compilare il quadro IC ancorché ricompresi tra i soggetti menzionati nella citata disposizione (è il caso, ad esempio, degli Istituti autonomi case popolari, ora Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale).

I soggetti tenuti a presentare il **quadro IK** dovranno riportare nel campo "natura giuridica", presente all'interno del **frontespizio del Modello Irap**:

- il **codice 15** (enti pubblici non economici);
- il **codice 55** (amministrazioni pubbliche) desunto dalla tabella generale di classificazione natura giuridica.



Gli **enti ospedalieri pubblici** devono indicare il **codice 15** invece del 18.

Modulo riepilogativo in caso di amministrazione
con più funzionari delegati ai versamenti Irap

Codice fiscale del funzionario delegato (vedi istruzioni)

Nelle ipotesi in cui si è verificata l'**estinzione** di soggetti preesistenti e la **prosecuzione dell'attività** da parte di altro soggetto (come nel caso in cui, ad esempio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 70, della L. 662/1996, sono stati costituiti istituti comprensivi scolastici ovvero sono state adottate misure di riorganizzazione per i convitti e gli educandati dello Stato), quest'ultimo dovrà presentare, oltre alla propria, una dichiarazione Irap per ogni soggetto estinto in cui esporrà tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data in cui gli stessi hanno cessato l'attività. A tal fine indicherà, nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il codice fiscale del soggetto estinto e, nel campo del frontespizio indicante il "Codice fiscale società dichiarante", il proprio codice fiscale.

Per le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 – bis, del D.Lgs. 446, la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'Irap.

Qualora nell'ambito della stessa pubblica amministrazione vi siano più funzionari che, secondo le rispettive norme regolamentari, sono stati delegati, con provvedimento formale, ad emettere provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'Irap, ferma restando la presentazione di una unica dichiarazione da parte del soggetto cui è attribuita la rappresentanza legale dell'amministrazione, ciascun funzionario delegato compilerà un distinto quadro IK in cui indicare il valore della produzione netta Irap di propria competenza, nonché un distinto quadro IR (ad esclusione della sezione I) in cui riportare i dati relativi ai versamenti effettuati.

Ai fini della corretta compilazione **della dichiarazione Irap dovranno essere osservate le seguenti istruzioni:**

- 1) il soggetto cui è attribuita la **rappresentanza legale dell'amministrazione** o ente pubblico, previa barratura della casella "Modulo riepilogativo in caso di amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap" posta all'inizio del quadro, dovrà compilare un modulo IK riassuntivo dei moduli compilati dai diversi funzionari delegati ad emettere provvedimenti autorizzativi dei versamenti Irap. In particolare, dovrà compilare le sezioni I, II o III del quadro IK dove riporterà la somma dei dati contenuti nei moduli compilati dai diversi funzionari delegati, nonché il quadro IR, al fine di evidenziare la ripartizione regionale della base imponibile e i versamenti complessivi effettuati dall'amministrazione pubblica. Si fa presente che dovrà numerare progressivamente i moduli utilizzati, iniziando dal numero 1, compilando l'apposita casella posta in alto a destra del quadro;
- 2) **ciascun funzionario delegato**, invece, dovrà compilare un distinto quadro IK a cui dovrà essere attribuita una numerazione successiva all'ultima utilizzata dal rappresentante legale per la compilazione del quadro di cui al punto 1. In particolare, dovrà indicare il proprio codice fiscale nello spazio posto all'inizio del quadro a fianco della casella "Modulo riepilogativo in caso di amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap", e compilare le sezioni I, II o III del quadro IK al fine della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap di propria competenza. Inoltre, dovrà compilare un distinto quadro IR, a cui dovrà essere attribuita una numerazione successiva all'ultima utilizzata dal rappresentante legale, ove riportare:
 - nella sezione II, i versamenti in acconto effettuati relativi all'attività non istituzionale;
 - nella sezione III, i versamenti in acconto effettuati relativi all'attività istituzionale, colonne 9 e 10 dei righi da IR32 a IR40 ed il totale degli acconti dovuti alla colonna 8 dei medesimi righi, ripartiti per regione indicando il relativo codice nella colonna 1;
 - nel rigo IR41 della sezione IV, il proprio codice fiscale.

Il **quadro IK è suddiviso in tre sezioni** che attengono alla indicazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al periodo d'imposta 2016.

Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività istituzionale sia attività commerciale) dovrà procedersi alla compilazione delle corrispondenti sezioni e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi.

SEZIONE I – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Sez. I Attività istituzionali				Valori IRAP	
IK1	Retribuzioni personale dipendente			,00	
IK2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir			,00	
IK3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. I), del Tuir			,00	
IK4	Deduzioni	Redditi dei ricercatori 1	Spese apprendisti e disabili 2	Contratti formazione lavoro 3	4
		,00	,00	,00	,00
IK5	Valore della produzione (IK1 + IK2 + IK3 — IK4 col. 4)			,00	

La **sezione I** attiene alla determinazione della base imponibile relativa alle **attività istituzionali** esercitate dalle amministrazioni pubbliche.

La posizione dei consorzi

Devono compilare questa sezione anche i consorzi tra enti locali che svolgono esclusivamente attività non commerciale, costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione). I consorzi aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi-azienda speciale) determinano, invece, la base imponibile secondo le disposizioni applicabili ai soggetti commerciali e sono tenuti a compilare il quadro IC.

L'esercizio di attività commerciali

Ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n 446, se le amministrazioni e gli enti pubblici esercitano **anche attività commerciali**, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5. In tal caso, per l'esercizio dell'opzione si rinvia alla sezione VII del quadro IS, rigo IS34.

I **costi deducibili** indicati nel citato art. 5, **non specificamente riferibili alle attività commerciali, vanno computati per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti:**

RICAVI + ALTRI PROVENTI COMMERCIALI
AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE CORRENTI

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Le amministrazioni ed enti pubblici che svolgono esclusivamente attività istituzionale devono determinare il valore della produzione secondo il metodo "retributivo" ovvero pari alla somma:

- delle **retribuzioni erogate al personale dipendente;**
- dei **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** ex art. 50 del Tuir,
- dei **compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale**, ex art. 67 comma 1 lett. I) del Tuir.



Il criterio in base al quale **assumono rilevanza le retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti è il principio di cassa.**



Ai sensi della **R.M. 29/E/2010** le indennità di fine mandato corrisposte al sindaco uscente costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e concorrono alla formazione della base imponibile Irap del comune erogante.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

		Valori IRAP
IK1 Retribuzioni personale dipendente		,00
rigo IK1	Indicare l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate (principio di cassa) al personale dipendente nel corso del 2016 in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 153/1969, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 314/1997. Rientrano tra le retribuzioni da assoggettare ad Irap anche i compensi corrisposti ai dipendenti appartenenti all'Avvocatura interna (R.M. 327/E/2007).	
	Retribuzioni erogate ma non soggette a contributi	La retribuzione erogata al personale dipendente , ma non soggetta ad imposizione contributiva (ad esempio T.f.r.), non concorre alla formazione della base imponibile Irap.
	Somme non erogate ma soggette a contributi	L'assoggettamento ad imposizione contributiva di somme non erogate (ad esempio, giorni di sciopero) non comporta la concorrenza di tali somme alla formazione della base imponibile Irap.
	Retribuzioni a soggetti operanti fuori Italia	Non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.
	Distacco del personale	In caso di distacco di personale , i relativi oneri concorrono a formare la base imponibile dell'Irap del soggetto che impiega il personale distaccato e assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante.
	Lavoro interinale	Concorrono a formare la base imponibile Irap anche gli oneri relativi al personale assunto con contratto di lavoro interinale.
 Come precisato nella R.M. 327/E/2007 anche i compensi corrisposti ai dipendenti appartenenti all'avvocatura interna rientrano tra le retribuzioni da assoggettare ad Irap.		
IK2 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir		,00
rigo IK2	Indicare le somme e le indennità erogate costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del Tuir. I compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a meno che non siano rese da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale.	



R.M. 274/E/2007:

L'art. 50 del Tuir, stabilisce, alla lett. f), che costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente:

- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (es. compensi organi straordinari di liquidazione), sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano abitualmente un'arte o una professione e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale;
- nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale della sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.

L'esercizio di una pubblica funzione non è sufficiente a qualificare i compensi che ne derivano, come reddito assimilati al lavoro dipendente, occorrendo a tal fine un'ulteriore condizione e cioè che dette retribuzioni non siano percepite da soggetti che esercitano un'arte, una professione oppure un'impresa.

In tale evenienza il relativo reddito viene attratto ai fini tributari nella categoria dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa, come già chiarito dalla scrivente con la risoluzione n. 68/E/2004 e concorre alla formazione della base imponibile Irap a carico del percettore.

Detta attrazione non opera, nelle ipotesi contemplate nella seconda parte della lettera f) (es: compensi corrisposti ai giudici di pace), in relazione alle quali i compensi rilevano comunque come redditi assimilati al lavoro dipendente, ancorché i soggetti percipienti siano professionisti; la qualificazione di detti redditi è infatti esclusivamente connessa allo status assunto dal soggetto che riceve la retribuzione.

La lett. g) del medesimo art. 50 del Tuir stabilisce inoltre che **sono assimilati al reddito di lavoro dipendente:**

- **le indennità** di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte Costituzionale) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali ecc.) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda le indennità per cariche elettive, di cui alla citata lett. g) dell'art. 50 del Tuir, si fa presente che trattasi di fattispecie tipiche, specificamente individuate, in relazione alle quali risulta irrilevante l'ulteriore attività esercitata dal percettore del reddito (manca nella norma una specifica previsione analoga a quella di cui alla seconda parte della lettera f).

Conseguentemente, se i compensi erogati, ad esempio, dal comune sono qualificabili come redditi assimilati al lavoro dipendente, quali ad esempio le indennità corrisposte per cariche elettive (lett. g), sui soggetti percettori non può gravare nessuna somma a titolo d'Irap.

Infatti l'art. 2 del D.Lgs. 446/1997 citato, stabilisce che il presupposto per l'applicazione dell'Irap è costituito dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Detto presupposto non può pertanto configurarsi, per i soggetti che percepiscono compensi assimilati al lavoro dipendente, la cui attività non è riconducibile a quella prevista dalla disposizione in questione. Il presupposto impositivo, si realizza, pertanto, ai sensi del successivo art. 3, nei confronti del Comune, in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 29/1993. In particolare, i compensi erogati devono concorrere alla determinazione della base imponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 10-bis del D.Lgs. 446/1997, sopra richiamato, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 29/1993, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, devono tener conto anche dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Assegni di ricerca

Per quanto riguarda **gli assegni di ricerca** di cui all'art. 51, comma 6, della legge 449/1997, formalizzati prima del 31 dicembre 1997 e rinnovati successivamente a tale data, ai sensi del citato art. 51, comma 6, si precisa che i medesimi devono essere assoggettati all'Irap, posto che in tal caso non si configura la continuazione del rapporto giuridico preesistente bensì un nuovo riconoscimento del beneficio, che comporta una riproduzione complessiva dell'accordo allo spirare del termine finale e dà luogo ad un nuovo atto.

Borse di studio e assegni

Sono in ogni caso **escluse** dalla **base imponibile le borse di studio** e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Soggetti operanti fuori Italia

Non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta a coloro che **prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale**.



Nel caso in cui l'ente eserciti **anche attività commerciali** e opti per la determinazione della relativa base imponibile secondo i criteri previsti dall'art. 5, l'ammontare degli emolumenti da indicare nei righi IK1, IK2, e IK3 è **ridotto** dell'importo di essi specificatamente riferibile alle stesse.

Nel caso in cui gli emolumenti **non** siano specificatamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle medesime in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi a tali attività rilevanti ai fini dell'Irap e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.

IK3 Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir ,00

rigo IK3

Vanno indicati i **compensi erogati per lavoro autonomo non esercitato abitualmente** di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del Tuir (compresi i redditi menzionati nella predetta disposizione connessi all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).

Soggetti operanti fuori Italia

Non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.

IK4 Deduzioni

	Redditi dei ricercatori <small>1</small>	Spese apprendisti e disabili <small>2</small>	Contratti formazione lavoro <small>4</small>	
	,00	,00	,00	,00

rigo IK4

Colonna 1
Rientro di cervelli e ricercatori esteri
Indicare l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati **corrisposti ai ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia** ai sensi dell'articolo 44 del D.L. 78/2010, allorché ricorrano le condizioni previste dalle norme.

Colonna 2
Spese apprendisti e disabili
Indicare le spese erogate relative **agli apprendisti e ai disabili impiegati nel periodo d'imposta**, così come definiti dall'art. 1 della Legge 68/1999 ovvero dall'art. 5 della 482/1968 (R.M. 142/E/2004), deducibili ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del D.Lgs. 446.
In merito alla deduzione delle spese relative ai disabili si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006.

QUADRO IK – AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI

Modalità di compilazione

	Colonna 3	Contratti di formazione lavoro Indicare le spese erogate relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro deducibili ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del D.Lgs. 446/1997.
	Colonna 4	Indicare la somma delle spese di cui alle precedenti colonne 1, 2 e 3.
IK5	Valore della produzione (IK1 + IK2 + IK3 — IK4 col. 4)	
rigo IK5	Va indicato il totale del valore della produzione dato dalla somma dei righe IK1, IK2 e IK3 al netto del rigo IK4 colonna 4.	

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE	
Attività commerciali	Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi , ovvero per i soggetti di cui all'art. 74, comma 1, del Tuir, esclusi dall'Ires, quelle rilevanti ai fini dell'Iva .
Regola	Nel caso in cui l'ente eserciti anche attività commerciali e opti per la determinazione della relativa base imponibile secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 446/1997, l'ammontare degli emolumenti da indicare nei predetti righe IK1, IK2 e IK3, è ridotto, ai sensi del comma 2 dell'art.10-bis del citato D.Lgs. 446/1997, dell'importo di essi specificamente riferibile alle stesse .
Mancanza della diretta riferibilità	Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle medesime in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi a tali attività rilevanti ai fini dell'Irap e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.
Deduzioni promiscue	Nel caso in cui i redditi dei ricercatori, dei docenti e le spese di cui al rigo IK4 riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, deve essere indicata nella presente sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale determinata in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi a tali attività rilevanti ai fini dell'Irap e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.

SEZIONE II – ATTIVITÀ COMMERCIALI

Sez. II Attività commerciali	IK6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			,00
	IK7	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			,00
	IK8	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			,00
	IK9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			,00
	IK10	Altri ricavi e proventi			,00
	IK11	Totale componenti positivi			,00
	IK12	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			,00
	IK13	Costi per servizi			,00
	IK14	Costi per il godimento di beni di terzi			,00
	IK15	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			,00
	IK16	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			,00
	IK17	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			,00
	IK18	Oneri diversi di gestione			,00
	IK19	Totale componenti negativi			,00
	IK20	Redditi dei ricercatori	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	
		1	2	3	,00
		Contratti formazione lavoro	Costo residuo per il personale dipendente		6
		4	5		,00
	IK21	Valore della produzione (IK11 — IK19 — IK20, col. 6)			,00

La **sezione II** va compilata:

- dalle **amministrazioni pubbliche** che svolgono anche **attività commerciali** e che optino per la determinazione della base imponibile secondo le regole dell'art. 5 del D.Lgs. 446/1997;
- i **soggetti che esercitano attività agricola** nei limiti dell'art. 32 del Tuir, nonché i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 32 secondo le regole dell'art. 56, comma 5 dello stesso Tuir, qualora optino, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato D.Lgs. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le regole previste per le imprese commerciali;
- i **soggetti che svolgono attività di allevamento** e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 32 del Tuir secondo le regole del citato art. 56, comma 5;
- le **altre imprese agricole** che eccedono i limiti di cui al suddetto art. 32.

Si precisa che ai sensi dell'art.10-bis, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 446/1997, **la base imponibile relativa alle attività commerciali** è determinata ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, computando i costi deducibili ivi indicati, non specificamente riferibili alle attività commerciali, per un importo **corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi delle attività commerciali e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti**:

RICAVI + ALTRI PROVENTI COMMERCIALI
AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE CORRENTI

Pertanto, per i costi relativi a dipendenti, collaboratori coordinati continuativi ecc., le cui prestazioni siano riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale, occorrerà procedere all'effettuazione di detto rapporto.

L'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole del suddetto art. 5 può riguardare anche soltanto una delle attività commerciali esercitate (può essere, ad esempio, il caso di un comune che svolge varie attività commerciali: erogazione di acqua, asili nido, mense scolastiche, ecc.).

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	
Regola generale	Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
Correlazione	I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 dell'articolo 5 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
Raccordo con contabilità pubblica	I soggetti che svolgono attività commerciali e che sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità pubblica possono, ai sensi dell'art. 144, comma 6, del Tuir, effettuare le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite. Ai fini della determinazione della base imponibile Irap, i componenti positivi e negativi vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica e devono essere opportunamente riclassificati.
Rispetto regole contabili	Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.
Accantonamenti per rischi e oneri	Relativamente agli accantonamenti per rischi e oneri , qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi, tali poste vengano imputate ad altre voci dello schema di conto economico, le stesse non potranno comunque essere portate in deduzione. Ne consegue che eventuali accantonamenti imputati a voci diverse da B12 e B13 non possono beneficiare di un trattamento differenziato e, conseguentemente, non possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile Irap. I corrispondenti costi risulteranno, invece, deducibili dalla base imponibile Irap solo al momento dell'effettivo sostenimento e sempre che riconducibili a voci dell'aggregato B rilevanti nella determinazione della base imponibile Irap (C.M. 12/E/2008).
Componenti negativi non ammessi in deduzione	Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del D.Lgs. 446; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria , desunta dal contratto; le perdite su crediti ; l'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 23/2011 l'Imu, l'Imi e l'Imis.
Plus e minus su immobili patrimonio	Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Ammortamento marchi e avviamento	Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

Lavoro interinale e distacco	<p>Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi.</p> <p>Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile.</p> <p>Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione.</p>
-------------------------------------	--

Ai fini della **determinazione della base imponibile** assumono rilievo i **componenti positivi e negativi** sotto elencati.

Si precisa che detti componenti devono essere indicati tenendo conto delle rettifiche da operare in base alle disposizioni contenute nell'art. 5 del D.Lgs. 446/1997.

Componenti positivi

IK6 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		,00
rigo IK6	Indicare i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata	
IK7 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		,00
rigo IK7	Indicare l' importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.	
IK8 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00
rigo IK8	Indicare l'importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione ; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali) l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.	
IK9 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
rigo IK9	Indicare gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni .	
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>C.M. 26/E/2012: Vanno inclusi nel rigo anche gli oneri finanziari e le spese per il personale sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni, qualora capitalizzati senza transitare nella voce A4 del conto economico.</p> </div> </div>		
IK10 Altri ricavi e proventi		,00
rigo IK10	<p>Indicare gli altri ricavi e proventi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inclusi i contributi in conto esercizio; • esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). <p>I contributi erogati in base a norma di legge, concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile Irap, fatta eccezione per quelli correlati a costi in deducibili, e sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).</p>	

QUADRO IK – AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI

Sezione II – Attività commerciali

	Non assumono rilievo gli importi ricevuti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Non concorrono altresì a formare la base imponibile le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile Irap (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti).		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">IK11 Totale componenti positivi</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">,00</td> </tr> </table>		IK11 Totale componenti positivi	,00
IK11 Totale componenti positivi	,00		
rigo IK11	Indicare la somma degli importi dei righi da IK6 a IK10.		

Componenti negativi

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">IK12 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">,00</td> </tr> </table>		IK12 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
IK12 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00		
rigo IK12	Indicare i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">IK13 Costi per servizi</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">,00</td> </tr> </table>		IK13 Costi per servizi	,00
IK13 Costi per servizi	,00		
rigo IK13	<p>Indicare i costi per servizi.</p> <p>Non si considerano comunque in deduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile; • i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir; • i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; • gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Tuir; • i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del Tuir). 		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">IK14 Costi per il godimento di beni di terzi</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">,00</td> </tr> </table>		IK14 Costi per il godimento di beni di terzi	,00
IK14 Costi per il godimento di beni di terzi	,00		
rigo IK14	<p>Indicare i costi per il godimento di beni di terzi.</p> <p>Non è ammessa in deduzione la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria.</p>		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">IK15 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">,00</td> </tr> </table>		IK15 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
IK15 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00		
rigo IK15	<p>Indicare gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali.</p> <p>Le quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento sono ammesse in deduzione in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione a conto economico.</p>		
<div style="display: flex; align-items: center;">  <p>C.M.26/E/2012: nel rigo IK15 vanno indicate le maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate a bilancio.</p> </div>			

IK16 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		,00												
rigo IK16	<p>Indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali; • le maggiori quote di ammortamento derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate in bilancio; • le quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal d.m. 31 dicembre 1988 (C.M. 27/E/2009). 													
 <p>C.M. 26/E/2012: nel rigo IK16 vanno indicate le maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate a bilancio.</p>														
IK17 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		,00												
rigo IK17	<p>Indicare l'importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; in caso di valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.</p>													
IK18 Oneri diversi di gestione		,00												
rigo IK18	<p>Vanno indicati nel rigo anche i costi accantonati dall'affittuario o usufruttuario d'azienda nell'esercizio di competenza ad apposito fondo che consenta il ripristino degli impianti allo stato in cui devono essere restituiti, classificati nella voce B13 del conto economico (C.M. 26/E/2012).</p> <p>Non sono deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le perdite su crediti; • l'imposta municipale propria di cui al D.Lgs. 23/2011; l'IMI e l'IMIS 													
IK19 Totale componenti negativi		,00												
rigo IK19	<p>Indicare la somma degli importi dei rigi da IK12 a IK18.</p>													
IK20 Deduzioni	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Redditi dei ricercatori</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Spese apprendisti e disabili</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/></td> <td style="text-align: center;">2 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/></td> <td style="text-align: center;">3 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Contratti formazione lavoro</td> <td style="text-align: center;">Costo residuo per il personale dipendente</td> <td style="text-align: center;">6 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/></td> <td style="text-align: center;">5 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/></td> <td></td> </tr> </table>		Redditi dei ricercatori	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	1 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/>	2 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/>	3 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/>	Contratti formazione lavoro	Costo residuo per il personale dipendente	6 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/>	4 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/>	5 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/>	
Redditi dei ricercatori	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili												
1 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/>	2 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/>	3 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/>												
Contratti formazione lavoro	Costo residuo per il personale dipendente	6 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/>												
4 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/>	5 <input style="width: 80%;" type="text" value=" ,00"/>													
rigo IK20	Colonna 1	<p>Indicare l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti a i ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia ai sensi dell'art. 44 del D.L. 78/2010, allorché ricorrano le condizioni previste dalle citate norme.</p>												
	Colonna 2	<p>Indicare i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), numero 1) del citato D.Lgs. 446/1997.</p>												

QUADRO IK – AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI

Sezione III – Produttori agricoli

		In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale.
	Colonna 3	Indicare le spese relative agli apprendisti e ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della Legge 12 marzo 68/1999 ovvero dall'art. 5 della Legge 482/1968 (R.M. 142/E/2004), anch'esse integralmente deducibili ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), numero 5) del citato D.Lgs. 446.
	Colonna 4	Indicare le spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro deducibili ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), numero 5) del citato D.Lgs. 446/1997.
	Colonna 5	L'ammontare della deduzione sul costo residuo per il personale dipendente di cui all'art. 11, co. 4-octies
	Deduzioni promiscue	Se i redditi dei ricercatori e dei docenti, i contributi e le spese suddette riguardano soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali , la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'Irap e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.
	Colonna 6	Indicare l' importo complessivo delle deduzioni .
IK21 Valore della produzione (IK11 — IK19 — IK20, col. 6)		
,00		
rigo IK21	Va indicato il valore della produzione netta pari alla differenza tra l'importo di rigo IK11 e la somma degli importi dei rigi IK19 e IK20, colonna 6.	

SEZIONE III – PRODUTTORI AGRICOLI

Sez. III Imprese del settore agricolo	IK22 Corrispettivi				,00	
	IK23 Acquisti destinati alla produzione				,00	
		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro		
		1	2	3		
		,00	,00	,00		
	IK24 Deduzioni					
		Costo residuo per il personale dipendente			5	
		4			,00	
	IK25 Valore della produzione netta				,00	
		(IK22 — IK23 — IK24 col. 5)				

Questa **sezione** va compilata dai soggetti:

- esercenti **attività di allevamento di animali** che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 32, secondo le disposizioni del successivo art. 56, comma 5, del Tuir.

Tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri previsti per le imprese commerciali.

In tal caso, per l'esercizio dell'opzione si rinvia alla sezione VII del quadro IS, rigo IS33, avendo cura di compilare la sezione II del presente quadro.

IK22 Corrispettivi		,00
rigo IK22	Indicare l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva.	
IK23 Acquisti destinati alla produzione		,00
rigo IK23	Indicare l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola , soggetti a registrazione ai fini Iva. Si precisa che, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria.	
IK24 Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	1 <input type="text" value="0,00"/>
	Spese apprendisti e disabili	2 <input type="text" value="0,00"/>
	Contratti formazione lavoro	3 <input type="text" value="0,00"/>
	Costo residuo per il personale dipendente	4 <input type="text" value="0,00"/>
		5 <input type="text" value="0,00"/>
rigo IK24	le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. 446	
	Colonna 1	Indicare l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro .
	Colonna 2	Indicare le spese relative agli apprendisti e ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, questi ultimi come definiti dall'art. 1 della L. 68/1999 ovvero dall'art. 5 della L. 482/1968 (R.M. 142/E/2004).
	Colonna 3	Indicare le spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro.
	Colonna 4	Indicare l'ammontare delle detrazioni del costo residuo per il personale dipendente di cui all'art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. 446/1997.
	Colonna 5	Indicare la somma degli importi delle colonne 1, 2, 3 e 4.
IK25 Valore della produzione netta (IK22 — IK23 — IK24 col. 5)		,00
rigo IK25	Indicare il valore della produzione netta pari alla differenza tra l'importo di rigo IK22 e la somma degli importi dei rigi IK23 e IK24, colonna 5.	

QUADRO IR – RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Quadro IR

Sez. III Ripartizione regionale della base imponibile determinata su base retributiva (attività istituzionale) nella sezione I del quadro IK	Codice regione	Base imponibile		Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione	
	1	2	,00	3	4	5	6	
IR32			,00		,00	,00	,00	
		(di cui compensata)	Totale acconti dovuti		Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito	
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
		Versato in F24	Versato in Tesoreria		Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo		
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00
IR33			,00		,00	,00	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00
IR34			,00		,00	,00	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00
IR35			,00		,00	,00	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00
IR36			,00		,00	,00	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00
IR37			,00		,00	,00	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00
IR38			,00		,00	,00	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00
IR39			,00		,00	,00	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00
IR40			,00		,00	,00	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00
Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato	IR41							

Nel **quadro IR** va operata la **ripartizione territoriale** della base imponibile in **funzione della regione** (o della provincia autonoma) **di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta**.

Il quadro è suddiviso **in quattro sezioni**:

- la **prima e la seconda** devono essere compilate da parte dei soggetti che hanno determinato il **valore della produzione nei quadri IQ, IP, IC, IE e IK** (sezioni II e III) e riguardano la **ripartizione della base imponibile, la determinazione dell'imposta e i dati concernenti il versamento dell'imposta**;
- la **terza e la quarta** sono riservate alle amministrazioni pubbliche che hanno determinato il valore della produzione derivante **dall'attività istituzionale nella sezione I del quadro IK** e riguardano la **ripartizione della base imponibile, la determinazione dell'imposta e i dati concernenti i ver-**

samenti di acconto e saldo e l’indicazione del **codice fiscale** del funzionario delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi per il versamento dell’Irap.

SEZIONE I – RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DETERMINATA NEI QUADRI IQ, IP, IC, IE E IK (SEZIONI II E III)

Nella **sezione I** va operata la ripartizione territoriale della base imponibile, determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE, e IK (sezioni II e III), in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

Qualora il valore della produzione debba essere assoggettato a diverse aliquote tra quelle previste dai commi 1 e 1-bis dell’articolo 16 e dal comma 1 dell’articolo 45 (tenendo conto delle eventuali variazioni previste dalle normative regionali), va effettuata una distinta ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all’aliquote diverse; in caso di insufficienza dei righe va utilizzato un quadro aggiuntivo.

In base al quadro che è stato compilato, il valore della produzione complessivo da ripartire è specificato nello schema che segue:

Quadro IQ persone fisiche	Importo di rigo IQ68
Quadro IP società di persone	Importo di rigo IP74 (se maggiore o uguale di IS20)
	Importo di rigo IS20 (se maggiore di IP74)
Quadro IC società di capitali	Importo di rigo IC76 (se maggiore o uguale di IS20)
	Importo di rigo IS20 (se maggiore di IC76)
Quadro IE enti non commerciali	Importo di rigo IE61 (se maggiore o uguale di IS20)
	Importo di rigo IS20 (se maggiore di IE61)
Quadro IK amministrazioni pubbliche (sezioni II e III)	Importo positivo di rigo IK21 e di rigo IK25

La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal **GEIE** è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 3 dei righe da IR1 a IR8, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell’eventuale deduzione indicata nella colonna 3 del rigo IS42.

Il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le regole dettate dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, in relazione alle diverse categorie di soggetti.

IMPRESSE INDUSTRIALI E COMMERCIALI; LAVORATORI AUTONOMI

Per **tutti i soggetti**, ad esclusione delle banche, degli altri enti e società finanziari, delle imprese di assicurazione e delle imprese agricole, in base alle regole dettate dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 446/97, **il riparto** va effettuato **in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni**, dei **compensi e degli utili spettanti**, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati

QUADRO IR – RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Sezione I – Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE e IK (sezioni II e III)

e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.

Detto **criterio di ripartizione** della base imponibile si rende, altresì, **applicabile alla Banca d'Italia e all'Ufficio Italiano dei Cambi** nonché alle persone fisiche e alle società semplici ed equiparate, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, e agli enti non commerciali, che esercitano attività agricola oltre i limiti dell'art. 32 del Tuir. Il medesimo criterio si applica anche per i soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, indicate nel comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. 446/1997.

PRECISAZIONI	
Come si considerano le retribuzioni	Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante , così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della L. 153/1969 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 314/1997. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente . I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.
Personale distaccato e lavoro interinale	Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.
Attività senza retribuzioni e simili	Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale .
Attività soggette ad aliquote diverse	Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni dall'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 446/1997, una volta determinato, in base all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 446, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione , dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4, comma 2, del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

BANCHE

Per le **banche**, il riparto territoriale del valore della produzione netta va effettuato in misura **proporzionalmente corrispondente all'ammontare**, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, **dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione** (o provincia autonoma), rispetto **all'ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli rilevato nel territorio dello Stato**.

A questi effetti si tiene conto dei depositi a risparmio liberi e vincolati, dei certificati di depositi e buoni fruttiferi, dei conti correnti passivi liberi e vincolati e dei titoli (azionari, obbligazionari, altri) in conto deposito (a custodia, in amministrazione, a garanzia, connessi con l'attività di gestione di patrimoni mobiliari).

SOCIETÀ ED ENTI FINANZIARI

Per le **società e gli enti finanziari, diversi dalle banche**, ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione netta occorre avere riguardo agli **“impieghi”** – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) – effettuati **dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione** (o provincia autonoma) ovvero agli **“ordini”**, successivamente eseguiti, **raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni** (o provincia autonoma).

Se per la promozione dei contratti la società o ente si avvale di agenti o mandatari, ai fini della ripartizione non assume rilevanza il luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale ma quello della sede in cui l'impiego è effettuato o l'ordine, successivamente eseguito, è raccolto.

IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Per le **imprese di assicurazione**, il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto **dell'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa** (sede principale, sedi secondarie, ecc.) **ubicati in ciascuna regione** (o provincia autonoma), **rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa nel territorio dello stato**. A tal fine, i premi raccolti da agenti o altri intermediari (ad esempio, brokers, promotori, sistema bancario) sono imputabili all'ufficio direzionale dell'impresa che gestisce il contratto (tra i quali, tenuto conto della loro funzione, non rientrano gli ispettorati amministrativi e i centri di liquidazione sinistri), indipendentemente dal luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale. Nel caso in cui il contratto sia gestito da uffici ubicati in più regioni e/o province autonome, si fa riferimento all'ufficio che intrattiene i rapporti con gli agenti o gli altri intermediari.

I premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti per un periodo inferiore a tre mesi sono imputabili alla regione (o provincia autonoma) in cui l'impresa è domiciliata.

Le stesse regole di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale (vedi sezione II del quadro IS). Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 446/97, le medesime regole di riparto si applicano per i **soggetti passivi non residenti** che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).

SEZIONE I – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

IR1	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1	2	3	4	5	6	7	8
		,00	,00	,00	,00	,00	%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	9	10	11					
		,00	,00	,00				

righi da IR1 a IR8	Colonna 1	Indicare, in ogni caso, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella codice regione o provincia autonoma nel frontespizio).
	Colonna 2	<p>Indicare la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IS11, colonna 2, del quadro IS. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir (rigo IS12, colonna 2, del quadro IS) e per la ripartizione della base imponibile delle banche (rigo IS13, colonna 2, del quadro IS) o delle società ed enti finanziari diversi dalle banche (rigo IS14, colonna 2, del quadro IS) o delle imprese di assicurazione (rigo IS15, colonna 2, del quadro IS). Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più righi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività.</p> <p>Oltre a ripartire il valore della produzione positivo (vedi tabella sopra riportata) occorre ripartire separatamente in tale colonna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la somma dei valori negativi indicati nelle colonne 3 dei righi da IQ54 a IQ59, per i soggetti che compilano il quadro IQ; • la somma dei valori negativi indicati nelle colonne 3 dei righi da IP60 a IP65, per i soggetti che compilano il quadro IP; • la somma dei valori negativi indicati nelle colonne 3 dei righi da IE47 a IE52, per i soggetti che compilano il quadro IE; • gli importi negativi di rigo IK21 e di rigo IK25 per i soggetti che compilano il quadro IK, sezioni II e III; • la differenza, se negativa, tra l'importo di rigo IC64 e l'importo del rigo IC65, per i soggetti che compilano il quadro IC. <p>Società di comodo</p> <p>I soggetti considerati di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge 724/1994, ovvero ai sensi dei commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del D.L. 138/2011 (in vigore dal 2012), non devono procedere a ripartire i predetti valori negativi qualora il valore della produzione "minimo", determinato nella sezione IV del quadro IS, risulta superiore a quello analiticamente determinato nei quadri IP, IC o IE</p>
	Colonna 3	Indicare, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, la quota positiva o negativa (in tale ultimo caso preceduta dal segno meno) attribuita dal GEIE , indicata nella colonna 2 del rigo IS42 al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile indicata nella colonna 3 del medesimo rigo IS42.

Colonna 4	Indicare l'importo delle eventuali deduzioni dal valore della produzione istituite con apposite leggi regionali o provinciali desumibile dalla "Tabella delle deduzioni delle detrazioni e dei crediti d'imposta regionali".
Colonna 5	Indicare la somma algebrica tra gli importi indicati nelle colonne 2 e 3, diminuita dell'importo di colonna 4 . Nel caso in cui l'importo derivante da tale somma algebrica sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 6 se ne ricorrono i presupposti.
Colonna 6	Indicare la codifica desunta dalla apposita tabella, identificativa dell'aliquota applicabile.
Colonna 7	<p>Indicare l'aliquota dell'imposta applicata.</p> <p>Aliquota ordinaria Ai sensi del comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9%.</p> <p>Aliquote maggiorate Il successivo comma 1-bis, introdotto dall'articolo 23, comma 5, del D.L. 98/2011, ha previsto che nei confronti dei soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20%; • di cui all'articolo 6 (banche e altri enti e società finanziari), si applica l'aliquota del 4,65%; • di cui all'articolo 7 (imprese di assicurazione), si applica l'aliquota del 5,90%. <p>Variazioni delle aliquote a livello regionale Le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui ai commi 1 e 1-bis del citato articolo 16 fino ad un massimo di 0,92 punti percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.</p> <p>Aliquote maggiorate per regioni in deficit sanitario A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote Irap fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari (art. 5 del D.Lgs. 68/2011).</p>
Colonna 8	Indicare l'imposta lorda spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.
Colonna 9	Indicare l'importo delle eventuali detrazioni istituite con apposite leggi regionali o provinciali, come desumibili dall'apposita tabella riportata in appendice alle istruzioni.
Colonna 10	Riportare l'importo di eventuali crediti d'imposta regionali istituiti con apposite leggi regionali o provinciali.
Colonna 11	L'imposta al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta indicati nelle colonne 9 e 10, spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.



Qualora si debba effettuare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiori a 8, occorre indicare i predetti importi compilando un modulo aggiuntivo.

IR22 Credito d’imposta		Credito Ace	Altri crediti	3
		1	2	
		,00	,00	,00
rigo IR22	<ul style="list-style-type: none"> in colonna 1 va indicata la quota (non superiore a un quinto dell’importo indicato nelle colonne 3, 4 e 5 del rigo IS85) del credito d’imposta utilizzata in diminuzione dell’Irap, derivante dalla trasformazione dell’eccedenza ACE di cui all’art. 1, co. 4, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 19 del D.L. 91/2014; in colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello Redditi 2017 utilizzati a scomputo dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere riportati in questo rigo i crediti utilizzati in compensazione con il modello F24. in colonna 3 la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo. Tale somma non può essere superiore all’importo di cui al rigo IR21. 			
IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione				
		,00		
Rigo IR23	<p>Indicare l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di rigo IR30 del modello Irap 2016), compresa l’eventuale eccedenza di imposta ricevuta a seguito di operazioni straordinarie, evidenziata nel rigo IS39 del quadro IS.</p> <p>L’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione richiesta in compensazione (importo di rigo IR30 del modello Irap 2016) da parte di contribuenti per i quali non sussiste più l’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap deve essere indicata nella sezione II del quadro RX del modello Unico.</p>			
IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24				
		,00		
rigo IR24	<p>Indicare l’ammontare della eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna “Importi a credito compensati” dei modelli di versamento F24.</p>			
IR25 Acconti versati		Acconti sospesi	Credito riversato da atti di recupero	3
		1	2	
		,00	,00	,00
rigo IR25	Colonna 1	Indicare l’ importo degli acconti dovuti ma non versati a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.		
	Colonna 2	Indicare l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme pagate a titolo di sanzione e interessi , qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state pagate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebitto utilizzo in compensazione di crediti Irap esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale di 700.000 euro, previsto dall’art. 34 della legge 388/2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione.		
	Colonna 3	Indicare la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compreso l’importo indicato in colonna 1 e colonna 2.		

QUADRO IR – RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Sezione II – Dati concernenti il versamento dell’imposta determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE e IK (sezioni II e III)

IR26 Importo a debito		,00
rigo IR26	Indicare la differenza tra l’importo di rigo IR21 e la somma degli importi dei rigi IR22 colonna 3, IR23 e IR25, colonna 3 e IS96, colonna 5 , quest’ultima somma diminuita dell’importo di rigo IR24 , se a debito.	
IR27 Importo a credito		,00
rigo IR27	Indicare la differenza tra l’importo di rigo IR21 e la somma degli importi dei rigi IR22 colonna 3, IR23 e IR25, colonna 3 e IS96, colonna 5 , quest’ultima somma diminuita dell’importo di rigo IR24 , se a credito.	
IR28 Eccedenza di versamento a saldo		,00
rigo IR28	Va indicato l’ ammontare dell’eccedenza di versamento a saldo , ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione. Nel presente rigo va indicato, inoltre, l’eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzato in compensazione in misura superiore a quello che emerge dal rigo IR27 o in misura superiore al limite annuale di 700.000 euro previsto dall’art. 9, comma 2, del D.L. 35/2013, e spontaneamente riversato, secondo la procedura de scritta nella C.M. 48/E/2002 e nella R.M. 452/E/2008. Si precisa che l’importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.	
IR29 Credito di cui si chiede il rimborso		,00
rigo IR29	La somma degli importi dei rigi IR27 e IR28 deve essere ripartita tra i rigi IR29 e/o IR30 e/o IR31. Indicare il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.	
IR30 Credito da utilizzare in compensazione		,00
rigo IR30	Indicare il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997, ovvero, in diminuzione dell’imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. Ad esempio, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. 241/1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell’acconto Irap dovuto per l’anno 2017 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.	
 <p>Nel presente rigo gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati.</p>		
 <p>Il credito indicato nel rigo IR30, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 5, al netto dell’importo di colonna 4 del rigo IS96, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata preventivata la dichiarazione integrativa (ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998).</p>		

IR31 Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale ,00

rigo IR31 Per i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del Tuir (consolidato nazionale e/o mondiale), va indicato il credito ceduto ai fini della compensazione dell'Ires dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo e indicato nel quadro GN (o nel quadro GC) del modello Unico SC.



Come chiarito dalla **C.M. 53/E/2004** il credito ceduto può essere utilizzato dalla consolidante a partire dall'inizio del periodo di imposta in cui viene esercitata l'opzione per la tassazione di gruppo e, quindi, anche in occasione del versamento degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in cui ha inizio il consolidato. In tal caso, quindi, il credito ceduto riportato nel presente rigo non trova indicazione nel quadro GN del modello Redditi SC 2017 dal momento che tale quadro verrà compilato solo a decorrere dalla dichiarazione Redditi SC 2018.



Per effetto di quanto disposto dall'articolo 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel **limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili** in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, pari a **700.000** euro (a decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.456,90 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della L. 388/2000 è stato aumentato a 700.000 euro dall'art. 9, comma 2, del D.L. 35/2013), deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

SEZIONE III – RIPARTIZIONE REGIONALE DELLA BASE IMPONIBILE DETERMINATA SU BASE RETRIBUTIVA (ATTIVITÀ ISTITUZIONALE) NELLA SEZIONE I DEL QUADRO IK

Sez. III Ripartizione regionale della base imponibile determinata su base retributiva (attività istituzionale) nella sezione I del quadro IK	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
	1	2	3	4	5	6
IR32		,00		,00	,00	,00
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti		Totale acconti		(di cui versati in Tesoreria)
	7	8	9	10	11	,00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo		
	12	13	14	15		,00
IR33		,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11	,00
	12	13	14	15		,00
IR34		,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11	,00
	12	13	14	15		,00

QUADRO IR – RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Sezione III – Ripartizione regionale della base imponibile determinata su base retributiva (attività istituzionale) nella sezione I del quadro IK

	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR35	7	,00	8	,00	9	,00
	10	,00	11	,00		
	12	,00	13	,00	14	,00
	15	,00				
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR36	7	,00	8	,00	9	,00
	10	,00	11	,00		
	12	,00	13	,00	14	,00
	15	,00				
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR37	7	,00	8	,00	9	,00
	10	,00	11	,00		
	12	,00	13	,00	14	,00
	15	,00				
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR38	7	,00	8	,00	9	,00
	10	,00	11	,00		
	12	,00	13	,00	14	,00
	15	,00				
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR39	7	,00	8	,00	9	,00
	10	,00	11	,00		
	12	,00	13	,00	14	,00
	15	,00				
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR40	7	,00	8	,00	9	,00
	10	,00	11	,00		
	12	,00	13	,00	14	,00
	15	,00				
Sez. IV						
Codice fiscale del funzionario delegato	IR41					

La sezione III è riservata alle amministrazioni pubbliche che hanno determinato il valore della produzione relativo all'attività istituzionale nella sezione I del quadro IK, va indicata la ripartizione regionale della base imponibile, dell'imposta dovuta, dell'ammontare degli acconti e dei saldi effettuati, nonché dell'eventuale somma a credito che è possibile portare a riduzione dei versamenti successivi.

Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6
	,00		,00	,00	,00
IR32	Totale acconti dovuti		Totale acconti		Eccedenza di versamento a saldo
(di cui compensata)	Totale acconti dovuti		Totale acconti		Eccedenza di versamento a saldo
7	8	9	10	11	
,00	,00	,00	,00	,00	,00
Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo		
12	13	14	15		
,00	,00	,00	,00		
rigli da IR32 a IR40	Colonna 1	Indicare il codice della regione, ovvero della provincia autonoma.			
	Colonna 2	Indicare la base imponibile imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma.			

Colonna 3	Indicare la codifica desunta dalla apposita tabella, identificativa dell'aliquota applicabile.
Colonna 4	Indicare l'imposta imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma determinata applicando alla base imponibile di colonna 2 l' aliquota d'imposta dell'8,5 per cento ovvero la minore aliquota deliberata con legge regionale o provinciale. L'imposta è pari a zero nel caso una legge regionale o provinciale abbia disposto l'esenzione dal versamento dell'Irap, ai sensi dell'art. 1, comma 299, della L. 266/2005.
Colonna 5	Indicare l'eventuale credito d'imposta ai fini Irap , utilizzabile fino a concorrenza dell'imposta di cui a colonna 4, qualora introdotto da parte di leggi regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano), senza essere preceduto dal segno meno. In tale ipotesi, è necessario riportare in colonna 3 la codifica desunta dall'apposita tabella.
Colonna 6	Indicare l'eccedenza relativa all'anno precedente indicata nelle colonne 14 e 15 dei righi da IR32 a IR40 del modello Irap 2016, nonché l'eccedenza ricevuta a seguito di operazioni straordinarie (importo di rigo IS39).
Colonna 7	Indicare l'eccedenza di cui a colonna 6 utilizzata in compensazione interna con versamenti effettuati ai fini Irap.
Colonna 8	Indicare il totale degli acconti mensili dovuti relativi a ciascuna regione o provincia autonoma.
Colonna 9	Indicare l'ammontare degli acconti mensili effettuati a ciascuna regione o provincia autonoma.



Si precisa che nella presente colonna **non vanno riportati gli acconti non versati** in quanto compensati con l'eccedenza Irap relativa all'anno precedente.

Colonna 10	Indicare l'ammontare degli acconti di cui a colonna 9 effettuati mediante versamento in Tesoreria o con altre modalità diverse dall'utilizzo del mod. F24 (ad esempio, bollettino postale).
Colonna 11	Indicare l'ammontare dell'Irap dovuta a saldo derivante dalla differenza, se positiva, tra l'importo della colonna 4 e la somma degli importi di colonna 5, 6 e 9 della sezione II e di colonna 5 dei righi della sezione XVII del quadro IS per i quali è compilata la colonna 3 con lo stesso codice regione indicato in colonna 1.
Colonna 12	Indicare l'ammontare dell'Irap a saldo versata mediante utilizzo del mod. F24.
Colonna 13	Indicare l'ammontare dell'Irap a saldo versata in Tesoreria o con altre modalità diverse dall'utilizzo del mod. F24 (ad esempio, bollettino postale).
Colonna 14	Indicare l'ammontare dell'Irap a credito derivante dalla differenza, se positiva, tra la somma degli importi di colonna 5, 6 e 9 della sezione III e di colonna 5 dei righi della sezione XVII del quadro IS per i quali è compilata la colonna 3 con lo stesso codice regione indicato in colonna 1 della presente sezione III e l'importo della colonna 4.
Colonna 15	Indicare l'ammontare dell'eccedenza di versamento a saldo ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

Tali dati sono replicati su 9 righe; qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 9, dovrà indicare i predetti importi compilando un modulo aggiuntivo.

Le istruzioni precisano anche che:

1. gli **eventuali crediti** evidenziati nella presente sezione non possono essere utilizzati per diminuire i versamenti successivi relativi all'attività non istituzionale;
2. nel caso in cui **sia stato effettuato erroneamente un duplice versamento** a titolo di acconto mensile Irap o un versamento in misura superiore a quanto effettivamente dovuto, le amministrazioni pubbliche potranno far valere l'acconto versato in eccedenza, a titolo di saldo dell'imposta;
3. qualora sia **stato effettuato un erroneo versamento** su un conto regionale diverso da quello della regione avente diritto (ad esempio, somme intestate alla regione nella quale il dipendente ha il domicilio fiscale, ovvero errata indicazione del codice regione), l'ente che ha effettuato il versamento dovrà darne comunicazione alla regione a favore della quale sono state erroneamente imputate le somme; tale ultima regione, infatti, provvederà ad inoltrare richiesta di girofondi al dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEP, Ufficio XII, il quale procederà alla sistemazione contabile delle partite segnalate. A tal fine, la regione dovrà indicare il numero del conto di tesoreria centrale da cui prelevare i fondi ed il numero del conto di tesoreria di destinazione. Analoga procedura va adottata qualora gli importi dovuti a titolo di acconto Irap siano stati erroneamente versati sui conti intestati "Irpef – addizionali regionali o Provincia autonoma", ovvero quando i versamenti siano stati eseguiti sul conto intestato "Irap - Amministrazioni pubbliche" anziché "Irap - altri soggetti" e viceversa. Per esigenze di semplificazione è peraltro opportuno che le richieste di rettifica delle Regioni vengano cumulate, per singolo tributo, con cadenza mensile e che vengano prodotte al predetto Ufficio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la stessa cadenza mensile.

Modalità di versamento

A decorrere dal **1° gennaio 2008** gli enti pubblici individuati dalle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, al fine del versamento dell'Irap utilizzano il modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007.

Il predetto modello di versamento può essere utilizzato anche dalle Amministrazioni centrali dello Stato, titolari di conti presso la tesoreria centrale, che non si avvalgono del "Service Personale Tesoro" per il pagamento delle retribuzioni del proprio personale.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2009 è stato esteso l'utilizzo del modello F24 enti pubblici anche ad altre amministrazioni pubbliche nonché ad altre tipologie di tributi erariali.

Le Amministrazioni pubbliche, che non versano mediante modello F24, sono tenute a provvedere al versamento dell'Irap secondo le modalità indicate dal Decreto interministeriale 2 novembre 1998, n. 421, di attuazione dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 446/1997.

Sez. XII Zone franche urbane	IS80	Codice ZFU 1	Codice Regione 2	Valore della produzione netta esente fruito 3	Codice Aliquota 4	Aliquota 5	Ammontare agevolazione 6	
				,00			,00	
			Agevolazione utilizzata per versamento acconti 7	Differenza col. 7 - col. 6 8				
			,00	,00				
	IS81	1	2	3	4	5	6	
				,00			,00	
			7	8				
			,00	,00				
	IS82	1	2	3	4	5	6	
				,00			,00	
		7	8					
		,00	,00					
IS83	1	2	3	4	5	6		
			,00			,00		
		7	8					
		,00	,00					
IS84	Totale agevolazione						,00	
Sez. XIII Credito ACE	IS85	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	Presente periodo d'imposta 5	
			,00	,00	,00	,00	,00	
	IS86	Credito residuo IRAP 2016			3	4		
					,00	,00		
IS87	Credito residuo	1	2	3	4	5		
		,00	,00	,00	,00	,00		
Sez. XIV Recupero deduzioni extracontabili	IS88					Componente negativo 1	Componente positivo 2	
						,00	,00	
Sez. XV Patent Box	IS89				Valore della produzione escluso 1	Plusvalenze escluse 2	Agevolazione anni precedenti 3	
					,00	,00	,00	
Sez. XVI Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)	IS90	Eccedenza precedente dichiarazione 1	di cui compensata nel mod. F24 2	Credito presente dichiarazione 3	Credito da utilizzare in compensazione 4	Credito ceduto al consolidato 5		
			,00	,00	,00	,00	,00	
Sez. XVII Dichiarazione integrativa	IS91	Codice fiscale 1		Periodo d'imposta 2	Codice regione 3	Errori contabili 4 (di cui ,00)	Maggior credito 5	
						,00	,00	
	IS92	1	2	3	4	5		
					,00	,00		
	IS93	1	2	3	4	5		
					,00	,00		
	IS94	1	2	3	4	5		
				,00	,00			
IS95	1	2	3	4	5			
				,00	,00			
IS96	TOTALE				4	5		
					,00	,00		

GENERALITÀ

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

- Deduzioni – art. 11 D.Lgs. 446/97;
- Ripartizione territoriale del valore della produzione;
- Società di comodo;
- Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento;
- Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti;
- Rideterminazione dell'acconto;
- Opzioni;
- Codici attività;
- Operazioni straordinarie;
- GEIE;
- Deduzioni/Detractions/Crediti d'imposta regionali;
- Errori contabili;
- Zone Franche Urbane;
- Credito ACE;
- Recupero deduzioni extracontabili;
- Patent box;
- Credito d'imposta (art. 1, co. 21, L. 190/2014);
- Dichiarazione integrativa.

Il quadro stesso rappresenta una sorta di incrocio obbligato per la compilazione dei quadri di determinazione del valore della produzione netta.

Pertanto, in ordine logico, lo stesso deve essere compilato prima degli altri.

SEZIONE I – DEDUZIONI ART. 11 D.LGS. 446/1997

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97					Deduzione
IS1	Contributi assicurativi	1		2	,00
IS2	Deduzione forfetaria	1	Soggetti al "de minimis" di cui	2	,00
				3	,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			2	,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo di cui	2	,00
				3	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			2	,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1		2	,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	Lavoratori stagionali di cui	2	,00
				3	,00
IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3				,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni				,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 – IS9)				,00

La sezione I va compilata da tutti i soggetti (esclusi quelli tenuti alla compilazione del quadro IK) che hanno usufruito delle deduzioni disposte dall'art. 11 del D.Lgs. 446, ad esclusione della deduzione di cui al comma 4-bis del citato art. 11.

Le **deduzioni** previste dall' **articolo 11**, fruibili per il periodo d'imposta 2016, sono le seguenti:

- **deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro** [comma 1, lettera. a), n. 1)];
- **deduzione forfetaria** di 7.500 o 15.000 euro, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato; tali importi sono stati incrementati, rispettivamente, a 13.500 euro e 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni [comma 1, lettera. a), nn. 2) e 3)];
- **deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali** [comma 1, lettera. a), n. 4)];
- **deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo** [comma 1, lettera. a), n. 5)];
- **deduzione di 1.850 euro** per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti (comma 4-bis.1);
- **deduzione per incremento base occupazionale** (comma 4-quater);
- **deduzione del costo residuo per il personale dipendente** (comma 4-octies, introdotto dall'art. 1, comma 20, L. 190/2014).



- per ciascun dipendente, l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non può comunque eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro (principio della deduzione nel limite del costo);
- la fruizione delle deduzioni di cui ai citati nn. 2), 3) e 4) del comma 1, lettera a), dell'art. 11 è alternativa alla fruizione delle deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), n. 5), e 4-bis.1 (principio della alternatività).



Circolare 8/2013

Nel caso di soggetto residente che svolge anche attività all'estero le deduzioni sono riconosciute limitatamente al personale impiegato nel territorio dello Stato.

Rigo IS1

IS1	Contributi assicurativi	1	Deduzione	2	,00
------------	-------------------------	---	-----------	---	-----

rigo IS1	Colonna 1	<p>Va indicato il numero dei soggetti (dipendenti, collaboratori, ecc.) per i quali si fruisce della deduzione dei contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro di cui al n. 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11. Trattasi, ad esempio, dei contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inail, • Enpaia per il settore agricolo. <p>Distacco di personale e lavoro interinale In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale.</p>
-----------------	-----------	---

QUADRO IS – PROSPETTI VARI

Sezione I – Deduzioni art. 11 D.Lgs. 446/1997

	<p>Ditte individuali e imprese familiari Deve essere conteggiato anche il numero del titolare e dei collaboratori, se tenuti al versamento dei contributi</p>	
Colonna 2	<p>Va indicato l'importo della deduzione. La deduzione spetta sempreché i predetti contributi non abbiano già concorso alla determinazione della base imponibile. Si precisa che tale deduzione non è alternativa rispetto alle altre deduzioni previste dall'articolo 11.</p>	
	<p>Ditte individuali e imprese familiari Nel presente rigo vanno, altresì, riportati i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro relativi alla posizione personale del dichiarante, nonché per i collaboratori dell'impresa familiare, indicando in colonna 1 il numero dei predetti soggetti per cui si fruisce della deduzione in argomento.</p>	
	<p>Criterio di rilevanza – R.M. 265/2009 Per i soggetti esercenti arti e professioni i contributi assicurativi rilevano, in base al criterio di cassa, nel periodo d'imposta in cui sono versati, nei limiti dei contributi dovuti. Per le imprese, i contributi vanno assunti in base al principio della competenza, sempre nei limiti dei contributi dovuti.</p>	
	<p>Enti non commerciali</p>	
	Dipendenti impiegati nell'attività commerciale	Per gli enti non commerciali tale deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'eventuale attività commerciale, in quanto per detti soggetti che svolgono solo l'attività istituzionale e che determinano il valore della produzione con il metodo "retributivo" le retribuzioni e i redditi di cui alla sezione I del quadro IE sono già al netto dei contributi assicurativi.
	Dipendenti impiegati anche nella attività istituzionale	In caso di dipendenti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, va comunque compilata la colonna 1 riportando per intero il numero dei dipendenti promiscuamente utilizzati e l'importo della deduzione spettante va ridotto dell'importo forfetariamente imputabile all'attività istituzionale determinato in base al rapporto di cui all'art. 10, comma 2, D.Lgs. 446 (ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività istituzionale rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi).

Rigo IS2-IS3

IS2	Deduzione forfetaria		Soggetti al "de minimis"	Deduzione
		1	di cui 2	3
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			Deduzione
				2

righi IS2 e IS3	Colonna 1	<p>va indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce di almeno una delle seguenti deduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deduzione forfetaria di cui ai nn. 2) e 3) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 (7.500 o 15.000 euro su base annua per ogni dipendente a tempo indeterminato); tali importi sono stati incrementati, rispettivamente, a 13.500 e 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (D.L. 228/2012); • deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti a tempo indeterminato di cui al n. 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11
------------------------	-----------	--



LA DEDUZIONE FORFETARIA

Beneficiari	Tutti i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, tranne i casi di esclusione
Soggetti esclusi	<p>Sono escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.</p> <p>In merito alla esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa dalla fruizione delle nuove agevolazioni (deduzione forfetaria e deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni dipendente a tempo indeterminato) si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'ipotesi in cui svolgano, oltre all'esercizio delle attività regolamentate, anche altre attività liberalizzate, potranno fruire delle nuove deduzioni solo relativamente al costo del fattore lavoro impiegato in queste ultime; • in caso di dipendenti impiegati promiscuamente sia nelle attività regolamentate sia nelle attività liberalizzate, sarà possibile fruire delle nuove agevolazioni in misura proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i ricavi e proventi derivanti dall'attività liberalizzata e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi conseguiti (C.m. 61/2007). <p>Le imprese sopra citate dovranno pertanto indicare nella colonna 1 dei righi IS2 e IS3 esclusivamente il numero dei dipendenti impiegati nelle attività liberalizzate o promiscuamente nelle attività liberalizzate e regolamentate.</p>
Misura base	Spetta una deduzione di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentata a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.



CASO PRATICO

Alfa Srl localizzata in Lombardia che presenta i seguenti 12 dipendenti a tempo indeterminato:

- 5 maschi di età superiore a 35 anni
 - 5 femmine
 - 2 maschi di età inferiore a 35 anni
- Deduzione spettante: $5 \times 7.500 \text{ €} + 7 \times 13.500 \text{ €} = 132.000 \text{ €}$

rigo IS2	colonna 2	va indicato l'importo della deduzione più elevata (15.000 o 21.000 €) già compresa nella colonna 3
-----------------	-----------	--

Misura aumentata	<p>L'importo della deduzione può essere aumentato fino a 15.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abruzzo • Basilicata • Calabria • Campania • Molise • Puglia • Sardegna • Sicilia. <p>Tale misura è aumentata a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.</p> <p>Con riferimento a tale più elevata deduzione, si precisa che la stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non spetta, oltreché ai soggetti esclusi dalla deduzione in genere, anche alle banche, agli altri enti finanziari e alle imprese di assicurazione (che potranno, tuttavia, usufruire della deduzione di 7.500/13.500 euro); • è alternativa a quella base sopra commentata, in relazione ai singoli lavoratori dipendenti, senza che vi sia l'obbligo di effettuare un'unica scelta valida per tutti i dipendenti; • è soggetta alle nuove regole che la Commissione europea, con il regolamento (CE) n. 1998/2006, ha emanato in materia di aiuti "de minimis" e che prevedono, tra l'altro, per ogni impresa, un importo massimo di aiuti concessi a titolo de minimis non superiore a 200.000 euro (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (C.M. 61/2007). Il risparmio di imposta rilevante ai fini della verifica del predetto limite di 200.000 euro va calcolato sull'intero importo della deduzione richiesta (C.M. 38/E/2010)
Obbligo di ragguglio della misura della deduzione	<p>Sia la deduzione forfetaria di base, sia quella maggiorata, vanno raggugliate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, in quanto le deduzioni spettano su base annua; • nel caso in cui i lavoratori non siano impiegati per l'intero periodo d'imposta; in tale ipotesi vanno considerati gli effettivi giorni di calendario in cui i medesimi fanno parte della forza lavoro; • nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, le deduzioni vanno ridotte in misura proporzionale.



CASO PRATICO

Dipendente a tempo indeterminato assunto dal 1/7/2016.
 Deduzione spettante: $7.500 \text{ €} * 184/365 = 3.780,82 \text{ €}$

Enti non commerciali	Ai sensi del medesimo comma 4-bis. 2, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446 sia la deduzione forfetaria di base, sia quella maggiorata, spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'attività
-----------------------------	---

	commerciale ed in caso di dipendenti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, va comunque compilata la colonna 1 riportando per intero il numero dei dipendenti promiscuamente utilizzati e l'importo della deduzione spettante va ridotto dell'importo forfetariamente imputabile all'attività istituzionale determinato in base al rapporto di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 446, (ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività istituzionale rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi).
Co.co.co.	R.M. 132/2008: le deduzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2, 3 e 4, non possono trovare applicazione in relazione a rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato (es. collaborazioni coordinate e continuative).

rigo IS2	colonna 3	va indicato l'importo delle deduzioni dei contributi assistenziali e previdenziali
rigo IS3	colonna 2	



DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Beneficiari	Tutti i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, tranne i casi di esclusione
Soggetti esclusi	<p>Sono escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.</p> <p>In merito alla esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa dalla fruizione delle nuove agevolazioni si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'ipotesi in cui svolgano, oltre all'esercizio delle attività regolamentate, anche altre attività liberalizzate, potranno fruire delle nuove deduzioni solo relativamente al costo del fattore lavoro impiegato in queste ultime; • in caso di dipendenti impiegati promiscuamente sia nelle attività regolamentate sia nelle attività liberalizzate, sarà possibile fruire delle nuove agevolazioni in misura proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i ricavi e proventi derivanti dall'attività liberalizzata e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi conseguiti. <p>Le imprese sopra citate dovranno pertanto indicare nella colonna 1 dei rigi IS2 e IS3 esclusivamente il numero dei dipendenti impiegati nelle attività liberalizzate o promiscuamente nelle attività liberalizzate e regolamentate.</p>
Misura della deduzione	È ammessa la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro e relativi ai dipendenti a tempo indeterminato.

Criterio di computo	Per i soggetti esercenti arti e professioni i contributi assistenziali e previdenziali rilevano, in base al criterio di cassa, nel periodo d'imposta in cui sono versati, nei limiti dei contributi dovuti. Per le imprese , i contributi vanno assunti in base al principio della competenza, sempre nei limiti dei contributi dovuti.
Enti non commerciali	Per gli enti non commerciali, tale deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'eventuale attività commerciale in quanto per detti soggetti che svolgono solo l'attività istituzionale e che determinano il valore della produzione con il metodo "retributivo" le retribuzioni e i redditi di cui alla sezione I del quadro IE sono già al netto dei contributi assistenziali e previdenziali. In caso di dipendenti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, va comunque compilata la colonna 1 riportando per intero il numero dei dipendenti promiscuamente utilizzati e l'importo della deduzione spettante va ridotto dell'importo forfetariamente imputabile all'attività istituzionale determinato in base al rapporto di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 446, (ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività istituzionale rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi).
Tipo di contributi	La deduzione spetta sia per i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge, sia per i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005, ed a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza.
Co.co.co.	R.M. 132/2008: le deduzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2, 3 e 4, del D.Lgs. 446 del 1997 non possono trovare applicazione in relazione a rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato (es. co.co.co.)



Per i dipendenti per i quali si fruisce delle deduzioni indicate nei righe IS2 e IS3 non si può beneficiare delle deduzioni di cui ai righe IS4 (spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo), e IS5 (deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti).

Resta comunque ferma la deduzione dei contributi assicurativi di cui al n. 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 e la deduzione per incremento occupazionale di cui al comma 4-quater del medesimo articolo 11.

Rigo IS4-IS5

IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo		Deduzione
			di cui 2	,00	3
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			2	,00

righe IS4 e IS5	Colonna 1	<p>Va indicato il numero dei soggetti (dipendenti, collaboratori, ecc.) per i quali si fruisce di una delle seguenti deduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deduzione di cui al n. 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 (deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale impiegato con contratto di formazione e lavoro ed al personale addetto alla ricerca e sviluppo); • deduzione di cui al comma 4-bis.1 dell'art. 11 (deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente fino a 5 dipendenti). <p>Nella colonna 2 del rigo IS4 va dettagliato (a titolo di "di cui") il numero degli addetti alle attività di ricerca e sviluppo</p>
	Colonna 3 IS4 e colonna 2 IS5	Va indicato l'importo delle deduzioni corrispondenti
	Colonna 2 IS4	Va indicato l'importo della deduzione riferita al personale addetto alla ricerca e sviluppo, già compreso nella colonna 3.

APPRENDISTI

Sono deducibili tutti gli oneri sostenuti dal datore di lavoro nei confronti dell'apprendista (salari e stipendi, accantonamento Tfr, ...)

DISABILI

Sono deducibili le spese sostenute per i lavoratori disabili (definiti dall'art. 1 L. 68/1999 ovvero dall'art. 5 L. 482/1968).

R.M. 64/2006: se la disabilità sopravviene in costanza di rapporto, la deduzione spetta dal momento in cui il lavoratore ha acquisito lo status di disabile.

R.M. 139/2006: è possibile fruire della deduzione con riferimento al costo del lavoro per disabili impiegati in base a contratti diversi da quello di lavoro dipendente (co.co.co, borse studio, ...).

CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO

Sono deducibili le spese sostenute per i lavoratori dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro.

C.M. 13/2005: deduzione delle spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro spetta anche in caso di assunzioni con contratti di inserimento previsti L. 30/2003.

DIPENDENTI ADDETTI ALLA RICERCA E SVILUPPO

- sono compresi quelli per il predetto personale sostenuti da **consorzi tra imprese** costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo;
- la deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita **attestazione di effettività** dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, D.L. 79/1997, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
- la deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla **ricerca di base** (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla **ricerca applicata e sviluppo**, nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto (C.M. 10/2005 e 13/2005)



ATTESTAZIONE SPESE RICERCA E SVILUPPO CIRCOLARE 26/E/2012, PARAGRAFO 7

- L'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 consente di dedurre dal valore della produzione ai fini Irap "... i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale".
- Come chiarito nella circolare 13/E/2005, tale deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata ed allo sviluppo (nel qual caso, invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto).
- La disposizione in esame opera a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca, la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 79/1997 (che disciplina le misure fiscali a sostegno dell'innovazione delle imprese industriali), convertito, con modificazioni, dalla L. 140/1997, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF).
- L'attestazione prevista dall'articolo 11 è richiesta allo scopo di garantire l'effettività dei costi di ricerca e sviluppo e la corrispondenza degli stessi alla relativa documentazione contabile (cfr. Risoluzione n. 104/E/2009).
- L'articolo 13, comma 2, del D.L. 79/1997 subordina il riconoscimento del credito d'imposta per le spese relative all'attività di ricerca industriale e di sviluppo alla presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di "una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione". Lo stesso comma 2 impone, inoltre, di allegare, non solo "la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro" ma anche "la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili".
- Al riguardo si ritiene che il rinvio contenuto nell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997, circa il rilascio dell'attestazione nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 79/1997, debba intendersi riferito solo alle formalità di stesura dell'attestazione stessa e non anche alla predisposizione della perizia giurata prevista dall'articolo da ultimo citato.

Deduzione forfetaria 1850 euro - riga IS5	
<p>È riconosciuta ai contribuenti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a 400.000 euro, in misura pari a 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente (con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato) impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.</p>	
Modalità di computo	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro (e contratti di inserimento); • il limite di cinque lavoratori va calcolato al massimo su cinque lavoratori impiegati nel corso dell'anno; pertanto se il contribuente impiega più di 5 lavoratori dipendenti con contratti di diverso tipo è libero di scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione. • la deduzione spetta con riferimento ai dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato
Ragguaglio	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. • la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, è ridotta in misura proporzionale.
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">  <p>CASO PRATICO Alfa Srl ha iniziato la propria attività in data 7 giugno 2016 e ha conseguito componenti positivi Irap per 325.000 euro. Ragguaglio: $325.000 \text{ €} \times 365/208 = 570.312,50 \text{ €}$ Il contribuente non può beneficiare della deduzione.</p> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">  <p>CASO PRATICO Alfa Srl ha iniziato la propria attività in data 7 giugno 2016 e ha conseguito componenti positivi Irap per 225.000 euro. Ragguaglio: $225.000 \text{ €} \times 365/208 = 394.831,73 \text{ €}$ Il contribuente può beneficiare della deduzione.</p> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  <p>CASO PRATICO Alfa Srl ha conseguito nel periodo d'imposta 2016 componenti positivi Irap per 355.000 euro e ha impiegato 2 lavoratori per tutto l'anno e 1 lavoratore assunto da 5/5/2016. Deduzione ammessa : $1.850 \text{ €} \times 2 + 1.850 \text{ €} \times 241/365 = 4.921,51 \text{ €}$</p> </div>	
Enti non commerciali	<p>La deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'attività commerciale ed in caso di dipendenti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, va comunque compilata la colonna 1 riportando per intero il numero dei dipendenti promiscuamente utilizzati e l'importo della deduzione spettante va ridotto dell'importo forfetariamente imputabile all'attività istituzionale determinato in base al rapporto di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 446 (ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività istituzionale rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi).</p>

QUADRO IS – PROSPETTI VARI

Sezione I – Deduzioni art. 11 D.Lgs. 446/1997

Passaggio da apprendistato a tempo indeterminato	
Possibilità	Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro in corso d'anno decida, in relazione ai dipendenti inizialmente assunti come apprendisti, di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, potrà beneficiare della deduzione per apprendisti per tutto il periodo in cui i lavoratori sono assunti con tale qualifica e, successivamente, in alternativa: <ul style="list-style-type: none"> • della deduzione di 1.850 euro di cui al comma 4-bis.1, del medesimo articolo 11, • ovvero delle deduzioni relative al cuneo fiscale in proporzione ai giorni compresi nel periodo d'imposta considerato in cui i lavoratori risultano impiegati a tempo indeterminato
Apprendista + deduzione forfetaria 1850 €	Nella prima ipotesi (deduzione per apprendista e deduzione di 1.850 euro), ai fini della compilazione della colonna 1 del presente rigo, il lavoratore a tempo indeterminato, per il quale si beneficia delle due deduzioni, va conteggiato una sola volta.
Apprendista + deduzione da cuneo fiscale	Nella seconda ipotesi (deduzione per apprendista e deduzione relativa al cuneo fiscale) il lavoratore va indicato per intero sia nella colonna 1 dei righi IS2 e IS3 sia nella colonna 1 dei righi IS4 e IS5.



Per i dipendenti per i quali si fruisce delle deduzioni indicate nei righi IS2 e IS3 non si può beneficiare delle deduzioni di cui ai righi IS4 (spese per apprendisti, disabili, personale con contratto formazione e lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo) e IS5 (deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti).

**DEDUZIONI CUNEO FISCALE
RIGHI IS2 E IS3**

ALTERNATIVITÀ

**DEDUZIONI APPRENDISTI,
DISABILI...
RIGO IS4**

**DEDUZIONE 1.850 EURO
RIGO IS5**

Tali deduzioni alternative sono invece **cumulabili** con:

- la deduzione dei contributi per assicurazioni obbligatorie;
- la deduzione per incremento occupazionale.

Rigo IS6

IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1	Deduzione	2	,00
------------	--	---	-----------	---	-----

Colonna 1	Va indicato il numero dei soggetti per i quali si fruisce della deduzione per l'incremento occupazionale.
Colonna 2	Va indicato l'ammontare della deduzione spettante.

DEDUZIONE PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE (comma 4-quater)

La deduzione per incremento occupazionale spetta a tutti i soggetti passivi Irap ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici (art. 3, comma 1, lett. e-bis, D.Lgs. 446/1997).

Condizioni

- effettuazione di nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- alla fine del periodo d'imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, deve risultare incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d'imposta precedente e deve sussistere quindi una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d'imposta e la media del periodo d'imposta precedente.

La deduzione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta.

La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta di assunzione.

La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

Imprese neo-costituite

Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

La deduzione spetta quindi alle società neo-costituite solo qualora le stesse non derivino dall'assorbimento di attività di imprese preesistenti. In tal caso tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato costituiscono incremento occupazionale posto che la media di occupati nel periodo precedente è pari a zero.

Ammontare

La deduzione compete in misura pari al minore tra:

- il minore dei seguenti importi:
 - il costo effettivo del personale neoassunto;
 - valore massimo di 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto;
- l'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.

Società controllate e collegate

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Di conseguenza, la nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata da una società del gruppo consentirà di fruire della suddetta deduzione purché:

- al termine del periodo d'imposta in cui è avvenuta la nuova assunzione il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sia superiore alla consistenza dei lavoratori, aventi la medesima tipologia di contratto, mediamente occupati presso la stessa società nel periodo precedente;
- nel corso del periodo d'imposta relativo alla nuova assunzione nessun altro soggetto appartenente al gruppo abbia diminuito, in misura pari o superiore, il numero delle unità occupate con il medesimo contratto di lavoro a tempo indeterminato

Enti non commerciali

Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), assumono rilevanza, sia per l’attribuzione della deduzione che per il calcolo della base occupazionale, solo i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegati nell’attività commerciale.

In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all’attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. In tal caso, nella colonna 1 va riportato per intero il numero dei dipendenti promiscuamente utilizzati.

Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività commerciale.

Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

Limiti

- per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-bis.1 e 4-quater non può comunque eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro;
- per i dipendenti per i quali si fruisce delle deduzioni indicate nei righi IS2 e IS3 non si può beneficiare delle deduzioni di cui ai righi IS4 (spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo), e IS5 (deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti).

Resta comunque ferma la deduzione dei contributi assicurativi di cui al n. 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 e la deduzione per incremento occupazionale di cui al comma 4-quater del medesimo articolo 11.

Rigo IS7

IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	Lavoratori stagionali	Deduzione
			di cui 2	3
			,00	,00

Nel **rigo IS7, colonna 1**, va indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all’articolo 11, comma 4-octies.

Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater.

Nella **colonna 2 del rigo IS7** va indicato l’importo della deduzione corrispondente.

DEDUZIONE DEL COSTO RESIDUO PER IL PERSONALE DIPENDENTE

L’articolo 11, comma 4-octies, D.Lgs. 446/1997, introdotto dalla L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), ha previsto la deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente a tempo indeterminato.

La deduzione è riconosciuta ai soggetti Irap che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997, ovvero a:

- società di capitali (srl, spa, sapa, cooperative, mutue assicurazioni, ecc.) ed enti commerciali;

- imprese individuali e società di persone (snc, sas) incluse le società semplici, a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio adottato;
- banche ed altri enti / società finanziari;
- imprese di assicurazione;
- lavoratori autonomi, sia in forma individuale che associata;

Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 22/E/2015, la deduzione spetta anche alle imprese che operano in concessione e a tariffa.

Sono invece esclusi dal beneficio i soggetti la cui base imponibile Irap è determinata con il metodo retributivo ex artt. 10 e 10-bis, D.Lgs. 446/1997: gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, le Amministrazioni pubbliche e Enti pubblici.

La deduzione in esame è riconosciuta in misura pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato ed alcune deduzioni previste dall’ 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater: *“se la sommatoria delle deduzioni vigenti è inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto”* (Circolare n. 22/E/2015).

La modalità di deduzione è pertanto organizzata su due piani:

- 1) nel quadro IS il contribuente opera le deduzioni specifiche già previste dal decreto Irap: per esempio i contributi assicurativi Inail o le spese per apprendisti, disabili e personale addetto alla ricerca;
- 2) nel rigo IS7 il contribuente procede poi a quantificare l’eccedenza tra il costo complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato (quote Tfr comprese) e quanto già dedotto nelle precedenti sezioni del modello Irap.

Per costo complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato si intende l’importo contabilizzato nella voce B.9 di Conto economico, composto da:

- retribuzioni, contributi previdenziali;
- costi riferiti a mensilità aggiuntive, ferie e permessi;
- accantonamento al Fondo TFR, nel periodo d’imposta di imputazione dello stesso a Conto economico e non in quello in cui il TFR è erogato al dipendente.

Casi particolari

- Distacco del personale

La deduzione è riconosciuta all’impresa distaccante relativamente ai costi sostenuti per i dipendenti distaccati a tempo indeterminato.

- Somministrazione di personale

Il beneficio spetta a condizione che il rapporto esistente tra il datore di lavoro (somministratore) e il dipendente sia a tempo indeterminato, a prescindere dal fatto che il contratto tra il somministratore e l’utilizzatore sia a tempo determinato o indeterminato.

La deduzione, per il periodo di impiego del personale somministrato, spetta all’utilizzatore.



NOVITÀ 2016 – IRAP DIPENDENTI PRODUTTORI AGRICOLI

Il comma 73 dell’art. 1 L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016, ha previsto che tale deduzione è ammessa altresì, nei limiti del 70% della differenza prevista nel citato comma 4-octies, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

QUADRO IS – PROSPETTI VARI

Sezione II – Ripartizione territoriale del valore della produzione

Rigo IS8-IS9-IS10

IS8	Somma dei rigi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3	,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai rigi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni	,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 – IS9)	,00

rigo IS8	Va indicata la somma degli importi riportati nei rigi IS1 colonna 2, IS2 colonna 3, IS3 colonna 2, IS4 colonna 3, IS5 colonna 2, IS6 colonna 2 e IS7 colonna 2.
rigo IS9	Va indicata la somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater dell'art. 11 riferite a ciascuno dei dipendenti per i quali si fruisce di una o più deduzioni rispetto alla retribuzione e agli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. Per determinare la somma di tali eccedenze occorre procedere al calcolo, per ogni dipendente, della differenza tra le deduzioni e la retribuzione, oneri e spese a carico del datore di lavoro.



CASO PRATICO

Alfa Srl con sede in Sicilia presenta per il dipendente Rossi i seguenti costi:

- retribuzione lorda: 8.000 euro
- contributi prev. e ass. : 1.500 euro
- totale costo del lavoro: 9.500 euro

e decide di fruire delle seguenti deduzioni:

- deduzione maggiorata cuneo fiscale: 9.200 euro
- deduzione contributi prev.ass.: 1.500 euro
- totale: 10.700 euro

La società potrà portare in deduzione un importo massimo di 9.500 euro.

rigo IS10	IS8 - IS9
------------------	-----------

SEZIONE II – RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE

Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS11 Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero ¹	,00	Italia ²	,00
	IS13 Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero	,00	Italia	,00
	IS14 Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero	,00	Italia	,00
	IS15 Ammontare dei premi raccolti	Estero	,00	Italia	,00

Art. 15 D.Lgs. 446/1997 → l'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato

Nella presente sezione va ripartito, attraverso parametri indiretti, il valore della produzione tra le diverse Regioni in cui opera il contribuente.

Tali parametri sono così individuati:

Imprese industriali e commerciali, holding, lavoratori autonomi	→	Retribuzioni (imponibili previdenziali) spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, addetto con continuità a insediamenti produttivi operanti per almeno tre mesi nel territorio di ciascuna regione
Banche	→	Depositi in denaro e in titoli presso gli sportelli di ciascuna regione
Società finanziarie	→	Impieghi e finanziamenti concessi o ordini raccolti ed eseguiti dagli uffici di ciascuna regione
Assicurazioni	→	Premi raccolti dagli uffici di ciascuna regione
Imprese agricole	→	Estensione dei terreni ubicati in ciascuna regione

La sezione II va quindi compilata:

- nel caso di esercizio da parte di soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato di attività produttive svolte nel territorio di più regioni (o province autonome) e/o all'estero, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (ad esclusione dei soggetti tenuti alla compilazione del quadro IK);
- da parte di soggetti non residenti nel caso di esercizio di attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 446.

Attività svolte all'estero

Nei confronti dei soggetti residenti la quota di valore della produzione attribuibile all'attività svolta all'estero è scomputata dalla base imponibile complessiva ed è determinata, secondo il criterio previsto dall'articolo 4, comma 2, in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente (compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati all'estero e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte sia nel territorio dello Stato che all'estero.

Se l'**attività esercitata all'estero non è svolta con l'impiego di personale** ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere all'esclusione da tassazione della quota del valore della produzione attribuibile all'attività svolta all'estero.

Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante **l'utilizzazione di navi iscritte nel registro** di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 457/1997. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini.

Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la **pesca oltre gli stretti** e a quelle che esercitano la **pesca mediterranea**.

QUADRO IS – PROSPETTI VARI

Sezione II – Ripartizione territoriale del valore della produzione

Criterio di ripartizione per imprese industriali e commerciali, holding, lavoratori autonomi

IS11 Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero ¹	,00	Italia ²	,00
--	---------------------	-----	---------------------	-----

Retribuzioni (imponibili previdenziali) spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato (dipendente, assimilato, ...), addetto con continuità a insediamenti produttivi operanti per almeno tre mesi (anche non consecutivi) nel territorio di ciascuna Regione.

rigo IS11	Colonna 1	Indicare l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente (compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi
	Colonna 2	Indicare l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato. Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 457/1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea. I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia, compilando la sola colonna 2 del rigo IS11.

Criterio di ripartizione per Banche

IS13 Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero	,00	Italia	,00
---	--------	-----	--------	-----

L'Irap nel settore bancario va ripartita tra le Regioni in base all'ammontare dei depositi in denaro (conti correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito e buoni fruttiferi) e in titoli (rapporti di deposito, operazioni pronti contro termine) verso la clientela.

Per le **banche** (ad eccezione della banca d'Italia e dell'ufficio italiano dei cambi), la quota di valore della produzione attribuibile all'attività svolta all'estero va determinata in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso le filiali operanti all'estero rispetto all'ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli.

A questi effetti si tiene conto dei depositi a risparmio liberi e vincolati, dei certificati di depositi e buoni fruttiferi, dei conti correnti passivi liberi e vincolati e dei titoli (azionari, obbligazionari, altri) in conto deposito (a custodia, in amministrazione, a garanzia, connessi con l'attività di gestione di patrimoni mobiliari).

rigo IS13	Colonna 1	Indicare l'ammontare dei depositi in denaro e in titoli costituiti dalla clientela presso le filiali operanti all'estero
	Colonna 2	Indicare l'ammontare di tali depositi costituiti presso gli sportelli operanti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2.

Criterio di ripartizione per le società finanziarie

IS14 Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero	,00	Italia	,00
--	--------	-----	--------	-----

L'Irap per gli enti e le società finanziarie va ripartita tra le Regioni in base all'ammontare degli impieghi (leasing, factoring, credito con garanzia ipotecaria, credito al consumo) e degli ordini eseguiti.

Per le **società e gli enti finanziari, diversi dalle banche**, per determinare la quota di valore della produzione attribuibile all'attività svolta all'estero occorre avere riguardo agli "impieghi" – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) – effettuati dalle singole filiali dislocate all'estero ovvero agli "ordini", successivamente eseguiti, raccolti dalle succursali ubicate all'estero.

Se per la promozione dei contratti la società o ente si avvale di agenti o mandatari, ai fini della ripartizione non assume rilevanza il luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale ma quello della sede in cui l'impiego è effettuato o l'ordine, successivamente eseguito, è raccolto.

rigo IS14	Colonna 1	Indicare l'ammontare degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" raccolti dalle filiali operanti all'estero
	Colonna 2	Indicare l'ammontare degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2.

Criterio di ripartizione per le imprese di assicurazione

IS15 Ammontare dei premi raccolti	Estero	,00	Italia	,00
--	--------	-----	--------	-----

L'Irap per le imprese di assicurazione va ripartita tra le Regioni in base all'ammontare dei premi raccolti.

Per le imprese di assicurazione, il calcolo della quota di valore della produzione attribuibile all'attività svolta all'estero si effettua tenendo conto dell'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa ubicati all'estero rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa.

A tal fine, i premi raccolti da agenti o altri intermediari (ad esempio, brokers, promotori, sistema bancario) sono imputabili all'ufficio direzionale dell'impresa che gestisce il contratto (tra i quali, tenuto conto della loro funzione, non rientrano gli ispettorati amministrativi e i centri di liquidazione sinistri), indipendentemente dal luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale. Nel caso in cui il contratto sia gestito da uffici ubicati in più regioni e/o provincie autonome, si fa riferimento all'ufficio che intrattiene i rapporti con gli agenti o gli altri intermediari.

I premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti per un periodo inferiore a tre mesi sono imputabili alla regione (o provincia autonoma) in cui l'impresa è domiciliata.

rigo IS15	Colonna 1	Indicare l'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti all'estero
	Colonna 2	Indicare l'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti ad indicare il solo dato di colonna 2

SEZIONE III – SOCIETÀ DI COMODO

Sez. III Società di comodo Esonero <input type="checkbox"/>	IS16	Reddito minimo		.00
	IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme		.00
	IS18	Interessi passivi		.00
	IS19	Deduzioni		.00
	IS20	Valore della produzione		.00

La presente sezione deve essere compilata dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché dalle società e dagli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per le quali sussistono:

- le condizioni di non operatività di cui **all'art. 30 L. 724/1994**, ovvero
- le condizioni di cui ai **commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del D.L. 138/2011** (società in perdita sistematica),

e che abbiano determinato il reddito imponibile minimo ai fini delle imposte sul reddito applicando al valore dei beni e delle immobilizzazioni di cui al comma 1 del suindicato articolo le percentuali indicate al comma 3.

REDDITO MINIMO IRAP

Per le società e gli enti non operativi, la base imponibile Irap deve essere almeno pari al reddito minimo (così come determinato ai fini delle imposte dirette) aumentato dei componenti non deducibili Irap (retribuzioni, compensi a collaboratori e prestatori di lavoro autonomo non abituale e interessi passivi).

La sezione non deve essere compilata:

- nel caso di accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo con effetti ai fini Irap;
- qualora il contribuente ritenga sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30, L. 724/1994 ma non abbia presentato istanza d'interpello o, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva;
- nelle ipotesi di esclusione previste dai comma 1 dell'art. 30 della L. 724/1994 o disapplicazione previste dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 14 febbraio 2008 e 11 giugno 2012.

A tal fine, i soggetti che ai sensi della predette disposizioni sono esonerati dalla compilazione della presente sezione devono barrare la **casella "Esonero"**, che va barrata anche nell'ipotesi in cui il contribuente non sia tenuto alla compilazione del presente prospetto, in quanto risulti operativo (e non ricada nella disciplina delle società in perdita sistematica) ovvero sia una società consortile o una impresa c.d. start-up innovativa, di cui all'articolo 26 del D.L. 179/2012.

Nelle suddette ipotesi i righe da IS16 a IS20 non vanno compilati.

Sezione IV – Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento

rigo IS16	IS16 Reddito minimo	,00
	Indicare nel l'importo del reddito minimo presunto di cui al rigo: <ul style="list-style-type: none"> • RS123 colonna 5 del modello Redditi 2017 Società di capitali; • RS18 colonna 5 del modello Redditi 2017 Società di persone; • RS55 colonna 5 del modello Redditi 2017 Enti non commerciali; determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 30 L. 724/1994.	
rigo IS17	IS17 Retribuzioni, compensi ed altre somme	,00
	Indicare l'ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett l) del Tuir.	
rigo IS18	IS18 Interessi passivi	,00
	Indicare l'ammontare degli interessi passivi di competenza del 2016 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria).	
rigo IS19	IS19 Deduzioni	,00
	Indicare le deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 44 del D.L. 78/2010 e le eventuali altre agevolazioni applicabili ai fini Irap.	
rigo IS20	IS20 Valore della produzione	,00
	IS16 + IS17 + IS18 – IS19	

SEZIONE IV – DISALLINEAMENTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE, SCISSIONE E CONFERIMENTO

Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS21 Tipo di beni	1				2	Valore fiscale dante causa	,00		
	IS22 Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	
			,00	,00	,00	,00	,00			
	Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	
			,00	,00	,00	,00	,00			
	IS23 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva							,00		
	IS24 Tipo di beni	1				2	Valore fiscale dante causa	,00		
		IS25 Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale
				,00	,00	,00	,00	,00		
		Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale
			,00	,00	,00	,00	,00			
IS26 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00		

QUADRO IS – PROSPETTI VARI

Sezione IV – Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento

La sezione IV va compilata, ai sensi del comma 9 dell’art. 1 del decreto del 25 luglio 2008, per indicare, in relazione a ciascuna operazione di conferimento, fusione o scissione per la quale si è proceduto all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’art. 176 del Tuir, i valori fiscali riconosciuti presso il soggetto dante causa (conferente, società scissa o fusa), i valori di iscrizione nel bilancio del soggetto avente causa (conferitario, società beneficiaria ovvero società incorporante o risultante dalla fusione), le differenze assoggettate a imposta sostitutiva, i nuovi valori fiscali, nonché gli incrementi e i decrementi dei predetti valori fiscali e civili.

La presente sezione va compilata nella dichiarazione relativa all’esercizio precedente a quello in cui è avvenuto il versamento dell’imposta sostitutiva o della sua prima rata, nonché in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di evidenziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio (es. in caso di versamento della prima rata entro il 16 giugno 2017 occorre compilare la presente sezione nel modello Irap 2017). Si precisa che i beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.

IS21 Tipo di beni		1		2		Valore fiscale dante causa		,00	
rigo IS21-24	Colonna 1	Indicare la descrizione del bene.							
	Colonna 2	indicare l’ultimo valore fiscale riconosciuto presso il soggetto dante causa. Si fa presente che per ogni bene va redatto un distinto riquadro (righe da IS21a IS23, ovvero da IS24 a IS26).							
IS22	Valore civile	1	2	3	4	5	6	7	8
	Valore fiscale	1	2	3	4	5	6	7	8
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
rigo IS22-25	Colonna 1	Indicare il valore iniziale esposto in bilancio. Nel caso in cui la presente sezione venga compilata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’operazione straordinaria, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità dell’avente causa.							
	Colonna 2	Indicare gli incrementi (valore civile)							
	Colonna 3	Indicare i decrementi (valore civile)							
	Colonna 4	indicare il valore finale (valore civile)							
	Colonna 5	Indicare il valore iniziale fiscalmente riconosciuto							
	Colonna 6	Indicare gli incrementi fiscali							
	Colonna 7	Indicare i decrementi fiscali							
	Colonna 8	indicare il valore finale fiscalmente riconosciuto							
IS23 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00	
rigo IS23-26	indicare la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva								



I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap sin dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è stato effettuato il versamento della prima rata. Pertanto, l'importo indicato nel rigo IS23 non deve essere ricompreso nella colonna 6 del rigo IS22 della presente dichiarazione ma in quella della dichiarazione successiva.

SEZIONE V – DATI RILEVANTI PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE CON GLI STATI UNITI

La sezione V è riservata all'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

Sez. VI Rideterminazione dell'acconto	IS32	Valore della produzione rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
		1	2	3
		,00	,00	,00

rigo IS29	indicare l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'Irap
rigo IS30	indicare l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'Irap, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile
rigo IS31	indicare l'importo dell'Irap accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'Irap) e la somma degli importi dei righe IS29 e IS30 – e la base imponibile totale.



CASO PRATICO

- base imponibile Irap: 5.164,00 euro
- interessi passivi: 516,00 euro
- costo del lavoro: 1.032,00 euro
- l'Irap dovuta: 258,00 euro

La formula per la detrazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{5.164,00 - (516,00 + 1.032,00)}{5.164,00} = \frac{5.164,00 - (1.548,00)}{5.164,00} = \frac{3.616,00}{5.164,00} = 70\%$$

$$\text{credito d'imposta} = 258,00 \times 70\% = 180,60$$

SEZIONE VI – RIDETERMINAZIONE DELL’ACCONTO

In sezione VI va indicato l’ammontare dell’acconto rideterminato per l’anno 2016, utilizzando il metodo storico, per effetto dell’applicazione delle disposizioni che hanno modificato la determinazione dell’acconto dovuto per il 2016.

Sez. VI Rideterminazione dell’acconto	IS32	Valore della produzione rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
		1	2	3
		,00	,00	,00

rigo IS32	Colonna 1	Indicare il valore della produzione relativo al periodo di imposta precedente rideterminato.
	Colonna 2	Indicare l’imposta del periodo di imposta precedente rideterminata. L’imposta da rideterminare è quella indicata nel primo rigo della sezione II del quadro IR del modello Irap 2016.
	Colonna 3	Indicare l’importo dell’acconto, calcolato con il metodo storico, sulla base dell’imposta indicata in colonna 2.

SEZIONE VII – OPZIONI

I seguenti soggetti:

- le imprese di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui allo stesso art. 32 secondo le regole dell’art. 56, comma 5;
 - le imprese di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all’art. 5 L. 413/1991,
- qualora optino, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste per le imprese commerciali, devono barrare la **casella “opzione” del rigo IS33**.

Sez. VII Opzioni	IS33	Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione	Revoca

L’opzione vincola il soggetto anche per i tre periodi d’imposta successivi, al termine dei quali può essere revocata.

In base ai chiarimenti forniti con la **risoluzione 3/E/2012**, per i soggetti Irpef il rinvio operato nel citato comma 2 dell’articolo 9 all’articolo 5 deve essere esteso anche all’articolo 5-bis.

I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la **casella “revoca”** e compilare l’apposita sezione, presente nei quadri per la determinazione del valore della produzione, dedicata ai produttori agricoli.

Le amministrazioni e gli enti pubblici che esercitano anche attività commerciali possono optare, ai sensi del comma 2 dell’art. 10-bis del D.Lgs. 446, per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell’articolo 5.

Alla predetta opzione si applicano le regole previste dal D.P.R. 442/1997.

Nell'ipotesi in cui il soggetto sia esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva e dei redditi (e quindi non abbia potuto comunicare l'opzione nel quadro VO), al fine di comunicare l'esercizio dell'opzione va barrata l'apposita **casella "opzione"** del **rigo IS34** e compilata anche la sezione II del quadro IK. La **casella "revoca"** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

Le persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 55 del Tuir e le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali.

L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Per comunicare l'opzione per il periodo d'imposta 2017, occorre pertanto barrare la **casella "opzione" del rigo IS35**.

Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non eserciti la revoca dell'opzione precedentemente comunicata. In tale ultimo caso, il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1 dell'articolo 5-bis per almeno un triennio, al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall'articolo 5.

La revoca deve essere comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende revocare l'opzione. Per comunicare la **revoca per il periodo d'imposta 2017, occorre barrare la casella "revoca" del rigo IS35**.

SEZIONE VIII – CODICI ATTIVITÀ

Nella sezione VIII va indicato il codice relativo a ciascuna attività per la quale è stata compilata una distinta sezione in uno dei quadri IQ, IP, IC, IE o IK. Qualora il contribuente abbia svolto più attività per le quali è stata compilata la medesima sezione in uno dei sopra elencati quadri occorre riportare il codice dell'attività svolta in via prevalente.

Sez. VIII Codici attività	IS36	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività

Nel **rigo IS36** va indicato nel **campo "Codice attività"** il relativo codice e nel **campo "Sezione"** il numero (da 1 a 6) che contraddistingue la sezione ove è stato determinato il valore della produzione relativo alla predetta attività.

Si ricorda che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it unitamente alla tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.

SEZIONE IX – OPERAZIONI STRAORDINARIE

La sezione IX va utilizzata per indicare le eccedenze di imposta ricevute a seguito di operazioni straordinarie.

Nei **rigli da IS37 a IS38** occorre indicare, in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto dante causa dell'operazione straordinaria che ha maturato l'eccedenza d'imposta trasferita al dichiarante e in **colonna 2** il relativo importo.

Qualora i rigli della presente sezione non fossero sufficienti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Nel rigo IS39 va indicata la somma degli importi di cui alla **colonna 2** dei **rigli da IS37 a IS38** di tutti i moduli compilati.

Tale rigo va compilato esclusivamente sul primo modulo.

Sez. IX Operazioni straordinarie	IS37	1	Codice fiscale cedente	2	Credito ricevuto	,00
	IS38	1	Codice fiscale cedente	2	Credito ricevuto	,00
	IS39	TOTALE			Credito ricevuto	,00

SEZIONE X – GEIE

La sezione X va utilizzata in caso di partecipazione a GEIE.

Sez. X GEIE	IS40	1	Codice fiscale	2	Quota GEIE	,00
	IS41	1	Codice fiscale	2	Quota GEIE	,00
	IS42	2	Totale quota GEIE	3	Ulteriore deduzione	,00

Nei rigli **IS40** e **IS41** occorre indicare, in **colonna 1**, il codice fiscale del GEIE e in **colonna 2** la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa al GEIE, al netto delle deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a). In caso di valore negativo l'importo deve essere preceduto dal segno "meno".

Nel rigo **IS42** va indicata:

- in colonna 2: IS40 col. 2 + IS41 col. 2
- in colonna 3: se IS42 col. 2 è positivo, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui all'art. 11 comma 4-bis, riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui a colonna 2.

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR1	Codice regione 1	Valore della produzione 2	Quota GEIE 3	Deduzioni regionali 4	Base imponibile 5	Codice aliquota 6	Aliquota 7	Imposta lorda 8
			,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11					
		,00	,00	,00					
IR2		Codice regione 1	Valore della produzione 2	Quota GEIE 3	Deduzioni regionali 4	Base imponibile 5	Codice aliquota 6	Aliquota 7	Imposta lorda 8
			,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11					
		,00	,00	,00					

IS42 col. 2 – IS42 col. 3

SEZIONE XI – DEDUZIONI/DETRAZIONI/CREDITI D'IMPOSTA REGIONALI

La sezione XI va utilizzata in caso di fruizione di deduzioni e/o detrazioni e/o crediti d'imposta istituite con apposite leggi regionali o provinciali (si veda Appendice).

Sez. XI Deduzioni/Detrazioni/Crediti d'imposta regionali	IS43	Codice regione 1	Codice deduzione 2	Codice detrazione 3	Codice credito d'imposta 4	Deduzione/detrazione/credito d'imposta regionale 5
	IS44					,00
	IS45					,00

Nei righi da **IS43** a **IS45** è necessario indicare:

rigo IS43-45	Colonna 1	codice identificativo della regione/provincia autonoma che ha istituito deduzione/detrazione.																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">TABELLA - CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</th> </tr> <tr> <th>CODICE</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>CODICE</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>Abruzzo</td><td>12</td><td>Molise</td></tr> <tr><td>02</td><td>Basilicata</td><td>13</td><td>Piemonte</td></tr> <tr><td>03</td><td>Bolzano</td><td>14</td><td>Puglia</td></tr> <tr><td>04</td><td>Calabria</td><td>15</td><td>Sardegna</td></tr> <tr><td>05</td><td>Campania</td><td>16</td><td>Sicilia</td></tr> <tr><td>06</td><td>Emilia Romagna</td><td>17</td><td>Toscana</td></tr> <tr><td>07</td><td>Friuli Venezia Giulia</td><td>18</td><td>Trento</td></tr> <tr><td>08</td><td>Lazio</td><td>19</td><td>Umbria</td></tr> <tr><td>09</td><td>Liguria</td><td>20</td><td>Valle d'Aosta</td></tr> <tr><td>10</td><td>Lombardia</td><td>21</td><td>Veneto</td></tr> <tr><td>11</td><td>Marche</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		TABELLA - CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	01	Abruzzo	12	Molise	02	Basilicata	13	Piemonte	03	Bolzano	14	Puglia	04	Calabria	15	Sardegna	05	Campania	16	Sicilia	06	Emilia Romagna	17	Toscana	07	Friuli Venezia Giulia	18	Trento	08	Lazio	19	Umbria	09	Liguria	20	Valle d'Aosta	10	Lombardia	21	Veneto	11	Marche	
TABELLA - CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA																																																					
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE																																																		
01	Abruzzo	12	Molise																																																		
02	Basilicata	13	Piemonte																																																		
03	Bolzano	14	Puglia																																																		
04	Calabria	15	Sardegna																																																		
05	Campania	16	Sicilia																																																		
06	Emilia Romagna	17	Toscana																																																		
07	Friuli Venezia Giulia	18	Trento																																																		
08	Lazio	19	Umbria																																																		
09	Liguria	20	Valle d'Aosta																																																		
10	Lombardia	21	Veneto																																																		
11	Marche																																																				
	Colonna 2	Indicare il codice di cui alla tabella riportata in Appendice, identificativa della deduzione.																																																			

QUADRO IS – PROSPETTI VARI

Sezione XII – Zone franche urbane

Colonna 3	Indicare il codice di cui alla tabella riportata in Appendice, identificativa della detrazione.
Colonna 4	Indicare il codice di cui alla tabella riportata in Appendice, identificativa del credito d'imposta.
Colonna 5	Indicare l'importo della deduzione/detrazione/credito d'imposta spettante.

In caso di fruizione per la stessa regione o provincia autonoma sia di deduzioni che di detrazioni o di deduzioni e/o detrazioni identificate con diversi codici occorre compilare distinti righi del presente prospetto.

SEZIONE XII – ZONE FRANCHE URBANE

Sez. XII Zone franche urbane	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
	1	2	3	4	5	6
IS80			,00			,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
	7	,00	8	,00		
IS81			,00			,00
	7	,00	8	,00		
IS82			,00			,00
	7	,00	8	,00		
IS83			,00			,00
	7	,00	8	,00		
IS84						Totale agevolazione
						,00

La sezione XII va utilizzata dalle piccole e micro imprese che intendono fruire ai fini Irap dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 341, lettere b), L. 296/2006 (finanziaria 2007).

Possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e micro imprese localizzate:

- nella **Zona franca urbana del comune di L'Aquila**, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, D.L. 39/2009. Il decreto interministeriale del 26 giugno 2012 ha determinato le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione dell'agevolazione;
- nelle **Zone franche urbane** elencate nell'allegato n. 1 al decreto interministeriale del 10 aprile 2013;
- nel territorio dei **comuni della provincia di Carbonia-Iglesias**, ai quali l'agevolazione si applica in via sperimentale nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis" (art. 37, comma 4-bis, D.L. 179/2012). Le modalità di attuazione sono disciplinate dal citato decreto interministeriale 10 aprile 2013;
- nella **Zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa**, così come disposto dall'art. 1, comma 319, L. 147/2013.

Per la zona franca dell'Emilia istituita dal comma 1 dell'art. 12 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015, l'agevolazione spetta alle micro imprese che rispettano i requisiti elencati al comma 2 del citato art. 12.

Per la zona franca istituita dall'art. 1, comma 445, L. 208/2015, nei comuni della regione Lombardia col-

piti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, l'agevolazione spetta alle micro imprese che rispettano i requisiti elencati al comma 446 del citato art. 1.

Per l'attuazione delle agevolazione concesse per le zone franche dell'Emilia e della Lombardia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013.

Beneficiano dell'agevolazione, nei limiti dell'importo concesso, i soggetti che hanno presentato apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico. L'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun beneficiario è reso noto con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le Zone franche urbane e per il territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias fino **al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada**, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'agevolazione è fruita mediante **riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24** da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento (Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14 agosto 2013 e 6 maggio 2014).

Per la compensazione con il mod. F24 dell'agevolazione devono essere utilizzati i codice tributo desunti dalla tabella sottostante.

TABELLA CODICI ZONE AGEVOLATE

Codice zona	Zona Agevolata	Codice tributo	Codice zona	Zona Agevolata	Codice tributo	Codice zona	Zona Agevolata	Codice tributo
1	L'Aquila	6845	18	Castelvetrano	Z121	35	Vittoria	Z134
2	Carbonia Iglesias	Z100	19	Corigliano calabro	Z110	36	Lampedusa - Linosa	Z127
3	Catania	Z122	20	Cosenza	Z111	37	Andria	Z135
4	Crotone	Z112	21	Giarre	Z126	38	Lecce	Z138
5	Erice	Z124	22	Messina	Z128	39	Taranto	Z145
6	Gela	Z125	23	Portici (Centro Storico)	Z106	40	Barletta	Z136
7	Lamezia Terme	Z113	24	Portici (Zona Costiera)	Z107	41	Foggia	Z137
8	Mondragone	Z104	25	Reggio Calabria	Z114	42	Lucera	Z139
9	Napoli	Z105	26	San Giuseppe Vesuviano	Z108	43	Manduria	Z140
10	Rossano	Z115	27	Sciacca	Z131	44	Manfredonia	Z141
11	Torre Annunziata	Z109	28	Termini Imerese	Z132	45	Molfetta	Z142
12	Aci Catena	Z117	29	Trapani	Z133	46	San Severo	Z143
13	Acireale	Z118	30	Vibo Valentia	Z116	47	Santeramo in colle	Z144
14	Aversa	Z101	31	Bagheria	Z119	48	Emilia	Z146
15	Barcellona Pozzo di Gotto	Z120	32	Enna	Z123	49	Lombardia	Z147
16	Benevento	Z102	33	Palermo (Brancaccio)	Z129			
17	Casoria	Z103	34	Palermo (Porto)	Z130			

L'agevolazione ai fini Irap consiste in una **esenzione da imposizione del valore della produzione netta, nel limite di euro 300.000, per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta** decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza presentata al Ministero dello sviluppo economico.

Per la zona franca dell'Emilia le esenzioni sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2015, e per quello successivo. Al fine di rispettare quanto stabilito dall'art. 12, comma 7, D.L. 78/2015, le imprese possono fruire dell'importo dell'agevolazione concessa nelle seguenti misure (Circolare del MISE del 24 novembre 2015, n. 90178):

- per il 50%, in relazione alle imposte riferite al periodo di imposta 2015;
- per il restante 50%, in relazione alle imposte riferite al periodo di imposta 2016.

QUADRO IS – PROSPETTI VARI

Sezione XII – Zone franche urbane

Per la zona franca della Lombardia, le esenzioni sono concesse esclusivamente per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. 208/2015 (1° gennaio 2016).

Il soggetto beneficiario può scegliere, nell'ambito di ogni periodo agevolato, se avvalersi o meno dell'esenzione ai fini Irap. Nel caso in cui non si avvalga di tale esenzione, le risorse prenotate con l'apposita istanza potranno essere impiegate per fruire dell'agevolazione con riferimento alle imposte sui redditi e/o ai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e/o all'IMU (solo per le zone agevolate diverse dalla ZFU del comune di L'Aquila), ovvero impiegate nei periodi d'imposta successivi.

IS80	Codice ZFU 1	Codice Regione 2	Valore della produzione netta esente fruito 3	Codice Aliquota 4	Aliquota 5	Ammontare agevolazione 6
			,00			,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 7		Differenza col. 7 - col. 6 8			
		,00				,00

rigo IS80-83	Colonna 1	Indicare il codice identificativo della ZFU e del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias dove è stato prodotto il valore della produzione netta esente, desunto dalla tabella di cui sopra. Per ciascuna zona agevolata va compilato un distinto rigo.
	Colonna 2	Indicare il codice identificativo della regione nel cui ambito ricade la zona agevolata di cui alla colonna 1.
	Colonna 3	Indicare l'ammontare complessivo del valore della produzione netta esente prodotto nella zona agevolata di cui alla colonna 1, per un importo non superiore a 300.000 euro. Per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate; i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell'art. 5-bis D.Lgs. 446/1997, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'art. 1 L. 244/2007, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta. Se l'agevolazione determinata sul valore della produzione netta come sopra calcolato non trova capienza nell'ammontare delle risorse assegnate dal MISE, a seguito della presentazione dell'istanza, il valore della produzione netta da indicare in questa colonna deve essere ridotto in misura corrispondente all'agevolazione fruibile. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell'esenzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, D.Lgs. 446/1997. In ogni caso, il valore della produzione netta da indicare nella presente colonna non può essere superiore a quello determinato, nella zona agevolata di cui a colonna 1, applicando le regole ordinarie previste dal D.Lgs. 446/1997.
	Colonna 4	Indicare la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice, identificativa dell'aliquota applicabile.
	Colonna 5	Indicare l'aliquota dell'imposta applicata.
	Colonna 6	Indicare l'imposta relativa al valore della produzione netta indicato nella colonna 3, che costituisce l'ammontare dell'agevolazione spettante.
	Colonna 7	Indicare l'importo utilizzato a credito con il codice tributo previsto per la zona agevolata di colonna 1 per il versamento degli acconti relativi all'Irap dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Colonna 8	<p>Indicare la differenza, se positiva, tra l'importo di colonna 7 e quello di colonna 6. Qualora l'importo utilizzato a credito per il versamento degli acconti (colonna 7) risulti di ammontare superiore all'agevolazione spettante (colonna 6), non si tiene conto del maggior versamento e tale differenza non genera un'eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o riportata a nuovo.</p> <p>Di conseguenza, gli acconti versati da riportare nel quadro IR vanno indicati al netto della somma degli importi esposti in questa colonna dei righi da IS80 a IS83 di tutti i moduli compilati.</p>
-----------	---

Se i righi da IS80 a IS83 non sono sufficienti per l'indicazione dei dati ivi previsti, occorre compilare più moduli riportando nella casella in alto a destra il relativo numero progressivo. In tal caso, il rigo IS84 va compilato solo sul primo modulo.

Nel **rigo IS84** va indicato l'ammontare complessivo dell'agevolazione spettante, riportando la somma degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da IS80 a IS83 di tutti i moduli compilati.

Per fruire dell'esenzione ai fini Irap, il contribuente deve utilizzare in compensazione con il **modello di pagamento F24** (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate) l'importo della colonna 6 dei righi da IS80 a IS83 per il versamento dell'imposta sui redditi dovuta in acconto e/o a saldo per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Nel caso in cui siano stati compilati più righi da IS80 a IS83, il contribuente deve utilizzare in compensazione con il modello di pagamento F24 gli importi di tutte le colonne 6 compilate, utilizzando per ciascun rigo il codice tributo riferito alla zona agevolata.

In particolare, nel modello di pagamento F24 devono essere riportati nella colonna "importi a credito compensati" gli importi della colonna 6 dei righi da IS80 a IS83 di tutti i moduli compilati, utilizzando per ciascuna zona agevolata l'apposito codice tributo, e nella colonna "importi a debito versati", quale Irap a debito, un importo almeno pari a quello del rigo IS84. Se il contribuente ha già utilizzato l'agevolazione per il versamento degli acconti Irap, potrà utilizzare in compensazione nel modello F24 per il pagamento dell'Irap a saldo solamente l'importo corrispondente, per ciascuno dei righi da IS80 a IS83 di tutti i moduli compilati, alla differenza (se positiva) tra l'ammontare della colonna 6 e quello di colonna 7.

Il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il quadro IR, sezione II, evidenzia un'imposta a credito oppure una imposta a debito inferiore a quella indicata nel rigo IS84. In tale ipotesi, infatti, l'utilizzo di un importo pari a quello del rigo IS84 a compensazione di un debito Irap (anche se non corrispondente a quello effettivo) determina un'eccedenza di versamento a saldo, da riportare nel rigo IR28.



L'importo dei crediti d'imposta da indicare nel rigo IR22 colonna 3, non può essere superiore alla differenza tra l'importo di rigo IR21 e quello di rigo IS84.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Si consideri un valore della produzione netta di 11.000, di cui:

- 10.000 prodotto nella zona agevolata del comune di L'Aquila determinato secondo le regole ordinarie Irap (il valore della produzione netta determinato secondo le regole del decreto attuativo è pari, invece, a 12.000 in quanto

QUADRO IS – PROSPETTI VARI

Sezione XIII – Credito ACE

il contribuente ha realizzato una minusvalenza deducibile di 2.000 che però non rileva ai fini della determinazione del valore della produzione netta esente);

- 1.000 prodotto al di fuori della zona agevolata ma sempre nella regione Abruzzo.

Inoltre il contribuente vanta crediti d'imposta che indica in IR22, colonna 3, per 400 ed eccedenza dalla precedente dichiarazione per 700.

Sez. XII Zone franche urbane	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
	1	2	3	4	5	6
	1	01	10.000 ,00	OR	4,82	482 ,00
IS80	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
	7		8			
	300 ,00		482 ,00			

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1	2	3	4	5	6	7	8
	01	11.000 ,00	,00	,00	11.000 ,00	OR	4,82 %	530 ,00
IR1	Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9		10	11				
	,00	,00	,00	530 ,00				
IR2	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1	2	3	4	5	6	7	8
		,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9		10	11				
	,00	,00	,00	,00				

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21	Totale imposta			530 ,00
	IR22	Credito d'imposta	Credito Ace	Altri crediti	3
			1	2	
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione			700 ,00
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24			,00
	IR25	Acconti versati	Acconti sospesi	Credito riversato da atti di recupero	3
			1	2	
	IR26	Importo a debito			,00
	IR27	Importo a credito			518 ,00
	IR28	Eccedenza di versamento a saldo			182 ,00
	IR29	Credito di cui si chiede il rimborso			,00
	IR30	Credito da utilizzare in compensazione			700 ,00
	IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale			,00

SEZIONE XIII – CREDITO ACE

Sez. XIII Credito ACE	IS85	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
		1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
IS86	Credito residuo IRAP 2016			3	4		
				,00	,00		
IS87	Credito residuo	1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00

La sezione XIII deve essere compilata dai contribuenti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 4, D.L. 201/2011; in alternativa al riporto a nuovo senza limiti temporali, la base ACE non sfruttata può essere convertita in credito d'imposta. Tale credito è calcolato applicando all'eccedenza ACE non utilizzata l'aliquota Ires (o le aliquote Irpef corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall'articolo 11 del Tuir), ed è utilizzato in diminuzione dei versamenti Irap, in cinque quote annuali di pari importo, nei limiti di quanto dovuto in ogni esercizio.

Nel **rigo IS85, colonna 5**, va riportato:

- in **colonna 3**, l'importo del credito d'imposta evidenziato nella colonna 4 del rigo IS85 del modello Irap 2016;
- in **colonna 4**, l'importo del credito d'imposta evidenziato nella colonna 5 del rigo IS85 del modello Irap 2016;
- in **colonna 5**, l'importo del credito d'imposta determinato sulla base dell'eccedenza ACE risultante dall'apposito prospetto del quadro RS del modello Redditi 2017.

Nel **rigo IS86**, va riportato:

- in **colonna 3**, l'importo del credito d'imposta residuo evidenziato nella colonna 4 del rigo IS86 del modello Irap 2016;
- in **colonna 4**, l'importo del credito d'imposta residuo evidenziato nella colonna 5 del rigo IS86 del modello Irap 2016.

Nel **rigo IS87**, va riportato:

- in **colonna 3**, la somma del credito d'imposta residuo evidenziato nella colonna 3 del rigo IS86 e dell'eventuale credito d'imposta residuo che non trova capienza nell'Irap dovuta per l'anno d'imposta 2016, pari alla differenza tra un quinto dell'importo indicato nella colonna 5 del rigo IS85 e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo IR22, se tale differenza è positiva (altrimenti assume valore zero);
- in **colonna 4**, la somma del credito d'imposta residuo evidenziato nella colonna 4 del rigo IS86 e dell'eventuale credito d'imposta residuo che non trova capienza nell'Irap dovuta per l'anno d'imposta 2016, pari alla differenza tra un quinto dell'importo indicato nella colonna 4 del rigo IS85 e la quota del medesimo quinto utilizzata a scomputo dell'imposta nella colonna 1 del rigo IR22.

A tal fine, determinare la differenza tra un quinto dell'importo indicato nella colonna 3 del rigo IS85 e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo IR22; se tale differenza è:

- positiva o uguale a zero, nella colonna 4 del rigo IS87 va riportata la somma tra il credito d'imposta residuo evidenziato nella colonna 4 del rigo IS86 e un quinto dell'importo indicato in colonna 4 del rigo IS85;
- negativa, nella colonna 4 del rigo IS87 va riportata la somma tra il credito d'imposta residuo evidenziato nella colonna 4 del rigo IS86 e la differenza, se positiva (altrimenti assume valore zero), tra un quinto dell'importo indicato in colonna 4 del rigo IS85 e il valore assoluto della differenza tra un quinto dell'importo indicato nella colonna 3 del rigo IS85 e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo IR22;
- in **colonna 5**, va riportato l'importo dell'eventuale credito d'imposta residuo che non trova capienza nell'Irap dovuta per l'anno d'imposta 2016, pari alla differenza tra un quinto dell'importo indicato nella colonna 5 del rigo IS85 e la quota del medesimo quinto utilizzata a scomputo dell'imposta nella colonna 1 del rigo IR22. A tal fine, determinare la differenza tra un quinto della somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo IS85 e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo IR22; se tale differenza è:
 - positiva o uguale a zero, nella colonna 5 del rigo IS87 va riportato un quinto dell'importo indicato in colonna 5 del rigo IS85;

QUADRO IS – PROSPETTI VARI

Sezione XIV – Recupero deduzioni extracontabili

- negativa, nella colonna 5 del rigo IS87 va riportata la differenza tra un quinto dell'importo indicato in colonna 5 del rigo IS85 e il valore assoluto della differenza tra un quinto della somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo IS85 e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo IR22.

SEZIONE XIV – RECUPERO DEDUZIONI EXTRACONTABILI

Sez.XIV Recupero deduzioni extracontabili	IS88	Componente negativo		Componente positivo	
		1	,00	2	,00

La sezione è riservata ai contribuenti che, ai sensi del comma 51 dell'articolo 1 L. 244/2007, hanno recuperato a tassazione l'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile Irap ai sensi del previgente articolo 109, comma 4, lett. b) del Tuir, che residuavano alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e che hanno esercitato l'opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 48, della citata legge.

L'opzione per l'imposta sostitutiva comporta la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva, della disposizione sopra citata ed il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d'imposta.

Nel **rigo IS88** è quindi necessario indicare:

- nella **colonna 1**, il componente negativo deducibile dal valore della produzione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 3 marzo 2008, pari all'ammontare delle quote costanti già recuperate a tassazione ai fini dell'Irap corrispondenti alle medesime differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva, relativo al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione per la tassazione sostitutiva (C.M. 50/2008). L'importo da indicare nella presente colonna deve essere preceduto dal segno meno e non può, in ogni caso, essere superiore alle quote costanti già recuperate a tassazione nei precedenti periodi d'imposta.
- nella **colonna 2**, i sestì pregressi (ossia le quote di disallineamento) non ripresi a tassazione nei periodi di imposta precedenti a causa dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 48, L. 244/2007, nell'ipotesi in cui i beni oggetto del riallineamento siano realizzati entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione per la tassazione sostitutiva.

La somma algebrica degli importi di cui alle colonne 1 e 2 del rigo IS88, deve essere portata in aumentato (se positiva) o in diminuzione (se negativa) dell'importo di colonna 1 di uno dei seguenti righe:

- da IQ54 a IQ59 del quadro IQ;
- da IP60 a IP65 del quadro IP;
- IC64 del quadro IC;
- da IE47 a IE52 del quadro IE;

oppure, per i soggetti che compilano il quadro IK, nel rigo IK11.

Detto importo deve essere riportato nel rigo corrispondente all'attività per la quale era previsto il recupero delle deduzioni extracontabili.

SEZIONE XV – PATENT BOX

Sez. XV Patent Box	IS89	Valore della produzione escluso	Plusvalenze escluse	Agevolazione anni precedenti
		1	2	3
		,00	,00	,00

PATENT BOX – L. 190/2014 (art. 1, commi da 37 a 45)

L'art. 1, co. 37-45, L. 190/2014 (legge Stabilità 2015) e il DM 30.7.2015 disciplinano un regime opzionale di tassazione agevolata (Patent box), fruibile da tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, per i redditi derivanti dall'**utilizzo** o dalla **concessione in uso** di alcune **tipologie di beni immateriali**, quali:

- opere dell'ingegno (dal 1.1.2016: software protetto da copyright),
- brevetti industriali,
- marchi,
- disegni e modelli,
- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Condizione necessaria per poter beneficiare del regime è lo **svolgimento di un'attività di ricerca e sviluppo** finalizzata alla produzione di beni agevolabili.

Il beneficio fiscale è fruibile mediante una **variazione in diminuzione dal reddito d'impresa** imponibile ai fini delle imposte dirette e Irap pari al 40% nel 2016 (50% dal 2017), di una quota parte del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o dalla concessione in uso del bene immateriale.

La relazione illustrativa al D.M. 30.7.2015 ha specificato che può beneficiare del regime agevolato di tassazione solo la quota parte del reddito determinata, mediante un procedimento indiretto, sulla base di un rapporto tra i costi di R&S sostenuti per la ricerca, il mantenimento, lo sviluppo del bene immateriale (c.d. costi qualificati), ed i costi complessivi sostenuti in R&S, mantenimento e sviluppo da parte dell'azienda.

$$\text{REDDITO AGEVOLABILE} = \frac{\text{COSTI QUALIFICATI}}{\text{COSTI COMPLESSIVI}} \times \text{REDDITI DA BENE IMMATERIALE}$$

L'Agenzia delle Entrate:

- con il **Provvedimento n. 154278 del 1.12.2015**, ha indicato le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura di ruling;
- con la **Circolare n. 36/E/2015**, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione, sulle perdite prodotte e sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell'ambito dell'agevolazione nonché sulle modalità di accesso alla **procedura di ruling**.

L'articolo 1, commi 39 e 40, della L. 190/2014, nonché le relative disposizioni attuative del D.M. 30 luglio 2015, stabiliscono infatti che, in caso di utilizzo diretto del bene immateriale, il conseguente contributo economico al reddito complessivo dell'impresa deve essere determinato sulla base di un apposito accordo di ruling.

Diversamente, la procedura di ruling è opzionale in caso di utilizzo indiretto nonché di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione del bene immateriale agevolabile.

In particolare, mediante l'accordo di ruling possono essere determinati sia il reddito agevolabile derivante dall'uso indiretto del bene immateriale che la plusvalenza da escludere dal reddito di impresa, realizzati nell'ambito di operazioni infragruppo.

Per quanto riguarda la determinazione del reddito, bisogna distinguere tra:

- **Concessione in uso a terzi del bene immateriale**

In tal caso il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali al netto dei costi fiscalmente rilevanti, diretti ed indiretti, ad essi connessi.

- **Uso diretto del bene immateriale**

In tal caso è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell'opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito di impresa.

La relazione illustrativa al D.M. 30 luglio 2015 ha chiarito che *“il contributo economico consiste in un reddito figurativo ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel reddito rinveniente dall'attività svolta dal contribuente. Tale approccio, di fatto, assume l'esistenza di un ramo d'azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente. Pertanto, ai fini della normativa in esame, è necessario isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile al fine di identificare la quota di reddito agevolabile”*.

Come sopra indicato, la determinazione di tale importo richiede obbligatoriamente la preventiva attivazione della procedura di ruling.

Quanto ai metodi applicabili per la determinazione del reddito del bene immateriale utilizzato direttamente, è necessario fare riferimento agli standard internazionali rilevanti elaborati dall'OCSE (linee guida dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento) (Provvedimento Ag. Entrate 145278/2015; risposte Telefisco 2016).

Il Patent box è un regime opzionale irrevocabile che **dura 5 anni**.

Per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, per gli anni 2015 e 2016, l'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate sulla base dello specifico modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 144042 del 10.11.2015. A partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (quindi dal 2017), l'opzione dovrà essere invece comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorrerà dal periodo d'imposta al quale la stessa dichiarazione si riferisce.

La sezione è riservata ai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per l'agevolazione c.d. “Patent box”, che rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

La sezione va compilata anche dal soggetto avente causa, in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, che subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa.

In particolare, nel **rigo IS89**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare della quota del valore della produzione agevolabile derivante dall'utilizzo dei beni di cui al comma 39, che non concorre a formare il valore della produzione netta;
- nella **colonna 2**, l'ammontare della quota delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, che non concorre a formare il valore della produzione netta (la presente colonna non può essere compilata da parte dei soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 5-bis);
- nella **colonna 3**, al fine di consentire l'accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, la quota del valore della produzione agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo (art. 4, comma 4, DM 30.7.2015).

La somma degli importi di cui alle colonne 1 e 2 del rigo IS88, deve essere portata in diminuzione dell'importo di colonna 1 di uno dei seguenti righi:

- IQ54 o IQ55 del quadro IQ;
- IP60 o IP61 del quadro IP;

- IC64 del quadro IC;
 - IE48 del quadro IE;
- oppure, per i soggetti che compilano il quadro IK, rigo IK11.

SEZIONE XVI – CREDITO D'IMPOSTA

Sez. XVI Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)	IS90	Eccedenza precedente dichiarazione		di cui compensata nel mod. F24		Credito presente dichiarazione		Credito da utilizzare in compensazione		Credito ceduto al consolidato	
		1		2		3		4		5	
			,00		,00		,00		,00		,00

La sezione è riservata ai contribuenti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 21, l. 190/2014.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 e che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno di presentazione della presente dichiarazione, pari al 10% dell'Irap lorda.

A tal fine, nel **rigo IS89** indicare:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di credito risultante dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 2**, l'importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta pari al 10% dell'Irap lorda risultante dalla presente dichiarazione;
- in **colonna 4**, il credito da utilizzare in compensazione (tramite modello F24 codice tributo "3883"). Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati;
- in **colonna 5**, il credito ceduto ai fini della compensazione dell'Ires dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo e indicato nel quadro GN (o nel quadro GC) del modello Redditi SC.

La somma degli importi indicati in colonna 4 e in colonna 5 non può essere superiore al valore risultante dalla seguente operazione: col. 1 – col. 2 + col. 3.

NEW SEZIONE XVII – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Sez. XVII Dichiarazione integrativa	IS91	1	Codice fiscale	2	Periodo d'imposta	3	Codice regione	Errori contabili		Maggior credito		
								4		5		
									,00		,00	
								(di cui	,00)	,00	
	IS92	1		2		3		4	,00		,00	
	IS93	1		2		3		4	,00		,00	
	IS94	1		2		3		4	,00		,00	
	IS95	1		2		3		4	,00		,00	
	IS96	TOTALE							4	,00		,00



La nuova sezione VII è riservata ai soggetti che hanno presentato **nel 2016 una (o più) dichiarazioni integrative a favore** ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998 **oltre il termine prescritto** per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Irap 2013 relativa al 2012 presentata nel 2016).

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato **il credito** derivante dal minor debito o dal **maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa**.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – ASPETTI GENERALI

L'art. 5, comma 1 e 2 del D.L. 193/2016 ha riformulato la disciplina delle **dichiarazioni integrative** relative:

- alle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d'imposta, mediante la sostituzione dei commi 8 e 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. 322/1998;
- alla **dichiarazione annuale Iva**, mediante l'inserimento dei nuovi **commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies** nell'art. 8 del D.P.R. 322/1998.

Le novità introdotte riguardano la possibilità per il contribuente di presentare una **dichiarazione integrativa a favore entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento della relativa annualità**, equiparando così i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa **sia a favore che a sfavore** (entro il **31 dicembre** del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere), oltre che la modalità di utilizzo dell'eventuale **maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore**.

In particolare il nuovo **comma 8** dell'art. 2 del D.P.R. 322/1998 prevede che:

- le **dichiarazioni dei redditi, IRAP, e dei sostituti d'imposta** possano essere **integrate per correggere errori od omissioni**, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito;
- mediante una **successiva dichiarazione** da presentare, secondo **le modalità** di cui all'articolo 3 del D.P.R. 322/1998,
- utilizzando **modelli conformi** a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
- **non oltre i termini** stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione);
- fatta salva l'applicazione delle **sanzioni** e ferma restando la possibilità di utilizzare **l'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997.



Presupposto per poter presentare una **dichiarazione integrativa** è che la **dichiarazione originaria sia stata validamente presentata**; si considera valida anche la dichiarazione presentata entro **90 giorni** dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione di sanzioni.

I **nuovo comma 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. 322/1998** disciplina poi **le modalità di utilizzo del credito** derivante dalla presentazione della dichiarazione integrativa a “favore”. In particolare viene previsto che:

- l'eventuale **credito** derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente può essere utilizzato in **compensazione con modello F24** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, se la dichiarazione integrativa è presentata entro il **termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**;
- nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore venga presentata **oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo**, il **credito** può essere utilizzato in F24 per eseguire il versamento solo di **debiti maturati** a partire dal periodo d'imposta **successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa**. In tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa (in sede di conversione è stato soppresso l'obbligo di indicare anche l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nella **dichiarazione** relativa al **periodo d'imposta** in cui è presentata la **dichiarazione integrativa** deve essere indicato il **credito** derivante:

- dal **minor debito**;
 - o dal **maggior credito**,
- risultante dalla dichiarazione integrativa.

A tal fine, nei righi da **IS91 a IS95** va riportato:

IS91	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito
1		2	3	4 (di cui ,00)	5 ,00

- in **colonna 1**, in caso di operazioni straordinarie, il **codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa** se diverso dal dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante);
- in **colonna 2**, l'**anno** relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa;



ESEMPIO

Nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa Irap 2014 dovrà essere indicato l'anno 2013.

- in **colonna 3**, per le amministrazioni pubbliche che compilano la sezione III del quadro IR, il codice regione, ovvero della provincia autonoma, cui si riferisce il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa;
- in **colonna 4**, il **credito** derivante dal **minor debito** o dal **maggior credito** risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Tale importo è ricompreso nel credito da indicare in colonna 5;
- in **colonna 5**, il **credito** derivante dal **minor debito** o dal **maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa** per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.

Nel **rigo IS96**, da compilare esclusivamente nel primo modulo, deve essere indicato:

- in **colonna 4**, il totale degli importi di colonna 4 dei rigi da IS91 a IS95, per i quali non è compilata la colonna 3, di tutti i moduli compilati;
- in **colonna 5**, il totale degli importi di colonna 5 dei rigi da IS91 a IS95, per i quali non è compilata la colonna 3, di tutti i moduli compilati.

Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa **concorre alla liquidazione dell'imposta**, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.

Pertanto per i soggetti che determinano la base imponibile nei quadri IQ, IP, IC, IE o IK (sez. II e III), l'importo di rigo IS96, colonna 5, deve essere portato in diminuzione dell'importo di rigo IR26 o in aumento del rigo IR27 del quadro IR.

Per i soggetti che determinano la base imponibile nel quadro IK (sez. I), gli importi delle colonne 5 dei rigi da IS91 a IS95 per i quali è compilata la colonna 3 devono essere portati in diminuzione degli importi di colonna 11 o in aumento degli importi di colonna 14, della sezione III del quadro IR.

Nell'ipotesi che dalla sezione XVII del quadro IS emergano crediti riferiti a diverse regioni o province autonome, gli stessi vanno riportati nella colonna 11 o nella colonna 14 dei rigi della sezione III del quadro IR per i quali sono stati indicati in colonna 1 gli stessi codici regione riportati in colonna 3 della sezione XVII del quadro IS.

APPENDICE

TABELLA DELLE DEDUZIONI, DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA REGIONALI

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), assume valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita a contattare gli Uffici Tributi delle singole regioni o province autonome.

Reg./Prov. Cod.	DEDUZIONI
Provincia di Trento	<p>1</p> <p>L'articolo 12, comma 9 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, riconosce ai soggetti passivi che impiegano personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (personale del c.d. "Progettone") la deduzione dalla base imponibile dell'Irap dei costi sostenuti per il predetto personale. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente.</p>
	<p>2</p> <p>L'articolo 1, comma 6, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la deduzione dalla base imponibile dell'Irap degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 31 maggio 2016 n. 883, secondo cui: – è consentita la deduzione dalla base imponibile Irap dovuta alla Provincia delle somme di ammontare variabile, erogate ai dipendenti del settore privato, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; – gli accordi o i contratti di cui al precedente punto 1 devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti o dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati; – il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente è pari a 5.000 euro annui; – l'agevolazione è aggiuntiva alle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa statale (sarà quindi possibile beneficiare della deduzione provinciale anche con riferimento a dipendenti il cui costo del lavoro risulti già totalmente deducibile dall'Irap ai sensi della normativa nazionale); – non è previsto alcun limite di reddito dei beneficiari.</p>
	<p>3</p> <p>L'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la deduzione dalla base imponibile dell'Irap del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel predetto periodo d'imposta. La deduzione spetta per la parte del costo del personale eventualmente non già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale.</p>
Toscana	<p>1</p> <p>La legge regionale 18 dicembre 2013, n. 79, all'articolo 9, prevede, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, la deduzione dalla base imponibile IRAP delle spese sostenute per il personale assunto nel 2014 con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 5 quindicesimo, comma 1, lettera d bis), della l.r. 35/2000. La deduzione si applica anche alle spese sostenute per il personale assunto a tempo determinato limitatamente agli assunti di età pari o superiore a cinquantacinque anni. Per le modalità applicative necessarie per usufruire della deduzione si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 agosto 2013, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 "Legge finanziaria per l'anno 2013" in materia di deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP" per le micro, piccole e medie imprese).</p>

Provincia Bolzano	1	L'articolo 21-bis, comma 13-quater, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, introdotto dall'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12 prevede che, a decorrere dell'entrata in vigore della presente norma, fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, ai soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è riconosciuta la deduzione dal valore della produzione netta IRAP, realizzata nel territorio della provincia di Bolzano, dei costi del lavoro, relativi al medesimo periodo d'imposta, per il personale non occupato da almeno sei mesi, anche precedenti all'entrata in vigore della presente deduzione, assunto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della presente norma. La deduzione è riconosciuta, altresì, in caso di trasformazione da altro tipo di rapporto di lavoro a contratto a tempo indeterminato, per i soggetti con età anagrafica alla data della trasformazione pari o inferiore a 29 anni, oppure pari o superiore a 55 anni, a condizione che la trasformazione avvenga dopo l'entrata in vigore della presente norma. La deduzione si applica per tre anni decorrenti dalla data di assunzione del personale o dalla data di trasformazione del contratto e a condizione che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non presenti carattere discontinuo o intermittente. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dal valore della produzione netta IRAP in base alla normativa statale o provinciale vigente.
	2	L'articolo 21-bis, comma 5-quater, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, introdotto dall'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22 prevede che, a partire dal periodo d'imposta 2012, agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate ai sensi della delibera della Giunta provinciale del 7 settembre 2009, n. 2251, e aventi natura giuridica diversa da quella di APSP, spetta una deduzione dalla base imponibile IRAP, determinata ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 10/bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari a 20.500 euro annui per ogni posto letto autorizzato.

segue

Reg./Prov. Cod.		DETRAZIONI
Provincia di Trento	1	L'articolo 1, commi 13 e 14, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della predetta detrazione, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo.

Reg./Prov. Cod.		CREDITI D'IMPOSTA
Toscana	1	L'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 riconosce alle microimprese che negli esercizi 2014 e 2015 effettuano investimenti in progetti di internazionalizzazione un credito di imposta IRAP per un importo complessivo non superiore ad euro 15.000,00, calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per la locazione degli spazi espositivi in fiere internazionali svolte in paesi esteri europei, in forma singola o associata. Il credito d'imposta deve essere utilizzato entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui l'investimento è effettuato. L'agevolazione, non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse sulle stesse spese.
	2	L'articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 riconosce un credito di imposta IRAP per un importo complessivo non superiore ad euro 15.000,00, alle micro e piccole imprese che nel triennio 2013 – 2015 realizzano un sistema di gestione integrato ed ottengono almeno due certificazioni riconosciute da standard internazionali, di cui almeno una tra le seguenti: a) ISO 14001, di cui al reg. (CE) 761/2001; b) SA8000; c) BS OHSAS 18001; d) registrazione EMAS. Il credito d'imposta deve essere utilizzato entro i tre esercizi finanziari successivi alla certificazione ed è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per la certificazione. Nel caso di registrazione EMAS l'impresa deve optare fra l'agevolazione del presente articolo o la riduzione dell'aliquota prevista all'articolo 4 della medesima legge regionale n. 79 del 2013. L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche inerenti la certificazione di impresa
	3	La legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 riconosce un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio. Sono escluse dall'agevolazione le imprese in difficoltà economica, le banche, le fondazioni bancarie e le compagnie e imprese di assicurazione. L'agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" e il relativo importo complessivo è concesso fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 annui, così destinati: almeno il 70 per cento per progetti concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, fino al 30 per cento per progetti concernenti la valorizzazione del paesaggio.
Lombardia	1	L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 31, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, riconosce alle fondazioni no profit e agli enti ecclesiastici accreditati ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali che riunisce le disposizioni legislative in materia di sanità, compresa la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31) che svolgono attività sanitaria o socio-sanitaria, un credito d'imposta annuale fino alla concorrenza dell'importo corrispondente all'aliquota dell'uno per cento.

ELENCO DELLE ALIQUOTE APPLICABILI E RELATIVA CODIFICA

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), assume valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni. Ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge finanziaria n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176 (cfr. risoluzione n. 13 del 10/12/2008 della Direzione Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze). Le aliquote statali e quelle stabilite dalle singole Regioni e Province Autonome, comunicate dalle stesse all'Agenzia delle Entrate, sono riparametrate secondo le indicazioni fornite dalla citata risoluzione ministeriale.

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	NORMATIVE		
			ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
ABRUZZO					
OR	Aliquota ordinaria	4,82 (*)	-	-	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
A1	Agevolazione per le farmacie rurali sussidiate	3,90 (*)	01/01/01	a regime	L.R. 16/03/01 n. 9
A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) , b) del D.Lgs. n.446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	3,90 (*)	01/01/02	a regime	Art. 14, L. R.10/05/02 n. 7 come modificato dall'art. 84, comma 5, L. R. 26/04/04 n. 15
A3	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	3,90 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 1 e 3, L. R. 17/04/03 n. 7
A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,90 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 2 e 3, L. R. 17/04/03 n. 7
A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività a decorrere dal 1/1/04, per i primi due periodi d'imposta nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,90 (*)	01/01/04	a regime	Art. 84, commi 1-4, L. R. 26/04/04 n. 15
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	5,12 (*)	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
BA	Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,57 (*)	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,82 (*)	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento, quelle di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 per cento) e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di 0,92 punti percentuale. Resta fermo, comunque, l'incremento massimo di 0,92 punti percentuale previsto dal combinato disposto dei commi 1, 1-bis e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446. La regione Abruzzo, con legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44, ha riprodotto la normativa dello Stato. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive delle maggiorazioni.

BASILICATA					
OR	Aliquota ordinaria	3,90	-	-	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
M1	Maggiorazione di aliquota per i seguenti settori di attività: a) produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e servizi connessi di cui ai codici ATECO 2007: 35.1, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 49.50; b) estrazione e trasporto di petrolio greggio e di gas naturale e servizi connessi di cui ai codici ATECO 2007: 06.1, 06.2, 09.1, 09.9, 19.1, 19.2.	4,82	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/13	a regime	Art. 2, L.R. 8/7/14 n. 12 Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
IC1	Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che svolgono attività economiche individuate dai codici ATECO 2007: 35.1, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 49.50; (produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e servizi connessi) e 06.1, 06.2, 09.1, 09.9, 19.1, 19.2 (estrazione e trasporto di petrolio greggio e di gas naturale e servizi connessi)	5,12	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/13	a regime	Art. 2, L.R. 8/7/14 n. 12 Art. 16, co. 1-bis, lett. a) D.Lgs. n. 446/97
BA	Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	4,65	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,90	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	2,98	01/01/02	a regime	Art. 29, co. 2, L. R. 31/01/02 n. 10
A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	2,98	01/01/09	a regime	Art. 29, co. 2, L. R. 31/01/02 n. 10
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

APPENDICE

Appendice

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
CALABRIA					
M1	Maggiorazione dello 0,92% dell'aliquota ordinaria del 3,9%	4,82 (*)	01/01/09	a regime	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97 e Decreto Pr. Giunta reg. 28/05/09 n. 2
IC	Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	5,12 (*)	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 e Decreto Pr. Giunta reg. 28/05/09 n. 2
BA	Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,57 (*)	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97 e Decreto Pr. Giunta reg. 28/05/09 n. 2
AS	Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,82 (*)	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97 e Decreto Pr. Giunta reg. 28/05/09 n. 2
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
(*) In base all'articolo 33 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 30, la copertura di quota parte del disavanzo di gestione in materia di spesa sanitaria per l'esercizio 2008, così come determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale in qualità di Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento e quelle di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 per cento) sono incrementate dello 0,92%, equivalente alla misura massima consentita prevista per le regioni in condizioni di Deficit finanziario di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.					
CAMPANIA					
M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)	4,97 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97 e art. 1, co. 1, L. R. 28/12/05 n. 23
IC	Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	5,27 (*)	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 e Art. 1, co. 1, L. R. 28/12/05 n. 23
BA	Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,72 (*)	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97 e Art. 1, co. 2, L. R. 28/12/05 n. 23
AS	Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,97 (*)	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97 e Art. 1, co. 1, L. R. 28/12/05 n. 23
A1	Agevolazione per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e le cooperative sociali	4,40 (*)	periodo d'imposta 2008	a regime	Art. 75, L.R. 30/01/2008 n. 1
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento, quelle di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 per cento) e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di 0,92 punti percentuale. Resta fermo, comunque, l'incremento massimo di 0,92 punti percentuale previsto dal combinato disposto dei commi 1, 1-bis e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446. Per la Regione Campania l'articolo 11, comma 15, del decreto legge n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99 del 2013, ha stabilito che a decorrere dal 2014, è disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (maggiorazione dell'aliquota Irap di 0,15 punti percentuali). Le aliquote in vigore sono state confermate dagli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 4 del 16 gennaio 2014.					
EMILIA ROMAGNA					
OR	Aliquota ordinaria	3,90	-	-	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
M1	Maggiorazione di aliquota per le attività economiche rientranti nei settori contraddistinti dai codici 23, 40, 64 e 67 della classificazione ATECOFIN 2004 diverse da quelle di cui ai successivi codici IC, IC1, BA e AS	4,82	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/06	a regime	Art. 1, comma 1, L.R. 20/12/06 n. 19
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e da quelle rientranti nei settori contraddistinti dai codici 23, 40, 64, 65, 66 e 67 della classificazione ATECOFIN 2004	4,20	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
IC1	Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che rientrano nei settori contraddistinti dai codici 23, 40, 64, 65, 66 e 67 della classificazione ATECOFIN 2004	5,12	-	a regime	Art. 1, comma 1, L.R. 20/12/06 n. 19 e Art. 16, co. 1-bis, lett. a) D.Lgs. n. 446/97
BA	Maggiorazione di aliquota per le attività economiche rientranti nei settori contraddistinti dal codice 65 della classificazione ATECOFIN 2004 e dal codice 67 della citata classificazione qualora l'attività sia svolta da banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97.	5,57	-	a regime	Art. 1, comma 1, L.R. 20/12/06 n. 19 e Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
BA1	Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 in caso di attività economiche non rientranti nei settori contraddistinti dai codici 65 e 67 della classificazione ATECOFIN 2004	4,65	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Maggiorazione di aliquota per le attività economiche rientranti nei settori contraddistinti dal codice 66 della classificazione ATECOFIN 2004 e dal codice 67 della citata classificazione qualora l'attività sia svolta da imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,82	-	a regime	Art. 1, comma 1, L.R. 20/12/06 n. 19 e Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	3,21	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1, L. R. 21/12/01 n. 48
A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,21	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2, L. R. 21/12/01 n. 48
A3	Agevolazione per le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49	2,98	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/03	a regime	Art. 18, comma 1, L. R. 22/12/03 n. 30
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUTA	ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
FRIULI VENEZIA GIULIA					
OR	Aliquota ordinaria	3,90	–	–	Art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 446/97
A1	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,17	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 13, 14, 15, 16 e 17, L. R. 26/01/04 n. 1
A2	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane insediate nelle zone montane di svantaggio socio-economico aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	2,98	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 13, 14, 15, 16 e 17, L.R. 26/01/04, n. 1
A3	Aliquota ridotta per i soggetti passivi previsti dalla legge regionale che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino: a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP di almeno il 3% rispetto alla media del triennio precedente; b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'art. 2425, primo comma, lett. B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 3% rispetto alla media del triennio precedente	2,98	periodo d'imposta in corso al 01/01/06 la disposizione che fissa la misura degli incrementi al 3% dal 01/01/12	a regime	Art. 2, comma 2, L.R. 18/01/06, n. 2 Regolamento di cui al D.P.Reg. del 6/12/06 n. 0372/Press
A4	Riduzione dell'aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano	2,98	periodo d'imposta in corso al 01/01/07	a regime	Art. 2, L.R. 23/01/07, n. 1
A5	Riduzione dell'aliquota Irap per imprese aventi almeno 1 e non più di 5 dipendenti	2,98	periodo d'imposta in corso al 01/01/09	a regime	Art. 2, comma 1, lett a), L.R. 30/12/08, n. 17
A6	Riduzione dell'aliquota Irap per esercenti arti e professioni con almeno 1 dipendente e volume d'affari non superiore a 120 mila euro	2,98	periodo d'imposta in corso al 01/01/09	a regime	Art. 2, comma 1, lett b), L.R. 30/12/08, n. 17
A7	Riduzione dell'aliquota Irap per i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. n.446/97 di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia. La riduzione si applica per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.	2,90	periodo d'imposta in corso al 01/01/15	a regime	Art. 7, L.R. 20/02/15, n.3 e Regolamento di cui al D.P.Reg. 24/6/15, n.0124/Pres.
A8	Riduzione dell'aliquota Irap a favore dei soggetti passivi Irap che incrementano il costo per il personale addebitato alla ricerca e sviluppo	3,50	periodo d'imposta in corso al 01/01/15	a regime	Art. 19, L.R. 20/02/15, n.3
E1	Esenzione per le Onlus	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/02 periodo d'imposta in corso al 01/01/04 per le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi	a regime	Art. 2 bis, L.R. 25/01/02, n. 3, introdotto dall'art. 7, co 10, L.R. 23/08/02, n. 23 Art. 1, comma 14 bis, L.R. 26/01/04, n. 1, introdotto dall'art. 1, comma 13, L.R. 02/02/05, n.1, per le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20	–	–	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
IC1	Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici A3, A4 e/o A5	3,28	–	a regime	Art. 2, comma 2, L.R. 18/01/06, n.2 Art.2, L.R. 23/01/07, n.1 Art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 30/12/08, n.17 Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
IC2	Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A7	3,20	periodo d'imposta in corso al 01/01/15	a regime	Art. 7, L.R. 20/02/15, n.3 e Regolamento di cui al D.P.Reg. 24/6/15, n.0124/Pres. Art. 16, co.1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
IC3	Riduzione dell'aliquota Irap per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A8	3,80	periodo d'imposta in corso al 01/01/2015	a regime	Art. 19, L.R. 20/02/15, n.3 Art. 16, co. 1 – bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97

segue

APPENDICE

Appendice

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
BA	Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	4,65	–	–	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
BA1	Agevolazione per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici A3, A4 e/o A5	3,73	–	a regime	Art. 2, comma 2, L.R. 18/01/06, n.2 Art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 30/12/2008, n.17 Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs.446/1997
BA2	Agevolazione per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.446/97 che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A7	3,65	periodo d'imposta in corso al 01/01/15	a regime	Art. 7, L.R. 20/02/2015, n.3 e Regolamento di cui al D.P.Reg. 24/6/15, n.0124/Pres. Art. 16, co.1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
BA3	Riduzione dell'aliquota Irap per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6, D.Lgs. 446/1997 che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A8	4,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/15	a regime	Art. 19, L.R. 20/02/2015, n.3 Art. 16, co. 1 – bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,90	–	–	Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
AS1	Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici A3, A4 e/o A5	4,98	–	a regime	Art. 2, comma 2, L.R. 18/01/06, n.2 Art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 30/12/2008, n.17 Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs.446/1997
AS2	Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.446/97 che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A7	4,90	periodo d'imposta in corso al 01/01/15	a regime	Art. 7, L.R. 20/02/2015, n.3 e Regolamento di cui al D.P.Reg. 24/6/15, n.0124/Pres. Art. 16, co.1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
AS3	Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.446/97 che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A8	5,50	periodo d'imposta in corso al 01/01/15	a regime	Art. 19, L.R. 20/02/2015, n.3 Art. 16, co. 1 – bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	–	–	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
E2	Esenzione per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP)	esenti	01/01/06 per le ASP ex IPAB 01/01/12 per le altre ASP	a regime	Art. 2, comma 6, L.R. 18/01/06, n. 2

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
LAZIO					
OR	Aliquota ordinaria	4,82 (*)	–	–	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.	5,12 (*)	–	–	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
BA	Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,57 (*)	–	–	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,82 (*)	–	–	Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	–	–	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento, quelle di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 per cento) e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di 0,92 punti percentuale. Resta fermo, comunque, l'incremento massimo di 0,92 punti percentuale previsto dal combinato disposto dei commi 1, 1-bis e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive delle maggiorazioni.					

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
LIGURIA					
OR	Aliquota ordinaria	3,90	–	–	Art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 446/97
A1	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione: a) organismi di volontariato di cui alla legge n. 266/91 iscritti nel registro regionale di cui alla L.R. n. 15/92 b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381/91, iscritte all'albo regionale di cui alla L.R. n. 23/93. N.B. Nei confronti dei consorzi di coop. sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali di cui al predetto art. 1, co. 1, lett. a) della L. 381/91	3,00	01/01/02	a regime	Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
A2	Agevolazione per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383, iscritte al registro nazionale previsto dall'art. 7, comma 3, della legge medesima.	2,98	01/01/04	a regime	Art. 2, L.R. 02/04/04 n. 7
A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 23	2,98	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 5, commi 1,2,3 L.R. 24/01/06 n. 2
M1	Maggiorazione di aliquota per i soggetti passivi che esercitano attività economiche comprese nelle categorie e sottocategorie di attività economiche individuate dai codici ATECO 2007: 06.10.00; 06.20.00; 09.10.00; 19.10.00; 19.20.10; 24.46.00; 35.11.00; 35.14.00; 35.22.00; 35.23.00; 35.30.00; 53.10.00; 53.20.00; 61.10.00; 61.20.00	4,82	periodo d'imposta in corso al 01/01/08	a regime	Art. 2, comma 1, L.R. 14/12/07 n. 43, come sostituito dall'art. 23, L.R. 23/12/13, n. 41
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20	–	–	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97)
IC1	Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che svolgono attività economiche individuate dai codici ATECO 2007: 06.10.00; 06.20.00; 09.10.00; 19.10.00; 19.20.10; 24.46.00; 35.11.00; 35.13.00; 35.14.00; 35.21.00; 35.22.00; 35.23.00; 35.30.00; 53.10.00; 53.20.00; 61.10.00; 61.20.00	5,12	–	a regime	Art. 2, comma 1, L.R. 14/12/07 n. 43, come sostituito dall'art. 23, L.R. 23/12/13, n. 41 Art. 16, co. 1 – bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
BA	Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,57	–	a regime	Art. 1, comma 1, L.R. 28/11/05 n. 17 e Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,82	–	a regime	Art. 5, co. 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34(**) Art. 16, co. 1 – bis, lett. c) D.Lgs. n. 446/97
E1	Esenzione per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 esercenti attività nelle categorie economiche Turismo, Attività Manifatturiere, Ricerca e Alta Tecnologia individuati dai Codici Divisione Ateco 2007: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 55 56 59, 62, 63, 72, 79, 90, 93, 95e 96	esenti	periodo d'imposta 2016	4 periodi successivi	Art. 17, L.R. 29/12/2015, n. 27
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	–	–	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
A4	Agevolazione per le Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IAPB)	7,50	periodo d'imposta in corso al 01/01/07	a regime	Art. 5, L.R. 03/04/07 n. 15

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
LOMBARDIA					
OR	Aliquota ordinaria	3,90	–	–	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
A1 (*) (***)	Agevolazione per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della L. R. 5/5/04 n. 11 nei piccoli comuni individuati nei provvedimenti attuativi, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative	2,98	periodo d'imposta di inizio attività	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 2, 4 e 5, L.R. 5/5/04 n. 11
A2 (***)	Agevolazione per le scuole dell'infanzia autonome di cui all'art. 7-ter, della legge regionale n. 19 del 2007	2,98	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/07	a regime	Art. 1, co. 2, lett. g), L.R. 28/12/07 n. 35
A3 (***)	Agevolazione per gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 8/2013, nei locali in cui si svolge l'attività.	2,98	1/1/14	31/12/18	Art. 4, commi 5, 6 e 8, L.R.21/10/13, n.8
A4 (***)	Agevolazione a favore delle imprese start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, iscritte nel corso dell'anno 2013 nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese	2,90	01/01/15	31/12/16	Art. 77, co. 6-quater e 6-quinquies, L.R. 14/7/03, n. 10
M1	Maggiorazione di aliquota per gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco individuati dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 8/2013	4,82	1/1/14	31/12/18	Art. 4, commi 7 e 8, L.R.21/10/13, n.8
E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 e 8, L.R.18/12/01 n. 27 come confermato dall'art. 77, co. 1 e co. 2, L. R. 14/07/03 n. 10
E3 (***)	Azzeramento dell'aliquota IRAP applicata alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011	0	01/01/15	a regime	Art. 77, co. 6-sexies e 6-septies, L.R. 14/07/03, n. 10
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20	–	–	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
IC1 (***)	Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A1	3,28	periodo d'imposta di inizio attività	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 2, 4 e 5, L.R. 5/5/04 n. 11 Art. 16, co. 1 – bis, lett. a) D.Lgs. n. 446/97
BA (**)	Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,57	–	a regime	Art. 76, L.R.14/07/03, n. 10 Art. 16, co. 1-bis lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS (**)	Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,82	–	a regime	Art. 76, L.R.14/07/03, n. 10 Art. 16, co. 1-bis lett. c), D.Lgs. n. 446/97
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	–	–	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
E2 (***)	Esenzione per le Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)	esenti	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/07	a regime	Art. 1, co. 2, lett. f), L.R. 28/12/07 n. 35
(*) L'agevolazione è riconosciuta per ulteriori 3 periodi d'imposta alle imprese composte da giovani o donne con i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2004					
(**) Maggiorazione confermativa dell'aumento di aliquota stabilito dalla legge regionale n. 27 del 18/12/2001 riguardante i codici di attività economiche ATECO 2007 relative a tutti i codici a sei cifre appartenenti ai settori 64, 65 e 66 qualora l'attività sia svolta da soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97.					
(***) Le agevolazioni sono riconosciute compatibilmente alle disposizioni comunitarie.					

APPENDICE

Appendice

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
MARCHE					
M1	Maggiorazione generalizzata dell'aliquota ordinaria (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)	4,73	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3, L.R. 19/12/01 n. 35 Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
<i>Sospensione dalla maggiorazione M1 per determinate categorie di soggetti e settori di attività:</i>					
SM1	a) soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000	3,90	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. a), L. R. 19/12/01 n. 35
SM2	b) soggetti di cui all'art.3, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 446/97, considerati ONLUS ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.460/97	3,90	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. c), L. R. 19/12/01 n. 35
SM3	c) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale	3,90	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e), L. R. 19/12/01 n. 35
SM4	d) settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20 (confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007: 72.11.00, 72.19.01, 72.19.09, 72.20.00) (*)	3,90	periodo d'imposta in corso al 01/01/05	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-bis), L. R. 19/12/01 n. 35 come integrato dall'art. 35 L.R. 24/12/04 n. 29
SM5	e) settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche: 92.3 (confluisce nei nuovi codici Ateco 2007: 79.90.11, 85.52.01, 90.01.01, 90.01.09, 90.02.01, 90.02.02, 90.02.09, 90.03.02, 90.03.09, 90.04.00, 93.21.00, 93.29.10, 93.29.90) (*)	3,90	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-ter), L.R. 19/12/01 n.35 aggiunta dall'art. 19 L. R. 11/10/05 n. 24
A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991	2,50	Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/07	a regime	Art. 1, co. 4-bis, L. R. 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3 e come sostituito dall'art. 34, L.R. 27/12/07 n. 19
A2	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991	1,50	Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/07	a regime	Art. 1, co. 5 L. R. 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3 e come sostituito dall'art. 34, L.R. 27/12/07 n. 19
A3	Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature di cui ai codici ISTAT attività economiche: 19.30.1, 19.30.2, 19.30.3 ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria di cui al codice ISTAT attività economiche: 19.20.0 (confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007: 15.20.10, 15.20.20, 16.29.11, 22.19.01, 22.29.01 e 15.12.09) (*)	4,13	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 1, L. R. 22/12/03 n. 25 e art. 30, co. 1, L.R. 19/02/04 n. 2
	Agevolazione per riduzione aliquota, per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G (i codici numerici di tali sezioni confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007 come indicati nella tabella di raccordo sottocitata) (*) a condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL da applicare ai sensi del decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000:	4,13	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/07	a regime	Art. 1, comma 5 bis, L.R. 19/12/01, n.35, inserito dall'art. 19 L.R. 11/10/05, n. 24, come modificato dall'art.34, L.R. 27/12/07, n. 19, dall'art. 27 L.R. 28/12/10, n. 20, dall'art. 5, L.R. 29/11/13, n. 44, e dall'art. 5 L.R. 23/12/13, n. 49. Art. 33, comma 1, L. R. 28/07/09, n. 18
A4.1	a) imprese che esportano all'estero almeno il 50% del fatturato dell'ultimo anno				
	b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6/5/2003, nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per ciascun periodo d'imposta, si verifichi almeno una delle condizioni indicate:			tre periodi di imposta e per ogni periodo di imposta in cui si verifichi la condizione	
A4.2.1	1) abbiano assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o l'impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso di laurea specialistica appartenente ad una delle classi previste dalla legge regionale				
A4.2.2	2) abbiano ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS				
A4.2.3	3) abbiano registrato almeno un brevetto per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale				
A5	Agevolazione per riduzione aliquota, per le attività di preparazione e concia del cuoio di cui al codice ISTAT attività economiche 19.10.0 (confluisce nel nuovo codice Ateco 2007: 15.11.00) (*)	4,13	01/01/06	a regime	Art. 25, L.R. 10/02/06 n. 2
E1	Azzeramento dell'aliquota Irap per le nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2016, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma regionale	0	01/01/16	due periodi di imposta a partire dal 2016	Art. 3, L.R. 28/12/15, n. 30
IC	Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	5,03	-	a regime	Art. 1, co. 3 L.R. 19/12/01 n. 35 Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 Art. 11, L.R. 31/10/11 n. 20
IC1	Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono di una delle agevolazioni di cui al codice A4	4,43	-	a regime	Art. 1, co. 5-bis, L.R. 19/12/01 n. 35 Art. 16, co. 1 - bis, lett. a) del D.Lgs. n. 446/97
BA	Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,48	-	a regime	Art. 1, co. 3 L.R. 19/12/01 n. 35 Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97 Art. 11, L.R. 31/10/11 n. 20
AS	Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,73	-	a regime	Art. 1, co. 3 L.R. 19/12/01 n. 35 Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97 Art. 11, L.R. 31/10/11 n. 20
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

(*) Per il raccordo con i nuovi codici Ateco 2007 vedasi apposita tabella dell'Agenzia delle Entrate disponibile nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
MOLISE (*)					
OR	Aliquota ordinaria	4,82 (**)	–	–	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 446/97 limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002, individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 167 del 30/12/02	3,90 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2 L.R. n. 1/04 Art. 14, L.R. n. 5/05 art. 4 L.R. n. 42/06
A2	Agevolazione per le imprese giovanili di cui all'art. 5, co.1 del decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000, e per le imprese individuali il cui titolare ha età non superiore a 35 anni	3,90 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 Art. 2, L.R. n. 1/04 Art. 4, L.R. n. 42/06
A3	Agevolazione per le imprese femminili in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215	3,90 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 Art. 2, L.R. n. 1/04 Art. 4, L.R. n. 42/06
A4	Agevolazione per le società sportive dilettantistiche operanti senza fine di lucro	3,90 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2, L.R. n. 1/04 art. 4 L.R. n. 42/06
A5	Agevolazione per le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei Comuni montani con rilievo altimetrico superiore a 750 mt sul livello del mare	3,90 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 Art. 2, L.R. n. 1/04 Art. 4, L.R. n. 42/06
E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/05	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 Art. 2, L.R. n. 1/04 Art. 14, L.R. n. 5/05 Art. 4, L.R. n. 42/06
E2	Azzeramento dell' aliquota Irap per le nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2016, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma regionale	0	01/01/2016	due periodi di imposta a partire dal 2016	Art. 20, L.R. 4/05/16, n. 5
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	5,12 (**)	–	–	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
IC1	Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici A1, A2, A3 e/o A5	4,20 (**)	–	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 Art. 2 L.R. n. 1/04; Art. 14, L.R. n. 5/05 Art. 4 L.R. n. 42/06 Art. 16, co. 1 – bis, lett. a) D.Lgs. n. 446/97
BA	Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,57 (**)	–	–	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
BA1	Agevolazione per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici A1, A2, A3 e/o A5	4,65 (**)	–	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 Art. 2 L.R. n. 1/04; Art. 14, L.R. n. 5/05 Art. 4 L.R. n. 42/06 Art. 16, co. 1 – bis, lett. b) D.Lgs. n. 446/97
AS	Aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,82 (**)	–	–	Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
AS1	Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici A1, A2, A3 e/o A5	5,90 (**)	–	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 Art. 2 L.R. n. 1/04; Art. 14, L.R. n. 5/05 Art. 4 L.R. n. 42/06 Art. 16, co. 1 – bis, lett. c) D.Lgs. n. 446/97
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	–	–	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

(*) L'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di "de minimis" (art. 2, co. 10, L. R. 09/01/04 n. 1 e art. 14, co. 5, L. R. 07/02/05 n. 1).

(**) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento, quelle di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 per cento) e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di 0,92 punti percentuale.

Resta fermo, comunque, l'incremento massimo di 0,92 punti percentuale previsto dal combinato disposto dei commi 1, 1-bis e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446.

Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

APPENDICE

Appendice

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	NORMATIVE		
			ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
PIEMONTE					
OR	Aliquota ordinaria	3,90	–	–	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
A1	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991 Riduzione di aliquota del 2,00%	1,90	01/01/05	a regime	Art. 3, comma 1, L. R. 04/03/03 n. 2
A2	Agevolazione per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria	2,25	Periodo d'imposta 2008	a regime	Art. 5, L.R. 23/04/07 n. 9
A3	Agevolazione per l'editoria e l'informazione locale	2,98	Periodo d'imposta 2008	a regime	Art. 8, co. 1, lett. d), L.R. 25/06/08 n.18 come sostituita dall'art. 5, L.R. n.22 del 06/08/09 e dall'art. 1, L.R. n. 18 del 16/06/2009
A4(*)	Aliquota ridotta dello 0,92% per le attività economiche esercitate esclusivamente in comuni montani e non montani ad alta marginalità	2,98	01/01/11	a regime	Art. 2, comma 1, L.R. 3/08/10 n. 19
A6	Agevolazione per gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	2,98	1/1/15	31/12/17	Art. 7, co. 5, L.R. 5/2/14, n.1
M1	Maggiorazione di aliquota per gli esercizi nei quali sono presenti uno o più apparecchi da gioco individuati dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 8/2013 di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	4,82	1/1/15	a regime	Art. 7, co. 6, L.R. 5/2/14, n.1
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20	–	–	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
IC1	Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione trafori e che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A4	3,28	–	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 Art. 2, comma 1, L.R. 3/08/10 n. 19
BA	Maggiorazione di aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,57	–	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97 Art. 1, co. 1, L. R. 21/04/06 n. 14, modificato dall'art. 13, co. 1, L. R. 13/11/06 n. 35
BA1	Agevolazione per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A4	4,65	–	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97 Art. 2, comma 1, L.R. 3/08/10 n. 19
AS	Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,82	–	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97 Art. 1, co. 1, L. R. 21/04/06 n. 14, modificato dall'art. 13, co. 1, L. R. 13/11/06 n. 35
AS1	Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A4	5,90	–	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97 Art. 2, comma 1, L.R. 3/08/10 n. 19
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	–	–	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
A5	Agevolazione per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)	4,25	Periodo d'imposta 2008	a regime	Art. 3, L.R. 23/04/07 n. 9
(*) L'elenco dei comuni ad alta marginalità è reperibile sul sito internet www.regione.piemonte.it/tributi/rap/aliquote.htm					
PUGLIA					
M1	Maggiorazione dell'aliquota ordinaria del 3,9%	4,82	01/01/08	a regime	Art. 4, co. 1, L.R. 29/12/15 n. 40 Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
IC	Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	5,12	–	a regime	Art. 4, co. 1, L.R. 29/12/15 n. 40 Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
BA	Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,57	–	a regime	Art. 4, co. 1, L.R. 29/12/15 n. 40 Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,82	–	a regime	Art. 4, co. 1, L.R. 29/12/15 n. 40 Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art. 48, co 1 e 2, L.R. 21/05/02 n. 7 Art. 4, comma 2, L.R. 29/12/15 n. 40
E2	Esenzione per le Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)	esenti	01/01/10	a regime	Art. 48, co. 2-bis, L.R. 21/05/02 n. 7 come inserito dall'art. 4 L. R. 31/12/09 n. 34 Art. 4, comma 2, L.R. 29/12/15 n. 40
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	–	–	Art. 16, co. 2, del D.Lgs. n. 446/97

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	NORMATIVE		
			ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
SARDEGNA					
A1	Riduzione dell'aliquota ordinaria del 3,90%	2,93	-	a regime	Art. 3, co.5, lett. a) L.R. 9/3/15 n. 5 Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
IC	Maggiorazione dell'aliquota del 4,20% per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	5,12	-	a regime	Art. 3, co.5, lett. b) L.R. 9/3/15 n. 5 Art. 16, co. 1-bis lett. a), D.Lgs. n. 446/97
BA	Maggiorazione dell'aliquota del 4,65% per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,57	-	a regime	Art. 3, co.5, lett. b) L.R. 9/3/15 n. 5 Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Maggiorazione dell'aliquota del 5,90% per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,82	-	a regime	Art. 3, co.5, lett. b) L.R. 9/3/15 n. 5 Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/04	a regime	Art.17, comma 5, L. R. 29/04/03 n. 3
E2	Esenzione per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di cui al D.Lgs. 207/01.	esenti	01/01/09	a regime	Art. 2, co. 11, L.R. 14/05/09 n.1 come modificata dall'art. 1, co. 10, L.R.7/8/09 n.3
E3	Azzeramento delle aliquote IRAP di cui agli articoli 16, comma 1, e 45, comma 1, del D.Lgs.n. 446/97 per le nuove iniziative produttive intraprese nei territori o regionale	0	Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14	5 periodi d'imposta	Art. 3, co.1, L.R. 9/3/15 n. 15
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	a regime	Art. 3, co.6, L.R. 9/3/15 n. 5 Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
SICILIA					
OR	Aliquota ordinaria	4,82 (**)	-	-	Art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 446/97
M1	Maggiorazione dello 0,92% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	4,82 (**)	27/03/02	a regime	Art. 7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2
A1	Agevolazione per le aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale.	2,98	27/03/02	tre anni dalla denuncia	Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2 art. 2, co. 50, L. 24/12/07 n. 244
E1	Esenzione per le ONLUS di cui al D.Lgs. n.460/97, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/00 e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91	esenti	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2
E2 (*)	Esenzione per le imprese turistiche, alberghiere e artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni, culturali e dell'information technology, le industrie agro-alimentari e le imprese industriali con fatturato non superiore a 10 milioni di euro. L'esenzione è prevista in caso di inizio dell'attività dal 2004 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello di inizio attività	Art. 14, L. R. 29/12/03 n. 21
E3	Esenzione per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)	esenti	16/04/03	a regime	Art. 43, L. R. 16/04/03 n. 4
IC	Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	5,12 (**)	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
IC1	Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A1	3,28	-	tre anni dalla denuncia	Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2 Art. 2, co. 50, L. 24/12/07 n. 244 Art. 16, co. 1 – bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
BA	Maggiorazione dello 0,92% per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 anche se operanti in forma cooperativa	5,57 (**)	-	a regime	Art. 7, co. 1 e 2 L. R. 26/03/02 n. 2 Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
BA1	Agevolazione per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A1	3,73	-	tre anni dalla denuncia	Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2 Art. 2, co. 50, L. 24/12/07 n. 244 Art. 16, co. 1 – bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Maggiorazione dello 0,92% per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 anche se operanti in forma cooperativa	6,82 (**)	-	a regime	Art. 7, co. 1 e 2 L. R. 26/03/02 n. 2 Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
AS1	Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A1	4,98	-	tre anni dalla denuncia	Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2 Art. 2, co. 50, L. 24/12/07 n. 244 Art. 16, co. 1 – bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

(*) Gli aiuti previsti sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".

(**) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento, quelle di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 per cento) e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di 0,92 punti percentuale.

Resta fermo, comunque, l'incremento massimo di 0,92 punti percentuale previsto dal combinato disposto dei commi 1, 1-bis e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446.

Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

APPENDICE

Appendice

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	NORMATIVE		
			ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
TOSCANA					
OR	Aliquota ordinaria	3,90	-	-	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
A1 (*)	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L.gs. n.446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91 limitatamente alle attività istituzionali esercitate	2,98	01/01/14	a regime	Art. 1, co. 1, lett. a) e b), L.R. 24/12/13, n. 79
A2 (*)	Agevolazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), ed e), del d. lgs. 446/1997 con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 che siano costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b), oppure sottoposti all'attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo d. lgs. 155/2006	2,98	01/01/14	a regime	Art. 1, c.1, lett. c), L.R. 24/12/13, n. 79
A3 (*)	Agevolazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e b), del d. lgs. 446/1997, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nei territori montani dei comuni di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 e con valore della produzione netta non superiore a 77.000 euro	2,94	01/01/14	a regime	Art. 3, L.R. 24/12/13, n. 79, come modificato dall'art.14 L.R. 28/12/15 n.81
A7 (*)	Agevolazione per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) – attività commerciale	2,98	01/01/14	a regime	Art. 2, L.R. 24/12/13, n. 79
A9 (*)	Agevolazione per i settori di attività economica 77.11 e 77.12 della classificazione ATECO 2007	2,98	01/01/14	a regime	Art. 5, L.R. 24/12/13, n. 79
A11 (*)	Riduzione di aliquota di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d'imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla Regione entro trenta giorni l'avvenuta rimozione	3,4	01/01/15	a regime	Art. 11 L.R. 18/10/13 n. 57 come sostituito dall'art.7 L.R. 29/12/14 n.86
E1	Esenzione per gli esercenti l'attività commerciale di cui all'articolo 4 del D.lgs. n.114 del 31/3/98, n. 114 nei territori classificati montani ai sensi dell'articolo 83 della l.r. 68/2011, con popolazione uguale o inferiore a cinquecento abitanti, e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività, ai sensi dell' articolo 10, co. 1, lett. a), del medesimo d.lgs. 114/1998	esenti	01/01/16	a regime	Art. 13, L.R. 24/12/13, n. 79 come sostituito dall'art.17 L.R. 28/12/15 n.81
M1	Maggiorazione di aliquota IRAP per le attività economiche individuate dai codici ISTAT (Ateco 2002): 23.2; 63.21.2; 64.2; 67 e 70 e dai codici Ateco 2007: 05; 06; 07; 08; 09; 21; 35; 36; 37; 38; 39; 45; 46; 47; 49.10; 49.20; 49.31; 49.39; 49.50; 50; 51; 52.22; 52.23; 52.24; 52.29; 53; 55; 56; 58; 62; 63; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77.21; 77.22; 77.29; 77.31; 77.32; 77.33; 77.34; 77.35; 77.39; 77.40; 78; 79; 80; 82; 86.10; 86.21; 86.22; 86.90; 86.23; 92; 95 N.B. la maggiorazione per i codici 45; 46; 47; 55; 56; 86.10; 86.21; 86.22; 86.90; si applica solo alle società di capitali	4,82	-	a regime	Art. 5, L. R. 22/12/06 n. 64 Art. 1, co. 1, L. R. 27/12/12 n. 77
M2	Maggiorazione di aliquota dello 0,30 per cento per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati alla maggiorazione di cui al codice M1	4,20	01/01/14	a regime	Art. 11 L.R.18/10/13 n. 57 come sostituito dall'art.7, L.R. 29/12/14, n. 86
M3	Riduzione di aliquota di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 in caso di esercizio di attività economiche individuate dai codici Istat di cui alla maggiorazione M1	4,32	01/01/15	a regime	Art. 11 L.R. 18/10/13 n. 57 come sostituito dall'art.7 L.R. 29/12/14 n.86
BA	Maggiorazione di aliquota per le attività individuate dal codice ISTAT 65 della classificazione Ateco 2002 e dal codice 67 della citata classificazione qualora l'attività sia svolta da banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 446/97	5,57	-	a regime	Art. 5, L. R. 22/12/06 n. 64 e art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
BA1	Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 in caso di attività economiche non rientranti nei codici 65 e 67 della classificazione Ateco 2002	4,65	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Maggiorazione di aliquota per le attività individuate dal codice ISTAT 66 della classificazione Ateco 2002 e dal codice 67 della citata classificazione qualora l'attività sia svolta da imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 446/97	6,82	-	a regime	Art. 5, L. R. 22/12/06 n. 64 e art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori che svolgono attività economiche diverse da quelle di cui ai successivi codici	4,20	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
IC1 (*)	Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A3	3,24	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 Art. 3, L.R. 24/12/13, n. 79 come sostituito dall'art.17 L.R. 28/12/15 n.81

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	NORMATIVE		
			ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
IC5	Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che svolgono attività economiche individuate dai codici ISTAT (Ateco 2002): 23.2; 63.21.2; 64.2; 67 e 70 e dai codici Ateco 2007: 05; 06; 07; 08; 09; 21; 35; 36; 37; 38; 39; 45; 46; 47; 49.10; 49.20; 49.31; 49.39; 49.50; 50; 51; 52.22; 52.23; 52.24; 52.29; 53; 55; 56; 58; 62; 63; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77.21; 77.22; 77.29; 77.31; 77.32; 77.33; 77.34; 77.35; 77.39; 77.40; 78; 79; 80; 82; 86.10; 86.21; 86.22; 86.90; 86.23; 92; 95. N.B. la maggiorazione per i codici 45; 46; 47; 55; 56; 86.10; 86.21; 86.22; 86.90; si applica solo alle società di capitali	5,12	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 Art. 5, L.R. 22/12/06 n. 64 Art. 1, co. 1, L.R. 27/12/12 n. 77
IC6 (*)	Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A9	3,28	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 Art. 5, L.R. 24/12/13, n. 79
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
A8	Agevolazione per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) – attività istituzionale	7,58	01/01/14	a regime	Art. 2, L.R. 24/12/13, n. 79

(*) Le agevolazioni rientrano nella disciplina comunitaria del regime "de minimis"

UMBRIA

OR	Aliquota ordinaria	3,90	-	-	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
M1 (*)	Maggiorazione di aliquota Irap per i settori di attività economiche contraddistinti dai codici Ateco 2007: 35.11.00; 35.12.00; 35.13.00; 35.14.00; 53.10.00; 53.20.00; 61.10.00; 61.20.00; 61.30.00; 61.90.10; 61.90.20; 61.90.91; 61.90.99; 41.10.00; 42.99.01; 68.10.00; 68.20.01; 68.20.02; 68.31.00 e dai codici Ateco 2007: 66.11.00; 66.12.00; 66.30.00; 66.19.40; 66.29.01 qualora l'attività non sia svolta da banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 e da imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	4,82	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/07	a regime	Art. 23, L.R. 24/12/07 n. 36
A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	2,98	01/01/08	a regime	Art. 3, co. 1, L.R. 27/04/01 n. 13 come sostituito dall'art.21 L.R. 24/12/07 n.36
A2	Agevolazione per le cooperative sociali di tipo A di cui alla Legge n. 381/1991 limitatamente alle attività istituzionali esercitate	1,50	01/01/08	a regime	Art. 11, co. 2, L.R. 4/4/14 n. 5
A3	Agevolazione per le società cooperative di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	2,98	01/01/08	a regime	Art. 4, co. 1, L.R. 27/04/01 n.13 come sostituito dall'art.22 L.R. 24/12/07 n.36
E1	Esenzione per le cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/1991 limitatamente alle attività istituzionali esercitate	esenti	01/01/08	a regime	Art. 21, co. 3, L.R. 24/12/07 n. 36
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che non svolgono attività economiche contraddistinte dai codici Ateco 2007 previsti nell'art. 23 della legge regionale 24/12/07 n. 36.	4,20	-	-	Art. 16, co. 1 – bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
IC1	Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che svolgono attività economiche contraddistinte dai codici Ateco 2007 previsti nell'art. 23 della legge regionale 24/12/07 n. 36.	5,12	-	a regime	Art. 23, L.R. 24/12/07 n. 36 Art. 16, co. 1 – bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
BA	Maggiorazione di aliquota Irap per i settori di attività economiche contraddistinti dai codici Ateco 2007: 64.11.00; 64.19.10; 64.19.20; 64.19.30; 64.91.00; 64.92.09; 64.99.20; 64.19.40; 64.99.10; 64.30.10; 64.30.20; 64.20.00; 64.99.30; 64.99.50; 64.99.40; 64.99.60; e dai codici Ateco 2007: 66.11.00; 66.12.00; 66.30.00; 66.19.40 qualora l'attività sia svolta da banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,57	-	a regime	Art. 23, L.R. 24/12/07 n. 36 e Art. 16, co. 1 – bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
BA1	Aliquota per banche ed altri enti e società finanziarie di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che non svolgono attività economiche di cui ai codici ATECO 2007 previsti dall'art. 23 della legge regionale n. 36 del 2007	4,65	-	-	Art. 16, co. 1 – bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Maggiorazione di aliquota Irap per i settori di attività economiche contraddistinti dai codici Ateco 2007: 65.11.00; 65.12.00; 65.20.00; 65.30.10; 65.30.20; 65.30.30 e dai codici Ateco 2007: 66.30.00; 66.19.40; 66.29.01 qualora l'attività sia svolta da imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,82	-	a regime	Art. 23, L.R. 24/12/07 n. 36 e Art. 16, co. 1 – bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97

(*) La maggiorazione non si applica ai soggetti del settore "produzione di energia elettrica" che esercitano complessivamente impianti di potenza fino a dieci Megawatt elettrici (MWe). Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la maggiorazione di aliquota prevista dal comma 1 è applicabile a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2008.

APPENDICE

Appendice

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	NORMATIVE		
			ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
VALLE D'AOSTA					
OR	Aliquota ordinaria	3,90	-	-	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
A1 (*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della l.r. 27/98 che si costituiscono dopo il 1/1/04 Riduzione di aliquota dello 0,92%	2,98	01/01/04	3 periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di costituzione	Art. 1, co. 4, L. R. 15/12/03 n. 21 e art. 1 L.R. 10/12/08 n. 29
A2 (*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della l.r. 27/98 composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, o da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni ovvero costituite da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali Riduzione di aliquota dello 0,92%	2,98	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5, L. R. 15/12/03 n. 21
A3	Agevolazione per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, realizzino, su base nazionale, entrambi i seguenti presupposti: a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 % rispetto alla media del triennio precedente; b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'art. 2425, comma primo, lett. b), n. 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5 % rispetto alla media del triennio precedente. Riduzione di aliquota dello 0,92%.	2,98	periodo d'imposta in corso al 01/01/08	a regime	Art. 1, co. 1, L. R. 12/12/07 n. 32
A4	Agevolazione per i soggetti passivi che incrementano di almeno il 2,5 per cento le unità nette di lavoro in forza con contratto a tempo indeterminato, in uno dei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012. Riduzione di aliquota dello 0,92%	2,98	Agevolazione temporanea - Periodo d'imposta in corso dal 01/01/13 al 01/01/15	3 periodi d'imposta a partire da quello di realizzazione dell'incremento	Art. 2 co. 3- L. R. 13/12/11 n. 30
A6	Agevolazione per i soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative produttive nel territorio regionale. Riduzione di aliquota dello 0,92%.	2,98	periodo d'imposta in corso al 01/01/13	per il primo anno di imposta	Art. 2 co. 1 e 2- L. R. 13/12/11 n. 30
A7	Agevolazione per i soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative produttive nel territorio regionale. Riduzione di aliquota dello 0,46%	3,44	periodo d'imposta in corso al 01/01/13	per il secondo, terzo e il quarto anno d'imposta	Art. 2 co. 1 e 2- L. R. 13/12/11 n. 30
A8 (*)	Agevolazione per i soggetti che conseguono il marchio regionale "Slot-Free Regione autonoma Valle d'Aosta" rilasciato a coloro che, detenendo nel proprio esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2015, apparecchiature per il gioco d'azzardo, ne comprovino la successiva dismissione.	3,44	Periodo d'imposta in corso al 01/01/16	3 periodi d'imposta a decorrere dal quello in cui è conseguito il marchio	L.R. 15/06/15, n. 14 Art. 40 L. R. 11/12/2015, n. 19
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
IC1	Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici A1, A2, A3, A4 e A6	3,28	-	Si rinvia alla singola agevolazione	Art. 1, co. 4 e 5 - L. R. 15/12/03 n. 21 Art. 1 L. R. 10/12/2008 n.29 Art. 1, co. 1 - L. R. 12/12/07 n. 32 Art. 2 - L. R. 13/12/2011 n. 30
IC2	Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A7 o A8	3,74	periodo d'imposta in corso al 01/01/13	dal secondo anno d'imposta	Art. 2 co. 1 e 2- L. R. 13/12/2011 n. 30 L.R. 15/06/15, n. 14 Art. 40 - L. R. 11/12/15, n. 19
BA	Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	4,65	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
BA1	Agevolazione per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici A1, A2, A3, A4 e A6	3,73	-	Si rinvia alla singola agevolazione	Art. 1, co. 4 e 5 - L. R. 15/12/03 n. 21 Art. 1 L. R. 10/12/2008 n. 29 Art. 1, co. 1 - L. R. 12/12/07 n. 32 Art. 2 - L. R. 13/12/2011 n. 30
BA2	Agevolazione per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A7 o A8	4,19	periodo d'imposta in corso al 01/01/13	dal secondo anno d'imposta	Art. 2 co. 1 e 2- L. R. 13/12/2011 n. 30, L.R. 15/06/15, n. 14 Art. 40 - L. R. 11/12/15, n. 19
AS	Aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,90	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
AS1	Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici A1, A2, A3, A4 e A6	4,98	-	Si rinvia alla singola agevolazione	Art. 1, co. 4 e 5 - L. R. 15/12/03 n. 21 Art. 1 L. R. 10/12/2008 n.29 Art. 1, co. 1 - L. R. 12/12/07 n. 32 Art. 2 - L. R. 13/12/2011 n. 30
AS2	Agevolazione per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97 che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A7 o A8	5,44	periodo d'imposta in corso al 01/01/13	dal secondo anno d'imposta	Art. 2 co. 1 e 2- L. R. 13/12/2011 n. 30 L.R. 15/06/15, n. 14 Art. 40 - L. R. 11/12/15, n. 19
E1	Esenzione per le Onlus di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/03	a regime	Art. 1, co. 2, L.R. 11/12/02 n. 25
E2 (*)	Esenzione per i centri polifunzionali di servizio di cui agli artt. 10, co. 1, lett. a) del D.lgs n. 114/98 e 12 della L. R. n. 12/99.	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 e 2, L.R. 19/12/05 n. 34
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
E3	Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 03/08/06 n. 15

(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis"

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	NORMATIVE		
			ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
VENETO					
OR	Aliquota ordinaria	3,90	-	-	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97
A1 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese giovanili che si sono costituite nel territorio regionale negli anni 2013-2015 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 57/1999	2,90	-	3 periodi d'imposta	Art. 4, co. 1, L. R. 21/12/06 n. 27 Art. 8, co. 1, lett. b), L. R. 12/01/09 n. 1
A2 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese femminili che si sono costituite nel territorio regionale negli anni 2013-2015 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2000	2,90	-	3 periodi d'imposta	Art. 4, co. 1, L. R. 21/12/06 n. 27 Art. 8, co. 1, lett. b), L. R. 12/01/09 n. 1
A3 (*)	Agevolazioni per le nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 24/1994 e successive modificazioni e loro nuovi consorzi che si sono costituiti nel territorio regionale negli anni 2013-2015 in possesso dei requisiti di cui alle medesime leggi regionali n. 24/1994 e successive modificazioni	2,90	-	3 periodi d'imposta	Art. 4, co. 2, L. R. 21/12/06 n. 27 Art. 8, co. 1, lett. b), L. R. 12/01/09 n. 1
A4 (*)	Agevolazione per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 23/2006 iscritte nella sez. A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. a) della medesima legge regionale n. 23/2006 con valore della produzione superiore a 100.000 euro	3,35	01/01/07	a regime	Art. 5, co. 2, L. R. 21/12/06 n. 27 Art. 8, co. 1, lett. c), L. R. 12/01/09 n. 1
A5 (*)	Agevolazione per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 23/2006 iscritte nella sez. A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. a) della medesima legge regionale n. 23/2006 con valore della produzione non superiore a 100.000 euro	2,35	periodo d'imposta 2009	a regime	Art. 8, co. 1, lett. d), L. R. 12/01/09 n. 1
A6	Agevolazione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) - attività non istituzionale	2,90	periodo d'imposta 2008	a regime	Art. 2, co. 1, L. R. 17/12/07 n. 36 Art. 8, co. 1, lett. e), L. R. 12/01/09 n. 1
E1 (*)	Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) della L. R. n. 23/2006 iscritte nella sez. B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. b) della medesima legge regionale n. 23/2006	esenti	01/01/07	a regime	Art. 5, co. 1, L. R. 21/12/06 n. 27 e art. 8, co. 1 e 3, L. R. 12/01/09 n. 1
E2 (**)	Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) della L. R. n. 23/2006 iscritte nella sez. B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. b) della medesima legge regionale n. 23/2006	esenti	01/01/07	a regime	Art. 5, co. 1, L. R. 21/12/06 n. 27 e art. 8, co. 1 e 4, L. R. 12/01/09 n. 1
BA	Maggiorazione dello 0,92% dell'aliquota IRAP per le banche ed altri enti e società finanziari di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 446/97	5,57	-	a regime	Art. 2, L. R. 26/11/04 n. 29 Art. 8, co. 1, lett. a), L. R. 12/01/09 n. 1 Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Maggiorazione dello 0,92% dell'aliquota IRAP per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 446/97	6,82	-	a regime	Art. 2, L. R. 26/11/04 n. 29 Art. 8, co. 1, lett. a), L. R. 12/01/09 n. 1 Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20	-	-	Art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
IC1	Agevolazione per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono di una delle agevolazioni di cui ai codici A1 e/o A2	3,20	-	3 periodi d'imposta	Art. 4, co. 1, L. R. 21/12/06 n. 27 Art. 8, co. 1, lett. b), L. R. 12/01/09 n. 1 Art. 16, co. 1 - bis, lett. a) del D.Lgs. n. 446/97
M1 (***)	Maggiorazione dell'aliquota IRAP per gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	4,10	01/01/16	a regime	Art. 20, co. 8, L. R. 27/4/15 n. 6;
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
A7	Agevolazione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) - attività istituzionale	7,50	periodo d'imposta 2008	a regime	Art. 2, co. 1, L. R. 17/12/07 n. 36 Art. 8, co. 1, lett. e), L. R. 12/01/09 n. 1

(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, "Legge finanziaria 2000".

(**) In deroga alle disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, "Legge finanziaria 2000", possono essere applicate, laddove più favorevoli, le disposizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione" e successive modificazioni.

(***) La maggiorazione dello 0,20% prevista dall'articolo 20, comma 8, della legge regionale n. 6 del 2015, è esplicitata, in tabella, relativamente ai soli soggetti passivi IRAP con aliquota ordinaria del 3,90%. Qualora i soggetti passivi fossero tenuti ad applicare, invece, una differente aliquota IRAP, ai sensi di norme statali o regionali, la maggiorazione dello 0,20% dovrà essere sommata a tale diversa aliquota IRAP. In tal caso inserire il codice XX nel campo "codice aliquota".

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	NORMATIVE		
			ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
PROVINCIA DI BOLZANO					
A1	Aliquota ordinaria fissata al 2,68% N.B. Dalla riduzione sono esclusi i soggetti di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446/97	2,68	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14	a regime	Art. 21-bis, co. 7 bis L.P. 11/08/98 n. 9
A2	Ulteriore riduzione dell'aliquota ordinaria per i soggetti che fruiscono dell'agevolazione di cui al codice A1 qualora vengano intraprese nuove iniziative produttive sul territorio provinciale.	0	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/11	31/12/15	Art. 21-bis, co. 13-bis, L.P. 11/08/98 n. 9 Delib. G.P. 21/10/13 n. 1644
IC	Aliquota per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20	-	a regime	art. 16, co. 1-bis, lett. a), D.Lgs. n. 446/97
BA	Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	4,65	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. b), D.Lgs. n. 446/97
AS	Aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,90	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. c), D.Lgs. n. 446/97
E1	Esenzione per le Onlus di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	dal periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 21-bis, co. 5, L.P. 11/08/98 n. 9 come inserito dall'art. 1, co. 1, L.P. 26/07/2002 n. 11 e sostituito dall'art. 1, co. 5, L.P. 09/04/09 n. 1
E2	Esenzione per le organizzazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000 n. 383 iscritte nel registro provinciale	esenti	-	a regime	Art. 5, co. 11, L.P. 1/7/93 n. 11 come inserito dall'art. 28, co. 6, L.P. 28/07/2003 n. 12
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97
E3	Esenzione per le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP)	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/09	a regime	Art. 21-bis, co. 5-ter, L.P. 11/08/98 n. 9 come inserito dall'art. 1, co. 6, L.P. 09/04/2009 n. 1

APPENDICE

Appendice

CODICE	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA	NORMATIVE		
			ENTRATA IN VIGORE	TERMINE	NORMA
PROVINCIA DI TRENTO					
A1	Riduzione generalizzata dell'1,60% dell'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, co. 1 del D.Lgs. n. 446/97	2,30	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15	Art. 1, co.2, L.P. 30/12/15, n. 21
A2	Ulteriore riduzione dello 0,20% per i soggetti che alla chiusura del periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati nel territorio provinciale almeno pari al 95% del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività d'impresa	2,10	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15	Art. 1, co.2, L.P. 30/12/15, n. 21 Art. 1, co.3, let. a), L.P. 30/12/15, n.21
A3	Ulteriore riduzione dello 0,70% per i soggetti che alla chiusura del periodo d'imposta rispettano il parametro dell'agevolazione di cui al codice A2 in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono – a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo – la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di 35 anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo	1,60	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15	Art. 1, co.2, L.P. 30/12/15, n. 21 Art. 1, co.3, let. c), L.P. 30/12/15, n.21
A4	Ulteriore riduzione dell'2,30% per i soggetti che alla chiusura del periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5% delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti	0	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15	Art. 1, co.2, L.P. 30/12/15, n. 21 Art. 1, co.3, let. b), L.P. 30/12/15, n.21
A8	Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 da soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs n. 446/97	0	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14	periodo d'imposta di inizio attività e quattro successivi	Art. 12, co.2 ter, L.P. 27/12/12 n. 25 introdotto dall'art. 15, L.P. 30/12/14, n.14
A9	Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2013 da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 446/97	0	periodo d'imposta in corso al 31/12/13	periodo d'imposta di inizio attività e quattro successivi	Art. 12, co. 2, L.P. 27/12/12, n. 25
A10	Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 446/97 che attuano progetti di sviluppo aziendali comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo livelli occupazionali	0	periodo d'imposta in corso al 16/05/2013	periodo d'imposta di inizio attività e quattro successivi	Art. 12, co. 2-bis, L.P. 27/12/12, n. 25 Delib. G.P. 20/09/2013, n. 1969
A11	Riduzione del 3% per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale nel 2012 da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 446/97	0	01/01/2012	periodo d'imposta di inizio attività e quattro successivi	Art. 27-quater, L.P. 27/12/10 N. 27
M1	Maggiorazione di aliquota nella misura massima per gli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	4,82	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/13	a regime	Art. 12, co. 2.1, L.P.27/12/12, n. 25 introdotto dall'art. 33, L.P. 09/08/13, n. 16
IC	Riduzione generalizzata dell'1,22% per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	2,98	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15	Art. 16, co. 1-bis, lett. a) D.Lgs. 446/97 Art. 1, co.5, L.P. 30/12/15, n. 21
BA	Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	4,65	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. b) D.Lgs. 446/97
AS	Aliquota per imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	5,90	-	a regime	Art. 16, co. 1-bis, lett. c) D.Lgs. 446/97
E1	Esenzione ONLUS	esenti	01/01/2005	a regime	Art. 12, co. 3, L.P. 10/02/05, n. 1
AP	Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	8,50	-	-	Art. 16, co. 2, D.Lgs. 446/97
E2	Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	esenti	01/01/2008	a regime	Art. 15, co. 9, L.P. 21/12/07, n. 23
Per tutte le regioni il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella					



TeamSystem
Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502
www.teamssystem.com



Reg. n. 8082
UNI EN ISO 9001:2008

Sedi Certificate: Pesaro e Senigallia

Certified Software Partner
